

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 397

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 marzo 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D270/17

Roma, 6 MARZO 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2017.

Mi riservo di trasmettere i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato non appena saranno acquisiti.

Anna Finocchiaro,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 28 gennaio 2016, n. 11 ha conferito al Governo la delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

In attuazione della suddetta delega il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici.

A quasi un anno dalla sua adozione si rende, ora, necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo dal comma 8 dell'articolo 1 della citata delega, che autorizza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, ad adottare disposizioni correttive e integrative del predetto codice.

Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata.

Lo schema di decreto tiene, in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l'altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell'ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del codice.

Lo schema di decreto tiene, in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l'altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell'ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del codice, nonché delle consultazioni effettuate in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge delega ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato una consultazione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC,



delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo. Sono pervenute 502 proposte normative da parte degli stakeholders consultati delle quali è stato accolto il 14,5%, 94 proposte normative da parte della Cabina di regia, delle quali è stato accolto il 27,2%. Sono state inoltre esaminate anche le proposte pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica ma che hanno comunque inviato i propri contributi, si tratta di 110 proposte delle quali è stato accolto l'8% in quanto, sostanzialmente, si riferivano a proposte già presentate da altri soggetti.

Per quanto riguarda l'iter, il provvedimento viene all'esame preliminare del Consiglio dei ministri, all'esito delle consultazioni effettuate dal DAGL e dell'esame da parte della citata Cabina di regia. Successivamente all'approvazione preliminare, lo schema di decreto sarà inviato al parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato, che dovranno esprimersi entro 20 giorni, e alle competenti commissioni parlamentari, che si esprimeranno entro 30 giorni.

Lo schema di decreto si compone di 119 articoli che, per maggiore chiarezza, utilizzano la tecnica della novella normativa. Alla presente relazione, per consentire una più agevole consultazione, è allegato un testo coordinato risultante da ciascuna novella.

Si illustra, di seguito, il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo 1 apporta una modifica al comma 8, dell'articolo 1, del codice, rubricato "Oggetto e ambito di applicazione", sostituendo il riferimento al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio con quello dell'articolo 3, comma 1, lettera tttt), in cui il predetto regolamento è già richiamato.

L'articolo 2 dispone la correzione di un refuso presente all'articolo 2, comma 2 del codice riguardante le competenze legislative di Stato, regioni e province autonome.

L'articolo 3 modifica l'articolo 3, del codice introducendo alcune definizioni. In particolare:

- alla lettera a) si inseriscono le lettere oo-bis) e oo-ter) per meglio chiarire cosa si intenda per "lavori di categoria prevalente" e per "lavori di categoria scorporabile", richiamati dall'articolo 48 "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici", dall'articolo 89, comma 11, "Avvalimento" e dall'articolo 105 "Subappalto". Ciò in considerazione dell'esigenza di fornire alle stazioni appaltanti e agli operatori economici regole certe e univoche per l'omogenea applicazione delle disposizioni del codice in tema di individuazione di particolari tipologie di lavori.



Tali definizioni erano previste all' articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e all'articolo 13 della legge n. 109 del 1994. In tal modo si chiarisce se la prevalenza di una categoria sia da individuare sulla base di un criterio quantitativo o su un criterio di apprezzamento funzionale e come debbano essere individuate le categorie scorporabili diverse dalle categorie super specialistiche;

- alla lettera b) si interviene sulla definizione di "concessione di lavori", chiarendo che essa ricomprende tutte le tipologie di concessioni di lavori, ivi comprese la concessione di progettazione nei vari livelli ed esecuzione; in tal modo si rende la norma coerente con il disposto dell'articolo 59, comma 1, ultimo periodo, che consente, per gli affidamenti in concessione, il ricorso all'affidamento della progettazione congiunta all'esecuzione;

- alla lettera c) si riscrive la lettera aaaaa) che definisce le "categorie di opere specializzate" come le opere, i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;

- alla lettera d) si introducono le lettere *ggggg-bis*, *ggggg-ter*, *ggggg-quater*, *ggggg-quinquies*, *ggggg-sexies*, *ggggg-septies*, *ggggg-octies* e *ggggg-nonies*. In particolare:

a) la lettera *ggggg-bis*, per esigenze di coordinamento con la modifica apportata all'articolo 213, comma 8, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, introduce la definizione di "principio di univocità dell'invio", quale criterio secondo cui ciascun singolo dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi e/o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni che devono essere forniti singolarmente una sola volta a un solo sistema informativo che li rende disponibili agli altri sistemi e/o banche dati. Il combinato disposto delle predette modifiche ha lo scopo di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi in capo agli enti in genere sottoposti alla c.d. molestia statistica, ovvero alla richiesta non coordinata di dati da parte di varie amministrazioni;

b) la lettera *ggggg-ter* chiarisce cosa si intenda per "unità progettuale" ora definita come il mantenimento nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche, spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto";



- c) la lettera *ggggg-quater* fornisce la definizione di “documento di fattibilità delle alternative progettuali” definita come il documento di cui al decreto da adottarsi in attuazione dell’articolo 23, comma 3;
- d) la lettera *ggggg-quinques* definisce il “programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, come il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio;
- e) la lettera *ggggg-sexies* definisce il “programma triennale dei lavori pubblici”, come documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio;
- f) la lettera *ggggg-septies* definisce l’“elenco annuale dei lavori”, come l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
- g) la lettera *ggggg-octies* definisce l’“elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi”, come l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

L’**articolo 4** modifica l’articolo 5, comma 1, del codice relativo ai principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico al fine di specificare meglio le condizioni che consentono ad una concessione o un appalto pubblico di non rientrare nell’ambito di applicazione del medesimo codice. Con tale modifica, infatti, si precisa, nella condizione contenuta alla lettera c), che nella persona giuridica controllata non vi debba essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di partecipazione di capitali privati che non comportino un controllo o potere di veto.

L’**articolo 5** apporta una modifica al comma 1, dell’articolo 14, del codice, rubricato “Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un Paese terzo”, al fine di estendere la non applicazione delle disposizioni del codice, non solo agli appalti ma anche alle concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 (appalti speciali), o per l’esercizio di tali attività in un Paese terzo.

L’**articolo 6** modifica l’articolo 17 del codice, riguardante le esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi al fine di correggere un refuso presente al comma 1, lettera d), punto 2).



L'articolo 7 modifica l'articolo 18 del codice, in materia di esclusioni specifiche per contratti di concessioni. In particolare, al comma 1, lettera b), si inserisce il riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3.

L'articolo 8 modifica l'articolo 21 del codice concernente il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, in accoglimento di una proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Ministero dell'economia e delle finanze. Nello specifico:

- a) la lettera a) modifica la rubrica dell'articolo, al fine di specificarne più compiutamente il contenuto;
- b) la lettera b) introduce una modifica al comma 1, volta a stabilire che la tempistica relativa alla programmazione di lavori servizi e forniture non viene determinata dalla normativa sui contratti ma dalla specifica normativa sulla programmazione economico-finanziaria cui la stazione appaltante fa riferimento; tale modifica si rende necessaria in quanto i tempi per la redazione, l'adozione e l'approvazione dei documenti programmatori dipendono dalle norme che disciplinano le varie pubbliche amministrazioni e, per gli enti locali, sono spesso oggetto di rinvii. Inoltre l'adozione e l'approvazione dei programmi dei lavori, beni, servizi, effettuate in modo avulso e asimmetrico rispetto agli altri strumenti di programmazione e di bilancio, determina inutili duplicazioni e spreco di energie a scapito dell'efficienza dell'attività amministrativa;
- c) la lettera c) introduce una integrazione al comma 3, del citato articolo 21, da leggere alla luce della modifica introdotta all'articolo 23, comma 5 del codice. Tale integrazione prevede che, ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, la cui redazione e approvazione comporta minori oneri in quanto meno complesso di quello attualmente previsto;
- d) la lettera d) prevede una modifica al comma 7 stabilendo che, per la ricezione dei programmi biennali degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvalga dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò, al fine di implementare l'efficienza e la tempestività della ricezione dei programmi e dei relativi aggiornamenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per garantire una maggiore trasparenza della programmazione degli approvvigionamenti da parte della PP.AA;
- e) la lettera e) corregge un refuso presente nel comma 8, lettera e);



f) la lettera f) inserisce un nuovo comma dopo il comma 8, con la finalità di specificare che le disposizioni contenute nell'articolo non si applicano alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

L'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 22 del codice in materia di trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico. In particolare:

a) alla lettera a) si modifica il comma 1, accogliendo una proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale disposizione, attualmente, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti devono essere pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. Con la modifica introdotta si stabilisce che, per l'attivazione del dibattito pubblico, è sufficiente il "documento di fattibilità delle alternative progettuali", oggetto della modifica di cui all'articolo 23, comma 5, anziché il progetto di fattibilità. Ciò in quanto si ritiene che, ai fini del dibattito pubblico, non occorra che sia stato già elaborato il "progetto di fattibilità", che è già un livello di progettazione complesso ma è sufficiente disporre del "documento di fattibilità delle alternative progettuali" che, proprio in quanto tale, individua e analizza più soluzioni progettuali alternative, compresa la non realizzazione dell'intervento ("opzione zero") e rappresenta pertanto lo strumento più efficace per lo svolgimento del dibattito pubblico senza un eccessivo aggravio di costi;

b) alla lettera b) si propongono modifiche al comma 2 volte a chiarire che la disciplina prevista dall'articolo si applica alle opere avviate dopo il decreto attuativo previsto nel medesimo comma e non all'entrata in vigore del codice; ciò per evitare un'entrata in vigore retroattiva delle disposizioni in quanto la disciplina è prevista da tale provvedimento attuativo; inoltre, si aggiungono due periodi al medesimo comma, per precisare che, con il decreto di cui al precedente comma 1, sono stabilite anche le modalità di monitoraggio e per prevedere l'istituzione di una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici, monitorandone l'attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni;



c) alla lettera c), modificando il comma 4, si propone, a fini semplificatori, che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte siano valutate solo in sede di predisposizione delle fasi successive di progettazione e non discusse anche in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

L'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 23 del codice, proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per meglio procedimentalizzare e semplificare la disciplina sulla la progettazione. Tali modifiche, sono propedeutiche a quelle apportate all'articolo 21 nel quale si fa espresso riferimento al documento di fattibilità delle alternative progettuali. In particolare:

a) la lettera a) apporta una modifica formale al comma 1;

b) alla lettera b) si apportano modifiche al comma 3, al fine di definire il contenuto minimo del quadro essenziale, finalizzato ad assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività nonché alle specifiche esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;

c) alla lettera c) si prevede un nuovo comma 3-bis che stabilisce che con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione;

d) la lettera d) apporta modifiche al comma 5 del predetto articolo 23, chiarendo che il "progetto di fattibilità", può essere redatto oltre che in un'unica fase di elaborazione, in due fasi successive, la prima delle quali denominata "documento di fattibilità delle alternative progettuali". Ciò consente, pur salvaguardando l'obiettivo irrinunciabile della qualità della progettazione, di poter ripartire l'impegno economico in due fasi progettuali in considerazione del fatto che come concepito nel nuovo Codice, il progetto di fattibilità costituisce un livello di progettazione molto ampio e complesso, che comporta tra l'altro un notevole dispendio di risorse economiche non sempre disponibili in questa fase. Si propone altresì, sempre al medesimo comma 5, di sostituire alla parola "schemi", la parola "elaborati" riferita agli elaborati grafici del progetto di fattibilità, in quanto si tratta di una dizione più appropriata sotto il profilo tecnico;

e) la lettera e) inserisce il nuovo comma 5-bis che dispone che si fa ricorso alla progettazione in due fasi per le opere sottoposte a dibattito pubblico;

f) la lettera f) apporta una modifica al comma 6 volta ad estendere l'ambito delle indagini propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica anche a quelle



idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche. Infatti, l'indicazione delle indagini da eseguire non può essere parziale e limitata al solo settore geognostico;

g) la lettera g) modifica il comma 11 aggiungendo un nuovo periodo che chiarisce che ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori in caso di affidamento allo stesso progettista esterno;

h) la lettera h) inserisce due periodi al comma 16, volti a prevedere rispettivamente che, per i contratti relativi ai lavori, il costo dei materiali da costruzione è determinato sulla base dei prezziari regionali, aggiornati annualmente e che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso d'asta. Riguardo ai prezziari è stato chiarito che gli stessi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 24 del codice riguardante la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. In particolare:

a) la lettera a) apporta modifiche al comma 1 volte ad inserire il collaudo, il coordinamento della sicurezza della progettazione tra le prestazioni espletate dai soggetti indicati al medesimo comma 1;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 3 volte a specificare che i progetti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale;

c) la lettera c) apporta modifiche al comma 7 per meglio coordinarlo con le disposizioni contenute nell'articolo 59 che consente per l'affidamento al contraente generale, alla finanza di progetto, l'affidamento in concessione, al partenariato pubblico privato, al contratto di disponibilità il ricorso all'istituto dell'appalto integrato;

d) la lettera d), modificando il comma 8, è volta ad aumentare le tutele economiche dei progettisti, eliminando la facoltà, per le stazioni appaltanti, di utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con decreto del Ministro della giustizia quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento;

e) la lettera e), anch'essa prevista al fine di aumentare le tutele economiche dei progettisti, modifica il comma 8, introducendo i commi 8-bis e 8-ter. In particolare il comma 8-bis dispone



che le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi per l'attività di progettazione e le relative attività tecnico-amministrative, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata; il comma 8-ter introduce il divieto per la stazione appaltante di sostituire il corrispettivo con forme di sponsorizzazione o di rimborso.

L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 25 del codice in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. In particolare:

- a) la lettera a) corregge un refuso contenuto nel comma 8 che prevedeva "due" fasi della verifica preventiva dell'interesse archeologico, mentre, in realtà si tratta di due successivi livelli di approfondimento;
- b) la lettera b), a fini semplificatori, riscrive il comma 13 prevedendo l'adozione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in luogo di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) la lettera c) riscrive il comma 15 prevedendo che, nell'ambito dell'archeologia preventiva, per le opere riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, già inseriti nel programma triennale, si possa ricorrere alla procedura semplificata introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14;

L'articolo 13 introduce modifiche all'articolo 26 del codice in materia di verifica preventiva della progettazione. In particolare:

- a) la lettera riscrive il comma 1 al fine di chiarire la portata della disposizioni rispetto a quella vigente specificando che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, debba verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente;
- b) alla lettera b) si modifica il comma 2 con la finalità di chiarire che nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica ha luogo prima dell'inizio dei lavori. La regola disposta dal codice è incompleta, essa può applicarsi solo quando la progettazione non sia affidata insieme all'esecuzione; nei casi tassativi di



- affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica non può avere logicamente luogo prima dell'affidamento ma deve avere luogo prima dell'inizio dei lavori;
- c) alla lettera c) si aggiunge un periodo al comma 8 al fine di prevedere che il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara;
 - d) la lettera d) introduce un nuovo comma 8-bis che prevede che nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 27 del codice in materia di "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori". In particolare:

- a) alla lettera a) si apporta una modifica di carattere formale al comma 1;
- b) la lettera b) inserisce il comma 1-bis volto a prevedere che, in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non sono intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni. La modifica proposta è finalizzata alla semplificazione del processo autorizzativo in tutti quei casi di riappalto, nei quali si sia in assenza di modifiche del progetto; si chiarisce, comunque, che l'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Si chiarisce, comunque, che restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. Infine, si propongono, ai commi 3, 4, 5 e 6, alcune modifiche tutte volte a responsabilizzare gli enti gestori nella risoluzione delle interferenze, che sono chiamati a rendere compatibile la gestione con lo sviluppo degli interventi;
- c) la lettera c) apporta modifiche al comma 3, prevedendo che in sede di conferenza di servizi gli enti gestori di servizi pubblici a rete dovranno fornire, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze;
- d) la lettera d) modifica il comma 4 introducendo l'obbligo per gli enti gestori delle interferenze, già note o prevedibili, di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza e non più di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze



rilevate. Si prevede che i costi progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore siano sottoposti a verifica preventiva di congruità da parte del soggetto aggiudicatore;

- e) la lettera e), propone, al comma 5, una disposizione di coordinamento con le modifiche apportate al precedente comma 4;
- f) la lettera f) modifica il comma 6, al fine di prevedere la responsabilità patrimoniale in capo all'ente gestore per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore, in caso di mancato rispetto del programma di risoluzione delle interferenze.

L'articolo 15 modifica l'articolo 28 del codice che disciplina i contratti misti, in particolare:

- a) la lettera a), al comma 5, apporta modifiche di carattere formale;
- b) alla lettera b) si apportano modifiche, al comma 7, finalizzate a chiarire che il riferimento in esso contenuto sugli appalti di forniture, lavori e servizi riguarda i settori ordinari e che il valore stimato della parte del contratto è calcolato secondo l'articolo 35 e non 167;
- c) la lettera c) sopprime, al comma 11, il riferimento ai settori speciali;
- d) la lettera d) oltre a sopprimere, al comma 12, il riferimento ai settori speciali inserisce alla lettera c), del medesimo comma, che riguarda gli appalti le cui attività sono disciplinate dalle disposizioni relative all'aggiudicazione sia dei settori ordinari che di quelli speciali, l'espresso richiamo ai settori speciali;
- e) la lettera e) introduce il comma 12-bis che prevede che nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35;
- f) la lettera f) abroga il comma 13, che era stato impropriamente collocato nell'articolo in esame. Tale disposizione, che prevede che le stazioni appaltanti ricorrano alle procedure in materia di contratti misti di appalto solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo, è stata più correttamente inserita all'articolo 59. Si tratta dunque di una modifica di coordinamento tecnico del codice.



L'articolo 16 apporta modifiche all'articolo 29 del codice in materia di trasparenza. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1. Al primo periodo, chiarisce che anche gli atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente. Si precisa, inoltre, al secondo periodo, che l'eventuale proposizione del ricorso contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni è effettuato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Inoltre, si chiarisce meglio, che le ammissioni alla procedura di affidamento avvengono all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Dopo il secondo periodo, è inserito un ulteriore periodo che dispone che entro il termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; si stabilisce anche che il termine per l'impugnativa decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili. Si provvede, in coordinamento con le modifiche apportate, a sopprimere il terzo periodo che prevede la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Viene precisato, infine, che gli atti oggetto di pubblicazione devono indicare prima dell'intestazione o in calce la data di pubblicazione sul profilo del committente. Stante la previsione del codice di pubblicazione degli atti su più di un profilo (del committente, ANAC, MIT), si chiarisce inoltre che i termini decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente;

b) la lettera b) modifica il comma 4 prevedendo che l'interscambio delle informazioni di interoperabilità tra le banche dati avvenga anche con il MEF.

L'articolo 17, apporta modifiche all'articolo 30 del codice in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare:

a) alla lettera a) si propone di integrare il comma 4, riportando più correttamente all'interno di tale articolo, che disciplina i principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, la disciplina sulla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, prevista dal codice con riferimento all'istituto del subappalto, che deve essere ricompresa nel documento unico di regolarità contributiva e che è effettuata da enti previdenziali e assicurativi;

b) alla lettera b) si sopprime il secondo periodo del comma 5 che disciplina le ritenute in caso di inadempienza contributiva;



c) la lettera c) inserisce il comma 5-bis, al fine di meglio precisare che, in caso di inadempienza contributiva, la ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, viene operata in ogni caso;

d) alla lettera d), si inserisce un comma 7-bis, al fine di specificare le modalità con le quali devono essere stipulati i contratti a corpo e a misura, in quanto, pur essendo presenti nel codice le relative definizioni, tale disciplina non è, allo stato, prevista nel codice. Nel nuovo comma, inoltre, si precisa che, per le prestazioni a corpo, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti mentre per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Si prevede, infine, che per le esecuzioni di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

L'articolo 18 apporta modifiche all'articolo 31 del codice, recante la disciplina del ruolo e delle funzioni del RUP. In particolare:

a) alla lettera a) sono proposte modifiche al comma 1 in relazione alla nomina del RUP. Tali modifiche sono finalizzate a specificare che l'individuazione del RUP non debba avvenire esclusivamente nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, ma nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, prevedendo, comunque, la possibilità di individuare il RUP nell'atto di avvio ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione. Si specifica, altresì, che la sostituzione del RUP non comporta modifiche alla programmazione;

b) alla lettera b) si modifica il comma 5, con la finalità di specificare che il provvedimento ANAC consiste in Linee guida, chiarendone il contenuto e disponendo che esse debbano, altresì, determinare l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori e non solo con il direttore dell'esecuzione del contratto, come previsto attualmente dal codice;

c) la lettera c) chiarisce, al comma 8, che gli incarichi ivi previsti sono affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

d) con la lettera d) si dispone, al comma 12, il richiamo, oltre al direttore dei lavori, anche al direttore dell'esecuzione.

L'articolo 19 apporta modifiche all'articolo 32 del codice, recante la disciplina delle fasi delle procedure di affidamento. In particolare:



a) alla lettera a) si introducono elementi di semplificazione per gli affidamenti di appalti di modico importo, prevedendo che *gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente dalla stazione appaltante tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;*

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 10, chiarendo che, nei casi ivi previsti, l'acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico è nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb). Le deroghe allo standstill, in caso di accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione, non sono infatti incondizionate;

c) alla lettera c) si aggiungono due nuovi commi dopo il 14. Il comma 14-bis, introduce la disciplina delle penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore, mutuandola dal regolamento previgente, chiarendo che le penali vanno stabilite nel contratto e sono commisurate ai giorni di ritardo nonché calcolate in percentuale dell'importo contrattuale. Il comma 14-ter chiarisce che i capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.

L'articolo 20 modifica l'articolo 34 del codice in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale. In particolare:

a) alla lettera a) si modifica il comma 1, prevedendo che il riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari avvenga anche ai sensi di quanto specificamente previsto all'articolo 144;

b) la lettera b) riscrive il comma 2, disponendo che i criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

c) la lettera c) riscrive il comma 3, disponendo che l'obbligo previsto nei commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione.

Le modifiche apportate sono volte a far applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), per l'intero valore delle forniture, dei servizi e dei lavori oggetto



di criteri ambientali minimi sia nei casi degli appalti sopra che sotto la soglia comunitaria, ivi inclusi gli affidamenti diretti.

Si ritiene opportuno eliminare il riferimento all'obbligo di introdurre specifiche tecniche e clausole contrattuali per un valore "parziale". La formulazione che si intende modificare genera confusione e interpretazioni differenti, soprattutto nel settore degli appalti di servizi, ma anche nel caso di appalti di forniture, specie laddove le stazioni appaltanti sono tenute ad approvvigionarsi da convenzioni effettuate da centrali di committenza e non possono tecnicamente suddividere l'appalto prevedendo prodotti con caratteristiche diverse.

Inoltre, per le forniture, si sottolinea una importante criticità derivante dal fatto che si genera un divario di trattamento tra destinatari di prodotti verdi (per esempio con minori emissioni anche di sostanze pericolose in fase di uso) e destinatari con prodotti privi di tali caratteristiche.

L'articolo 21 apporta alle lettere a) e b) mere modifiche di coordinamento all'articolo 35 del codice sulle soglie di rilevanza comunitaria. La lettera c) chiarisce che l'anticipazione del prezzo è commisurata al valore del contratto e non al valore stimato dell'appalto. Tale modifica si rende necessaria in quanto l'importo stimato dell'appalto potrebbe essere superiore a quello contrattuale, comportando così sia una eccessiva anticipazione sia una fideiussione troppo onerosa. Inoltre, si apporta una correzione ad un refuso con riferimento all'articolo 106 che è sostituito dal corretto riferimento all'articolo 107.

L'articolo 22 apporta modifiche all'articolo 36 del codice tese a semplificare gli affidamenti concernenti i contratti sotto soglia. In particolare:

a) la lettera a) apporta modifiche al comma 1 volte a chiarire che il principio di rotazione è riferito agli inviti. La proposta emendativa è tesa ad allineare la norma rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 34 che riferisce l'obbligo di applicazione dei criteri ambientali agli "affidamenti di qualsiasi importo";

b) la lettera b) apporta alcune modifiche al comma 2: alla lettera b), si dispone che nella procedura negoziata devono essere consultati, per i lavori, almeno dieci operatori economici per i lavori; alla lettera c) si sopprime l'erroneo riferimento all'articolo 63, in quanto la procedura cui fare ricorso è quella riportata alla lettera c) del comma 2. Inoltre, il riferimento al numero degli operatori viene modificato da dieci a quindici;



c) la lettera c) modifica il comma 3, prevedendo che per le procedure di affidamento delle opere a scomputo sotto soglia si applicano quelle semplificate di cui al comma 2, del medesimo articolo;

d) alla lettera d) si apportano modifiche al comma 4, prevedendo che per le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applicano le modalità di calcolo previste dall'articolo 35, comma 9. Ciò peraltro consente di risolvere anche un Eu Pilot;

e) la lettera e) riscrive il comma 5 prevedendo che, nel caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti, da parte della stazione appaltante, avviene solo sull'aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stessa stazione estendere la verifica anche agli altri partecipanti. Nel caso, inoltre, di affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente il documento di regolarità contributiva e quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera b), in materia di fallimento o liquidazione coatta;

f) la lettera f) sopprime il primo e il secondo periodo del comma 6, al fine di operare un coordinamento con le modifiche apportate al comma 5;

g) la lettera g) introduce il comma 6-bis, volto a prevedere che nei mercati elettronici, nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti, al fine di verificare l'assenza di motivi di esclusione, procedono a controlli a campione. Si precisa, inoltre, che la verifica a campione è effettuata, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Le modifiche di cui alle lettere e), f) e g) sono volte a semplificare, pertanto, le procedure per i contratti di piccolo importo, in quanto l'attuale previsione contenuta in ordine alla verifica dei requisiti di carattere generale attraverso la banca dati di cui all'art. 81 risulta poco chiara e non introduce una misura di semplificazione.

L'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 37, tutte finalizzate a semplificare ulteriormente le disposizioni relative alle aggregazioni e alla centralizzazione delle committenze, coordinandole con le disposizioni di cui all'articolo 38, relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare la modifica di cui alla lettera a) è volta a chiarire, al comma 1, quali sono i soggetti destinatari della disciplina in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, chiarendo che tale disciplina riguarda le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e le stazioni appaltanti qualificati. La lettera b) apporta, invece, una correzione al comma 2, eliminando il riferimento alla procedura ordinaria; ciò al fine di prevedere che l'affidamento a una centrale di committenza per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori tramite la stessa o mediante



aggregazione non necessita di evidenza pubblica. La lettera c) modifica il comma 14, estendendo l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 37 anche agli altri soggetti aggiudicatori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), cioè i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.

L'articolo 24 apporta modifiche all'articolo 38 del codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. In particolare:

- a) alla lettera a), al comma 1, si sopprime la parola "regionali", al fine di chiarire che i soggetti qualificati di diritto non sono soltanto quelli regionali ma tutti quelli ricompresi nell'articolo 9 del decreto legge n.66 del 2014, ossia anche le città metropolitane e gli enti di area vasta. Si chiarisce, inoltre, che le amministrazioni, la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari per la qualificazione e li comunicano all'ANAC. Ciò al fine di meglio chiarire quali siano i soggetti che sono iscritti nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di diritto;
- b) alla lettera b), punto 1), si propone una modifica al comma 4 volta a consentire alle stazioni appaltanti, ai fini della qualificazione, di far riferimento alle gare svolte nel quinquennio anziché nel triennio, come previsto dal codice. Ciò in quanto l'attuale situazione economica e la conseguente riduzione del numero delle gare renderebbe particolarmente onerosa la restrizione al solo triennio. Inoltre, mediante l'inserimento dei punti 5-bis e 5-ter si introducono ulteriori requisiti ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti. Al punto 2), invece, si prevede un ulteriore requisito premiante, integrando la lettera b) del comma 4 dell'articolo 38, finalizzato a favorire la prevenzione della corruzione;
- c) alla lettera c) è apportata un'integrazione al comma 10 finalizzata ad estendere l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo agli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

L'articolo 25 modifica l'articolo 41 del codice con riguardo alle misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che individua le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza debba riguardare anche gli altri soggetti e organismi di cui al comma 1 dell'articolo 38.



L'articolo 26 modifica l'articolo 44, comma 1, prevedendo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto con il quale sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici. Attualmente, l'articolo 44 del codice prevede che le predette modalità siano definite, entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice stesso, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza.

L'articolo 27 modifica l'articolo 46 del codice, relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. In particolare:

- a) la lettera apporta una modifica formale al comma 1, lettera a);
- b) alla lettera b) si apportano modifiche al comma 1, lettera f), al fine di chiarire che per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, attraverso i requisiti delle società consorziate. Si prevede, inoltre, che a tali consorzi non si applichi quanto previsto all'articolo 47 con riguardo ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare;

L'articolo 28, riformulando il comma 2 dell'articolo 47 del codice, con riguardo ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, mira a superare l'incompleta formulazione della disposizione dedicata alla qualificazione dei consorzi stabili, che potrebbe ingenerare una non corretta interpretazione, in ordine ad un divieto di utilizzo dei requisiti dei consorziati, superato un primo periodo di avviamento. La modifica, sopprimendo il riferimento ai primi cinque anni dalla costituzione del consorzio, introduce la possibilità che, decorsi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dalla normativa vigente, possono essere quelli maturati direttamente dal consorzio. Inoltre, allo scopo di evitare che sia messa a disposizione di terzi la somma dei requisiti dei singoli consorziati, ossia che altri possano usufruire della qualificazione riservata ai consorzi stabili, è previsto che, solo nel caso in cui il consorzio stabile si qualifichi con requisiti propri, questi possa divenire impresa ausiliaria.



L'articolo 29 modifica l'articolo 48 del codice, con riguardo ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 4 al fine di estendere la disciplina in esso contenuta - relativa alla specificazione, in sede di offerta, delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati - anche alla categoria dei lavori;
- b) alla lettera b), si inserisce un comma 7-bis, che introduce il divieto per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro di incaricare, per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che ciò non sia necessario per motivi sopravvenuti e sempre che la modifica non serva ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione. Tale disposizione apporta elementi di chiarezza alla disciplina inerente i consorzi e si rende necessaria in considerazione del fatto che, nel vigente quadro normativo, non è del tutto pacifico se e in che limite sia possibile per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro incaricare, ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara; essa, tra l'altro, è confortata anche dagli orientamenti interpretativi in materia (cfr. parere Anac AG 49/2013);
- c) alla lettera c) si chiarisce, al comma 9, che si può procedere a modificazioni alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti e delle associazioni in partecipazioni, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione;
- d) la lettera d) apporta modifiche al comma 17 al fine di stabilire che la stazione appaltante possa proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario anche nel caso in cui l'imprenditore individuale perda, in corso di esecuzione, i requisiti previsti all'articolo 80;
- e) la lettera e) apporta modifiche al comma 18 al fine di operare il coordinamento con le modifiche apportate al citato comma 17;
- f) alla lettera f) viene modificato il comma 19, chiarendo che è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche laddove il raggruppamento si riduca ad un'unica impresa, fermo restando che il soggetto rimanente debba avere i requisiti necessari. Ciò in quanto su tale punto la legislazione vigente non è chiara. Tale precisazione è in linea con l'interpretazione estensiva accolta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in considerazione della funzione della norma che è quella "di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni



soggettive, sopraggiunte ai controlli e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari;

g) alla lettera g) sono inseriti i commi 19-bis e 19-ter, al fine di precisare che le modifiche soggettive, nei casi di fallimento o di recesso, sono ammesse anche con riferimento ai consorzi nonché nel caso in cui tali modifiche avvengano in fase di gara. Infatti, attualmente non è precisato se le modifiche soggettive nei casi di cui ai commi 17, 18 e 19 siano ammesse anche con riferimento ai consorzi, con particolare riferimento ai consorzi ordinari, ai consorzi stabili ed ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, in quanto i concorrenti ricorrono sovente a tali forme di aggregazione per partecipare alle gare.

L'articolo 30 modifica l'articolo 50, in materia di clausole sociali del bando di gara e degli avvisi, al fine di garantire la stabilità occupazionale. Esse introducono - per i servizi ad alta intensità di manodopera, nel rispetto dei principi dell'Unione europea - l'obbligo, e non la possibilità, di inserire nei relativi bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

L'articolo 31 modifica l'articolo 52 del codice con riguardo alle regole applicabili alle comunicazioni. In particolare:

- a) alla lettera a) è apportata una modifica di carattere formale al comma 5, al fine di chiarire che il soggetto attivo sono le stazioni appaltanti;
- b) la lettera b) modifica il comma 12 al fine di prevedere che alle concessioni si applicano i commi 5 e 7 e non solo il 5 come previsto attualmente, tale inserimento si rende necessario in quanto la regola recata dal comma 7 è dettata pure per le concessioni, dall'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2014/23.

L'articolo 32 modifica l'articolo 53, comma 5, lettera c), del codice, con riguardo agli appalti segreti, proponendo, in considerazione dell'inserimento nel nuovo codice della figura del direttore dell'esecuzione del servizio, di equiparare questa figura e le sue eventuali relazioni riservate con quella del direttore dei lavori.

L'articolo 33 apporta una modifica di carattere formale all'articolo 56, comma 5 del codice in materia di Aste elettroniche.

L'articolo 34 apporta modifiche all'articolo 58 del codice, in materia di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. In particolare:



- a) la lettera a) abroga il comma 3. Tale abrogazione si rende necessaria in quanto il nuovo codice eliminando, per motivi di semplificazione, la verifica in corso di gara sulla base di sorteggio di 1/10 dei concorrenti, ha reso superflua la vigenza del predetto comma 3 che prevede che ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti;
- b) la lettera b) provvede ad abrogare il comma 6 riguardante la preventiva verifica da parte della stazione appaltante delle dichiarazioni e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura;
- c) la lettera c) inserisce un nuovo comma 7-bis con la finalità di chiarire che resta fermo il divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche, nonché delle procedure gestite dalle centrali di committenza.

L'**articolo 35** modifica il comma 1 dell'articolo 59 del codice, in materia di scelta delle procedure, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di procedere all'appalto integrato in ossequio a quanto disposto nella legge delega. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 1 per renderlo coerente con e modifiche introdotte dalla lettera b). Inoltre si estende l'esclusione del divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori anche alla locazione finanziaria e alle opere di urbanizzazione a scomputo;
- b) la lettera b) introduce i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. Il comma 1-bis che sostanzialmente riproduce la previsione stralciata dall'attuale articolo 28 del codice prevedendo che le stazioni appaltanti possano ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. La modifica inoltre tiene conto del criterio di delega contenuto nella lettera oo) della relativa legge delega, che prevede l'alternatività dei due criteri tecnologico o innovativo. Il comma 1-ter, invece, prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori quando ricorrano i presupposti di urgenza previsti dal codice, prevedendo che in tali casi i contratti debbano riportare l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta



giorni dall'affidamento. Il comma 1-quater prevede che il ricorso agli affidamenti di cui ai nuovi commi 1-bis e 1-ter introdotti dalla lettera b) deve essere motivato nella determina a contrarre;

c) alla lettera c) si modifica il comma 2 prevedendo l'esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d) dalla possibilità di utilizzare la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle ipotesi ivi previste. I soggetti di cui si prevede l'esclusione sono quelli che non hanno la qualificazione necessaria oppure quelli per le cui offerte la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

L'articolo 36 inserisce un nuovo comma 2-bis all'articolo 60 del codice, con riguardo alla procedura aperta al fine di prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte, indicato nel comma 2, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

L'articolo 37 modifica il comma 1 dell'articolo 62 del codice, in materia di procedura competitiva con negoziazione. In particolare:

- a) la modifica contenuta nella lettera a) è volta a chiarire, al comma 1, che, nelle procedure competitive con negoziazione, la domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, i due riferimenti B e C, sono tra loro alternativi;
- b) la lettera b) inserisce un periodo al comma 4 finalizzato a prevedere la riduzione dei termini per le domande di partecipazione, ora prevista solo nel comma 5 per le offerte. La direttiva 2014/24, all'articolo 29, infatti prevede la possibilità di riduzione dei termini sia per le domande di partecipazione sia per le offerte..

L'articolo 38 modifica l'articolo 64, comma 3, del codice in materia di dialogo competitivo chiarendo che il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione previsto in trenta giorni, nei settori speciali, decorre dall'invito a confermare interesse se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

L'articolo 39 modifica l'articolo 66, comma 1, del codice con riguardo alle consultazioni preliminari di mercato, apportando una correzione di carattere formale



L'articolo 40 modifica l'articolo 70, comma 3, del codice in materia di avvisi di preinformazione, prevedendo l'inserimento di un limite temporale massimo per gli avvisi di preinformazione inerenti i servizi sociali, non previsto a legislazione vigente.

L'articolo 41 modifica l'articolo 72, comma 1, del codice in materia di redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, correggendo il riferimento all'Allegato XII con quello dell'Allegato XIV.

L'articolo 42 modifica l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti. In particolare:

- a) alla lettera a) si inserisce la lettera a-bis) al comma 2 al fine di prevedere l'obbligo dell'amministrazione di comunicare immediatamente anche ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione. Ciò al fine di porre rimedio al mancato recepimento dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/24, che determina un vuoto di tutela per i soggetti ai quali, che nelle procedure ristrette e negoziate, è rigettata la domanda di partecipazione;
- b) alla lettera b) si provvede all'abrogazione del comma 3, riguardante gli avvisi ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo, in coordinamento con la modifica apportata all'articolo 29 del codice;
- c) alla lettera c) si apporta una modifica al comma 5, lettera b) chiarendo che le stazioni appaltanti debbano comunicare d'ufficio l'esclusione non solo agli offerenti ma anche ai candidati esclusi;
- d) alla lettera d) si corregge, al comma 6, il riferimento al comma 4 con quello del comma 5.

L'articolo 43 modifica l'articolo 77 del codice con riguardo alle disposizioni relative alla commissione di aggiudicazione, al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento della commissione stessa. In particolare:

- a) alla lettera a), si modifica l'attuale rubrica dell'articolo con la seguente "Commissione giudicatrice;
- b) la lettera b), modifica il comma 1, ed è volta a precisare che il ricorso obbligatorio alla nomina delle commissioni di gara, previsto nel caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si ha in tutti i casi in cui si applica l'offerta economicamente più vantaggiosa, ivi compresi quelli in cui la valutazione avvenga sulla base del criterio del prezzo o del costo fisso;



- c) alla lettera c), al fine di una maggiore trasparenza, vengono apportate modifiche al comma 3, sopprimendo il riferimento del termine regionali con riguardo ai dai soggetti aggregatori e inserendo la previsione che la stazione appaltante possa nominare solo alcuni componenti interni, con esclusione del presidente, per i contratti di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolari difficoltà, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
- d) alla lettera d), si modifica il comma 4, prevedendo che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia valutata con riferimento alla singola procedura, ciò in accoglimento di una osservazione del Consiglio di Stato (parere 2 agosto 2016 n. 1767) che ha chiarito che la norma va interpretata in modo meno restrittivo non prevedendo una esclusione automatica del RUP dalle commissioni di gara;
- e) alla lettera e) si modifica il comma 6, introducendo, tra le disposizioni da applicarsi ai commissari e ai segretari delle commissioni, anche quelle di cui al capo I del titolo secondo, libro secondo, del codice penale;
- f) alla lettera f), si inseriscono due nuovi periodi al comma 9, volti a prevedere che le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice e, in caso di verifica negativa o di dichiarazione di incompatibilità dei candidati, comunicano tempestivamente all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto;
- g) la lettera g) abroga il comma 12 in quanto di medesimo contenuto del comma 12 dell'articolo 216 del codice.

L'articolo 44 modifica l'articolo 78 del codice in materia di gestione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento dell'albo e delle commissioni aggiudicatrici. In particolare:

- a) alla lettera a) si propongono modifiche al comma 1 volte a prevedere l'articolazione su base regionale dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di contenere e razionalizzare le spese dovute alle trasferte. Inoltre, si chiarisce che il provvedimento dell'ANAC consiste in "linee guida";
- b) alla lettera b) è introdotto il principio, contenuto in nuovo comma 1-bis., secondo cui le sedute della commissione giudicatrice sono di norma pubbliche, salvo quelle previste per la valutazione delle offerte tecniche o altre specificatamente individuate.



L'articolo 45 prevede l'inserimento del comma 5-bis all'articolo 79 del codice, in materia di fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. La disposizione intende stabilire le modalità operative nei casi di possibile mancato funzionamento o mal funzionamento delle piattaforme di *e-procurement*. Tale disposizione si rende tanto più necessaria in considerazione della rilevanza che l'utilizzo dei mezzi elettronici andrà assumendo, tenuto conto di quanto previsto in materia di obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione. In particolare, si disciplinano le conseguenze derivanti da tali mancati funzionamenti o mal funzionamenti, in relazione al termine di ricezione delle offerte, al fine di garantire la piena applicazione dei fondamentali principi di cui all'articolo 30 del codice.

L'articolo 46 Si prevedono modifiche all'articolo 80, del codice, che disciplina le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione. Tali modifiche sono proposte al fine di apportare chiarimenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'esclusione, a garanzia della leale concorrenza tra gli operatori economici. In particolare:

- a) la lettera a) apporta una modifica formale al comma 1;
- b) la lettera b), modificando il comma 2, individua con maggiore certezza i soggetti giuridici nei confronti dei quali devono essere effettuate le verifiche, ai sensi della normativa antimafia;
- c) la lettera c) chiarisce, al comma 3, che l'esclusione di un operatore economico si riferisce sia alle ipotesi di condanna per i delitti di cui al comma 1 sia alle ipotesi di sussistenza delle cause antimafia di cui al comma 2 del medesimo articolo 80 ed inoltre si chiarisce che l'esclusione è disposta qualora la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita non solo la legale rappresentanza ma anche nei confronti degli istitori e dei procuratori generali;
- d) la lettera d) chiarisce, al comma 4, oltre ad apportare una mera modifica di carattere formale, che l'irregolarità contributiva si riferisce anche ai contributi dovuti a enti non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, quali, ad esempio, Inarcassa;
- e) alla lettera c), si apportano modifiche al comma 5 dove vengono inserite le lettere f-bis.) e f-ter.) volte a prevedere ulteriori cause di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara, quali documentazione o dichiarazioni non veritiere presentate sia nella procedura in corso, sia in procedure precedenti come risultante dall'iscrizione nel casellario informatico tenuto



dall'Osservatorio dell'ANAC; precisando, altresì, che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico. Si corregge inoltre un refuso alla lettera i);

f) alla lettera f) si integra il comma 10, prevedendo, inoltre, che l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è pari a tre anni, decorrenti dalla data del fatto, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

L'articolo 47 modifica l'articolo 81, comma 1, del codice in materia di documentazione di gara. L'articolo 81, nella sua attuale formulazione, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice, venga acquisita, esclusivamente, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata "Banca dati nazionale degli operatori economici". Con la modifica si propone di estendere l'utilizzo della citata Banca dati anche per le verifiche, in fase di esecuzione del contratto, sulla permanenza dei previsti requisiti. Tale modifica rappresenta, pertanto, una semplificazione per le stazioni appaltanti che accedono in tutte le fasi della procedura ad una sola banca dati.

L'articolo 48 modifica l'articolo 82, comma 1, del Codice in materia di rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova. Tale articolo prevede che le amministrazioni possono esigere dagli operatori economici un rapporto o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità, che attesti la conformità ai requisiti prescritti per l'aggiudicazione dell'appalto. In particolare si apportano modifiche al comma 1, volte a prevedere che l'attestazione delle conformità possa essere rilasciata anche da un organismo autorizzato dagli Stati membri per l'applicazione della normativa europea di armonizzazione. Nel caso in cui la predetta normativa non sia presente, sono utilizzati i rapporti e i certificati rilasciati dagli organismi, secondo quanto previsto dalla legislazione degli Stati membri.

L'articolo 49 apporta modifiche all'articolo 83 del Codice in merito ai criteri di selezione e soccorso istruttorio. In particolare:

- a) la lettera a), modifica il comma 5, che prevede, nel caso in cui le stazioni appaltanti richiedano, come requisito, un fatturato minimo annuo, che questo sia calcolato in relazione al periodo di riferimento dell'appalto;
- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 8 volte a chiarire che la società mandataria deve possedere i requisiti previsti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, come peraltro



avveniva nella disciplina previgente, Si prevede, inoltre, che nel bando, debba essere indicato in quale misura i requisiti devono essere posseduti dai singoli partecipanti.

c) la lettera c) riscrive il comma 9 proponendo un nuovo meccanismo del soccorso istruttorio, con l'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento. L'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento discende da quanto emerso dagli atti di una pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dai quali si evince che tale previsione, presente solo nell'ordinamento italiano, sembrerebbe contraria ai principi di concorrenza previsti dal Trattato;

d) alla lettera d) si apportano alcune modifiche al comma 10 riguardante l'istituzione presso ANAC del sistema di rating di impresa. Tali modifiche sono state proposte dalla stessa ANAC alla luce di approfondimenti della disposizione vigente, che come formulata presenta alcune criticità applicative. Tali approfondimenti sono stati sviluppati in molteplici tavoli di confronto, rappresentati da numerosi attori del mercato dei contratti pubblici. Le proposte di modifiche tengono conto anche dell'esigenza di evitare qualunque possibile distonia con il divieto di gold plating. Le modifiche sono volte, in particolare a rivedere l'attuale esclusivo collegamento del sistema di rating di impresa alla qualificazione, in luogo di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta qualitativa. Si provvede a coordinare correttamente lo strumento con il diverso istituto del rating di legalità, che presenta precisi limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione. Si provvede anche a rivedere gli indicatori costitutivi del rating di impresa, individuandone pochi, facilmente misurabili, oggettivi ed effettivamente espressivi della past performance dell'impresa esecutrice. Viene inoltre prorogato il termine per l'adozione delle linee guida sul rating previste nella norma, prevedendo la predetta adozione entro tre mesi dall'adozione della disposizione contenuta nel medesimo comma 10. Ciò in quanto si tratta di attività particolarmente complessa e che richiede un'indagine articolata, coinvolgente diversi soggetti a livello istituzionale.

L'articolo 50 introduce modifiche all'articolo 84 "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici" del codice. In particolare:

a) alla lettera a) viene modificato il comma 4, alle lettere a), b), e c), prevedendo che gli organismi autorizzati attestano l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione. Inoltre, si prevede che - ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, da parte degli organismi autorizzati - il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di



sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Inoltre, si provvede a riscrivere la lettera c) del medesimo comma 4, prevedendo che gli organismi attestino il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per l'attività di esecuzione dei lavori, rilasciata da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del Regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Con riguardo alla modifica alla lettera a) si è provveduto a precisare che l'assenza dei motivi di esclusione costituisce presupposto ai fini della qualificazione;

b) alla lettera b), si propone l'inserimento di un nuovo comma dopo il comma 4, volto a prevedere che anche le SOA - in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione - ne diano segnalazione all'ANAC che, in caso accerti il dolo o la colpa grave, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dello stesso dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino ad un periodo massimo di due anni.

c) alla lettera c) si modifica il comma 7, lettera a), correggendo un mero refuso ed estendendo, per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, da tre ai migliori cinque anni dei dieci antecedenti il periodo di attività documentabile per dimostrare la cifra di affari in lavori. Ciò al fine di tener conto della situazione di grave crisi della domanda di opere pubbliche - e dunque di lavori realizzati da parte delle imprese del settore - aggravatasi in maniera esponenziale proprio nell'ultimo triennio, assicurando, nel contempo, la massima concorrenza nel mercato e facilitando la ripresa economica;

d) alla lettera d) si provvede a modificare il comma 8, al fine di sostituire le parole: "organismi di certificazione" con le seguenti: "organismi di attestazione", in quanto l'attuale formulazione è affetta da un errore materiale e che il riferimento corretto sia agli Organismi di Attestazione, oggetto del comma 8, la cui autorizzazione dipende da ANAC mentre per gli Organismi di Certificazione che rilasciano i certificati agli Operatori economici che intendono partecipare ai bandi di lavori non è prevista autorizzazione, bensì l'accreditamento ai sensi del Reg. (CE) n. 765 del 2008, rilasciato dall'Ente unico nazionale;

e) alla lettera e) si prevede l'inserimento di un nuovo comma 12-bis che prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale possano continuare a svolgere tali funzioni.



L'articolo 51 modifica l'articolo 85 del codice in materia di Documento di gara unico europeo. In particolare:

- a) alla lettera a) si apporta una modifica formale al comma 4;
- b) alla lettera b) si apportano modifiche al comma 5 eliminando l'estensione dei controlli, previsti per l'impresa aggiudicataria con riferimento alla documentazione di cui all'articolo 86 "*Mezzi di prova*" e, se del caso, all'articolo 87 "*Certificazione delle qualità*", al secondo concorrente in graduatoria. Infatti, la previsione dei predetti controlli, previsti dal codice previgente anche sul secondo concorrente in graduatoria rappresenta un appesantimento procedurale, non richiesto dalle direttive europee.

L'articolo 52 all'articolo 86 del codice, rubricato "Mezzi di prova". In particolare:

- a) alla lettera a) si modifica la lettera b) del comma 2 al fine di operare un coordinamento con l'articolo 31, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 che continua a prevedere che tutte le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC, anche per verificare la dichiarazione sostitutiva resa in sede di gara dal concorrente circa il possesso della regolarità contributiva;
- b) alla lettera b) si inserisce il comma 5-bis, al fine di limitare l'utilizzo di categorie di qualificazione diverse da quelle richieste nel bando di gara. A tal fine si prevede che qualora nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo lo schema predisposto da ANAC, e nel quale deve essere indicato anche il subappaltatore, il responsabile unico del procedimento riporti categorie di qualificazione diverse da quelle di cui al bando di gara, avviso o lettera di invito, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 213, comma 13.

L'articolo 53 modifica l'articolo 89 del codice, in materia di avvalimento. In particolare:

- a) la lettera a) provvede ad eliminare al comma 1 il riferimento al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 che contraddice con il richiamo dell'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 secondo cui è possibile l'avvalimento anche al fine di conseguire l'attestato di qualificazione, secondo le modalità che saranno fissate dalle linee guida ANAC;
- b) la lettera b) modifica il comma 9 prevedendo la penalità della risoluzione del contratto di appalto nel caso in cui la stazione appaltante non trasmetta all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità;



c) alla lettera c) sono proposte delle modifiche volte a chiarire che il divieto di avvalimento per le opere super specialistiche si applica indipendentemente dal fatto che esse rientrino o meno nella categoria prevalente. Tale modifiche si rendono opportune in quanto l'attuale comma 11, che prevede il divieto di avvalimento per le opere super specialistiche che rientrino nell'oggetto dell'appalto, oltre ai lavori prevalenti, risulta non di chiara lettura in merito all'applicazione del divieto nell'eventualità che le opere super specialistiche rappresentino la categoria prevalente dell'appalto stesso. Si propone, inoltre, di prevedere, per le opere di notevole contenuto tecnologico, il riferimento ai requisiti per la qualificazione SOA anziché, come previsto nell'attuale formulazione, ai requisiti di specializzazione per l'esecuzione. Tale modifica è stata proposta in quanto si ritiene più corretto fare riferimento ai requisiti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione SOA in luogo di quelli per l'esecuzione delle opere. Diversamente, si violerebbe il divieto di introdurre nuovi requisiti oltre quelli già oggetto di attestazione SOA.

L'articolo 54 modifica l'articolo 90 del codice, in materia di elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni, apportando una modifica di carattere formale al comma 7.

L'articolo 55 apporta modifiche all'articolo 93 del codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura. In particolare:

- a) alla lettera a) si inserisce un nuovo periodo al comma 1 finalizzato a specificare che nei casi di affidamenti sotto i 40.000 euro è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie previste nell'articolo;
- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 2 volte a disciplinare in maniera più dettagliata la cauzione, prevedendo che essa, fermo restando il limite all'utilizzo del contante previsto dalla legge, può essere costituita, a scelta dell'offerente, oltre che in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, anche con bonifico o in assegni;
- c) la lettera c) provvede ad effettuare una correzione formale al comma 3;
- d) la lettera d) modifica il comma 6 prevedendo che, al fine della copertura da parte della garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, sia sufficiente una condotta imputabile all'affidatario, come previsto dalla disciplina previgente al Codice, senza che ricorrano le condotte connotate da dolo o colpa grave dello stesso; inoltre, in accoglimento di una proposta di ANAS in sede di consultazioni, ed in coerenza con una osservazione formulata dal Consiglio di Stato, tale copertura viene estesa anche nel caso di informazione antimafia interdittiva;



e) la lettera e) modifica il comma 7. Si prevede di estendere la riduzione del 50 per cento dell'importo della garanzia anche alle microimprese, piccole e medie imprese, nonché ai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Inoltre, al pari della lettera a), si provvede ad apportare modifiche alla disciplina sulle garanzie al fine di semplificarne l'attuazione, nonché a specificare che la riduzione della garanzia, prevista per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, è cumulabile con la riduzione già stabilita nel medesimo comma nei periodi primo, secondo e terzo. Si inserisce, infine la precisazione che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Si provvede, inoltre, a sostituire le parole "rating di legalità" con "rating di impresa";

f) alla lettera f) si apportano modifiche al comma 8 (che prevede che l'offerta sia corredata anche dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario) volte a chiarire che le disposizioni contenute nel comma non si applicano alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

g) la lettera g), infine, prevede un nuovo comma, dopo il comma 8, volto a chiarire che le garanzie fideiussorie della cauzione provvisoria devono essere conformi allo schema tipo approvato con la procedura di cui all'articolo 103 comma 9.

L'articolo 56 modifica l'articolo 94 del codice relativo ai principi generali in materia di selezione, inserendo il nuovo comma 2-bis con la finalità di stabilire che, nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione, garantendo, comunque, che predetta verifica sia effettuata in maniera imparziale e trasparente. Tale disposizione risulta conforme alla direttiva.

L'articolo 57 modifica l'articolo 95 del codice relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto. In particolare:

a) la lettera a) apporta modifiche alle lettere a) e b) del comma 3, relativo ai contratti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Più precisamente, alla lettera a), con



riferimento ai contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, sono fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), cioè gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro. Alla lettera b), la soglia dell'importo dei contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura viene modificata in pari o superiore a 40.000 euro;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 4. Alla lettera a) si propone una più chiara formulazione del testo al fine di chiarire il criterio del prezzo più basso, per lavori di importo fino a un milione di euro, è consentito solo quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, e non anche in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione. Alla lettera c), del medesimo comma, si precisa che gli appalti di servizi e le forniture per i quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, sono quelli di importo pari o superiore a 40.000 euro, nonché quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria. Da ultimo è inserita la lettera c-bis) volta a prevedere che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo quando ricorrano i presupposti dell'urgenza;

c) la lettera c) apporta modifiche di carattere formale alle lettere c) e d) del comma 6;

d) la lettera d) modifica il comma 8 al fine di precisare che la cosiddetta forcilla o soglia di sbarramento, nell'ambito della ponderazione relativa ai criteri di valutazione dell'offerta, è secondo le direttive solo facoltativa e non obbligatoria;

e) la lettera e) apporta una modifica formale al comma 10, sostituendo la parola "costi" con quella più corretta di "oneri" aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che l'operatore deve indicare nell'offerta economica;

f) alla lettera f) si introducono i nuovi commi 10-bis e 10-ter. Il 10 bis prevede che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici. Il comma 10-ter è volto a stabilire che la stazione appaltante debba prevedere il tetto massimo per il punteggio economico, al fine di evitare un ritorno surrettizio al massimo ribasso. La finalità della modifica è quella di evitare modalità di assegnazione dei punteggi che di fatto determinino il surrettizio utilizzo del criterio del minor prezzo per lavori anche di grande rilevanza economica;

g) la lettera g) apporta una modifica formale al comma 13, sostituendo il termine "legalità" con quello più corretto di "impresa", riferito al *rating*;



h) alla lettera h), si modifica la lettera a) del comma 14 prevedendo una correzione formale volta a chiarire che tutte le varianti devono essere collegate con l'oggetto dell'appalto.

L'articolo 58 apporta una modifica formale al comma 3 dell'articolo 96 del codice in materia di costi del ciclo di vita.

L'articolo 59 modifica l'articolo 97 del codice, in materia di offerte anormalmente basse, apportando delle integrazioni volte, principalmente, a limitare le casistiche che rientrano nell'alea dell'anomalia per mere modalità di calcolo e il ricorso all'esclusione automatica, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi. In particolare:

- a) la lettera a) prevede, modificando il comma 2, che quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, l'applicazione dei metodi di calcolo della soglia di anomalia avvenga nel solo caso di almeno dieci offerte ammesse, in quanto, al di sotto di tale numero, l'anomalia non è significativa e apporta una mera correzione formale alle modalità di calcolo in quanto i vari metodi sono espressi uno in valore percentuale e un altro in valore assoluto e non arrotondati entrambi; si chiarisce, anche, che sia il RUP o la commissione giudicatrice a procedere al sorteggio. Alla lettera b) del medesimo comma, si specifica che il metodo di calcolo ivi previsto consista nella media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore. Alla lettera d), si chiarisce che la media aritmetica dei ribassi è espressa in termini percentuali e non assoluti. Alla lettera e), si stabilisce che, in caso di mancanza della commissione di gara, a procedere al sorteggio del coefficiente sia il RUP
- b) la lettera b) introduce, al comma 3, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, una diversa modalità di calcolo finalizzata a ridurre il numero di procedure con offerte anomale, principale motivazione dei ricorsi, con benefici in termini di riduzione dei tempi di affidamento e del contenzioso;
- c) la lettera c) introduce i commi 3-bis e 3-ter. Il comma 3-bis dispone che il calcolo previsto al comma 2 debba essere effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e a dieci nel caso previsto al comma 8. Il comma 3-ter stabilisce che, in ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- d) la lettera d) modifica il comma 5, al fine di indicare correttamente il riferimento al rinvio delle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 95, che riguarda i costi aziendali relativi alla



sicurezza, anziché al comma 9, come previsto attualmente. Si sostituisce, inoltre, alla lettera d), il riferimento “ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle” con il costo orario medio del lavoro stabilito dalle tabelle ministeriali di cui all'articolo 23, comma 16.. Tali tabelle stabiliscono il costo medio orario del lavoro e non il trattamento salariale minimo. La modifica è conforme a quanto previsto dal TAR Lazio nella sentenza n. 12873/2016;

e) la lettera e), modifica il comma 8 con riguardo alla fissazione della soglia di anomalia per l'esclusione automatica dalla gara, inserendo l'esclusione automatica per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e per i servizi e le forniture. Viene, inoltre, precisato che per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia è utilizzata dalla stazione appaltante per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero.

L'articolo 60 propone una modifica al comma 1, dell'articolo 98 del codice, in materia di avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Tale modifica è volta a prevedere che le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro e non dall'aggiudicazione dell'appalto, come attualmente previsto.

L'articolo 61 propone una modifica all'articolo 99, comma 5, del codice in merito alle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti volta a chiarire che la relazione - redatta dalla stazione appaltante per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione e comunicata alla Cabina di regia - debba essere a sua volta comunicata alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti solo nel caso in cui la relazione sia richiesta. Tale chiarimento è stato suggerito dalla Commissione europea la quale ha ritenuto che il recepimento operato con l'articolo 99 del codice italiano, sebbene non incompatibile con il testo della direttiva 24/2014/UE, “appare troppo stringente”.

L'articolo 62 modifica l'articolo 101 del codice, rubricato “Soggetti delle stazioni appaltanti”. In particolare:

a) la lettera a) apporta modifiche alla lettera d) del comma 3, al fine di chiarire che, nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidare tali funzioni;



b) la lettera b) inserisce un nuovo comma dopo il 6, al fine di prevedere che, per i servizi e le forniture di particolare importanza, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.

L'articolo 63 modifica l'articolo 102 del codice in materia di collaudo. Tali modifiche riguardano anche la rubrica che viene ridenominata "Collaudo e verifica di conformità". In particolare:

a) alla lettera a) si provvede, al comma 1, a sostituire le parole "del direttore dell'esecuzione" con quelle più corrette di: "direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture;

b) alla lettera b) si provvede a modificare il comma 2, secondo periodo, escludendo la possibilità che il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea, possano essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente un milione di euro, invece, si prevede che sia facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di evitare che nelle more dell'adozione del provvedimento attuativo previsto dal comma 2 dell'articolo 103, del codice, debba essere redatto il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità anche per gli appalti di minore rilevanza economica prevedendo una disciplina che ripropone sostanzialmente quella semplificata previgente;

c) alla lettera c) si apportano modifiche al comma 3 volte a disciplinare anche la verifica di conformità e il certificato di verifica di conformità;

d) la lettera d) modifica il comma 4, al fine di allineare il termine per il rilascio del certificato di pagamento a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, che prevede il termine di 30 giorni dalla verifica della prestazione, ovvero un termine superiore, ma solo se pattuito dalle parti in modo espresso e comunque non superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Si precisa, inoltre, che tale modifica, in attesa del decreto ministeriale che definisce il certificato di regolare esecuzione, fa rivivere il contenuto dell'articolo 141 del d.lgs. n. 163 del 2006;

e) la lettera e) riscrive il comma 6, disciplinando i compensi per i collaudatori della stazione appaltante nell'ambito degli incentivi di cui all'articolo 113 e disciplinando i medesimi compensi



per dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Si prevede, inoltre che in caso di carenza di organico si applichino le medesime procedure previste per il supporto al RUP;

f) alla lettera f) si propone l'inserimento di una nuova lettera al comma 7 prevedendo l'esclusione dall'affidamento di incarichi di collaudo per coloro che hanno partecipato alla procedura di gara;

g) alla lettera g), si modifica il comma 8, inserendo la previsione che, fino alla data di adozione del decreto ministeriale previsto nel medesimo comma, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione.

L'articolo 64 apporta modifiche all'articolo 103 del codice in materia di disciplina delle garanzie definitive. In particolare:

a) alla lettera a) si provvede a correggere un refuso, chiarendo che la maggiore spesa sostenuta dalle stazioni appaltanti è relativa al completamento non solo dei lavori ma anche dei servizi e delle forniture;

b) alla lettera b), si modifica il comma 8, al fine di prevedere che, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, la polizza che il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente, non appena questi lo richieda;

c) alla lettera c), si modifica il comma 9, al fine di estendere anche alle polizze assicurative la previsione dell'obbligo di conformità ad appositi schemi tipo, attualmente espressamente previsto dalla norma solo per le garanzie fideiussorie. Tale modifica è volta a chiarire che la previsione dell'obbligo di ricorso ad appositi schemi tipo riguarda tutte le forme di garanzia previste dal Nuovo Codice, e quindi sia per le garanzie fideiussorie sia per le coperture assicurative. Nella disposizione vigente si fa riferimento, infatti, solo alle fideiussioni.

d) la lettera d) apporta delle modifiche al comma 11 volte a specificare che gli appalti per i quali l'amministrazione può non richiedere una garanzia sono quelli per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per gli altri appalti già previsti nel medesimo comma.

L'articolo 65 apporta modifiche all'articolo 104 del codice in materia di disciplina delle garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore. In particolare, la modifica al comma 10, segnalata dal Consiglio di Stato (parere n. 02286/2016), è volta a prevedere il vincolo di solidarietà tra garanti, in coerenza con il principio della garanzia a prima richiesta.



L'articolo 66 modifica l'articolo 105 del codice in materia di sub-appalto, in modo da superare la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C 406/414. In particolare:

- a) al comma 1, si sopprime la locuzione "di norma" al fine di evitare dubbi interpretativi. Il subappalto infatti è vietato ad eccezione delle deroghe specificatamente previste dal medesimo articolo;
- b) alla lettera b) si modifica il comma 2, stabilendo che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, chiarendo che, per i lavori, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo dei lavori della categoria prevalente; mentre, per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto;
- c) la lettera c) modifica il comma 4, inserendo alla lettera a) la precisazione che tutte le prestazioni, nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili purché l'affidatario sia qualificato nella relativa categoria;
- d) la lettera d) apporta modifiche al comma 6, volte a spostare l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta ed introduce tale obbligo solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori. Ciò al fine di consentire l'agevole ricorso all'istituto, da parte delle stazioni appaltanti che vedevano moltiplicarsi i controlli. Si prevede, inoltre, che l'indicazione della terna di subappaltatori non sia obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. In caso, invece, di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, si stabilisce che la terna di subappaltatori vada indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara e che tale richiesta sia specificata nel medesimo bando. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi, anche sotto le soglie comunitarie, in cui l'indicazione della terna è obbligatoria alla stipula del contratto;
- e) la lettera e) inserisce un nuovo comma dopo il comma 7, con la finalità di prevedere che l'autorizzazione al subappalto può essere negata nell'ipotesi in cui il subappaltatore abbia



presentato offerta nell'ambito del medesimo procedimento di gara. Tale facoltà deve, comunque, essere precisata negli atti di gara;

- f) la lettera f) apporta modifiche di carattere formale al comma 11;
- g) la lettera g) modifica il comma 22, precisando che i certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti all'appaltatore, per la partecipazione e la qualificazione, contengono l'indicazione del valore e della categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. Inoltre, si dispone che le linee guida ANAC, di cui all'articolo 83, comma 2, indicano, altresì, in che misura rilevano, ai fini di qualificazione, il valore e la categoria di quanto eseguito mediante il subappalto.

L'articolo 67 apporta modifiche all'articolo 106 del codice, in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 1, lettera d), punto 2, sopprimendo il riferimento al contratto, quale causa di successione all'aggiudicatario iniziale;
- b) la lettera b) riscrive il comma 2, al fine di prevedere che i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie comunitarie, nonché al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Si precisa, comunque, che la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Inoltre, si prevede che, nel caso in cui la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei suddetti limiti quantitativi, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni;
- c) la lettera c) modifica il comma 14, introducendo un termine entro il quale l'ANAC comunica alle stazioni appaltanti l'esito delle verifiche sulle varianti, ciò al fine di semplificare e rendere certi i termini del procedimento relativo alle varianti.

L'articolo 68 modifica l'articolo 108 del codice in materia di risoluzione del contratto, inserendo il comma 1-bis nel quale si ripropone la disposizione contenuta all'articolo 176, comma 2, del codice che prevede una deroga espressa ai termini previsti dall'articolo 21-novies della legge n. 241 del



1990. Ciò al fine di armonizzare le disposizioni riguardanti gli appalti con quelle riguardanti le concessioni, in materia di termini di risoluzione.

L'articolo 69 modifica l'articolo 109, comma 4, del codice, in materia di recesso dal contratto, apportando modifiche di natura formale.

L'articolo 70 modifica il comma 110, del codice, recante disposizioni in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 1, al fine di estendere le disposizioni ivi contenute e relative alla stipula di nuovi contratti in caso di fallimento anche ai servizi o forniture;
- b) le lettere b) e c) modificano i commi 3 e 4 eliminando la previsione di sentire l'ANAC, nei casi in cui il giudice delegato autorizzi rispettivamente il curatore del fallimento a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati e l'impresa ammessa al concordato ad eseguire contratti già stipulati;
- c) la lettera d) apporta modifiche al comma 5 volte a prevedere che sia il giudice, e non l'ANAC, a poter subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti; inoltre, nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti sia retributivi sia contributivi dei dipendenti, il giudice delegato può richiedere all'ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata.

L'articolo 71 modifica l'articolo 111 del codice, concernente il controllo tecnico, contabile e amministrativo. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 1, prevedendo, che - in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con cui sono approvate le linee guida ANAC sul direttore dei lavori - sia sentita anche la Conferenza unificata. Con il predetto decreto, sono disciplinate, inoltre, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore di esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Inoltre, recependo le osservazioni del parere del Consiglio di Stato n. 02282 del 03/11/2016 (Adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016), reso sullo schema di decreto del



Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida ANAC sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione, viene inserita, sempre al comma 1, la previsione che l'incarico di direttore dei lavori è affidato prima all'interno e, qualora non vi siano risorse, all'esterno;

b) la lettera b) inserisce il comma 1-*bis* che dispone che gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di verifica di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.

c) la lettera c) modifica il comma 2, prevedendo che il direttore dell'esecuzione, per lo svolgimento delle attività del medesimo comma, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante tenuto conto della complessità dell'appalto.

L'articolo 72 modifica l'articolo 113 del codice, in materia di incentivi per funzioni tecniche. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1 chiarendo che gli oneri inerenti alla spese tecniche fanno capo anche ai relativi stanziamenti previsti per forniture e servizi al fine di individuarne la corretta imputazione;

b) la lettera b) riscrive il comma 2, disponendo che le risorse da destinare al fondo ivi previsto essere modulato sulla base dell'importo non dei soli lavori, ma anche dei servizi e delle forniture, e prevedendo che il predetto fondo non debba essere previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale; inoltre per servizi e forniture l'incentivo è previsto solamente nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;

c) alla lettera c) si apporta una modifica di carattere formale al comma 3.

L'articolo 73 introduce, al codice il nuovo articolo 113-*bis* rubricato "Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti". Tale articolo stabilisce i termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti recepita nel nostro ordinamento.



L'articolo 74 modifica l'articolo 114 del codice in materia di norme applicabili e ambito soggettivo nei settori speciali. In particolare:

- a) alla lettera a) si provvede ad allineare la definizione di diritti speciali o esclusivi a quella recata all'articolo 3. Lettera ll) e mmm), in particolare quanto alla necessità che le disposizioni siano "pubblicate" e "compatibili" con i Trattati;
- b) alla lettera b) si apporta una modifica di carattere formale al comma 6.

L'articolo 75 apporta modifiche all'articolo 125, comma 1, lettera h), del codice riguardante l'uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara, al fine di un corretto recepimento dell'articolo 50 della direttiva 2014/25, in quanto da un confronto con il predetto articolo si evince che gli acquisti di opportunità sono un'ipotesi a sé stante e non la categoria generale cui ricondurre gli acquisti a condizioni vantaggiose e l'appalto che segue un concorso di progettazione.

L'articolo 76 modifica l'articolo 133, comma 8, del codice in materia di principi generali per la selezione dei partecipanti, inserendo un nuovo periodo che prevede che la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti possa essere esercitata, se specificamente prevista nel bando di gara e a discrezione della commissione giudicatrice o del seggio di gara, anche in relazione al numero dei partecipanti.

L'articolo 77 modifica il comma 1 dell'articolo 136 del codice, in materia di applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione, al fine di rendere obbligatoria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto, in capo agli operatori economici nei settori speciali, anche da parte di enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici. Ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza e moralizzazione del mercato.

L'articolo 78 apporta una correzione ad un refuso presente nell'articolo 137 del codice riguardante le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi.

L'articolo 79 modifica l'articolo 140 del codice recante "Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali". In particolare:

- a) la lettera a) modifica il contenuto della rubrica al fine di renderlo coerente con il contenuto dell'articolo;



- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 1 disponendo un coordinamento, per quanto attiene alla disciplina concernente l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici, con le disposizioni contenute all'articolo 142 come modificato dal presente decreto;

L'articolo 80 modifica l'articolo 141 del codice rubricato "Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali", sostituendo il comma 1, al fine di individuare le disposizioni da applicare ai concorsi di progettazione dei settori speciali. Conseguentemente si dispone anche la modifica della rubrica del Capo II.

L'articolo 81 modifica l'articolo 142 del codice in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi nei servizi sociali, per risolvere alcune criticità dell'attuale disciplina con particolare riferimento all'applicazione della legislazione di settore, statale e regionale. In particolare:

- a) alla lettera a) si elimina il riferimento all'articolo 140, prevedendo un rinvio più generico al Capo, in quanto si ritiene ultroneo il rinvio a tale articolo che già contiene una disciplina dell'avviso di aggiudicazione per i servizi sociali nei settori speciali; si prevede una disciplina specifica per una particolare categoria dei servizi di cui all'allegato IX nei settori ordinari. L'articolo 142, comma 3, detta invece la disciplina dell'avviso di aggiudicazione per i servizi sociali nei settori ordinari; facendo rinvio all'articolo 140 si crea un vuoto per i settori ordinari.
- b) alla lettera b) si apporta una modifica di carattere formale al comma 4;
- c) alla lettera c) si aggiungono, al comma 5, i commi da 5-bis a 5 nonies. Si tratta di servizi sanitari e sociali, ivi inclusi quelli forniti da alcune formazioni sociali, per i quali la normativa comunitaria consentiva agli Stati una disciplina semplificata. Si introducono così semplificazioni quanto a programmazione, aggregazione, procedure di aggiudicazione, anche sotto soglia. L'articolo si completa con una normativa di raccordo tra il 142 e il 144.

L'articolo 82 modifica il comma 1, dell'articolo 143 del codice che riguarda gli appalti riservati per determinati servizi. Si sostituisce l'erroneo rinvio all'allegato XIV con quello corretto all'allegato IX.

L'articolo 83 modifica il comma 4, dell'articolo 147 del codice, in materia di livelli e contenuti della progettazione nel settore dei beni culturali. Tale modifica introduce la possibilità, per i lavori



sui beni culturali e quelli di scavo archeologico, di derogare all'obbligo di appaltare sulla base del progetto esecutivo. Ciò in quanto la specialità di tali lavori, richiede livelli progettuali più flessibili.

L'articolo 84 integra il comma 6 dell'articolo 148 del codice, in materia di affidamento dei contratti nel settore dei beni culturali, prevedendo che l'utilizzazione del criterio del minor prezzo per i lavori riguardanti i beni culturali debba riguardare i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro e non sino ad un milione di euro. Tale previsione, che deroga a quanto disposto dall'articolo 95, comma 4, lettera a), si rende necessaria per la specialità di tali lavori, che richiede una maggiore attenzione per l'aspetto qualitativo rispetto a quello economico.

L'articolo 85 modifica l'articolo 152 del codice che specifica l'ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 4 introducendo, nei concorsi di progettazione, nei casi in cui venga previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, la previsione della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali in quanto il documento di fattibilità completo comporta eccessivi oneri sul partecipante che non risulti vincitore;

b) la lettera b) riscrive il secondo periodo del comma 5 al fine di semplificare le procedure di affidamento della progettazione, prevedendo che, nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi devono essere affidati con procedura negoziata al vincitore o ai vincitori del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando di concorso. Si specifica che, in tali casi ai fini del computo della soglia, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato. Infine, sempre al comma 5, è corretto il refuso riguardante i soggetti che possono costituire un raggruppamento temporaneo previsti dall'articolo 46 e non dall'articolo 24 del codice.

L'articolo 86 apporta modifiche all'articolo 153, comma 3, del codice con riguardo ai bandi e agli avvisi al fine di prevedere, correttamente, che i bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo quanto previsto non solo dagli articoli 71 e 72 ma anche dall'articolo 73 che disciplina la pubblicazione a livello nazionale.



L'articolo 87 apporta modifiche all'articolo 154 del codice, in materia di organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti. In particolare:

- a) alla lettera a) si corregge un refuso al comma 3, rinviando correttamente al comma 2 dell'articolo 24;
- b) alla lettera b) si chiarisce al comma 4 che il secondo grado del concorso di progettazione, avente ad oggetto deve avere ad oggetto l'acquisizione, e non la presentazione, del progetto di fattibilità.

L'articolo 88 apporta delle modifiche all'articolo 156 del codice in materia di concorso di idee. Tali modifiche sono finalizzate a correggere un refuso all'articolo 156, comma 7, mediante la soppressione delle parole "del progetto definitivo", erroneamente riportate prima delle parole "del progetto di fattibilità".

L'articolo 89 modifica l'articolo 157 del codice rubricato "Altri incarichi di progettazione e connessi". In particolare, alle lettere a) e b), punto 1), si provvede a estendere, modificando i commi 1 e 2, anche alla "direzione dell'esecuzione" le disposizioni contenute nell'articolo e concernenti gli incarichi di progettazione. Alla lettera b), inoltre, si provvede a modificare il comma 2 prevedendo che gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. Tale modifica è volta ad estendere agli affidamenti di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro, per i quali il codice prevede ora solo la procedura aperta o ristretta, tutte le procedure utilizzabili.

L'articolo 90 apporta modifiche all'articolo 159 del codice in materia di difesa e sicurezza. In particolare:

- a) alla lettera a) si provvede ad apportare una correzione di carattere formale inserendo il riferimento corretto al comma 6, anziché 4, in relazione al rinvio concernente gli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dall'ambito di applicazione;
- b) alla lettera b) si modifica il comma 3 al fine di prevedere che la facoltà dell'amministrazione della difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo, non sia limitata solo agli appalti pubblici di lavori

L'articolo 91 modifica l'articolo 163 del codice, in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. In particolare:



- a) la lettera a) apporta modifiche al comma 1, volte a specificare che i lavori in circostanze di somma urgenza possono essere realizzati per rimuovere lo stato di pregiudizio non solo alla pubblica incolumità ma anche privata;
- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 6, finalizzate ad estendere i casi che costituiscono circostanza di somma urgenza a tutti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e non limitandoli a quelli adesso previsti dalla lettera c) (calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo), eliminando, di conseguenza, il riferimento all'evento calamitoso ai fini della verifica della persistenza di somma urgenza;
- c) la lettera c) modifica il comma 9 al fine di limitare la procedura ivi prevista ai soli appalti pari o superiori a 40.000 euro, precisando ulteriormente i presupposti necessari per il ricorso alla medesima procedura;
- d) la lettera d) aggiunge il comma 9-bis, che prevede che, nei casi in cui l'effettiva sussistenza di situazioni di attuale ed estrema urgenza, che consentano l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, sia connessa ad emergenze di protezione civile e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. In tal caso, si stabilisce che i relativi controlli sulle autocertificazioni presentate, ove non effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dando conto, con adeguata motivazione nel primo atto successivo alle verifiche effettuate sulla sussistenza dei relativi presupposti. In ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Si prevede, infine, che qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

L'articolo 92 aggiunge un comma 2-bis. all'articolo 164 del codice che disciplina l'oggetto e ambito di applicazione delle concessioni. Tale comma disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici prevedendo che ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 200, n. 164, in quanto compatibili con la Parte III del codice, nonché di cui



all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si specifica, infine, che in queste ipotesi, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene, comunque, determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.

L'articolo 93 modifica l'articolo 165 del codice, sul rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 2, elevando dal 30 per cento al 49 per cento la quota riferita al contributo pubblico;
- b) la lettera b), modifica il comma 3, proponendo una modifica di carattere formale e introducendo la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento. Il bando di gara, inoltre, può prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale. Le modifiche dei commi 2 e 3, volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati, sia sotto l'aspetto di un maggior contributo pubblico sia sotto l'aspetto di un ampliamento degli strumenti di finanziamento, sono in linea anche con quelle previste all'articolo 180;
- c) la lettera c) apporta modifiche al comma 5 finalizzate ad estendere alla mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento i casi previsti nel bando di gara per i quali l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere la risoluzione del rapporto sorto con il contratto di concessione.

L'articolo 94 modifica l'articolo 169, comma 4, del codice in materia di oggetto e ambito di applicazione delle concessioni, sostituendo il rinvio all'allegato XVIII con quello corretto dell'allegato II, in linea con l'articolo 22 della direttiva 2014/23.

L'articolo 95 modifica l'articolo 174, comma 2, del codice in materia di subappalto nelle concessioni, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 105 in materia di subappalto, al fine di prevedere che gli operatori economici devono indicare una terna di nominativi di sub-appaltatori prima della stipula del contratto e non in sede di offerta.

L'articolo 96 apporta una modifica di carattere formale al comma 4, lettera c), dell'articolo 176 del codice rubricato "Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro".



L'articolo 97 modifica l'articolo 177 del codice in materia di affidamenti dei concessionari. In particolare:

- a) la lettera a), in perfetta aderenza con il parere reso dalle competenti commissioni parlamentari e con le osservazioni del Consiglio di Stato, chiarisce che il limite dell'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria;
- b) la lettera b) modifica il comma 3, al fine di delineare una arco temporale definito per i controlli, prevedendo che la verifica del rispetto del limite dell'ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, effettuata annualmente, deve tenere conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio.

L'articolo 98 propone delle modifiche all'articolo 178 del codice rubricato "Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio" al fine, soprattutto, di prevedere, proprio nel periodo transitorio di passaggio tra un concessionario ed un altro, procedure semplificate volte a garantire gli interventi finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza degli utenti autostradali anche con riferimento all'individuazione della copertura dei costi della relativa progettazione. In particolare:

- a) le lettere a), c) e d) modificano i commi 1, 3 e 4 al fine di prevedere che, per le concessioni autostradali scadute, si proceda alla predisposizione di un bando di gara per l'affidamento della concessione secondo le regole di evidenza pubblica previste dalla Parte III del codice, che riguarda esplicitamente i contratti di concessione, e non tutte le disposizioni del codice, come previsto a legislazione vigente. Ciò al fine di evitare che siano impropriamente utilizzati istituti di affidamento contemplati nella parte IV per prorogare la concessione a favore del concessionario uscente. La modifica inserita dopo il primo periodo, del comma 1, si rende necessaria al fine di introdurre un termine, non previsto dalla disposizione vigente, per l'affidamento in house. Si è ritenuto, al riguardo, congruo il termine di 24 mesi, comunque inferiore rispetto ai tempi medi necessari allo svolgimento di una gara. Peraltro tale termine è congruo anche in considerazione dell'eventuale necessità di costituire una società o di regolazione di preesistenti rapporti societari, tenuto conto anche delle modifiche normative intervenute di recente in materia di società pubbliche ad opera della riforma "Madia";



b) la lettera b) provvede a inserire comma 2-bis, il quale stabilisce che, per le concessioni autostradali scadute, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto a quella di costruzione di opere, o di interventi di manutenzione straordinaria, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale, in particolare se tali interventi riguardano opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. Ciò, in coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 23 ed al fine di velocizzare e snellire le procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute e di conseguire significativi risparmi dei costi da sostenere per le attività di progettazione, tenuto conto che si tratta di concessioni prevalentemente di gestione;

c) la lettera e) aggiunge il comma 8-bis, che prevede che le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso allo strumento della finanza di progetto.

L'articolo 99 modifica l'articolo 180 del codice, in materia di Partenariato pubblico privato. In particolare:

a) alla lettera a) si apporta una modifica al comma 4 al fine di specificare che, qualora la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio sia imputabile all'operatore, le variazioni del canone devono essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico;

b) alla lettera b) all'ultimo periodo del comma 6 si stabilisce che nel contratto di partenariato pubblico privato l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento (anziché al trenta per cento, come attualmente previsto) del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Tali modifiche, come quelle previste all'articolo 165, sono volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati.

L'articolo 100 modifica l'articolo 181, comma 4, del codice rubricato "Procedure di affidamento" al fine di prevedere che le linee guida dell'ANAC devono essere adottate sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e non il Ministro dell'economia e delle finanze ciò in quanto si ritiene che sulle linee guida in questione sia opportuna l'approvazione di un organo tecnico e non politico.

L'articolo 101 modifica l'articolo 183 del codice in materia di finanza di progetto. In particolare:



- a) la lettera a), modifica il comma 4, al fine di precisare che l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- b) la lettera b) corregge un refuso al comma 15, riguardante l'articolo relativo alla cauzione;
- c) la lettera c) prevede di sostituire al comma 16 il riferimento alla locazione finanziaria con quello più generale di partenariato pubblico privato. Tale specificazione contribuisce a liberalizzare in maniera più incisiva il mercato del PPP, favorendo soprattutto le pubbliche amministrazioni che non hanno risorse umane specializzate nella programmazione e progettazione di interventi in PPP. Inoltre tale comma si armonizza con l'articolo 3, comma 1, lettera r), che qualifica come promotore ogni operatore economico che partecipa a un contratto di PPP, lasciando presagire che in ogni caso i procedimenti ad iniziativa privata possono applicarsi a tutte le tipologie di contratti di partenariato pubblico privato.

L'articolo 102 modifica l'articolo 188 del codice sul contratto di disponibilità. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 3 prevedendo, al fine di ridurre gli oneri dell'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito della predisposizione del bando di gara, che il bando di gara stesso sia pubblicato ponendo a base di gara, non il progetto di fattibilità tecnico ed economica, ma un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Si prevede anche, in coordinamento con la modifica apportata all'articolo 183 del codice, chiarendo che l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 5, al fine di specificare che il progetto di fattibilità tecnico economico, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, deve essere successivamente approvato dalla stazione appaltante.

L'articolo 103 modifica l'articolo 191 del codice, in materia di disciplina della cessione di immobili in cambio di opere. In particolare:

- a) alla lettera a) si apportano modifiche al comma 1 al fine di stabilire che il bando di gara possa prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice oltre che all'affidatario anche a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80;
- b) alla lettera b) si apportano modifiche al comma 3. In considerazione del fatto che la garanzia fideiussoria richiesta resta in essere per tutta la durata dell'appalto e di fatto garantisce la restituzione dell'immobile in caso di inadempienza contrattuale, e addirittura è



progressivamente svincolata, non appare opportuno un riferimento generico alle modalità della garanzia provvisoria ma appare preferibile limitare il rinvio ad un aperto richiamo alla possibilità di prestazione della garanzia mediante rilascio della fideiussione da parte dei soggetti indicati dall'articolo 93, comma 3, del codice. A tal fine si propone di chiarire che è possibile la presentazione di qualsiasi tipo di garanzia fideiussoria, senza limitarla, come attualmente, alla fideiussione assicurativa. Infine, per coerenza letterale si propone di modificare, sempre al comma 3, la frase "previa presentazione di idonea polizza fideiussoria" con "previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria".

L'articolo 104 modifica l'articolo 192 del codice, rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house". In particolare, si propone di inserire, al comma 1, una disposizione volta a esplicitare nel Codice le modalità con cui opera l'ANAC; tale esplicitazione trova i suoi fondamenti nella necessità di completezza dei dati, del loro aggiornamento, ma nella correlata esigenza di ridurre l'impatto della loro raccolta sia sugli enti che le devono fornire sia sulle risorse disponibili presso l'Autorità, attuando al contempo le previsioni degli articoli 12 e 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.

L'articolo 105 modifica l'articolo 194 del codice recante la disciplina dell'affidamento a contraente generale. In particolare:

- a) la lettera a) è volta a sopprimere al comma 3, lettera b), le parole: "con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1"; ciò al fine di consentire di iscrivere all'albo dei collaudatori e direttori del contraente generale sia soggetti interni alle stazioni appaltanti che esterni. La formulazione attuale facendo riferimento alle modalità di nomina dei RUP limita l'iscrizione ai soli interni.
- b) la lettera b) sopprime la lettera b) del comma 17 per coordinare tale articolo con l'articolo 104 del codice che disciplina la garanzia per la risoluzione e che prevede ipotesi di risoluzione per motivi attribuibili al contraente generale;
- c) la lettera c) sostituisce il comma 18 prevedendo che il contraente generale presti la garanzia di cui all'articolo 104. Anche in questo caso la modifica è volta ad allineare il comma 18 con quanto stabilito dall'articolo 104 del codice. La disciplina della garanzia è infatti contenuta all'articolo 104.

L'articolo 106 apporta modifiche all'articolo 195 del codice in materia di procedure di aggiudicazione del contraente generale. In particolare:



- a) alla lettera a) si apportano modifiche al comma 1, la prima di carattere formale e la seconda consistente nell'aggiunta di un periodo, volto a prevedere una soglia sotto la quale le stazioni appaltanti non possano fare ricorso all'istituto del contraente generale, fissata ad un importo pari o inferiore a euro 100 milioni. Questo per evitare che il ricorso all'istituto per interventi di non elevato valore possa concretizzare una elusione della limitazione dell'istituto dell'appalto integrato, limitazione richiesta dalla legge delega;
- b) alla lettera b) si apporta una modifica al comma 4 finalizzata a rinumerare le lettere in esso contenute, si tratta quindi di intervento di carattere formale.

L'articolo 107 apportate modifiche all'articolo 196 del codice riguardante i Controlli sull'esecuzione e collaudo. Tali modifiche sono finalizzate ad inserire nel decreto ivi previsto anche la disciplina non solo delle modalità ma anche dei criteri e dei requisiti, quindi, assumendo il decreto natura regolamentare si prevede l'adozione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non del Ministero.

L'articolo 108 modifica l'articolo 199 del codice recante la disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale. In particolare:

- a) la lettera a) modifica, il comma 3, al fine di precisare il periodo di validità della qualificazione del contraente generale, risolvendo così un'incertezza circa tale validità e chiarendo che essa ha durata triennale;
- b) la lettera b), modifica il comma 4, correggendo il rinvio all'articolo 197 con quello corretto dell'articolo 83, comma 2, e introducendo la disciplina per il periodo transitorio in cui coesistono le attestazioni di qualificazione adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quella da parte delle SOA. L'ANAC nelle predette linee guida dovrà fornire anche i criteri di valutazione degli attestati durante il periodo di coesistenza.

L'articolo 109 modifica l'articolo 200 del codice, in materia di disposizioni generali su infrastrutture e insediamenti prioritari. In particolare, si modifica il comma 3 al fine di precisare che sono considerate obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi oggetto di ricognizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 110 apporta modifiche all'articolo 201 del codice, in materia di Strumenti di pianificazione e programmazione. In particolare:



a) la lettera a) apporta una modifica al comma 3, al fine di precisare che il Documento Pluriennale di Pianificazione contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica;

b) la lettera b) apporta alcune modifiche al comma 5. Al primo periodo si prevede che le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e non solo quelli relativi al settore dei trasporti e della logistica, ciò al fine di prevedere l'inserimento nel DPP di infrastrutture meritevoli di finanziamento, proposte dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Città Metropolitane anche se non riguardanti specificatamente solo il settore dei trasporti e della logistica. Nel secondo periodo si apportano delle modifiche per meglio chiarire che il Ministero per procedere all'inserimento dell'intervento nel DPP, qualora lo ritenga prioritario, deve verificare la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL;

c) con la lettera c) si modifica il comma 7 con riferimento alla disposizione concernente il primo DPP prevedendo che esso non debba contenere, come previsto nel vigente codice, le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti già effettuati, bensì, debba contenere l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari e che deve essere elaborato in deroga alle modalità previste nel comma 5. Si prevede che esso debba anche contenere le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente;

d) alla lettera d) si provvede a sopprimere il comma 8 che prevede che resta ferma la possibilità di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia già stato approvato anche il PGTL;

e) alla lettera e) si apportano modifiche al comma 10 volte soprattutto a meglio chiarire il contenuto delle disposizioni ivi richiamate. Al secondo periodo si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel valutare il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP debba tenere conto anche dell'esistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

L'articolo 111 apportate modifiche all'articolo 205 del codice, recante la disciplina dell'accordo bonario per i lavori. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1 al fine di correggere un refuso del testo normativo;



b) la lettera b) introduce il comma 6-bis che prevede che l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

L'articolo 112 dispone l'abrogazione dell'articolo 207 del codice, che disciplina il collegio consultivo tecnico. L'abrogazione recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato espresse in sede di parere n. 855 del 1° aprile 2016, che ha rilevato che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisca un sistema alternativo all'accordo bonario né come i due istituti si rapportino tra di loro; pertanto se ne propone la soppressione.

L'articolo 113 modifica il comma 1, dell'articolo 208 del codice, in materia di transazione. La modifica è volta a precisare che i rimedi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi richiamati, sono quelli alternativi all'azione giurisdizionale.

L'articolo 114 modifica l'articolo 211 del codice, in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC.

In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1, al fine di prevedere che il parere dell'ANAC su questioni insorte durante lo svolgimento della gara sia espresso "previo contraddittorio". Il suggerimento è coerente con le osservazioni del Consiglio di Stato, che già nell'esame preliminare del codice aveva evidenziato delle criticità chiedendo di procedimentalizzare l'istituto, criticità poi confermate nella fase attuativa;

b) la lettera b) modifica il comma 2, sostituendo il richiamo all'articolo 36 con quello corretto dell'articolo 38.

L'articolo 115 apporta una modifica formale al comma 1, lettera e), dell'articolo 212 del codice, in materia di indirizzo e coordinamento relativi alla governance.

L'articolo 116 modifica l'articolo 213 del codice riguardante l'Autorità Nazionale Anticorruzione. In particolare:

a) la lettera a) inserisce, al comma 3, la lettera h)-bis, prevedendo che l'ANAC, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede all'elaborazione dei costi *standard* dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della



pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 8 finalizzate a rendere univoco l'invio delle informazioni ed assicurare la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo, comunque, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza. In particolare si chiarisce che ANAC gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive al fine di rendere univoco l'invio delle informazioni ed assicurare la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo, comunque, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza. Si prevede inoltre che l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordino le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1; l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere; la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti;

c) la lettera c) riscrive l'ultimo periodo del comma 10, prevedendo che l'Autorità stabilisca le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali, dell'attribuzione del rating di impresa, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione. Si stabilisce, infine, che l'Autorità assicuri, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81. Ciò in quanto si ritiene utile recuperare la previsione di chiusura prevista dalla lettera dd) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per legittimare la richiesta di comunicazioni da parte delle stazioni appaltanti delle notizie utili ai fini dell'inserimento nel casellario;



d) la lettera d) inserisce il nuovo comma 13-bis che, al fine di operare un coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 86, prevede che le sanzioni amministrative, irrogabili dall'ANAC, sono applicabili anche nei confronti del RUP;

e) la lettera e) introduce il comma 17-bis volto a superare possibili profili di incertezza legati alla decorrenza di efficacia delle Linee guida ANAC e degli altri strumenti di regolazione flessibile di competenza della stessa Autorità, considerata la rilevanza giuridica ad essi riconosciuta. Si chiarisce la necessità di precisare la data di efficacia degli atti che non può mai essere anteriore alla data di pubblicazione dei medesimi atti nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 117 apporta modifiche al comma 3, dell'articolo 215 del codice rubricato "Consiglio superiore dei lavori pubblici. La modifica chiarisce che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intervenire prima della procedura di valutazione di impatto ambientale, della conferenza di servizi, e delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

L'articolo 118 modifica l'articolo 216 del codice sulle disposizioni transitorie e di coordinamento. In particolare:

a) la lettera a) aggiunge il comma 1-bis allo scopo di precisare che agli interventi relativi alle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo, per i quali era già stata avviata la procedura di VIA alla data di entrata in vigore del nuovo codice, si applica la disciplina previgente, fermo restando che per le procedure di gara si applica la disciplina generale prevista dal codice vigente. Sulla questione si è pronunciata positivamente l'ANAC con la delibera 924 del 7 settembre 2016;

b) la lettera b) modifica il comma 4, sopprimendo i riferimenti alle disposizioni sui lavori riguardanti i beni culturali, oggetto di altro decreto di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e non del decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti. Si prevede, inoltre, che fino alla data di adozione delle linee guida previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, i contratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possano essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.



La modifica è dettata dalla particolare natura di tali lavori di manutenzione che non riguardando aspetti strutturali non necessitano di una progettazione di tale dettaglio;

c) la lettera c) inserisce il nuovo comma 4-bis, con la finalità di chiarire che il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, relativo al ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, non si applica alle opere i cui progetti definitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del codice e la cui gara di appalto sia esperita entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione;

d) la lettera d) apporta modifiche al comma 12 finalizzate a stabilire che le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC, fino alla piena interazione dell'Albo istituito presso l'ANAC con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni sui requisiti dei commissari. La verifica negativa o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e per il sorteggio di un nuovo esperto;

e) la lettera e) apporta modifiche al comma 19, sostituendo i riferimenti normativi ivi contenuti;

f) la lettera f) stante il mancato coordinamento tra la disciplina transitoria e le norme abrogate inserisce i commi 27-bis, 27-ter, 27-quater e 27-quinquies. Il comma 27-bis prevede che, fino all'entrata in vigore delle Linee guida sulle classifiche di qualificazione del contraente generale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 186 al 193 del codice previgente provvedendo, altresì, a prorogare le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 189 del medesimo codice in materia di requisiti di ordine speciale. Il comma 27-ter dispone che ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del codice previgente. Il comma 27-quater prevede che - per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati - le disposizioni del codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice. Infine, il comma 27-quinquies dispone che quanto stabilito dall'articolo 30, comma 4, ultimo periodo, relativamente al documento unico di regolarità contributiva, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e, limitatamente agli appalti di servizi e forniture, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione.



L'articolo 119 apporta modifiche all'articolo 217 del codice in materia di abrogazioni. In particolare:

- a) la lettera a) abroga la legge 11 novembre 1986, n. 770, in quanto per il sopra soglia la citata legge n. 770 recante: "Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia" appare superata dall'articolo 65 del codice (partenariato per l'innovazione) e dal richiamo all'articolo 63, comma 3, lettera a) del codice su appalti di forniture aventi ad oggetto prodotti fabbricati a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, e dall'articolo 158, sempre del codice, che dispone su appalti di servizi di ricerca e sviluppo, nonché su appalti pre-commerciali;
- b) la lettera b) abroga l'articolo 14-*viciester* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168, in quanto la disposizione contenuta in tale articolo è disciplinata attualmente all'articolo 144 del codice su servizi di ristorazione e buoni pasto;
- c) la lettera c) abroga l'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in quanto la disciplina ivi contenuta è attualmente presente nell'articolo 190 del codice sul baratto amministrativo;
- d) la lettera d) abroga l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto la disposizione ivi contenuta non è conforme al disposto dell'articolo 21, comma 1, del codice; tale disposizione, inoltre, provoca confusione e ambivalenze negli obblighi di programmazione per beni e servizi in quanto l'obbligo di approvazione entro ottobre non trova riscontro con alcuna scadenza della programmazione per gli enti locali.

L'articolo 120 contiene le clausole di invarianza finanziaria.

L'articolo 121 definisce l'entrata in vigore delle disposizioni, fatte salve quelle transitorie e di coordinamento previste all'articolo 118.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, che autorizza il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato per recepire le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, ad adottare disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.

Pertanto, il provvedimento è volto ad apportare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito codice, emanato appunto sulla base della delega contenuta nella citata legge n. 11 del 2016.

Le modifiche al codice di cui al presente decreto correttivo sono mirate a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissato.

Lo schema di decreto tiene, in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l'altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell'ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del codice, nonché delle consultazioni effettuate in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge delega ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato una consultazione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo.

Lo schema di decreto si compone di 119 articoli che, per maggiore chiarezza, utilizzano la tecnica della novella normativa. Alla presente relazione, per consentire una più agevole consultazione, è allegato un testo coordinato risultante da ciascuna novella.

Sotto il profilo finanziario, nonché nel rispetto dei criteri contenuti nella citata legge delega, il nuovo decreto prevede apposita clausola di invarianza finanziaria, nel rispetto della quale dalle disposizioni di cui all'intervento in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni provvederanno agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Di seguito si illustra, per singoli articoli, la neutralità degli stessi sotto il profilo dei loro effetti sulla finanza pubblica.



L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 1, comma 8, al fine di agevolare la lettura del testo. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 2, comma 2 del codice al fine di rettificare un errore materiale. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 è volto ad introdurre ulteriori definizioni all'interno dell'articolo 3, comma 1 del codice. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 5 del codice, concernente i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, ai fini di un miglior recepimento della direttiva. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 14 del codice disponendo che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 17 del codice al fine di rettificare un errore materiale. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 18 del codice prevedendo un rinvio alle imprese pubbliche di cui all'articolo 3. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 21 del codice, in materia di programma degli acquisiti e programmazione dei lavori pubblici, tutte di carattere ordinamentale e quindi insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 22 del codice, riguardante la trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico. Le modifiche apportano precisazioni, chiarificatrici della procedura e della disciplina di riferimento. Le modifiche sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si sottolinea che la disposizione che istituisce la commissione che deve assolvere al compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici specifica anche che tale istituzione non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica in quanto per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.



L'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 23 del codice, finalizzate a chiarire e snellire la disciplina inerente la progettazione. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 24 del codice riguardante la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, al fine di coordinare al meglio le disposizioni contenute nel codice. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 25 del codice in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai fini di semplificazione e rettifica. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 apporta all'articolo 26 del codice rubricato "Verifica preventiva della progettazione", prevedendo al comma 1 che la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, debba verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

L'articolo 14 prevede delle modifiche all'articolo 27 del codice rubricato "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori", volte a introdurre ulteriori precisazioni sulla disciplina di riferimento. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 15 abroga il comma 13 dell'articolo 28 del codice, che era stato impropriamente collocato nell'articolo in esame, che disciplina i contratti misti. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 16 prevede delle modifiche all'articolo 29 del codice in materia di trasparenza, ai fini chiarificatori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 30 del codice, recante i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare vengono introdotte disposizioni volte a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e a dare delle indicazioni riguardo all'esecuzione di lavori a corpo o a misura. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 18 apporta modifiche all'articolo 31 del codice, recante la disciplina del ruolo e delle funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni. In particolare, si propone di chiarire i casi nei quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione del contratto come previsto attualmente dal codice. La disposizione riveste natura ordinamentale e quindi insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 19 apporta modifiche all'articolo 32 del codice, recante la disciplina delle fasi delle procedure di affidamento. In particolare vengono introdotte semplificazioni per gli



affidamenti di appalti di modico importo e viene altresì introdotta nel codice la disciplina relativa alle penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore, al fine di dare chiarezza in materia di sanzioni per ritardi nell'esecuzione dei contratti. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 20 apporta delle mere modifiche testuali all'articolo 34 del codice. La norma ha carattere ordinamentale e non produce effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 21 è volto ad apportare modifiche all'articolo 35 del codice, concernente le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, al fine di meglio chiarire le disposizioni ivi contenute. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 22 apporta modifiche all'articolo 36 del codice, tese a semplificare gli affidamenti concernenti i contratti sotto soglia. Le disposizioni introdotte sono di tipo ordinamentale, e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 23 è volto ad apportare modifiche all'articolo 37, tutte finalizzate a semplificare ulteriormente le disposizioni relative alle aggregazioni e alla centralizzazione delle committenze. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 24 apporta modifiche all'articolo 38 del codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Tutte le modifiche introdotte sono finalizzate a semplificare e chiarire la disciplina di riferimento. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 25 apporta modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo un rinvio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 26 apporta modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, la disposizione inserisce il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto con il quale sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici. Trattandosi di norma di natura ordinamentale, non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 27 apporta modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il conflitto di interesse, apportando precisazioni relative alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi. La norma è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 28 modifica il comma 2 dell'articolo 47 del codice, e mira a superare l'incompleta formulazione della disposizione dedicata alla qualificazione dei consorzi stabili. La norma è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29 modifica l'articolo 48 del codice. In particolare, in linea con gli orientamenti in materia, apporta elementi di chiarezza alla disciplina inerente i consorzi e i raggruppamenti di imprese. Ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30 apporta modifiche all'articolo 50, volte a garantire la stabilità occupazionale. Esse introducono, per i servizi ad alta intensità di manodopera, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, l'obbligo, e non la possibilità, di inserire nei relativi bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 31 apporta modifiche testuali all'articolo 52 del codice al fine di rettificare degli errori di lessico. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 32 apporta modifiche all'articolo 53 del codice. In particolare, con riguardo agli appalti segreti, in considerazione dell'inserimento nel nuovo codice della figura del direttore dell'esecuzione del servizio, si propone di equiparare questa figura e le sue eventuali relazioni riservate con quella del direttore dei lavori. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 33 apporta modifiche all'articolo 56 del codice concernente le aste elettroniche. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 34 propone di abrogare il comma 3 dell'articolo 58 del codice, rubricato "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione". Tale abrogazione si rende necessaria in quanto il nuovo codice ha reso superflua la vigenza del predetto comma 3. Inoltre prevede un nuovo comma volto a specificare che è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle predette piattaforme, nonché delle procedure gestite dalle centrali di committenza. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 35 modifica il comma 1 dell'articolo 59 del codice, in materia di scelta delle procedure, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di procedere all'appalto integrato in ossequio a quanto disposto nella legge delega. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 36 modifica l'articolo 60 del codice, concernetene la procedura aperta, inserendo un nuovo comma volto introdurre la possibilità di riduzione di termini di cinque giorni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nel caso di presentazione di offerte per via



elettronica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 37 modifica il comma 1 dell'articolo 62 del codice, in materia di procedura competitiva con negoziazione. Tale modifica è volta a chiarire che, nelle procedure competitive con negoziazione, la domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, i due riferimenti B e C sono tra loro alternativi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 38 modifica il comma 3 dell'articolo 64 in materia di dialogo competitivo, prevedendo che il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara anche nei settori speciali se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 39 apporta correzioni linguistiche al comma 1 dell'articolo 66 del codice. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 40 apporta modifiche al comma 3, dell'articolo 70 del codice prevedendo che nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), del codice da dai dodici ai ventiquattro mesi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 41 sostituisce l'allegato XII con l'allegato XIV nel testo dell'articolo 72, comma 1, in tema di redazione e pubblicazione dei bandi e degli avvisi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 42 modifica l'articolo 76, comma 3, del codice, introducendo, su richiesta scritta dell'offerente interessato, la comunicazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice nei confronti di ogni candidato escluso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 43 modifica l'articolo 77 del codice con riguardo alle disposizioni relative alla commissione di aggiudicazione, al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento della commissione stessa, nonché per garantirne una maggiore integrità morale dei componenti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 44 modifica l'articolo 78 del codice in materia di gestione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento dell'albo e delle commissioni aggiudicatrici. Si, prevede, anche che l'articolazione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici sia su base regionale, ciò al fine di contenere e razionalizzare le spese dovute alle trasferte. La



disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 45 prevede l'inserimento di un nuovo comma dopo il 5 all'articolo 79 del codice in materia di fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. La disposizione intende stabilire le modalità operative nei casi di possibile mancato funzionamento o mal funzionamento delle piattaforme di e-procurement. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 46 prevede modifiche all'articolo 80, del codice, che disciplina le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione. Tali modifiche sono proposte al fine di apportare chiarimenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'esclusione, a garanzia della leale concorrenza tra gli operatori economici. La norma ha carattere ordinamentale e quindi è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 47 modifica l'articolo 81 del codice in materia di documentazione di gara al fine di estendere l'utilizzo della Banca dati anche per le verifiche, in fase di esecuzione del contratto, sulla permanenza dei previsti requisiti. Tale modifica rappresenta, pertanto, una semplificazione per le stazioni appaltanti che accedono in tutte le fasi della procedura a una unica banca dati. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 48 modifica l'articolo 82 del codice in materia di rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova. La modifica è volta a prevedere che l'attestazione delle conformità possa essere rilasciata anche da un organismo autorizzato dagli Stati membri per l'applicazione della normativa europea di armonizzazione. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 49 apporta modifiche all'articolo 83 del codice in merito ai criteri di selezione e soccorso istruttorio. Si prevede in particolare l'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento in considerazione di quanto emerso dagli atti di una pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dai quali si evince che tale previsione, presente solo nell'ordinamento italiano, sembrerebbe contraria ai principi di concorrenza previsti dal Trattato. Si propongono, poi, modifiche inerenti la disciplina del rating di impresa, che come formulata presenta alcune criticità applicative. Le disposizioni avendo carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 50 introduce modifiche all'articolo 84 "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici" del codice, ai fini di semplificazione e rettifica di alcuni termini non corretti. Si dispone, altresì, che i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico e in possesso di esperienza almeno quinquennale, possono essere autorizzati a svolgere tali funzioni. La norma ha carattere ordinamentale, non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 51 apporta modifiche al comma 5, dell'articolo 85 "Documento di gara unico europeo" del codice eliminando l'estensione dei controlli, previsti per l'impresa aggiudicataria con riferimento alla documentazione di cui all'articolo 86 "Mezzi di prova" e, se del caso, all'articolo 87 "Certificazione delle qualità", al secondo concorrente in graduatoria. Infatti, la previsione dei predetti controlli, previsti dal codice previgente anche sul secondo concorrente in graduatoria rappresenta un appesantimento procedurale, non richiesto dalle direttive europee. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 52 inserisce un nuovo comma dopo il comma 5 dell'articolo 86 del codice, rubricato "Mezzi di prova". Tali modifiche sono finalizzate a limitare l'utilizzo di categorie di qualificazione diverse da quelle richieste nel bando di gara. La modifica, inerendo a disposizioni di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 53 modifica l'articolo 89, commi 1, 9 e 11, del codice, in materia di avvalimento. In particolare sono proposte modifiche volte a chiarire che l'operatività del divieto di avvalimento per le opere c.d. "super specialistiche" e a specificare che i requisiti si riferiscono alla qualificazione SOA anziché, come previsto nell'attuale formulazione, all'esecuzione. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 54 apporta delle modifiche al comma 7 dell'articolo 90 del codice prevedendo una correzione linguistica. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 55 apporta modifiche all'articolo 93 del codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura a fini chiarificatori. Tali modifiche avendo carattere ordinamentale non determinano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 56 modifica l'articolo 94 del codice relativo ai principi generali in materia di esclusione, prevedendo un nuovo comma volto precisare che nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prime di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Le stazioni appaltanti che si avvalgono di tale facoltà sono tenute a garantire che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 57 modifica l'articolo 95 del codice relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto al fine, soprattutto, di chiarire il loro utilizzo, da parte della stazione appaltante, e di impedirne una distorta utilizzazione. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.



L'articolo 58 modifica linguisticamente l'articolo 96 prevedendo un richiamo al codice e non al decreto. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 59 modifica l'articolo 97 del codice, relativo alle offerte anormalmente basse, apportando delle integrazioni volte, principalmente, a chiarire le modalità di calcolo e a limitare le casistiche che rientrano nell'alea dell'anomalia. Si prevede, poi, il ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 60 modifica l'articolo 98 del codice concernente gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, apportando una rettifica al comma 1. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 61 apporta una modifica all'articolo 99, comma 5, del codice in merito alle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti volta a chiarire che la relazione prevista debba essere comunicata alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti solo nel caso in cui essa sia richiesta. Tale chiarimento è stato suggerito dalla Commissione europea la quale ha ritenuto che il recepimento operato con l'articolo 99 del codice italiano, sebbene non incompatibile con il testo della direttiva 24/2014/UE, "appare troppo stringente". La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 62 modifica l'articolo 101 del codice concernente i soggetti delle stazioni appaltanti, prevedendo un nuovo comma volto introdurre per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la possibilità di nominare un assistente del direttore dell'esecuzione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 63 modifica l'articolo 102 del codice in materia di collaudo. Tali modifiche hanno finalità chiarificatorie e di semplificatorie della disciplina contenuta nell'articolo. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 64 apporta modifiche all'articolo 103 del codice recante la disciplina delle garanzie definitive. In particolare si chiarisce che la previsione dell'obbligo di ricorso ad appositi schemi tipo riguarda tutte le forme di garanzia previste dal codice, limitando gli appalti per i quali l'amministrazione può non richiedere una garanzia a quelli per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché agli altri appalti già previsti nel medesimo comma. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 65 apporta la modifica del comma 10 dell'art. 104 del codice, come segnalato dal Consiglio di Stato, volta a prevedere il vincolo di solidarietà tra garanti in coerenza con



il principio della garanzia a prima richiesta. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 66 apporta modifiche all'art. 105 del codice sul sub appalto in modo da superare la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C 406/2014. Trattandosi di disposizione di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 67 è volto ad apportare modifiche all'articolo 106 del codice, in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia, con particolare riferimento alla possibilità di modifiche dei contratti senza la necessità di una nuova procedura, nel caso in cui il valore della modifica è al di sotto di determinati valori. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 68 inserisce un comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 108 del codice. In tale nuovo comma si prevede che ai casi del comma 1 non si applicano i termini di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 69 è volto ad apportare delle mere modifiche linguistiche alla formulazione dell'articolo 109 in materia di recesso. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 70 apporta modifiche al comma 110 del codice, recante disposizioni in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, eliminando la previsione di sentire l'ANAC, nei casi in cui il giudice delegato autorizzi rispettivamente il curatore del fallimento a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati e l'impresa ammessa al concordato ad eseguire contratti già stipulati e prevedendo che sia il giudice, e non l'ANAC, a poter subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti. Inoltre, nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti sia retributivi sia contributivi dei dipendenti, il giudice delegato può richiedere all'ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 71 è volto ad apportare modifiche all'articolo 111 del codice, concernente il controllo tecnico, contabile e amministrativo. In particolare si che l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori sia affidato prima all'interno e, qualora non vi siano risorse, all'esterno (ricependo, in tal modo, le osservazioni del parere del Consiglio di Stato n. 02282 del 03/11/2016). Infine, si prevede che con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1 possano essere altresì disciplinate le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica nonché i casi in cui il direttore di esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Si prevede inoltre che gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie siano imputate a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico e che tali spese rientrino fra i costi per la sicurezza e non



sono soggette a ribasso. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 72 modifica l'articolo 113 chiarendo che gli oneri inerenti alla spese tecniche fanno capo anche ai relativi stanziamenti previsti per forniture e servizi al fine di individuarne la corretta imputazione. Inoltre si dispone che l'incentivo è previsto anche nel caso di forniture e servizi solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, oltre che per i lavori e che le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche devono destinare al fondo siano calcolate anche sugli importi contrattuali in caso di ricorso a centrali di committenza. Infine, si prevede che gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 73 inserisce i termini per l'emissione dei certificati di pagamento in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti recepita nel nostro ordinamento. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 74 modifica l'articolo 114 del codice, concernente le norme applicabili e l'ambito soggettivo nei settori speciali. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 75 modifica l'articolo 125 del codice, concernente l'uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara apportando rettifiche formali. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 76 inserisce ulteriori precisazioni all'articolo 133 del codice, concernente i principi generali per la selezione di partecipanti. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 77 modifica il comma 1 dell'articolo 136 del codice, rubricato "Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione" al fine di assicurare una maggiore trasparenza e concorrenza prevede di rendere obbligatoria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo codice, in capo agli operatori economici nei settori speciali, come suggerito dal C.d.S.. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 78 apporta una correzione di un refuso presente all'articolo 137 del codice e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 79 modifica l'articolo 140 del codice recante "Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali". Si propone una disposizione di coordinamento con le modifiche apportate con il successivo articolo 81. La disposizione, essendo di carattere ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 80 provvede ad apportare delle modifiche all'articolo 141 del codice rubricato "Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali", al fine di individuare correttamente le disposizioni da applicarsi ai concorsi di progettazione dei settori speciali.



La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 81 modifica l'articolo 142 del codice in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi nei servizi sociali, al fine di risolvere alcune criticità che l'attuale disciplina dell'affidamento dei servizi sociali presenta soprattutto con riferimento all'applicazione della legislazione statale e regionale di settore da adottare nelle varie fasi. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 82 modifica l'articolo 143 del codice richiamando nel testo dell'articolo l'allegato IX anziché l'allegato XIV. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 83 modifica il comma 4, dell'articolo 147 del codice in materia di livelli e contenuti della progettazione nel settore dei beni culturali. Tale modifica introduce la possibilità, per i lavori sui beni culturali e quelli di scavo archeologico, di appaltare sulla base del progetto definitivo in considerazione della specialità di tali lavori che richiedono livelli progettuali più flessibili. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 84 propone una integrazione del comma 6 dell'articolo 148 del codice in materia di affidamento dei contratti nel settore dei beni culturali, prevedendo l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i lavori riguardanti i beni culturali di importo pari o inferiore a 500.000 euro. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 85 modifica l'articolo 152 del codice che specifica l'ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee, introducendo la previsione della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali in quanto il documento di fattibilità completo comporta eccessivi oneri sul partecipante che non risulti vincitore. Inoltre, si provvede alla riscrittura del secondo periodo del comma 5 al fine di semplificare le procedure di affidamento della progettazione. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 86 modifica il comma 3 dell'articolo 153, richiamando in tale comma oltre gli articoli 71 e 72 del codice anche l'articolo 73. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 87 modifica l'articolo 154 del codice apportando rettifiche formali. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 88 corregge un refuso all'articolo 156, comma 7, mediante la soppressione delle parole "del progetto definitivo", erroneamente riportate prima delle parole "del progetto di fattibilità". La norma, correggendo un refuso, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 89 modifica l'articolo 157 del codice rubricato "Altri incarichi di progettazione e connessi". In particolare, alle lettere a) e b), si provvede a estendere, modificando i commi 1 e 2, anche alla "direzione dell'esecuzione" le disposizioni contenute nell'articolo e



concernenti gli incarichi di progettazione. Inoltre alla lettera b) si provvede a precisare che gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo III e IV del codice. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 90 modifica l'articolo 159, comma 3, del codice, al fine di prevedere che la facoltà dell'amministrazione della difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo, non sia limitata solo agli appalti pubblici di lavori. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 91 apporta delle modifiche all'articolo 163 del codice in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. In particolare si specifica che i lavori in circostanze di somma urgenza possono essere realizzati per rimuovere lo stato di pregiudizio non solo alla pubblica ma anche alla privata incolumità; si provvede ad estendere i casi che costituiscono circostanza di somma urgenza; si provvede a limitare la procedura prevista al comma 9 ai soli appalti pari o superiori a 40.000 euro; si disciplinano con maggior dettaglio i casi in cui l'effettiva sussistenza di situazioni di attuale ed estrema urgenza, che consentano l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, sia connessa ad emergenze di protezione civile e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto. Le disposizioni introdotte sono ordinamentali e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 92 apporta modifiche all'articolo 164 del codice introducendo un nuovo comma volto a prevedere che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la parte III del Codice, nonché l'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222. Le disposizioni introdotte sono ordinamentali e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 93 apporta modifiche all'articolo 165 del codice rubricato rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni. In particolare: le modifiche sono volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati, sia sotto l'aspetto di un maggior contributo pubblico sia sotto l'aspetto di un ampliamento degli strumenti di finanziamento. Si precisa che la previsione dell'innalzamento dal 30 per cento al 49 per cento della quota riferita al contributo pubblico non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la disposizione del codice prevede che il riconoscimento del prezzo sia eventuale e, comunque, nella determinazione del prezzo stesso stabilisce un tetto massimo e non un corrispettivo obbligatorio. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 94 apporta modifiche all'articolo 169, comma 4, del codice sostituendo l'allegato XVIII con l'allegato II. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 95 propone delle modifiche all'articolo 174 del codice in materia di subappalto nelle concessioni volte a prevedere che gli operatori economici devono indicare una terna di nominativi di sub-appaltatori prima della stipula del contratto e non in sede di offerta. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 96 introduce una modifica formale all'articolo 176, comma 4, del codice. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 97 prevede delle modifiche all'articolo 177 del codice in materia di affidamenti dei concessionari volte a chiarire che il limite dell'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000, che i concessionari sono obbligati ad affidare, nonché il limite del restante venti per cento da realizzarsi da società in house, non riguarda i lavori eseguiti direttamente e le manutenzioni ordinarie. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 98 propone delle modifiche all'articolo 178 del codice rubricato "Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio" al fine, in particolare, di disciplinare nel periodo transitorio di passaggio tra un concessionario ed un altro, con procedure semplificate volte a garantire interventi finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 99 apporta modifiche all'articolo 180 del codice rubricato "Partenariato pubblico privato". In particolare, si stabilisce che nel contratto di partenariato pubblico privato l'eventuale riconoscimento del prezzo, non possa essere superiore al quarantanove per cento, anziché al trenta per cento, come attualmente previsto, del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Tale modifica si pone in linea con quella apportata all'articolo 165 del codice con l'articolo 93, al riguardo si rimanda alle osservazioni ivi contenute. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 100 modifica l'articolo 181 del codice, sostituendo la parola "Ministro" con la parola "Ministero". La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 101 modifica l'articolo 183 del codice in materia di finanza di progetto, al fine di introdurre rettifiche e precisazioni. In particolare si prevede di sostituire il riferimento alla locazione finanziaria con quello più generale di partenariato pubblico privato, al fine di contribuire a liberalizzare in maniera più incisiva il mercato del PPP, favorendo soprattutto le pubbliche amministrazioni che non hanno risorse umane specializzate nella programmazione e progettazione di interventi in PPP. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 102 modifica l'articolo 188 del codice sul contratto di disponibilità. In particolare: al fine di ridurre gli oneri dell'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito



della predisposizione del bando di gara, si prevede che il bando di gara stesso sia pubblicato ponendo a base di gara, non il progetto di fattibilità tecnico ed economica, ma un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice; si specifica, altresì, che il progetto di fattibilità tecnico economico, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, deve essere successivamente approvato dalla stazione appaltante. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 103 modifica l'articolo 191 del codice recante la disciplina della cessione di immobili in cambio di opere. Prevedendo un rinvio alla possibilità di prestazione della garanzia mediante rilascio della fideiussione chiarendo che è possibile la presentazione di qualsiasi tipo di garanzia fideiussoria, senza limitarla, come attualmente, alla fideiussione assicurativa. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 104 modifica l'articolo 192 del codice, rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house", al comma 1 al fine di esplicitare nel codice le modalità con cui opera l'Autorità; tale esplicitazione trova i suoi fondamenti nella necessità di completezza dei dati, del loro aggiornamento, correlata all'esigenza di ridurre l'impatto della loro raccolta sia sugli enti che le devono fornire, sia sulle risorse disponibili presso l'Autorità, attuando al contempo le previsioni degli articoli 12 e 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 contenute nel Codice dell'amministrazione digitale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 105 modifica l'articolo 194 del codice recante la disciplina dell'affidamento a contraente generale al fine di consentire di iscriverne all'albo dei collaudatori e direttori del contraente generale sia soggetti interni alle stazioni appaltanti che esterni e per coordinare tale articolo con l'articolo 104 del codice che disciplina la garanzia per la risoluzione e che prevede ipotesi di risoluzione per motivi attribuibili al contraente generale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 106 apporta modifiche all'articolo 195 del codice in materia di procedure di aggiudicazione del contraente generale. Tali modifiche sono volte a prevedere una soglia minima per il ricorso all'istituto del contraente generale, fissata ad un importo superiore a euro 100 milioni. Questo per evitare che il ricorso all'istituto per soglie minimali possa concretizzare una elusione della limitazione dell'istituto dell'appalto integrato, limitazione richiesta dalla legge delega. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 107 apporta modifiche all'articolo 196 del codice riguardante i Controlli sull'esecuzione e collaudo, al fine di chiarire che il decreto che disciplina le modalità di iscrizione all'albo, è un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non del Ministero, e specificare che tale decreto deve disciplinare i criteri ed i requisiti, oltre che le modalità, di iscrizione all'albo. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 108 apporta modifiche all'articolo 199 del codice recante la disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale. In particolare, la proposta è



volta a risolvere un'incertezza circa la validità della qualificazione del contraente generale chiarendo che ha durata triennale, nonché a disciplinare il periodo transitorio in cui coesistono le attestazioni di qualificazione da parte di MIT e SOA. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 109 sostituisce il comma 3 all'articolo 200 del codice sulle disposizioni generali, prevedendo che in sede di redazione del primo DPP, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti. Si dispone che si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti tutti gli interventi. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 110 apporta modifiche volte a rettificare l'articolo 201 del codice, rubricato "Strumenti di pianificazione e programmazione" recante la disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 111 modifica l'articolo 205 del codice recante la disciplina dell'accordo bonario per i lavori. In particolare: si corregge un refuso del testo normativo, che contiene il richiamo ad un comma inesistente; si inserisce un nuovo comma che prevede che l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, possa instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 112 dispone l'abrogazione dell'articolo 207 del codice, e conseguentemente del collegio consultivo tecnico. Ciò a seguito delle osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1° aprile 2016, che asserisce che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisca un sistema alternativo all'accordo bonario né come i due istituti si rapportino tra di loro, e pertanto ne propone la soppressione. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 113 modifica il comma 1, dell'articolo 208 del codice in materia di transazione. La modifica è volta a precisare che i rimedi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi richiamati, sono quelli diversi dall'azione giurisdizionale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 114 apporta modifiche al comma 1, dell'articolo 211 del codice rubricato "Pareri di precontenzioso dell'ANAC", inserendo la previsione che il parere dell'ANAC su questioni insorte durante lo svolgimento della gara, sia espresso previo contraddittorio. Ciò al fine di tentare di dirimere eventuali controversie prima dell'espressione del suddetto parere. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 115 apporta modifiche all'articolo 212 del codice procedendo a correggere un errore di punteggiatura. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.



L'articolo 116 modifica l'articolo 213 del codice riguardante l'Autorità Nazionale Anticorruzione. In particolare: si prevede che l'ANAC provveda all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, ferma restando la disciplina di settore; si prevede che l'Autorità stabilisca le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali, dell'attribuzione del rating di impresa, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione; si introducono precisazioni ai fini del superamento di possibili profili di incertezza legati alla decorrenza di efficacia delle Linee guida ANAC e degli altri strumenti di regolazione flessibile di competenza della stessa Autorità. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 117 apporta delle modifiche all'articolo 215 del codice rubricato "Consiglio superiore dei lavori pubblici. La proposta è finalizzata a precisare, al comma 3, che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intervenire prima della conferenza di servizi, che conclude il procedimento. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 118 modifica l'articolo 216 del codice con riguardo alle disposizioni transitorie e di coordinamento. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 119 prevede delle modifiche all'articolo 217 del codice in materia di abrogazioni. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 120 contiene le clausole di invarianza finanziaria.

L'articolo 121 definisce l'entrata in vigore delle disposizioni, fatte salve quelle transitorie e di coordinamento previste all'articolo 118.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

6 MAR. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Amministrazione proponente:¹ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sommario

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.....	2
A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.....	2
B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo	29
C) Descrizione degli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.....	31
D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.	32
SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO	33
SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (“OPZIONE ZERO”).	42
SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO	42
SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA, PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI.....	45
A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta	45
B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.....	55
C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese. 55	
D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.	55
SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE.....	56
SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO	56
A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.....	56
B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.....	57
C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.	57
D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.....	57
E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio da considerare ai fini della VIR.....	57
SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea	57
Allegato 1- Risultati della consultazione dei RUP	
Allegato 2 – Provvedimenti attuativi d.lgs. 50/2016	
Allegato 3 – Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici (schede sintetiche MIT)	

¹ La presente Relazione è stata redatta con il supporto del Nucleo AIR del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del consiglio dei ministri.

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La legge 28 gennaio 2016, n. 11, ha conferito al Governo la delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

In attuazione della suddetta delega il Governo ha adottato il decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.

A quasi un anno dalla sua adozione il Governo ha ritenuto opportuno e necessario avvalersi della facoltà concessagli dal comma 8 dell'articolo 1 della citata delega, che lo autorizza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni correttive.

L'intervento normativo proposto reca modifiche al Codice dei contratti pubblici – di seguito Codice – mirate a perfezionarne l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza, in modo da perseguire efficacemente gli obiettivi di semplificazione, riduzione degli adempimenti, miglioramento di accesso al mercato da parte delle PMI, partecipazione dei portatori di interesse, miglioramento della qualità della spesa, professionalizzazione e riduzione delle stazioni appaltanti, contenimento del contenzioso, miglioramento della trasparenza, lotta alla corruzione², definiti dalla stessa legge delega.

L'esame dei problemi riscontrati a seguito dell'entrata in vigore del Codice deve tener conto della attuazione ancora parziale dello stesso (cfr. All. 2). L'attuazione non ancora completa delle disposizioni del Codice incide, infatti, sulla valutazione dei relativi effetti, che non può che essere parziale, anche a motivo delle previsioni con efficacia temporanea previste dallo stesso per la fase transitoria.

Pertanto, il Consiglio di Stato, nel rendere il parere sullo Schema di decreto legislativo recante "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione", ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, a pagina 42 ha rilevato che *"i correttivi conseguono un effetto utile se intervengono dopo un ragionevole periodo di applicazione pratica, necessario per una compiuta verifica di impatto della regolamentazione. Nel caso di codificazioni settoriali, specie se, come in questo caso, vi sono numerosi regimi transitori, un periodo ragionevole di osservazione è almeno biennale. Sicché, l'obiettivo del correttivo rischia di essere vanificato se viene previsto un periodo troppo breve. Sotto tale profilo, questo Consiglio esprime l'auspicio che il Governo possa sensibilizzare il Parlamento in ordine a un allungamento da uno a due anni del termine per i correttivi"*.

Per consentire comunque, nonostante gli stringenti vincoli temporali, una adeguata base informativa a supporto dell'elaborazione delle disposizioni correttive del Codice, si è ritenuto indispensabile utilizzare una pluralità di fonti informative e strumenti volti alla *"ricognizione sullo stato di attuazione del (...) codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione"*³, riassumibili come segue:

² Cfr. Analisi Impatto della Regolazione annessa alla L. 11/2016 .

³ Cfr. art. 212, lett. a) del d.lgs 50/2016.

- a) Si è proceduto all'esame delle criticità emerse nel corso delle audizioni parlamentari (cfr. *infra*, punto 2);
- b) la Cabina di regia ha svolto una pre-consultazione sulle criticità operative con le sole stazioni appaltanti;
- c) sulla base del confronto avvenuto nell'ambito della Cabina di regia è stata svolta una consultazione rivolta ai RUP (cfr. *infra*, punto 3) e sez. 2);
- d) è stata svolta una consultazione con le principali categorie di soggetti destinatari delle disposizioni correttive del codice (cfr. sez. 2).

Lo sforzo compiuto nel realizzare - anche con modalità diverse e nonostante i limitati tempi a disposizione - più consultazioni rivolte a soggetti diversi, è motivata dalle considerazioni sopra esposte, relative al limitato intervallo temporale intercorso dall'adozione del d.lgs. 50/2016, nonché dalla volontà di garantire la più ampia partecipazione dei diversi interessi coinvolti in vista dell'elaborazione delle disposizioni correttive del codice, il che supplisce anche ad una valutazione maggiormente basata sulle evidenze attuative.

Nel seguito di questa sezione, dopo aver fornito alcuni dati relativi alle procedure di affidamento, si riporta una sintesi delle criticità rappresentate dagli *stakeholders* nel corso delle audizioni parlamentari svolte in riferimento allo stato di attuazione e alle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti; successivamente, si fornisce una sintesi dei problemi rilevati dai RUP nel corso dei primi mesi di attuazione del codice.

1) Dati di contesto sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici

Nel 2016 il numero di procedure di affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro si è attestato attorno alle 111 mila unità, per un valore totale di circa 104 miliardi di euro⁴. Tali risultati evidenziano, nel complesso, una riduzione delle procedure del 16% nel numero e del 13% in valore rispetto al 2015.

Tabella 1 - Procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 € per tipologia di settore e contratto - Anni 2015 e 2016

Tipologia di servizio	Numero CIG			Importo complessivo (Mln €)		
	2015	2016	Var. %	2015	2016	Var. %
Settori ordinari						
Forniture	36.684	32.337	-12%	27.174	31.478	16%
Lavori	35.262	24.298	-31%	15.331	12.817	-16%
Servizi	39.067	35.044	-10%	40.006	34.716	-13%
Totale	111.013	91.679	-17%	82.511	79.011	-4%
Settori speciali						
Forniture	7.070	6.593	-7%	11.565	7.812	-32%
Lavori	4.974	3.923	-21%	8.095	6.893	-15%
Servizi	9.849	8.917	-9%	17.730	10.142	-43%
Totale	21.893	19.433	-11%	37.390	24.847	-34%
Totale settori						
Totale generale	132.906	111.112	-16%	119.901	103.858	-13%

Fonte: elaborazioni su dati ANAC

⁴ I dati riportati in questo paragrafo, cortesemente forniti dall'ANAC e da considerarsi provvisori, sono basati sulle informazioni presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC. I dati sono aggiornati al quadrimestre successivo rispetto a quello d'indagine, ad eccezione dell'ultimo quadrimestre 2016, aggiornato a metà febbraio 2017. Per tale ragione, il dato riferito all'ultimo quadrimestre 2016 è da considerarsi non "consolidato", in quanto potrebbe ricomprendere CIG non perfezionati, cancellati o gare andate deserte che devono ancora confluire o essere eliminati dalla BDNCP.


Tutti i dati e gli importi a base d'asta (da non confondere con l'importo contrattuale che tiene conto del ribasso di aggiudicazione) fanno riferimento alle procedure di affidamento (bandi e inviti di importo a base di gara pari o superiore a 40.000 euro) c.d. "perfezionate" per le quali cioè è stato pubblicato un bando (nel caso di procedure aperte) o è stata inviata una lettera di invito (nel caso di procedure ristrette o negoziate). Per questa ragione, l'analisi potrebbe non ricomprendere alcuni appalti, anche di grande importo, che non risultano ancora perfezionati nella BDNCP. Occorre, inoltre, precisare che, per ragioni di omogeneità e rappresentatività, sono state escluse le procedure relative: ai bandi aventi ad oggetto servizi finanziari ed assicurativi, poiché per questi appalti le stazioni appaltanti spesso indicano un importo che non può essere considerato quello effettivo dell'appalto; ai bandi che, pur presenti nel sistema di monitoraggio dell'ANAC, non rientrano tra i contratti pubblici "classici" (scelta del socio privato nella società mista, affidamento diretto a società in house, affidamento diretto a società raggruppate/consorziate o controllate nelle concessioni di lavori pubblici); ai bandi relativi ad adesioni a convenzioni/accordi quadro, in quanto la loro inclusione nell'insieme di analisi, considerando la contemporanea presenza dei bandi "a monte" per la stipula di convenzioni/accordi quadro, produrrebbe una duplicazione degli importi; ai bandi che risultano essere stati annullati, cancellati o andati deserti. Si precisa, inoltre, che la data di riferimento è quella di pubblicazione risultante dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG).

La distribuzione temporale delle procedure suggerisce che il trend negativo registrato nel 2016 ha risentito, almeno in parte, del periodo di assestamento che ha seguito l'entrata in vigore del nuovo Codice.

Dai grafici che seguono emerge, infatti, come la riduzione delle procedure (Grafico 1) e, in modo ancora più marcato, degli importi (Grafico 2) si siano concentrate nei mesi immediatamente successivi all'entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016), riflettendo un "effetto incertezza" derivante dalla prima fase di applicazione delle nuove regole (in merito, alcuni osservatori hanno parlato di "shock da innovazione"⁵). Il calo maggiore si è infatti registrato nel secondo quadrimestre, dove la flessione ha raggiunto il 21% in numero e 31% in valore rispetto allo stesso periodo del 2015. La riduzione è proseguita anche nei mesi successivi, ma con una netta riduzione dell'intensità (-15% nel numero e -3% nell'importo).

Come si illustrerà più in dettaglio nel seguito, le procedure che hanno subito le maggiori riduzioni, in numero e in importo, sono quelle relative ad appalti sotto i 5 milioni mentre, con riferimento alle stazioni appaltanti, sono i Comuni ad aver pagato il maggior prezzo allo "shock da innovazione". In sostanza, si può affermare che le stazioni appaltanti con un maggior consolidato amministrativo, individuabili in Regioni, centrali di committenza, enti concessionari di infrastrutture stradali, Città metropolitane, hanno meglio retto alle innovazioni introdotte dal nuovo codice.


Grafico 1 - Numero di procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per quadrimestre - Anni 2015 e 2016



Fonte: elaborazioni su dati ANAC

⁵ Cfr. ANCE (2017), Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni - Gennaio 2017, a cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi, p. 11.

Grafico 2 – Importo complessivo delle procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per quadrimestre (Mln di €) - Anni 2015 e 2016



Fonte: elaborazioni su dati ANAC

Ciò premesso, il trend negativo registrato nel 2016 evidentemente testimonia anche alcune difficoltà applicative del nuovo Codice. Una lettura più approfondita dei dati a disposizione può quindi supportare, accanto all'analisi dei contributi forniti dai principali *stakeholders* (cfr. Sezione 2), l'individuazione dei principali nodi da affrontare in sede di Correttivo.


Dai dati emerge, ad esempio, che la contrazione ha riguardato in misura differenziata i diversi settori (Tabella 1). Infatti, i settori ordinari hanno registrato, a fronte di una riduzione delle procedure del 17%, una diminuzione in valore di appena il 4%. I settori speciali, viceversa, pur evidenziando una riduzione delle procedure più contenuta, hanno registrato una diminuzione in valore del 34%.

Per quanto riguarda la tipologia di appalto, per entrambi i settori il calo ha interessato in misura maggiore i lavori, soprattutto in termini di numerosità di procedure (-31% e -21%, rispettivamente, per i settori ordinari e per quelli speciali).

Guardando agli importi, emerge inoltre che il calo ha riguardato prevalentemente le procedure di minore valore, soprattutto nei settori ordinari (Grafico 3) ma anche in quelli speciali (Grafico 4)⁶, determinando uno spostamento della distribuzione delle procedure verso gli appalti di grandi dimensioni.


⁶ Il Grafico 4 evidenzia una forte riduzione (-50%) degli importi complessivi delle procedure relative alla fascia di importo più elevata nei settori speciali; va tuttavia evidenziato che la numerosità delle procedure corrispondenti a questa categoria (138 nel 2015 e 142 nel 2016) rende il dato poco significativo.

Grafico 3 - Procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per fascia di importo. Settori ordinari - Anno 2016 (var. % rispetto al 2015)



Fonte: elaborazioni su dati ANAC


Grafico 4 - Procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per fascia di importo. Settori speciali - Anno 2016 (var. % rispetto al 2015)



Fonte: elaborazioni su dati ANAC

In merito alle modalità di scelta del contraente, nel 2016 la procedura negoziata si conferma il sistema con cui si affida il maggior numero dei contratti pubblici (circa il 38% previa pubblicazione del bando e il 4% senza bando). Con la procedura aperta continua ad essere assegnato poco più del 22% delle procedure, mentre nel 23% dei casi è stato fatto ricorso all'affidamento in economia.


Grafico 5 - Procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per modalità di scelta del contraente (composizione %) – Anno 2016



Fonte: elaborazioni su dati ANAC


Focalizzando l'attenzione sui settori ordinari (Grafico 6 e Grafico 7), rispetto al 2015 si registra una riduzione degli affidamenti in economia (-30% in numero e -35% in valore), delle procedure aperte (-27% e -20%) e delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando (-12% e -19%). Aumentano invece le procedure ristrette, almeno in valore (+90%) e la categoria "altre procedure" (+89% in numero e +253% in valore). Aumentano in numero (+41%) ma non anche in valore (-29%) le procedure negoziate con pubblicazione del bando.

Grafico 6 – Numero di procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per modalità di scelta del contraente. Settori ordinari – Anni 2015 e 2016



Fonte: elaborazioni su dati ANAC

Grafico 7 – Importo complessivo delle procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per modalità di scelta del contraente. Settori ordinari (Mln di €) – Anni 2015 e 2016



Fonte: elaborazioni su dati ANAC

Per quanto riguarda l'ente appaltante (Tabella 2), in relazione ai soggetti responsabili di un numero rilevante di procedure, l'andamento negativo ha riguardato soprattutto i comuni, che hanno evidenziato una riduzione del 39% in numero e del 44% in valore.

Flessioni analoghe hanno caratterizzato anche i valori relativi alle ASL (-28% in numero e -58% sugli importi complessivi) e le aziende ospedaliere (-30% e -43%). Va tuttavia evidenziato come in questo caso le riduzioni siano almeno in parte compensate dagli aumenti registrati dalle centrali di committenza nel settore sanitario (+33% e +100%), soprattutto in termini di importi.

Lo spostamento verso le centrali di committenza, anche nei settori diversi da quello sanitario (+66% in numero, sebbene a fronte di un -43% sugli importi), e i grandi soggetti aggregatori quali le regioni (+131% + 125%) rappresenta peraltro un primo effetto del Codice, che tra gli obiettivi principali aveva proprio quello di promuovere la riduzione delle stazioni appaltanti e i processi di aggregazione in funzione di una maggiore efficienza complessiva del settore degli appalti.

Tabella 2 - Procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 € per tipologia di stazione appaltante - Anni 2015 e 2016

Tipologia stazione appaltante	Numero CIG		Var. %		Importo complessivo (Mln €)		Var. %
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
Comuni	37.170	22.645	-39%	18.753	10.415	-44%	
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	16.813	12.046	-28%	12.774	5.394	-58%	
Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici	9.982	6.972	-30%	5.187	2.932	-43%	
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	4.295	4.022	-6%	2.862	2.164	-24%	
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Multiservizi	4.061	3.528	-13%	1.892	2.355	24%	
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Gestione rifiuti	3.813	3.636	-5%	2.867	5.293	85%	
Province	3.727	3.622	-3%	1.837	1.592	-13%	
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Trasporto pubblico locale	3.565	3.080	-14%	2.512	2.565	2%	
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica	3.160	2.857	-10%	5.456	5.386	-1%	
Centrale Committenza (settore Sanità)	2.948	3.911	33%	6.034	12.054	100%	
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Ferrovie	2.885	2.552	-12%	15.237	6.145	-60%	
Centrale Committenza (escluso settore Sanità)	2.832	4.693	66%	14.046	8.000	-43%	
Regioni	2.570	5.937	131%	5.588	12.574	125%	
Enti ed Agenzie produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	2.452	2.168	-12%	1.457	4.303	195%	
Enti ed Agenzie produttori di servizi assistenziali, ricreativi, culturali e ambientali	2.165	1.881	-13%	817	696	-15%	
Ministero della Difesa	2.159	2.402	11%	1.162	987	-15%	
Università	2.040	1.518	-26%	1.065	736	-31%	
Ministero dell'Interno	2.035	1.910	-6%	2.129	2.253	6%	

Tipologia stazione appaltante	Numero CIG		Importo complessivo (Mln €)	
	2015	2016	2015	2016
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Produzione, trasmissione e distribuzione di gas e calore	2.021	1.721	2.931	2.982
			-15%	2%
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture stradali	1.977	1.789	1.715	2.293
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Informatica e telecomunicazioni	1.974	1.986	1.270	1.018
Unione Comuni	1.616	1.844	627	862
			1%	-20%
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture aeroportuali	1.447	1.408	854	772
			-3%	-10%
Enti per l'edilizia residenziale e Agenzie immobiliari	1.355	1.115	588	509
Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado	1.227	459	164	45
			-18%	-13%
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Servizi postali	1.030	956	1.351	2.311
			-7%	71%
Enti e Istituzioni di Ricerca	845	763	286	229
			-10%	-20%
Comunità montane	804	769	291	230
			-4%	-21%
Altri Consorzi (esclusi consorzi di comuni, bonifica, ricerca e universitari)	795	632	1.217	570
			-21%	-53%
Città Metropolitane	748	421	321	683
			-44%	113%
Consorzi di bonifica	719	582	214	112
			-19%	-48%
Fondazioni e Onlus settore sanitario	662	388	399	169
			-41%	-58%
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	640	605	291	448
			-5%	54%
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona	609	536	320	345
			-12%	8%
Enti di Previdenza e Organi professionali	584	573	263	1.102
			-2%	320%
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	556	607	344	142
			9%	-59%
Agenzie Regionali Sanitarie	551	284	493	318
			-48%	-36%
Presidenza del Consiglio dei Ministri	478	350	359	491
			-27%	37%
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	444	390	143	78
			-12%	-46%
Ministero dell'Economia e delle Finanze	385	395	108	337
			3%	211%
Ministero della Giustizia	362	334	109	150
			-8%	38%

Tipologia stazione appaltante	Numero CIG		Importo complessivo (Mln €)		Var. %
	2015	2016	2015	2016	
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Porti ed Interporti					
Fondazioni e Onlus culturali	323	255	715	288	-60%
Agenzie Fiscali	308	322	61	112	85%
Camere di Commercio	267	188	1.686	46	-97%
Istituti Zooprofilattici Sperimentali	221	179	53	53	-1%
Autorità Nazionali di Vigilanza e Regolazione	210	222	39	45	16%
Enti ed Agenzie produttori di servizi finanziari, bancari e assicurativi	203	151	246	294	19%
Fondazioni e Onlus scientifiche	155	147	172	120	-31%
<i>Non classificato</i>	79	68	22	41	84%
Organi Costituzionali e di Rilievo Costituzionale	79	820	228	471	107%
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	71	76	33	100	204%
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	69	46	16	11	-31%
Aziende Farmaceutiche e Farmacie	62	58	66	49	-26%
Fondazioni e Onlus settore servizi alla persona	58	94	62	70	12%
Altro tipo Fondazioni (escluso culturali, scientifiche e settore sanità)	57	36	17	15	-10%
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	56	40	15	14	-1%
Ministero della Salute	50	31	18	11	-38%
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	41	22	6	9	44%
Ministero dello Sviluppo Economico	40	32	55	14	-75%
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	31	25	6	57	803%
Totale complessivo	132.906	111.112	119.901	103.858	-13%

Fonte: elaborazioni su dati ANAC

Al di là della tipologia di stazione appaltante, è comunque interessante osservare come il trend registrato nel 2016 abbia inciso in modo differenziato sul territorio (Tabella 3), con le maggiori riduzioni registrate in alcune realtà del centro e, soprattutto, del sud (Calabria e Puglia, in particolare). Ciò evidenzia come la capacità delle stazioni appaltanti di adeguarsi alle novità introdotte dal codice presenti differenze territoriali marcate.

Tabella 3 - Procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 € per Osservatorio regionale di competenza dell'amministrazione - Anni 2015 e 2016

Osservatorio regionale	Numero CIG			Importo complessivo (Mln €)		
	2015	2016	Var. %	2015	2016	Var. %
Centrale	24.905	21.478	-14%	47.938	33.903	-29%
Piemonte	8.642	6.672	-23%	5.109	3.347	-34%
Valle D'Aosta	692	647	-7%	399	260	-35%
Lombardia	17.650	12.989	-26%	18.019	10.896	-40%
PA di Trento	2.893	2.496	-14%	1.186	990	-17%
PA di Bolzano	2.965	2.689	-9%	872	1.200	38%
Veneto	8.683	7.074	-19%	4.833	5.632	17%
Friuli Venezia Giulia	2.256	1.863	-17%	1.122	878	-22%
Liguria	3.128	3.015	-4%	1.358	2.729	101%
Emilia Romagna	7.339	6.991	-5%	4.576	4.162	-9%
Toscana	5.853	4.692	-20%	3.329	4.194	26%
Umbria	1.739	1.205	-31%	846	417	-51%
Marche	2.319	1.686	-27%	993	732	-26%
Lazio	7.279	5.821	-20%	4.898	4.065	-17%
Abruzzo	3.069	1.997	-35%	2.180	1.068	-51%
Molise	509	416	-18%	142	142	0%
Campania	6.577	5.293	-20%	5.759	7.118	24%
Puglia	6.342	3.725	-41%	4.345	1.969	-55%
Basilicata	1.453	1.736	19%	730	849	16%
Calabria	2.675	1.427	-47%	1.435	773	-46%
Sicilia	5.427	4.484	-17%	3.201	7.012	119%
Sardegna	4.529	3.639	-20%	2.393	1.695	-29%
Non classificato	5.982	9.077	52%	4.238	9.824	132%
Totale complessivo	132.906	111.112	-16%	119.901	103.858	-13%

Fonte: elaborazioni su dati ANAC


Appalto integrato e servizi di ingegneria

Il decreto legislativo n. 50 del 2016 ha fortemente ridimensionato l'appalto integrato (ossia l'appalto avente ad oggetto sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori), limitandolo ai casi "in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori" (art. 28, c. 13).

Gli appalti integrati hanno infatti mostrato, nella loro concreta realizzazione, di essere correlati a varianti di entità mediamente più elevate rispetto a quelli di sola esecuzione, con inevitabili conseguenze sull'aumento dei costi, dei tempi di esecuzione e del contenzioso⁷.

Più in generale, l'obiettivo del Codice è stato quello di riaffermare la centralità del progetto esecutivo e la responsabilità delle stazioni appaltanti, secondo la logica della contrapposizione degli interessi. Questo anche al fine di sanare un'anomalia italiana, che vede il numero degli appalti dei servizi di ingegneria confinato a dimensioni marginali rispetto ai sistemi di appalto europei (come emerge dal Grafico A, ad esempio, il numero di bandi per servizi di ingegneria pubblicati dall'Italia nella gazzetta europea nel 2015 risulta compreso tra il 6% e il 60% di quelli pubblicati da paesi comparabili per dimensione e peso economico).

Grafico A - Bandi di gara per servizi di ingegneria pubblicati da ciascun paese nella gazzetta europea – Anno 2015




Fonte: Osservatorio OICE/Informatel, Osservatorio mensile – gennaio 2017

L'appalto integrato ha costituito, soprattutto a partire dall'entrata in vigore del Codice del 2006, uno strumento utilizzato per affidare un numero sempre maggiore di opere pubbliche (cfr. Grafico B), fino ad arrivare a coprire, nel biennio 2014-2015, il 7% dei bandi relativi al mercato "tradizionale" degli appalti (ossia quello costituito dagli appalti di sola esecuzione, dagli appalti integrati e dal contraente generale; cfr. Tabella A).

Tuttavia, in termini di valore, dopo un iniziale incremento, l'appalto integrato ha ridotto la propria importanza relativa (cfr. parte destra del Grafico B). Tale andamento risulta evidente soprattutto nel passaggio tra il biennio 2010-2011 e il biennio 2012-2013. La riduzione è tuttavia proseguita, sebbene in modo attenuato, anche nel biennio successivo, attestando il valore degli appalti integrati al 23% del valore complessivo del mercato tradizionale degli appalti (era il 34% nel periodo 2012-2013).

⁷ Cfr., ad esempio, il 7°(2012) e l'8°(2014) Rapporto al Parlamento sull'attuazione della legge obiettivo.

Grafico B – Appalti integrati: numero e importo dei bandi di gara pubblicati (importi i Mln di €) –Bienni da 2002-2003 a 2014-2015



Fonte: CRESME, Mercato delle opere pubbliche in Italia- 2016

Tabella A – Bandi di gara pubblicati per tipo di mercato e sistema di realizzazione delle opere pubbliche (importi i Mln di €) –Biennio 2012-2013 e 2014-2015

	2012-2013		2014-2015		Variazioni % 2014-2015/2012-2013	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
MERCATI TRADIZIONALI	22.659	24.289	28.796	34.793	27,1	43,2
Appalti integrati	1.657	8.319	1.950	8.132	17,7	-2,3
Appalti sola esecuzione	21.002	15.970	26.846	26.661	27,8	66,9
MERCATI COMPLESSI	7.308	16.050	7.486	24.088	2,4	50,1
Concessioni di lavori	1.264	5.931	510	2.497	-59,7	-57,9
Concessioni di servizi e altre gare di PPP	4.661	5.372	6.043	8.579	29,7	59,7
Appalti di manutenzione e gestione	1.383	4.747	933	13.013	-32,5	174,1
TOTALE	29.967	40.339	36.282	58.881	21,1	46,0

Fonte: CRESME, Mercato delle opere pubbliche in Italia

In questo trend decrescente è risultata determinante la dinamica delle grandi stazioni appaltanti. In particolare, le imprese a capitale pubblico (principalmente ANAS e Ferrovie) tra il 2012 e il 2015 hanno ridotto gli appalti integrati banditi di circa il 32% in numero e di circa il 50% in valore (cfr. Tabella B).

Gli enti locali, viceversa, hanno fortemente aumentato il ricorso a tale strumento (+50% in numero e +21% in valore). Tale andamento potrebbe essere riconducibile in parte anche alla attuale debolezza e frammentazione delle stazioni appaltanti locali, che costituisce una nota criticità del sistema cui il nuovo Codice si è proposto di rimediare.

Nel complesso, nel 2015, gli enti locali sono risultati responsabili dell'81% degli appalti integrati in numero e del 66% in valore.

Tabella B – Appalti integrati: numero e importo dei bandi pubblicati per soggetto (importi in Mln di €) –Anni 2012-2015


	2012		2013		2014		2015	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
TOTALE (1)								
Amministrazioni centrali	191	525	168	656	95	217	94	256
Amministrazioni locali	542	2.038	554	2.360	762	2.894	815	2.459
di cui:								
Comuni	256	472	272	508	423	829	418	744
Province	44	171	38	343	39	135	44	141
Regioni	7	41	9	201	21	165	25	103
Aziende speciali	79	487	80	646	101	770	109	555
Sanità pubblica	52	149	49	81	69	360	113	442
Edilizia abitativa	19	74	6	11	12	30	11	25
Enti di previdenza	3	7	2	7		0	3	9
Impr. a capitale pubbl.	95	1.614	95	1.072	99	1.376	65	832
di cui:								
Anas e concessionarie	18	1.077	5	108	14	951	4	155
Ferrovie	70	500	63	794	65	497	49	631
Altri	2	6	4	31	8	69	3	19
TOTALE	634	4.189	621	4.126	962	4.656	900	3.673


Fonte: CRESME, Mercato delle opere pubbliche in Italia -2016

Con il nuovo Codice, e la conseguente forte limitazione degli spazi di applicazione dell'appalto integrato, si è realizzato un prevedibile incremento dei bandi relativi alla sola progettazione esecutiva.

Dal seguente grafico emerge infatti che, dopo una prima fase di assestamento, all'entrata in vigore delle nuove norme ha fatto seguito una crescita dei bandi per sola progettazione, che nel periodo maggio-dicembre nel 2016 hanno fatto registrare, rispetto all'analogo periodo del 2015, il +36% in numero e il +50% in valore (Grafico C).

Grafico C – Bandi per servizi di sola progettazione pubblicati per mese, distinti tra “sotto soglia” e “sopra soglia” – Anni 2015-2016





Fonte: Osservatorio OICE/Informatel, Osservatorio mensile – gennaio 2017

Nonostante questi primi evidenti segnali di progressiva entrata a regime ed effettiva operatività delle novità contenute nel Codice, alcuni *stakeholders* hanno evidenziato come l'assenza di un periodo transitorio per le norme sull'appalto integrato abbia contribuito a un rallentamento nella pubblicazione dei bandi relativi alle opere pubbliche, per mancanza di progetti esecutivi "pronti" (cfr. Sezione 2).

La situazione determinata dall'immediata entrata in vigore delle nuove norme avrebbe messo in difficoltà, in particolare, le amministrazioni che avevano già programmato appalti integrati, non li avevano banditi entro il termine di entrata in vigore del nuovo Codice e si sono pertanto trovati nella condizione di dover procedere ad una gara aggiuntiva per l'affidamento della progettazione esecutiva.

La questione, investe, evidentemente, soprattutto gli enti locali, che sono stati sin qui i maggiori utilizzatori di tale sistema di realizzazione delle opere, sia per numero di procedure che per importi appaltati (cfr. *supra*).

2) Criticità emerse nel corso delle audizioni parlamentari.

Una prima individuazione delle criticità è contenuta nelle osservazioni formulate dalle maggiori stazioni appaltanti, dagli operatori economici e dalle associazioni di categoria consultate dal Parlamento.

Le audizioni svolte hanno consentito di ricostruire il quadro delle criticità associate alla situazione attuale, nonché di evidenziare le priorità dei vari *stakeholders*⁸.

⁸ I documenti relativi alle audizioni sono disponibili sul sito <https://www.senato.it/Leg17/3557?indagine=67>

La tabella che segue riporta una sintesi dei risultati dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e le ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici realizzata dalle Commissioni VIII di Senato e Camera.

Tabella 4 – Sintesi risultati audizioni

Sintesi delle criticità/proposte	Art.	Proponente
Terna dei subappaltatori: posticipare indicazione del subappaltatore al momento della stipulazione del contratto	105, comma 6	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Verifica requisiti nel sotto soglia: estendere la verifica dei requisiti anche a quelli tecnico-economici e professionali	36, comma 5	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Aumentare la soglia a due milioni di euro per l'utilizzo del criterio qualità/prezzo per appalti di lavori Inoltre nel dPCM prevedere norme semplificatorie, in tema di soggetti abilitati a espletare le funzioni di stazioni appaltanti, che incentivino il ricorso a uffici comuni per enti territoriali di area vasta	95, comma 4, lett. a)	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Procedura competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo: inappropriato l'obbligo di porre a base di gara il progetto esecutivo in tipologie procedurali ove è necessario consentire alle stazioni appaltanti una negoziazione in ordine alla qualità del fabbisogno con l'operatore economico	59, comma 1	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Presidente Commissione giudicatrice: consentire alle stazioni appaltanti di nominare Presidente un membro interno alla loro organizzazione.	77, comma 8	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Esecuzione in via d'urgenza: chiarire in quale fase è possibile consentirla durante la procedura di affidamento	32, comma 8	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Associazione in partecipazione: eliminare incongruenza tra i due riferimenti normativi	48, comma 9, 105, comma 20	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Collegio consultivo tecnico: si chiede di sopprimere la norma per le possibili sovrapposizioni con l'accordo bonario	207	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Varianti: poco chiare le condizioni ed i corrispondenti limiti percentuali di ammissibilità della modifica rispetto all'importo contrattuale; manca l'indicazione di una tempistica certa per il rilascio del parere da parte di ANAC.	106	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Approvazione dei progetti in caso di avvalimento tra pubbliche amministrazioni in particolare in presenza di commissari	27	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Soccorso istruttorio: si chiede una riformulazione prevedendo due sole fattispecie alternative: carenze formali sanabili (non onerosamente) e lacune essenziali, non sanabili, nemmeno previo pagamento di una sanzione pecuniaria. Inoltre si propone di: - chiarire casi di irregolarità essenziale della dichiarazione e casi in cui vi è una carenza di elementi essenziali dell'offerta. - conservare una forma di "soccorso procedimentale".	83, comma 9,	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Garanzie per la partecipazione alla procedura: escussione in caso di mancata stipula del contratto	93	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Garanzie: modalità di calcolo della riduzione prevista dalla normativa "green economy"	93, comma 6. 103	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016

Sintesi delle criticità/proposte		Art.	Proponente
Appalti a corpo e appalti a misura: individuare i presupposti per il ricorso all'una o all'altra fattispecie			Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Esecuzione del contratto: manca disciplina penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore			Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Affidamento direzione lavori: disapplicazione norma poiché l'affidamento diretto dell'attività di direzione dei lavori prioritariamente tra gli altri soggetti, al progettista già incaricato è stato ritenuto in contrasto con le direttive comunitarie che impongono che l'affidamento deve essere, invece, operato scegliendo sul mercato il miglior contraente, secondo le ordinarie procedure concorsuali		157, comma 1, secondo periodo	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Metodo di individuazione della soglia di anomalia: applicazione non chiara dei diversi metodi proposti		97	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Tempi di attuazione opere pubbliche: la mancata preferenza per una progettazione interna all'amministrazione determina una mancata occasione di riduzione dei tempi di realizzazione di un'opera pubblica		24	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Commissioni di gara: consentire al RUP di svolgere le funzioni di commissario di gara		77, comma 4	UPI Audizione 04/10/2016
Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici: articolare l'Albo per sezioni regionali		78	UPI Audizione 04/10/2016
Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza: ricomprendere tra i soggetti iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate tutti i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in particolare si fa riferimento agli enti di area vasta e alle città metropolitane)		38, comma 1	UPI Audizione 04/10/2016
Offerte anormalmente basse: il calcolo della soglia di anomalia mediante sorteggio non sia eseguito nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 10		97, comma 2	UPI Audizione 04/10/2016
Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile: ricomprendere tra gli interventi ammessi da tale articolo anche quelli considerati urgenti e finalizzati a scongiurare notevoli disservizi e forti disagi per i cittadini eventualmente ricorrendo a procedure semplificate e accelerate in analogia a quanto previsto dall'articolo 175 del DPR 207/2010		163	UPI Audizione 04/10/2016
Pubblicazione avvisi e bandi di gara a livello nazionale: eliminare l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani		73, comma 4	UPI Audizione 04/10/2016
Informazioni dei candidati e degli offerenti: semplificazione delle procedure in materia di avviso ai concorrenti: il codice prevede all'articolo 29 comma 1 la pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di esclusione o di ammissione, nonché all'articolo 76, comma 3, l'obbligo di invio delle comunicazioni ai concorrenti tramite Pec		76, comma 3	UPI Audizione 04/10/2016
Interventi di manutenzione: livello di progettazione semplificato, con possibilità di non redigere il progetto esecutivo		59, comma 1	ANCI Audizione 20/09/2016
Certificato di regolare esecuzione: non più disciplinati i casi in cui può sostituire il certificato di collaudo		102, comma 8	ANCI Audizione 20/09/2016
Programmazione biennale degli acquisti: critiche all'obbligatorietà		21	ANCI Audizione 20/09/2016

Sintesi delle criticità/proposte			Art.	Proponente
Servizi sociali e specifici di cui all'allegato IX del Codice: non applicabilità delle disposizioni sull'obbligo di centralizzazione previsto per i comuni non capoluogo	140	ANCI Audizione 20/09/2016		
Soggetti qualificati di diritto: inserimento dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del d.l. n. 66/2014 (città metropolitane)	38, comma 1	ANCI Audizione 20/09/2016		
Presidente di commissione di gara: consentire alle stazioni appaltanti- ovvero ammettere tale possibilità per i soli soggetti aggregatori iscritti nell'elenco- di nominare quale presidente un membro interno alla loro organizzazione.	77	CONSP Audizione 07/09/2016		
Requisiti necessari all'ottenimento della qualificazione SOA: utilizzare l'ultimo decennio (e non il quinquennio, come oggi previsto) antecedente la sottoscrizione del contratto di qualificazione per dimostrare il possesso dei requisiti		ANCE Audizione 07/09/2016 UNIONSOA Audizione 19/09/2016		
Rating di impresa: consentire l'ottenimento del rating di legalità, valevole ai fini del rating di impresa, anche alle imprese con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro.		ANCE Audizione 07/09/2016		
Direttori tecnici: recupero della previgente deroga per i soggetti che non possiedono un titolo di studio idoneo.		ANCE Audizione 07/09/2016 UNIONSOA Audizione 19/09/2016		
Qualificazione per importi sopra i 20 milioni di euro: ai fini della dimostrazione del requisito della cifra di affari, anziché l'ultimo triennio, considerare i migliori 5 anni degli ultimi 10 antecedenti la data di pubblicazione del bandi.	84, comma 7, lett. a)	ANCE Audizione 07/09/2016		
Esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di lavori importo fino 2,5 milioni di euro. Anomalia calcolata secondo il metodo "antiturbativa" proposto dall'ANCE stesso	95	ANCE Audizione 07/09/2016		
Subappalto:	105	ANCE Audizione 07/09/2016		
<ul style="list-style-type: none"> - limite del 30% riferito alla categoria prevalente, e non all'importo complessivo dell'appalto; - consentire il subappalto del 100% delle categorie scorparabili; - superare la norma che prevede l'obbligo di nominare in gara la tema di subappaltatori; - eliminare il divieto di ribasso sui costi della manodopera del subappaltatore, o, in subordine, riferirlo al rispetto dei livelli minimi salariali; - reintrodurre possibilità di utilizzo quota-parte dei lavori subappaltati per qualificazione dell'appaltatore (cd premio di coordinamento). 				
Appalto integrato: introdurre la possibilità di utilizzare l'appalto integrato "su definitivo" per opere i cui progetti risultino già varati alla data di entrata in vigore del Codice.		ANCE Audizione 07/09/2016		
Concessioni e PPP: innalzamento al 50% (dal 30% previsto) del limite al contributo pubblico.	165, comma 2 180, comma 6	ANCE Audizione 07/09/2016		
Concessioni e PPP: innalzamento a 24 mesi dall'approvazione del progetto definitivo (anziché 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto) del termine del <i>closing finanziario</i> .	165, comma 3 180, comma 7	ANCE Audizione 07/09/2016		

Sintesi delle criticità/proposte	Art.	Proponente
<p>Opere di urbanizzazione a scomputo sottoglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in via interpretativa, chiarire che per "procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara" si intende il regime delineato dall'art. 36, comma 2 per l'esecuzione delle opere pubbliche sotto soglia che prevede l'affidamento diretto (fino a 40.000 €) ovvero la procedura negoziata con invito di 5 operatori economici (fino a 150.000 €) o con invito di 10 operatori economici (fino ad 1 milione/€); - in via normativa, ripristinare il sistema previsto dal vecchio codice (art. 122, comma 8): procedura negoziata senza bando, con invito di cinque operatori 	36, comma 3	ANCE Audizione 07/09/2016
<p>Opere di urbanizzazione a scomputo: chiarire che la nuova disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti non si applica ai soggetti privati che assumono in via diretta l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo.</p>	38	ANCE Audizione 07/09/2016
<p>Opere di urbanizzazione a scomputo: chiarire che il divieto di appalto integrato non si applica alla opere di urbanizzazione a scomputo.</p>	59, comma 1	ANCE Audizione 07/09/2016
<p>Opera pubblica realizzata a spese del privato L'ANAC (delibera 13 luglio 2016, n. 763) ha escluso l'applicazione dalla norma qualora si configuri in favore del privato il riconoscimento da parte dell'amministrazione di una utilità. Si chiede di modificare la norma in modo che sia applicabile comunque quando la realizzazione di opere pubbliche sia "a totale cura e spesa" di soggetti privati.</p>	20	ANCE Audizione 07/09/2016
<p>Natura pubblicistica delle SOA: ripristinare la norma prevista dall'articolo 40, comma 3, del vecchio codice.</p>		UNIONSOA Audizione 19/09/2016
<p>Decadenza dell'attestazione SOA ed esclusione delle gare per falsa dichiarazione: ripristino del procedimento previsto dall'articolo 40, commi 9 ter e quater, del vecchio codice.</p>	80	UNIONSOA Audizione 19/09/2016
<p>Consorzi stabili: assenza di una normativa in materia di qualificazione degli stessi a seguito dell'abrogazione dell'articolo 36 del vecchio codice.</p>		UNIONSOA Audizione 19/09/2016
<p>Sistema di qualificazione SOA anche per servizi e forniture.</p>		UNIONSOA Audizione 19/09/2016
<p>Manutenzioni ordinarie: possibilità di andare in gara con un progetto definitivo associato ad un dettagliato capitolato prestazionale.</p>	59, comma 1	FINCO Audizione 04/10/2016
<p>Suddivisione in lotti: eliminare la possibilità che tutti i lotti vengano assegnati ad unico offerente</p>	51, commi 2 e 4	FINCO Audizione 04/10/2016
<p>OEPV per i lavori afferenti i Beni Culturali: prevedere che la commissione giudicatrice comprenda figure professionali connesse per legge alla categoria di lavori corrispondente: il restauratore, l'archeologo, l'architetto.</p>	77, comma 1	FINCO Audizione 04/10/2016
<p>OEPV sotto soglia: obbligo nomina commissari esterni alle stazioni appaltanti</p>	77	FINCO Audizione 04/10/2016

Sintesi delle criticità/proposte			Art.	Proponente
Possibilità di utilizzare i requisiti relativi ai migliori 10 anni per la qualificazione SOA e per le gare di importo superiore ai 20 milioni di Euro.		84	FINCO Audizione 04/10/2016	
Possibilità certificazione SOA anche per gare di lavori inferiori a 150mila euro		84, comma 1	FINCO Audizione 04/10/2016	
Utilizzo del criterio del prezzo più basso per gli appalti di lavori importo fino a 2 milioni di euro, in presenza di una buona progettazione esecutiva		95	FINCO Audizione 04/10/2016	
Prevedere soglie di importo e(ad esempio 1 milione di euro) entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono, in presenza di buona progettazione esecutiva, al solo criterio di aggiudicazione del migliore prezzo		95 articolo comma 1, lettera ff), 2, legge 11/2016	FINCO Audizione 04/10/2016	
OEVP : prevedere meccanismi per il calcolo dell'anomalia per la valutazione della parte economica dell'offerta così come previsti all'art. 97.		97	FINCO Audizione 04/10/2016	
Chiarire l'applicazione dei metodi per il calcolo dell'anomalia		97, comma 2	FINCO Audizione 04/10/2016	
Esclusione automatica delle offerte anomale : applicazione a tutte le gare il cui criterio di aggiudicazione sia basato sul solo prezzo		97, comma 8	FINCO Audizione 04/10/2016	
Esclusione automatica delle offerte anomale : applicazione anche ad appalti sotto la soglia dei 40mila euro allorché il RUP procede alla verifica della congruità dei prezzi degli operatori che intende invitare alla gara.		97	FINCO Audizione 04/10/2016	
Costo della manodopera : si propone di incorporare il costo dagli importi assoggettati al ribasso d'asta anche per l'appalto principale oltre a quanto già previsto per il subappalto.		105, comma 14	FINCO Audizione 04/10/2016	
Subappalto : prevedere una traslazione a valle delle condizioni previste (a monte) nel contratto principale tra stazione appaltante ed appaltatore (tempi e modi di esecuzione, condizioni di pagamento).		105, comma 13	FINCO Audizione 04/10/2016	
Pagamento diretto al subappaltatore : eliminare gli elementi di indeterminata natura nell'individuazione delle fattispecie che danno diritto al pagamento diretto (riferimento ad "inadempimento da parte dell'appaltatore" ed a "natura del contratto") e chiarire indicazione che il pagamento diretto è previsto anche per cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori.		105, comma 13	FINCO Audizione 04/10/2016	
Interessi per ritardato pagamento : recuperare le disposizioni dagli articoli 143 e 144 del DPR 207/2010.			FINCO Audizione 04/10/2016	
Lavori attribuibili in house a seguito di accordi tra amministrazioni : azzerare la percentuale dei lavori attribuibili		5, comma 6,	FINCO Audizione 04/10/2016	

Sintesi delle criticità/proposte		Art.	Proponente
<i>in house</i> o, in subordine, il passaggio dall'attuale 20 al 10 %		lettera c)	Audizione 04/10/2016
Finanza di progetto: il rinvio all'articolo 103 (garanzia definitiva) è da sostituire con il rinvio all'articolo 93 (cauzione provvisoria).		183, comma 15	FINCO Audizione 04/10/2016
Calcolo della soglia di anomalia : manca l'inciso "arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso".		97, comma 2, lettera b)	FINCO Audizione 04/10/2016
Dare maggiore speditezza al processo autorizzativo individuando un solo ambito in cui tutti i soggetti si esprimono e fissando dei termini di rilascio perentori			ANAS Audizione 04/10/2016
Risoluzione delle interferenze: specificare per gli enti gestori un obbligo di attivazione operativa delle procedure di rimozione non oltre la fase del progetto definitivo			ANAS Audizione 04/10/2016
Prevedere il rinnovo/riemissione dei pareri già acquisiti solo nei casi di cambiamento del progetto o delle condizioni al contorno			ANAS Audizione 04/10/2016
Offerte anomale: rivedere il coefficiente matematico per l'individuazione dell'anomalia delle offerte di gara al fine di ridurre il numero di procedure con offerte anomale		97	ANAS Audizione 04/10/2016
Affidamenti di lavori fino alla soglia comunitaria: prevedere la possibilità, per le stazioni appaltanti che si siano dotate di un proprio elenco di operatori economici costituito a seguito di avviso pubblico sempre aperto agli operatori, di ricorrere alla procedura negoziata con interpellò		36	ANAS Audizione 04/10/2016
Garanzie: rivedere la disciplina al fine di: a) ridimensionare le percentuali e/o il numero delle riduzioni applicabili alle garanzie che il concorrente/appaltatore è tenuto a costituire o, comunque, rendere tali riduzioni non cumulabili; b) rafforzare l'affidabilità degli istituti finanziari garanti, con particolare riferimento alle società finanziarie		103 e 104	ANAS Audizione 04/10/2016
Riserve: è previsto un tetto massimo del 15% per l'iscrizione delle riserve, ma non si prevedono conseguenze. Occorre prevedere che, al superamento di un determinato limite (pari, ad esempio, al 20% delle riserve cumulate), l'appaltatore abbia la facoltà di recedere dal contratto, ovvero, in caso di mancato recesso, l'obbligo di proseguire i lavori rinunciando alle riserve eccedenti il tetto massimo		205	ANAS Audizione 04/10/2016
Accordo bonario: prevedere l'obbligo per la stazione appaltante di attivare prontamente l'accordo bonario al raggiungimento del limite 15% per l'iscrizione delle riserve, senza valutazione discrezionale da parte del RUP.		205 e 206	ANAS Audizione 04/10/2016
Accordo bonario: prevedere un termine di decadenza (30 o 60 giorni) per l'avvio di un'eventuale azione giudiziale in caso di fallimento dell'accordo bonario		205 e 206	ANAS Audizione 04/10/2016
Tariffe professionali: introdurre l'obbligo di applicazione del decreto ministeriale che fissa i parametri di calcolo delle		24, comma 8	OICE

Sintesi delle criticità/proposte	Art.	Proponente
tariffe. (Linee guida ANAC prevedono obbligo)		Audizione 19/09/2016
Supporto al RUP: prevedere l'obbligo di affidare compiti di supporto per opere complesse di importo superiore a 20 milioni di euro	31, comma 11	OICE Audizione 19/09/2016
ConSORZI stabili di ingegneria: eliminare il limite dei 5 anni per la qualificazione dei consorzi che si qualificano con i requisiti dei consorziati	47, comma 2	OICE Audizione 19/09/2016
Corrispettivi e finanziamenti: ripristinare la disposizione che faceva divieto di subordinare il pagamento dei corrispettivi all'avvenuto finanziamento dell'opera	92, comma 1, d. lgs. 163/2006	OICE Audizione 19/09/2016
Documento preliminare alla progettazione (DPP): reinserire tale documento come elemento essenziale per la redazione del primo livello progettuale e per lo svolgimento delle indagini che ad esso afferiscono.	15 d.P.R. 207/2010	OICE Audizione 19/09/2016
Qualificazione del progettista: prevedere una norma generale in base alla quale nei contratti misti e nei contratti in cui oggetto della prestazione sia anche la progettazione le stazioni appaltanti siano obbligate a chiedere al concorrente la dimostrazione dei requisiti progettuali		OICE Audizione 19/09/2016
Consultazione preliminare: reintrodurre la consultazione sul progetto esecutivo e renderla applicabile anche alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura	112-bis d. lgs 163/2006	OICE Audizione 19/09/2016
Incentivo ai tecnici delle pubbliche amministrazioni: prevedere regole uniformi per le Amministrazioni, che disciplinino l'attribuzione dell'incentivo nelle diverse fasi e che rispettino le condizioni per quel che riguarda i tempi e i costi.	113	OICE Audizione 19/09/2016
Contratti misti: prevedere il principio della suddivisione in appalti distinti ogni qual volta non vi siano imprescindibili motivazioni tecniche a giustificazione dell'appalto unico	28	CNA Audizione 19/09/2016
Procedure di gara sottosoglia ad invito: prevedere l'invito di MPMI dotate di capacità e qualità note alla stazione appaltante	36	CNA Audizione 19/09/2016
Esclusione automatica delle offerte anomale: non utilizzo al di sotto del milione di euro	97, comma 8	CNA Audizione 19/09/2016
Aggregazione delle stazioni appaltanti e degli appalti: evitare l'aggregazione degli appalti, prevedendo invece appalti dedicati e centrati sulle specifiche esigenze delle singole amministrazioni e per attività omogenee e definite	37 e 38	CNA Audizione 19/09/2016
Suddivisione in lotti: si chiede la soppressione dei commi 3 e 4, o quantomeno una limitazione al numero di lotti dei quali possa risultare aggiudicataria la stessa impresa (max 1/3 del totale dei lotti e del totale degli importi)	51	CNA Audizione 19/09/2016
Motivi di esclusione: inserire un ulteriore caso di inapplicabilità della norma quando il concorrente sia in grado di attestare crediti verso la pubblica amministrazione in misura pari o superiore al doppio del valore delle violazioni definitivamente accertate	80, comma 4	CNA Audizione 19/09/2016
Criteri di selezione: previsione di linee guida contenenti i parametri di riferimento per la definizione dei requisiti tecnici da richiedere alle imprese e ai singoli operatori da parte delle stazioni appaltanti. Inoltre preveder che i requisiti siano verificati anche in fase di esecuzione, ponendo tale attività tra i compiti della direzione lavori.	83	CNA Audizione 19/09/2016

Sintesi delle criticità/proposte	Art.	Proponente
Criteri di selezione e valore stimato negli appalti pluriennali: prevedere che il fatturato minimo annuo richiesto non sia comunque superiore al doppio del valore annuo stimato dell'appalto	83, comma 5	CNA Audizione 19/09/2016
Innalzare da 150.000 euro a 258.000 euro la soglia di lavori per i quali è necessario dimostrare la qualificazione della prima classifica SOA	84	CNA Audizione 19/09/2016
Possibilità di utilizzare i requisiti relativi ai migliori 10 anni per ottenere la qualificazione SOA		CNA Audizione 19/09/2016
Criteri di aggiudicazione: includere tra i contratti da aggiudicare esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche quelli concernenti i beni culturali	95	CNA Audizione 19/09/2016
Offerte anormalmente basse: si propone, al fine di non rendere predeterminabile dai candidati il valore finale di soglia di anomalia, di inserire una variabile, anche in forma percentuale, che non si discosti eccessivamente dalla media ottenuta e sia contenuta all'interno del 10% di utile di impresa (alea di scostamento accettabile);	97	CNA Audizione 19/09/2016
Limiti al subappalto: prevedere che il limite del 30% sia riferito solo alla categoria prevalente	105, comma 2	CNA Audizione 19/09/2016
Pagamento diretto dei subappaltatori: prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici inseriscano sempre nei bandi la possibilità di pagamento diretto e la estendano inoltre a tutte le fattispecie in cui sia praticabile	105, comma 13	CNA Audizione 19/09/2016
Soppressione della verifica di congruità di incidenza della manodopera		CNA Audizione 19/09/2016
Livelli e contenuti della progettazione nei beni culturali: andrebbe coordinata meglio la previsione di appaltate sul progetto esecutivo con le norme relative agli scavi archeologici previste agli articoli 8 del d.lgs. n. 30/2004 e 217 del d.P.R. n. 554/1999. Inoltre, più che un progetto esecutivo, sarebbe opportuna una progettazione per stralci consecutivi a livelli di approfondimento conseguenti	147	CNA Audizione 19/09/2016
Collaudo: prevedere che il ruolo di collaudatore non possa essere svolto da soggetti che hanno partecipato alla gara	150	CNA Audizione 19/09/2016
Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato: prevedere che anche negli interventi eseguiti su beni culturali pubblici con finanziamento privato, sia assicurata la possibilità per tutti gli interessati di partecipare	151	CNA Audizione 19/09/2016
Cabina di regia: individuare forme di consultazione delle principali categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari della nuova normativa, allo scopo di garantire la trasparenza dell'intero processo e il coinvolgimento dei soggetti interessati	212	CNA Audizione 19/09/2016
Eliminare la disposizione transitoria che prevede che le spese di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale stiano a carico delle imprese	216, comma 11	CNA Audizione 19/09/2016
Appalto integrato: introdurre la possibilità di utilizzare l'appalto integrato "su definitivo" per opere i cui progetti risultino già pronti e approvati alla data di entrata in vigore del Codice.		Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016

Sintesi delle criticità/proposte	Art.	Proponente
<p>Subappalto: rimozione dei limiti percentuali e recupero della vecchia formulazione relativa alla distinzione tra subappalti e forniture</p>	105 118, comma 11, d.lgs. 163/2006 105, comma 22	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016 Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<p>Subappalto: soppressione della disposizione che prevede di detrarre dal certificato lavori gli importi dati in subappalto</p>	105, comma 6	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<p>L'obbligo di indicare in gara da parte dell'offerente una terna di subappaltatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - -eliminazione di tale vincolo; - prevedere che il subappaltatore non possa essere indicato ovvero contrattualizzato da più operatori economici - - prevedere a quali condizioni poter procedere alla sua sostituzione 	165, commi 1 e 2	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<p>Concessioni e partenariato pubblico privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riportare la quota di finanziamento pubblico ad un massimo del 50%; - eliminare la previsione della prevalenza, nei ricavi di gestione, dei servizi resi al mercato - chiarire che il canone di disponibilità non debba essere contabilizzato nei ricavi di gestione 	165, comma 3 180, comma 7	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<p>Contratto di finanziamento: riportare i tempi necessari al perfezionamento del a 24 mesi ovvero prevedere strumenti idonei affinché il sistema bancario sia in qualche modo obbligato, nei tempi brevi previsti, a garantire la partecipazione finanziaria nell'intervento e a perfezionare i contratti in conformità alle richieste della norma e del bando</p>	36	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<p>Soglia di aggiudicazione per la procedura negoziata: ridurre la soglia di 1 milione di euro</p>	36, comma 3	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<p>Opere di urbanizzazione secondarie a scomputo di importo inferiore alle soglie comunitarie: ripristinare la formula dell'approvazione preliminare che prevedeva il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici</p>	35, 140 142 e 143	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<p>Regime di affidamento dei servizi sociali anche in concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiarire che gli appalti di servizi sociali rientrano in un regime particolare di affidamenti e identificare una sola soglia di € 750.000 per i servizi sociali e modificare il titolo dell'articolo 140 - inserire una norma di contenuto analogo a quella dell'articolo 76 della direttiva 2014/24/UE che faccia anche riferimento alla legge 328 del 2000 - introdurre nel codice una norma di contenuto analogo all'articolo 19 prevista dalla direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 in tema di aggiudicazione dei contratti di concessione 	95	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<p>Criteri di aggiudicazione: nel caso do offerta economicamente più vantaggiosa adottare formule che riducano o quantomeno non esasperino la distanza tra i punteggi attribuiti all'elemento economico in caso di offerte oggettivamente non distanti in termini di importo assoluto; al riguardo si propone di impiegare di metodi quali quello della proporzionalità inversa o il metodo della interpolazione bilineare con taglio delle ali nel calcolo della media che, evitando di considerare</p>		

Sintesi delle criticità/proposte	Art.	Proponente
le offerte che presentino il maggior minore ribasso, consente di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo all'elemento prezzo		
Utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee in modo esclusivo qualora si tratti di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo nonché per i medesimi lavori anche in caso di contratti di sponsorizzazione e opera pubblica realizzata a spese del privato.	23, comma 2, 19 e 20	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici: - prevedere l'iscrizione all'albo per i progettisti interni; - priorità funzioni di controllo e programmazione per gli interni; - divieto di affidamento del collaudo ai dipendenti della stazione appaltante.	24, comma 3	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
Tariffe professionali: introdurre l'obbligo di applicazione del decreto ministeriale che fissa i parametri di calcolo delle tariffe	24, comma 3	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
Corrispettivi e finanziamento: ripristinare la disposizione che faceva divieto di subordinare il pagamento dei corrispettivi all'avvenuto finanziamento dell'opera	24, nuovo comma 8 bis	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
Requisiti per i servizi di ingegneria e architettura: da definire con decreto MIT sentita ANAC	24, nuovo comma 9	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
Servizi di ingegneria e architettura in house: prevedere quota massima del 20%	24, nuovo comma 10	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
Nel caso di contratti misti prevedere che i corrispettivi relativi alla progettazione siano liquidati direttamente dalla Stazione Appaltante	24, nuovo comma 14	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
Obbligo del contributo integrativo del 4% anche per le società di professionisti e le società di ingegneria come già previsto dal vecchio codice	46	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
Commissione di aggiudicazione sottosoglia: soppressione del periodo che prevede la nomina di componenti interni	77, comma 3	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
Concorso di progettazione e concorso di idee: chiarire che l'aggiudicazione avviene unicamente sulla qualità del progetto	95	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016

Sintesi delle criticità/proposte	Art.	Proponente
Incentivo ai tecnici delle pubbliche amministrazioni: esclusione delle attività di direzione lavori e collaudo	113, comma 2	Rete Tecniche Audizione 19/09/2016
Concorso di progettazione e concorso di idee: - prevedere in modo chiaro l'obbligo di affidare la progettazione esecutiva al vincitore che può costituire un raggruppamento ai fini del possesso dei requisiti; - eliminare il concorso in due fasi, lasciando solo le i casi di particolare complessità	152, 154, 156	Rete Tecniche Audizione 19/09/2016
Affidamento degli incarichi relativi ai servizi di ingegneria sottosoglia: - eliminazione della soglia di 40.000 euro per l'affidamento diretto; - innalzamento a 15 dei soggetti da invitare per gli affidamenti fino a 100.000 euro	157, comma 2	Rete Tecniche Audizione 19/09/2016

3) Criticità emerse nel corso della consultazione con i RUP

A dicembre del 2016 la Cabina di regia, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ha avviato una consultazione rivolta ai RUP delle Stazioni appaltanti. La consultazione, svolta dal 20 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017, ha consentito di raccogliere informazioni relative alla rilevanza delle diverse criticità individuate dalla Cabina di regia e ai suggerimenti per il superamento dei problemi applicativi riscontrati dai RUP.

Rinviando alla sezione 2 e all'Allegato 1 per una analisi dettagliata dei risultati della consultazione, le principali criticità emerse possono essere sintetizzate come segue:

- a) Procedura per gli affidamenti al di sotto dei € 40.000 eccessivamente complessa (con particolare riferimento ai controlli), che non si differenzia da quella prevista per importi superiori; tempi lunghi di espletamento della procedura;
- b) Requisiti previsti per i RUP non distinti per natura/tipologia/dimensione dell'amministrazione o sulla base dell'importo del contratto e mancanza di una formazione adeguata;
- c) Procedura e tempi di costituzione delle commissioni di gara, scelta dei commissari e incompatibilità tra ruolo dei RUP e dei tecnici e ruolo di commissario di gara; norme sulle commissioni non differenziate sulla base dell'importo e della tipologia di gara;
- d) Complessità dei metodi di calcolo della soglia di anomalia;
- e) Ricorso ad una centrale di committenza, ad una stazione unica appaltante o a soggetti aggregatori: inadeguatezze legate al numero, alle competenze e alla specializzazione del personale delle centrali e dei soggetti aggregatori; difficoltà dei beneficiari nei rapporti con le centrali e i soggetti aggregatori troppo "distanti" dal territorio; allungamento dei tempi; criticità nella costituzione di soggetti aggregatori territoriali;
- f) Subappalto: insufficiente chiarezza della norma; difficoltà nell'individuazione della terna dei subappaltatori; pagamento diretto ai subappaltatori;
- g) Informazioni ai candidati e agli offerenti: mancanza di chiarezza della normativa, eccessive incombenze in merito alle pubblicazioni ed alle informazioni necessarie;
- h) Soccorso istruttorio: complessità e mancanza di chiarezza della normativa, con particolare riferimento alla definizione delle carenze essenziali e non essenziali.
- i) Livello progettazione interventi manutenzione: chieste stesse procedure di progettazione e di affidamento per gli interventi di manutenzione.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento regolatorio conferma obiettivi e impianto normativo del "Codice" promuovendone omogeneità, chiarezza, adeguatezza e certezza applicativa.

Gli **obiettivi generali**⁹ cui il "Codice" contribuisce sono stati identificati come segue:

- Promuovere l'apertura del mercato e la concorrenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;
- Accrescere l'efficacia e l'efficienza della spesa pubblica per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, anche in termini di un miglior rapporto qualità/costi;
- Prevenire e ridurre corruzione e comportamenti collusivi anticoncorrenziali nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.

⁹ Analisi di impatto della regolazione annessa alla proposta di d.lgs "Codice dei contratti pubblici".

Gli **obiettivi specifici** assunti dal Codice sono stati i seguenti:

- Snellire e razionalizzare il quadro normativo in materia di contratti pubblici e garantire una maggiore certezza applicativa delle norme;
- Promuovere la trasparenza nel settore degli appalti e delle concessioni e la contendibilità dei relativi mercati;
- Favorire l'accesso al mercato degli appalti e delle concessioni alle micro, piccole e medie imprese e alle imprese di nuova costituzione;
- Promuovere maggiori garanzie di partecipazione e di consultazione nel processo di decisione;
- Promuovere la riduzione delle stazioni appaltanti e l'utilizzo delle centrali di aggregazione;
- Semplificare e aumentare la flessibilità delle procedure di aggiudicazione;
- Semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei soggetti partecipanti
- Ridurre e dare certezza ai tempi delle procedure di aggiudicazione e di realizzazione degli appalti pubblici;
- Razionalizzare e dare certezza alle previsioni e procedure di spesa, contenere i tempi dei flussi finanziari e garantirne la piena verificabilità;
- Promuovere la qualità dei progetti e contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;
- Favorire l'aumento delle risorse a disposizione dell'amministrazione e lo sviluppo di soluzioni innovative mediante la razionalizzazione e l'estensione delle forme di partenariato pubblico privato;
- Migliorare l'impatto ambientale e sociale degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;
- Promuovere maggiori controlli lungo tutto il ciclo di realizzazione degli appalti; assumere maggiori garanzie finanziarie; rimuovere i conflitti d'interesse; responsabilizzare gli attori;
- Promuovere l'informatizzazione lungo tutto il ciclo di progettazione e realizzazione degli appalti;
- Ridurre e contenere gli effetti del contenzioso in materia di appalti e concessioni pubbliche.

Come per il Codice, anche per il presente intervento regolatorio "Correttivo" le proposte normative sono state sviluppate nella ricerca di equilibrio tra esigenze e interessi, anche contrapposti, emersi con chiarezza nel corso delle consultazioni svolte.

Tali interessi si traducono nei seguenti obiettivi specifici:

- Efficienza e sostenibilità delle procedure connesse ai contratti pubblici;
- Rilancio dell'economia con particolare riferimento agli investimenti;
- Prevenzione dai fenomeni corruttivi e collusivi;
- Tutela della concorrenza, del mercato e delle PMI;
- Tutela della qualità delle acquisizioni e delle realizzazioni (qualità/prezzo);
- Aumento delle tutele sociali e professionali;
- Diminuzione del contenzioso e tutela delle garanzie giurisdizionali delle parti.

In questo contesto, l'intervento "correttivo" si propone i seguenti obiettivi operativi:

- Semplificare, chiarire, accrescere il coordinamento e la certezza applicativa del Codice;
- Accrescere le misure di prevenzione dai fenomeni corruttivi;
- Accrescere la numerosità dei soggetti aggregatori;
- Rendere più cogente il ricorso alle clausole sociali e professionali;
- Svincolare dalle nuove norme gli investimenti che erano appaltabili alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Si confermano gli indicatori previsti per il monitoraggio degli effetti del "Codice":

- Appalti, per stazione appaltante, tipologia, criterio di aggiudicazione, importo;
- Numero di imprese partecipanti, per stazione appaltante, tipologia di appalto, per importo, per criterio di aggiudicazione, per tipologia di impresa, con particolare riferimento alle micro e piccole e medie imprese e alle imprese estere;
- Acquisti in *e-procurement*, per centrale di acquisto, classe di importo, settore, ente;
- Costi amministrativi imposti alle imprese partecipanti, per tipologia di impresa, di appalto, di importo;
- Tempi delle procedure di gara, per stazione appaltante, tipologia, criterio di aggiudicazione, importo;
- Tempi di esecuzione dei contratti, per stazione appaltante, tipologia, criterio di aggiudicazione, importo;
- Tempi dei flussi finanziari relativi ai contatti di appalto e di concessione
- Numero di varianti per stazione appaltante, tipologia di appalto, criterio di aggiudicazione, importo;
- Variazioni in aumento degli importi contrattuali (in valore assoluto e in percentuale sul valore totale)
- Numero di contratti di partenariato pubblico privato, per tipologia, importo e per tipologia di stazione appaltante ;
- Numero di procedure di dibattito pubblico realizzate in particolare in relazione alle grandi opere infrastrutturali
- Numero di esposti presentati all'ANAC in relazione all'aggiudicazione e all'esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture, per stazione appaltante, tipologia di appalto, criterio di aggiudicazione, importo;
- Numero arbitrati, per stazione appaltante, tipologia di appalto, criterio di aggiudicazione, importo;
- Numero di ricorsi giurisdizionali in materia di contratti pubblici, per stazione appaltante, tipologia di appalto, criterio di aggiudicazione, importo, esito, tempi;
- Focus specifici su: procedure di informatizzazione; centrali di aggregazione/acquisto.

A tali indicatori si aggiungono i seguenti in relazione ai nuovi obiettivi individuati:

- Numero centrali di aggregazione non qualificate di diritto;
- Numero appalti distinti per centrale di aggregazione, per importo, per tipologia, settore e classe, tipologia di affidamento- in relazione alle tipologie previste dal Codice-, numero partecipanti, numero PMI partecipanti, contenzioso;
- Numero e tempi di rilascio del DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera; numero di inadempienze riscontrato; contenzioso;
- Numero accordi bonari conclusi, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante;
- Con riferimento ad ANAC: i) Numero pareri di precontenzioso, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante; ii) Tempo di comunicazione dei commissari di

- gara, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante; iii) Tempo di risposta in merito alle comunicazioni di variante, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante; iv) Numero accertamenti di varianti illegittime, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante; v) Tempo di risposta in merito alle comunicazioni di affidamenti in caso di somma urgenza, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante;
- Numero di procedure di dibattito pubblico realizzate, per stazione appaltante, tipologia e importo;
 - Progetti di infrastrutture strategiche che hanno usufruito delle semplificazioni previste dal comma 1bis dell'art. 216, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante;
 - Progetti che hanno usufruito delle semplificazioni previste dal comma 4bis dell'art. 216, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante;
 - Progetti di manutenzione che hanno usufruito delle semplificazioni previste dal comma 4 dell'art. 216, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante;
 - Focus sulla tempistica delle procedure di gara, per stazione appaltante, tipologia, criterio di aggiudicazione, importo;

E il seguente in relazione alle procedure di attuazione:

- Tempi di emanazione provvedimenti attuativi, per Amministrazione competente;

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Sono destinatari diretti dei principali effetti dell'intervento

Per la parte pubblica:

- i soggetti con funzioni di regolazione e vigilanza del mercato dei contratti pubblici, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC (oltre ad altre amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione di aspetti settoriali e specifici dell'intervento, quali il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);
- le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i soggetti aggregatori .

Per la parte privata:

- le imprese partecipanti a procedure di aggiudicazione e, in particolare, le imprese aggiudicatarie. In base a un'indagine ANAC-ISTAT condotta nel 2014, le PMI attive sul mercato dei contratti pubblici erano circa 56.000. A queste vanno tuttavia aggiunte le imprese che, pur non partecipando allo stato attuale a procedure di aggiudicazione, costituiscono destinatari potenziali dell'intervento, in quanto produttrici di beni o servizi di possibile interesse per la pubblica amministrazione; in base ai risultati dell'indagine, esse rappresenterebbero circa il 40% del totale delle imprese;
- le società organismi di attestazione (SOA) (nel 2016, 37 soggetti).

In via indiretta, gli effetti dell'intervento, influenzando efficacia ed efficienza della spesa pubblica e la disponibilità di opere pubbliche, ricadranno sull'intera collettività nazionale.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Ai fini dell'elaborazione delle disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 50/2016 sono state realizzate due consultazioni¹⁰:

- una consultazione rivolta ai RUP, coordinata dalla Cabina di regia. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 212, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede l'obbligo di "effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del [...] codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento".
- una consultazione, rivolta alle principali categorie di soggetti destinatari del codice, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 8, legge 11/2016, avente ad oggetto il testo coordinato degli articoli del codice oggetto di correzioni e modifiche.

La **prima consultazione**, svoltasi dal 16 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017, è stata rivolta a tutti i RUP delle stazioni appaltanti delle amministrazioni centrali, regionali e locali. Ai soggetti consultati è stato inviato via PEC un questionario di rilevazione elaborato sulla base delle criticità emerse nell'ambito della Cabina di regia e tradotto in formato elettronico dal Ministero delle infrastrutture e i trasporti (MIT) e l'AgID. Il questionario – che, oltre alle domande "a risposta chiusa" sulle difficoltà applicative riscontrate dalle stazioni appaltanti, prevedeva anche la possibilità di segnalare sinteticamente, in appositi "campi liberi", ulteriori criticità riscontrate, in modo da fotografare con quanta più accuratezza possibile le aree e le norme su cui intervenire – era volto a rilevare le principali difficoltà attuative e a raccogliere proposte di riformulazione normativa in vista dell'elaborazione del provvedimento correttivo del codice.

Sono state inviate 65.000 mail ai RUP, di cui 48.000 il cui ricevimento è stato confermato; sono pervenute 1.718 risposte, di cui il 75% provenienti dalle amministrazioni centrali. I risultati della consultazione sono stati elaborati su base regionale dagli Osservatori, con il supporto del loro organo di coordinamento tecnico, ITACA, e a livello nazionale da MIT e AgID. La consultazione è stata accompagnata da un'attenta analisi preliminare delle sollecitazioni, formali e informali, pervenute dagli operatori del settore e ha costituito un punto di partenza imprescindibile per l'elaborazione del testo del correttivo.

La Tabella che segue sintetizza i principali risultati della consultazione dei RUP. L'Allegato 1 riporta in dettaglio le criticità segnalate e le corrispondenti soluzioni correttive proposte dai RUP.

Tabella 5 – Dati di sintesi sui risultati della consultazione dei RUP

Temi oggetto del questionario	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / "si+n°"
Contenuto polizze (art. 24, 31, 103 e 104)	121	86	71	777	6	6	820	12	5	1718	104	82	7,0	13,5
Affidamenti di importo inferiore a 40.000€ (art.36)	488	379	274	903	19	7	327	4	2	1718	402	283	28,4	35,1

¹⁰ Ambedue le consultazioni sono state svolte con il supporto metodologico del Nucleo Air del DAGL.

Temi oggetto del questionario	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
Modalità di selezione degli operatori economici tramite indagini di mercato ed elenchi (art. 36)	468	228	324	806	5	15	444	5	5	1718	238	344	27,2	36,7
Affidamento opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia (art. 36, comma 3)	27	18	11	391	6	2	1300	9	2	1718	33	15	1,6	6,5
Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario nel sotto soglia (art. 36)	363	257	185	871	13	3	484	32	20	1718	302	208	21,1	29,4
Ricorso ad una centrale di committenza, ad una stazione unica appaltante o a soggetti aggregatori (artt. 37 e 38)	247	184	111	632	10	8	839	18	9	1718	212	128	14,4	28,1
Livello di progettazione richiesto per gli interventi di manutenzione (art. 59, comma 1)	121	93	72	498	5	0	1099	21	14	1718	119	86	7,0	19,5
Livello di progettazione nella procedura competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo (art. 62 e 64)	14	7	3	335	4	0	1369	5	4	1718	16	7	0,8	4,0
Informazioni ai candidati e agli offerenti (art. 76, comma 3 e art. 29, comma 1)	203	147	110	892	7	2	623	16	10	1718	170	122	11,8	18,5
RUP e Commissione di gara (art. 77, comma 4)	353	279	191	727	6	1	638	37	23	1718	322	215	20,5	32,7
Motivi di esclusione: quali criticità ha riscontrato nell'individuazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 cui fanno riferimento le condanne dell'art. 80, comma 1	165	113	82	158	0	0	1395	17	7	1718	130	89	9,6	51,1
Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale negli affidamenti sopra-soglia (artt. 80, 85, 86, 87)	143	101	77	545	2	0	1030	21	11	1718	124	88	8,3	20,8
Determinazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83)	141	78	56	857	4	1	720	10	10	1718	92	67	8,2	14,1
Soccorso istruttorio (art. 83, comma 9)	150	122	87	592	6	4	976	17	14	1718	145	105	8,7	20,2
Garanzie per la partecipazione alla procedura (art. 93)	152	97	69	854	4	1	712	16	12	1718	117	82	8,8	15,1
Calcolo della soglia di anomalia (art. 97, comma 2)	261	214	154	521	8	5	936	25	19	1718	247	178	15,2	33,4
Procedure relative al subappalto (art.105)	168	130	96	567	4	3	983	15	9	1718	149	108	9,8	22,9

Temi oggetto del questionario	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
Varianti negli appalti (art. 105) e nelle concessioni (art. 175)	107	90	64	414	4	5	1197	12	7	1718	106	76	6,2	20,5
Applicazione dello strumento della Finanza di Progetto sia per i lavori che per i servizi (art. 183 comma 15 e art. 179 comma 3)	5	0	9	7	3	17	1417	277	24	1718	27	14	0,3	41,7

Obiettivo della **seconda consultazione** è stato quello di ricevere osservazioni puntuali sul sullo schema di testo coordinato degli articoli oggetto di correttivo. La consultazione, rivolta alle principali categorie di soggetti destinatari del codice (come previsto dall'articolo 1, comma 2, l. 11/2016), si è svolta trasmettendo via PEC, ad una lista di soggetti individuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo schema di testo coordinato (peraltro pubblicato anche sul sito internet del Governo) al fine di ricevere proposte di riformulazione degli articoli oggetto di disposizioni correttive o di ulteriori articoli non oggetto di modifica nello schema di decreto sottoposto a consultazione.

La consultazione che, tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione per l'approvazione definitiva del provvedimento, si è svolta dal 17 al 22 febbraio 2017, è stata rivolta ai seguenti soggetti: ABI, ACCREDIA, AISCAT, Alleanza Cooperative, ANAS, ANCE, ANIA, ANIEM, CGIL, CISL, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confindustria, CNA, Confservizi, Consiglio nazionale Architetti, Consiglio nazionale Ingegneri, Farindustria, Finco, OICE, RFI, Rete Professioni Tecniche - RPT, Terna, UIL, UNIONSOA.

Sono pervenute risposte dai seguenti soggetti:

ACCREDIA, AISCAT, Alleanza cooperative, ANCE, ANIEM, ANIA, Confindustria, Confartigianato, Confapi, Finco, OICE, RPT, CNA, UNIONSOA, CGIL, CISL, UIL, ANAS, RFI, TERNA, Confservizi.

Le tabelle 6 e 7 riepilogano i contributi pervenuti dai consultati in relazione, rispettivamente, agli articoli del testo coordinato e agli ulteriori articoli non oggetto del testo sottoposto a consultazione.

Oltre ai soggetti suindicati, hanno fornito numerosi contributi anche i partecipanti alla Cabina di regia.

Tabella 6 – Dati di sintesi sui risultati della consultazione sul testo coordinato: articoli oggetto del correttivo

Art.	SOGGETTO CONSULTATO A MEZZO INVITO PEC																				Totale proposte								
	ACCREBIA	AISCAT	ALLEANZA COOPERATIVE	ANCE	ANIEEM	ABI*	ANIA	CONFINDUSTRIA	CONFCOMMERCIO*	CONFARTIGIANATO	CONFAPI	CONFEDILIZIA*	FINCO	OICE	RETE PROFESSIONI TECNICHE	CNA	UNIONSOA	CNAPPC*	CNI*	CGIL		CISL	UIL	ANAS	RFI	TERNA	CONSERVIZI	FARMINDUSTRIA*	
3	X			X				X					X							X	X	X		X					8
21																				X	X	X	X						4
22			X																	X	X	X							4
23				X				X		X			X	X	X								X	X	X	X	X	X	10
24															X											X	X		2
25																													0
26	X							X							X														3
27		X		X																			X			X			4
28								X							X														2
29								X	X															X	X	X	X	X	5
30				X						X			X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	9
31								X						X															2
32				X	X																					X	X	X	3
35																										X	X	X	1
36			X	X	X											X							X						5
37		X																								X	X	X	2
38		X	X	X				X								X										X	X	X	6
44																													0
46								X					X	X															3
47				X					X			X	X			X													4
48			X	X				X							X	X								X		X	X	X	6
50				X				X		X																			4
53																										X	X	X	1

Art.	SOGGETTO CONSULTATO A MEZZO INVITO PEC																				Totale proposte								
	ACCREDIA	AISCAT	ALLEANZA COOPERATIVE	ANCE	ANIEM	ABI*	ANIA	CONFINDUSTRIA	CONFCOMMERIO*	CONFARTIGIANATO	CONFAPI	CONFEDILIZIA*	FINCO	OICE	RETE PROFESSIONI TECNICHE	CNA	UNIONSOA	CNAPPC*	CNI*	CGIL		CISL	UIL	ANAS	RFI	TERNA	CONSERVIZI	FARMINDUSTRIA*	
58				X									X																2
59					X		X								X						X	X	X			X			8
62																													0
76																													0
77		X		X	X				X						X									X					7
78				X	X																								1
79																													0
80				X			X		X	X	X				X	X					X	X	X						9
81										X																			1
82	X									X	X																		2
83			X	X	X		X			X	X										X	X	X						8
84	X			X	X		X		X	X	X				X	X					X			X					9
85					X																								1
86				X						X				X															3
89				X	X		X						X											X					6
93	X		X	X			X		X												X	X	X	X					8
95		X	X	X			X		X	X	X				X	X					X	X	X	X	X				14
97			X	X	X		X			X	X										X	X	X		X				11
98																													0
99																													0
102																					X	X	X	X					4
103							X	X		X														X					4
104																													0
105		X	X	X	X		X		X	X	X		X		X	X					X	X	X	X	X	X	X		15
106				X			X																		X				4

Art.	SOGGETTO CONSULATO A MEZZO INVITO PEC																				Totale proposte								
	ACCREDITA	AISCAT	ALLEANZA COOPERATIVE	ANCE	ANTEM	ABI*	ANIA	CONFININDUSTRIA	CONFCOMMERCIO*	CONFARTIGIANATO	CONFAPPI	CONFEDILIZIA*	FINCO	QICE	RETE PROFESSIONI TECNICHE	CNA	UNIONSOA	CNAPPC*	CNI*	CGIL		GISL	UIL	ANAS	RFI	TERNA	CONSERVIZI	FARMINDUSTRIA*	
192																													0
194					X						X																		2
195			X	X																						X			3
196															X														1
199				X																									1
201																													1
205				X																				X					0
207				X																									2
208				X																									1
211				X																									0
213																								X					2
215				X																			X						1
216				X				X							X	X	X	X				X	X	X					8
217									X																				1
Tot	5	6	11	36	12	0	1	28	0	13	11	0	14	9	11	9	3	0	0	0	17	17	17	15	11	5	21	0	272

* non ha partecipato

Tabella 7 – Dati di sintesi sui risultati della consultazione sul testo coordinato: articoli ulteriori

Art.	SOGGETTO CONSULTATO A MEZZO INVITO PEC																				Totale proposte								
	ACCREDIA	AISCAT	ALLEANZA COOPERATIVE	ANCE	ANEM	ABI*	ANIA	CONFINDIRIA	CONFCOMMERCIO*	CONFARTIGIANATO	CONFAPI	CONFEDILIZIA*	FINCO	OICE	RETE PROFESSIONI	CNA	UNIONSOA	CNA PPC*	CNI*	CGIL		CISL	UIL	ANAS	RFI	TERNA	CONSERVIZI	FARMINDUSTRIA*	
4								X																					1
17																								X					1
19															X														1
20															X														1
34				X						X																			2
42																													1
51																X													1
54															X														1
63				X	X																								2
68								X																					1
71				X				X																					2
73								X		X					X														3
75																													1
87	X																												1
90	X																												1
101				X																									1
107				X																									1
108				X																			X						2
121								X																					1
125																										X			1
133								X																X	X	X			4
143			x																										1
154															X														1

Art.	SOGGETTO CONSULTATO A MEZZO INVITO PEC																			Totale proposte									
	ACCREDITA	AISCAT	ALLEANZA COOPERATIVE	ANCE	ANEM	ABI*	ANIA	CONFINDIRIA*	CONFCOMMERCIO*	CONFARTIGIANATO	CONFAPPI	CONFEDILIZIA*	FINCO	OICE	RETE PROFESSIONI TECNICHE	GNA	UNIONSOA	CNAPPC*	CNI*		CGIL	CISL	UIL	ANAS	RFI	TERNA	CONSERVIZI	FARMINDUSTRIA*	
155							X																	X					2
164																									X				1
176																									X				1
182			X																						X				2
185																									X				1
186																									X				1
197			X								X																		2
104 bis			X																										1
106 bis																									X				1
169 ter																													1
169 bis			X																										1
17 bis			X																										1
23 bis				X																									1
36 bis										X																			1
XVII	X																												1
Tot	3	0	4	10	2	0	0	8	0	3	1	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	0	50

* non ha partecipato

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE ("OPZIONE ZERO").

Vale ricordare come il mantenimento dello status quo costituisca sempre un'opzione possibile tra quelle che il regolatore può percorrere, e questo quindi vale anche per quanto concerne il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Tuttavia, considerata la materia in esame, già in fase di prima adozione del Codice e quindi di recepimento della normativa europea, appariva evidente come il mantenimento dello status quo non costituisse una prospettiva realistica. Infatti, anche cambiamenti minimi in sede di recepimento non avrebbero consentito di cogliere l'opportunità (nascente appunto in sede di recepimento) di far emergere un insieme di pratiche e procedure che ottimizzassero il conseguimento degli obiettivi della norma europea, tenuto conto dell'ordinamento nazionale.

Come evidenziato poi nella Sezione 1 di questo documento, la prima fase dell'attuazione di questa complessa regolazione, che tocca un'ampia categoria di destinatari pubblici e privati, ha mostrato in modo inequivocabile come si sia reso necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo che autorizza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, di adottare disposizioni correttive e integrative della norma.

Pertanto, con riferimento a specifici profili del Codice, l'opzione zero rappresenta un'alternativa inefficace e inattuabile in quanto non risolverebbe i problemi descritti nella Sezione 1 e, quindi, non consentirebbe di raggiungere in modo efficace ed efficiente gli obiettivi del Codice stesso.

Peraltro, l'opzione zero è stata largamente preferita a fronte di numerose osservazioni/proposte emendative sollevate dagli *stakeholders* laddove inconciliabili con le finalità del codice, nonché con la sua coerenza interna.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Di seguito si illustrano, in sintesi, alcune delle principali novità introdotte¹¹ e le più rilevanti opzioni alternative esaminate.

1) Procedura per gli affidamenti di importo sotto soglia

L'opzione zero consiste nel mantenere la procedura di affidamento omogenea, non differenziata in relazione all'importo dell'appalto.

L'opzione scelta consiste nella semplificazione degli iter relativi agli affidamenti di importo limitato, prevedendo che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro:

- la stazione appaltante possa affidare direttamente tramite una unica determina a contrarre, o atto equivalente;
- le stazioni appaltanti verifichino esclusivamente il documento di regolarità contributiva e quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del Codice in materia di fallimento o liquidazione coatta;
- nei mercati elettronici, le stazioni appaltanti, al fine di verificare l'assenza di motivi di esclusione, procedano a controlli a campione.

¹¹ Per una descrizione delle novità di maggiore impatto cfr. Sez. 5.

Inoltre, nel caso di procedure negoziate, si è stabilito che la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante avvenga solo sull'aggiudicatario (rimanendo comunque facoltà della stessa stazione estendere la verifica anche agli altri partecipanti).

Un'opzione alternativa considerata riguarda la previsione di una soglia diversa rispetto ai 40.000 euro. Tale ipotesi non è stata ritenuta coerente con tutte le altre disposizioni del codice che si riferiscono agli importi sotto soglia.

2) Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

L'opzione zero consiste nel mantenere qualificati di diritto i soggetti aggregatori regionali, il Ministero delle infrastrutture, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP e INVITALIA, mentre gli altri soggetti aggregatori dovrebbero qualificarsi secondo la procedura prevista.

L'opzione scelta, in relazione alle difficoltà lamentate in relazione al ricorso alle centrali di committenza, alle stazioni uniche appaltanti e a soggetti aggregatori, prevede:

- di ampliare il numero dei soggetti qualificati di diritto, includendovi non solo quelli regionali (come originariamente previsto), ma tutti quelli già inseriti nelle relative delibere ANAC – quali le città metropolitane - al fine di rendere più prossime le centrali alle esigenze specifiche dei territori;
- di consentire alle stazioni appaltanti, ai fini della qualificazione, di far riferimento alle gare svolte nell'ultimo quinquennio anziché triennio.

Con riferimento ai soggetti qualificati di diritto un'opzione alternativa consiste nell'elevare le soglie al di sopra delle quali le stazioni appaltanti possono operare senza fare ricorso a centrali o soggetti di aggregazione. Tale opzione risulta, tuttavia, in contrasto con aspetti sostanziali della riforma dei contratti pubblici ed è stata, quindi, scartata.

3) Commissioni di gara

L'opzione zero prevede commissari di gara nominati su base nazionale dall'ANAC, fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso la stessa ANAC, solo per gli affidamenti sopra-soglia (con successivo sorteggio) e da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa.

L'opzione zero non è stata ritenuta adeguata in quanto non sufficientemente efficace a fronte di fenomeni corruttivi e collusivi.

L'opzione scelta consiste nel prevedere la nomina dei commissari da parte ANAC su base regionale e nell'abbassare a 1M la soglia entro la quale la stazione appaltante può nominare i commissari di gara, riservando comunque la scelta del Presidente all'ANAC. Si prevede, tuttavia, espressamente la possibilità che possa essere nominato come membro interno anche il RUP, sempre per le procedure sotto 1M per i lavori e sotto-soglia per servizi e forniture (ART. 77 comma 3). Tale soluzione si è ritenuta più efficace al fine di tutela dai fenomeni corruttivi e collusivi.

L'opzione alternativa esaminata prevede anche per gli affidamenti sotto-soglia la nomina dell'intera commissione da parte dell'ANAC. Tale alternativa è stata valutata come poco efficace per gli eccessivi oneri per stazioni appaltanti e ANAC.

4) Subappalto

L'opzione zero prevede un unico limite al subappalto determinato nel 30% dell'importo contrattuale e la comunicazione della terna di subappaltatori con la presentazione dell'offerta.

L'opzione scelta consiste nell'introdurre per i lavori un limite al subappalto per la sola categoria prevalente e nel prevedere la facoltà per la stazione appaltante di chiedere la terna di subappaltatori in sede di offerta.

L'opzione alternativa considerata consiste nell'elevare, rispetto all'opzione zero, la soglia del subappalto con riferimento all'intero valore dell'appalto. Tale opzione è stata scartata in quanto si è ritenuto più equilibrata una soluzione differenziata tra categoria prevalente e presenza di eventuali altre categorie scorporabili.

5) Soccorso istruttorio

L'opzione zero prevede l'accesso alla procedura del soccorso istruttorio dietro pagamento da parte del concorrente che vi ha dato causa. Prevede inoltre una differenziazione delle irregolarità sanabili.

L'opzione scelta consiste nella gratuità del soccorso istruttorio e nell'eliminazione della differenziazione tra irregolarità essenziali e non essenziali, facendo riferimento solo alle carenze di elementi formali della domanda (senza alcuna distinzione tra tipologie di irregolarità).

In alternativa è stata considerata l'ipotesi di mantenere il soccorso a pagamento, semplificando e chiarendo la norma. Quest'opzione non è stata selezionata tenuto conto della recente pronuncia della Corte di giustizia in materia.

6) Appalto integrato

L'opzione zero prevede la possibilità di appalto integrato solo per i casi in cui l'elemento tecnologico sia prevalente.

L'opzione scelta consiste nel consentire l'appalto integrato quando ricorrano i presupposti di urgenza derivata da elementi imprevedibili, nonché per le opere i cui progetti preliminari o definitivi risultino già approvati. Quanto alle opere di urgenza, l'opzione scelta si è ritenuta indispensabile alla luce delle speciali circostanze che caratterizzano questa tipologia di interventi. Quanto alla norma transitoria relativa alle opere i cui progetti definitivi risultino già approvati alla data di entrata in vigore del Codice, l'opzione scelta si è ritenuta utile per evitare il rallentamento nella realizzazione di interventi già finanziati.

Un'alternativa possibile consisteva nell'introdurre per tutte le opere la possibilità di appalto integrato. Tale soluzione sarebbe stata incoerente con una delle finalità principali del nuovo codice, che punta alla valorizzazione della progettazione esecutiva da parte delle stazioni appaltanti e sarebbe, comunque, in contrasto con la legge delega.

7) Livello progettazione interventi manutenzione

L'opzione zero prevede procedure ordinarie anche per gli interventi di manutenzione.

L'opzione scelta prevede che con decreto del MIT si disciplini la progettazione semplificata per gli interventi manutenzione; nelle more di tale decreto, è stata introdotta una norma transitoria che prevede che i lavori possano essere affidati sulla base di un progetto definitivo semplificato e che l'esecuzione dei lavori possa prescindere dalla redazione del progetto esecutivo.

L'opzione alternativa considerata prevede che gli interventi di manutenzione possano essere affidati sulla base del progetto definitivo non semplificato. Questa alternativa è stata ritenuta ancora eccessivamente gravosa per le stazioni appaltanti.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA, PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Tra i principali effetti dell'intervento vi è una maggiore aderenza del quadro normativo agli obiettivi.

L'intervento normativo ha inoltre fornito l'occasione per precisare alcuni aspetti sui quali la legislazione vigente non è chiara o, comunque, ha dato luogo a interpretazioni contrastanti.

Il provvedimento comporterà, inoltre, effetti sulla numerosità e sulla distribuzione territoriale delle stazioni appaltanti, stanti le previsioni relative all'ampliamento delle stazioni appaltanti qualificate di diritto, le quali comporteranno, in particolare, l'inserimento nella lista delle città metropolitane.

Ciò premesso, nella tabella che segue sono sintetizzati, limitatamente alle modifiche di maggiore impatto, i principali effetti attesi suddivisi per categoria di destinatari.

Gli articoli non riportati in tabella riguardano effetti di impatto meno significativo, ovvero chiarimenti e correzioni al testo del codice che, nel loro insieme, contribuiscono tuttavia in modo determinante ad una maggiore chiarezza, coerenza e certezza del quadro normativo.

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
21	8	<ul style="list-style-type: none"> - Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti Semplificazione programmazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempi per la redazione, l'adozione e l'approvazione dei documenti programmatori - Asincronia con l'adozione dei documenti di bilancio - Duplicazioni che riducono l'efficienza dell'attività amministrativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempi di approvazione del programma triennale coerenti con l'approvazione dei documenti di bilancio - Nella programmazione triennale dei lavori pubblici, nel caso di lavori di importo pari o superiore a 1M, l'elaborato da porre alla base della programmazione è il "documento di fattibilità delle alternative progettuali" (introdotto dall'art.23 e che corrisponde ad una prima fase del progetto di fattibilità) - Ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze 	<p>Stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semplificazione della programmazione - riduzione degli oneri della programmazione triennale <p>Amministrazione (MIT):</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione dei tempi per la ricezione dei programmi per gli acquisti dei beni e servizi

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
23	10	Fasi di progettazione	Eccessiva complessità, in termini di costi e tempi, della prima fase della progettazione (progetto di fattibilità)	<ul style="list-style-type: none"> - Modifiche al progetto di fattibilità che può essere redatto in due fasi successive, la prima delle quali denominata "documento di fattibilità delle alternative progettuali" - obbligatorietà del documento di fattibilità delle alternative progettuali per le grandi opere infrastrutturali - Specificazione delle indagini da svolgere per il progetto di fattibilità - Progettazione semplificata per interventi manutenzione disciplinata da un nuovo decreto - Scorporo dei costi di manodopera e sicurezza dall'importo soggetto a ribasso d'asta 	<p>Stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rafforzamento della capacità e qualità di programmazione delle amministrazioni - Riduzione dei costi e dei tempi per gli interventi di manutenzione - Contenimento dei ribassi <p>Amministrazioni pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maggiore complicazione nella elaborazione dei prezzi <p>Collettività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maggiori garanzie per i lavoratori - Promozione partecipazione al dibattito pubblico
24	11	Corrispettivi dei progettisti	Eccessiva pressione al ribasso sulle tariffe dei professionisti, soprattutto per le procedure negoziate (dove manca gara) Indeterminatezza normativa in quanto le linee guida ANAC stabiliscono che le tariffe minime sono obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo (e non più facoltà) per le stazioni appaltanti di utilizzare le tariffe ministeriali 	<p>Operatori servizi di architettura e ingegneria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maggiori tutele economiche
27	14	Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori		<ul style="list-style-type: none"> - Conferma dei pareri, delle autorizzazioni e delle intese in caso di nuovo appalto qualora non siano intervenute variazioni - Responsabilità patrimoniale dell'ente gestore per i danni subiti dal soggetto 	<p>Stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semplificazione del processo autorizzativo nei casi di riappalto in assenza di modifiche del progetto

Artl. Codice	Artl. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
30	17	Aggiudicazione ed esecuzione dei contratti	Ricorso al lavoro sommerso, con particolare riguardo ai casi di subappalto	aggiudicatore, in caso di mancato rispetto del programma di risoluzione delle interferenze Il DURC diventa comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato	Operatori: - Riduzione dei costi e dei tempi per pareri, autorizzazioni e intese - Maggior tutela nell'esecuzione del contratto Amministrazione (INPS): - Maggiore complessità per la elaborazione del DURC Operatori - Maggiore complessità per i pagamenti Collettività: - Contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare
32	19	Procedure di affidamento e penali	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura di affidamento fino a 40.000 euro che non si differenzia da quella per importi superiori; tempi lunghi di espletamento - Mancanza di una disciplina specifica delle penali per ritardato adempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Per gli affidamenti di importo fino a 40.000 euro si prevede un unico atto della stazione appaltante. - Si introduce la disciplina delle penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore 	Stazioni appaltanti: - Semplificazione dell'iter degli affidamenti di importo limitato - Maggiore chiarezza delle norme

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
36	22	Contratti sotto soglia	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura di affidamento fino a 40.000 euro complessa, che non si differenzia da quella per importi superiori; tempi lunghi di espletamento - Insufficiente numerosità degli operatori economici nelle procedure negoziate per lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica dei requisiti solo sull'aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stazione appaltante di estendere la verifica anche agli altri partecipanti. - Relativamente ai requisiti di carattere generale, verifica del solo documento di regolarità contributiva - Nei mercati elettronici le stazioni appaltanti, al fine di verificare l'assenza di motivi di esclusione, procedono a controlli a campione (e non più su tutti i soggetti invitati) - Per affidamenti di importo tra 40.000 euro e 150.000 euro per i lavori il numero di operatori economici da invitare passa da cinque a dieci; per gli affidamenti tra 150.000 e 1M, il numero di operatori da invitare passa da dieci a quindici 	<p>Stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semplificazione dell'iter degli affidamenti di importo limitato - Possibili difficoltà nell'individuazione del numero richiesto di operatori per gli affidamenti per i lavori di importo tra 40.000 euro e 150.000 euro, tenuto conto anche della necessità di rispettare un criterio di rotazione <p>Collettività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento della concorrenza - Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi e collusivi
38	24	Qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza	Procedura di qualificazione complessa con rischio di esclusione delle città metropolitane e di altre strutture di aggregazione già qualificate in base alla precedente disciplina	<ul style="list-style-type: none"> - Si estende la qualificazione "di diritto" a città metropolitane e enti di area vasta - Si consente alle stazioni appaltanti, ai fini della qualificazione, di far riferimento alle gare svolte nel quinquennio, anziché nel triennio 	<p>Stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento n. centrali di committenza qualificate di diritto; - Creazione di concorrenza tra centrali di committenza <p>Collettività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maggiore efficienza del mercato dei contratti pubblici <p>Collettività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maggiore tutela lavoratori
50	30	Clausole sociali	Ridotta tutela della continuità occupazionale	Si introduce per i servizi ad alta intensità di manodopera l'obbligo (e non più facoltà) di inserire clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale	
59	35	Procedure affidamento	- Tempi di redazione del progetto	Si prevede l'appalto integrato (affidamento	Stazione appaltante:

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
77 e 78	43 e 44	Commissioni di aggiudicazione e relativi componenti	<p>esecutivo in circostanze di somma urgenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Complessità procedure per le opere di urbanizzazione a scomputo 	<p>congiunto progettazione esecutiva e esecuzione) nei casi di somma urgenza, nonché per le opere di urbanizzazione a scomputo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Semplificazione procedure e riduzione tempi nei casi di somma urgenza - Semplificazione procedure per le opere di urbanizzazione a scomputo
77 e 78	43 e 44	Commissioni di aggiudicazione e relativi componenti	<ul style="list-style-type: none"> - Eccessivi rischi di fenomeni corruttivi anche negli appalti di importo sotto-soglia - Eccessivi oneri a carico stazioni appaltanti per la procedura di selezione e nomina commissari su base nazionale - Costi di costituzione e funzionamento delle commissioni di aggiudicazione eccessivi e allungamento dei tempi di aggiudicazione - Difficoltà organizzative legate alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni esaminatrici e alla nomina dei commissari 	<ul style="list-style-type: none"> - Viene abbassata ad 1M per i lavori la soglia entro cui le stazioni possono nominare commissari interni - Il presidente viene sempre nominato da ANAC - Per i lavori di importo inferiore a 1M e per servizi e forniture sottosoglia il RUP può essere nominato tra i commissari - L'Albo dei commissari viene organizzato su base regionale e non più nazionale 	<p>Stazione appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento delle garanzie di prevenzione dei fenomeni corruttivi - Maggiore complessità delle procedure - Aggravio dei costi e dei tempi, parzialmente mitigato dal passaggio all'albo regionale <p>Operatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento delle garanzie per un corretto svolgimento del processo competitivo
83	49	Soccorso istruttorio Rating di impresa	<p>Complessità della procedura e relativi costi</p> <p>Complessità valutazione rating estesa anche ad aspetti strutturali dell'impresa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Semplificato ed esteso il ricorso al soccorso istruttorio, reso gratuito; <p>Rating di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitato ad affidabilità - Non è più elemento di qualificazione, ma elemento di premialità - Eliminati aspetti sanzionatori da parte di ANAC 	<p>Stazione appaltante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semplificazione procedure di affidamento - Aumento dei tempi: rischio che la gratuità del soccorso istruttorio incentivi gli operatori a presentare la documentazione in modo incompleto <p>Operatori:</p>

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
84	50	Sistema qualificazione degli esecutori di lavori pubblici	Requisiti di qualificazione maturati in un tempo ristretto (tre anni) in relazione alle attuali condizioni del mercato	- Estensione ai migliori 5 degli ultimi 10 anni del periodo di maturazione dei requisiti di qualificazione SOA - Per le opere il requisito della cifra di affari viene calcolato su un periodo di tempo pari a cinque anni in luogo di tre	- Minori oneri - Maggiori garanzie per imprese - Eliminazione <i>gold-plating</i> Operatori: - Aumento della platea degli operatori qualificati - Maggiore concorrenza
85	51	DGUE (documento di gara europeo): controlli	I controlli sul secondo concorrente non sono previsti dalle direttive: <i>goldplating</i>	Eliminazione controlli su secondo concorrente in graduatoria	Stazioni appaltanti: - Semplificazione/accorciamento tempi di aggiudicazione - Possibili difficoltà in caso sia necessario procedere all'aggiudicazione al secondo classificato
93 e 103	55 e 64	Garanzie per la partecipazione alla procedura	Sostenibilità degli oneri finanziari derivanti dalla garanzia per la partecipazione alla procedura per le imprese, in particolare per quelle di minore dimensione	- Per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 la garanzia diventa facoltativa - L'importo della garanzia è ridotto del 50% per le microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente MPMI - Esclusione per le MPMI dell'obbligo di corredare l'offerta dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto	Operatori: - Riduzione dei costi per le MPMI Operatori e Collettività: - Maggiore concorrenza
95	57	Criteri di aggiudicazione	- Complessità di procedure di appalto per servizi e forniture di importo limitato - Complessità di procedure in caso di eventi calamitosi - Per il criterio dell'offerta più	- La stazione appaltante deve prevedere il tetto massimo al punteggio economico per evitare che tale fattore sia, in concreto, prevalente nella aggiudicazione - Si prevede il ricorso al prezzo più basso in caso di eventi calamitosi	Stazioni appaltanti: - Semplificazione procedure per contratti relativi ad eventi calamitosi, nonché per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 - Miglioramento della qualità

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
97	59	Offerte anormalmente basse	vantaggiosa, il prezzo rimane l'elemento preponderante ai fini dell'aggiudicazione, determinando fenomeni di eccessivo ribasso	- Appalti di servizi e forniture: può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per quelli di importo inferiore a 40.000 euro	<p>delle prestazioni oggetto di appalto</p> <p>Operatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario nella realizzazione dei contratti e della qualità delle prestazioni <p>Stazioni appaltanti e Operatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maggiore chiarezza della norma - Semplificazione procedure con riduzione dei tempi di conclusione delle gare
99	61	Relazione unica sulle procedure di appalto: comunicazioni alla Commissione europea	Scarsa chiarezza della norma - Non significatività del calcolo dell'anomalia in caso di pochi offerenti.	- Viene chiarito come si calcola la soglia di anomalia - Si passa all'obbligatorietà dell'esclusione automatica per i lavori di importo pari o inferiore a 1M	Stazioni appaltanti: - Semplificazione di adempimenti amministrativi
102	63	Collaudo	Mancanza di chiarezza della norma che induce le stazioni appaltanti a trasmettere sempre la relazione unica alla Cabina di regia (per la successiva trasmissione alla CE) Complessità e costi della procedura rispetto a lavori di limitata entità	- Chiarimento relativo ai casi in cui la relazione va inviata - Si introduce la possibilità dell'applicazione del certificato semplificato di regolare esecuzione (in luogo di quello di collaudo) per i lavori fino a 1M - Chiarimenti sui compensi ai dipendenti	Stazioni appaltanti: - Semplificazione, chiarezza delle norme
105	66	Subappalto	- Limitazioni eccessive del subappalto incompatibili con l'attuale organizzazione del mercato delle costruzioni - L'individuazione in fase preliminare della tematica dei subappaltatori è incompatibile con un ordinato svolgimento delle procedure di gara per il	- Si stabilisce che il limite del 30% è da riferirsi solo alla categoria prevalente per i lavori - Eliminazione dell'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione - L'indicazione della tematica vale solo nel caso in cui la stazione appaltante lo	Operatori: - Aumenta, per i lavori, la quota subappaltabile - Si semplificano gli adempimenti legati alla partecipazione all'appalto
					Collettività:

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
113bis	73	Termini per l'emissione dei certificati di pagamento	numero dei sub appaltatori coinvolti; inoltre, la disposizione, introdotta anche per limitare fenomeni corruttivi, si è rivelata di difficile attuazione - La responsabilità dell'appaltatore per la mancanza dei requisiti morali del subappaltatore determinava la sua esclusione dalla gara (art. 80), ponendo a suo carico una responsabilità solidale ritenuta eccessiva.	ritenga necessario e lo indichi nel bando - La terna non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza	- Parziale riduzione della prevenzione dei rischi di corruzione
163	91	Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile	Mancanza di certezza dei tempi di pagamento Incompatibilità procedura ordinaria con casi di emergenza attuale ed estrema	Stabilito un termine (45gg) in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti Si estende la circostanza della "somma urgenza" (che consente procedure semplificate) e si introducono ulteriori semplificazioni	Operatori: - Maggiore tutela Operatori e Collettività: - Ulteriori semplificazioni per i casi di somma urgenza
165	93	Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni	Difficoltà nell'utilizzo dello strumento in ragione della bassa leva finanziaria	- Ampliamento delle possibilità di reperire fondi da parte del concessionario - La quota massima riferita al contributo pubblico passa dal 30% al 49%	Operatori e Collettività: - Aumentano le possibilità di leva finanziaria e di investimenti Operatori: - Si riduce il rischio operativo a carico del concessionario
180	99	Partenariato Pubblico Privato (PPP)	Scarso utilizzo dello strumento	La quota massima di finanziamento pubblico passa dal 30 al 49%	Operatori e Collettività: - Aumentano le possibilità di leva finanziaria e di investimenti

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
195	106	Contraente generale	<p>Rischio che il ricorso al contraente generale sia utilizzato per eludere le norme sull'appalto integrato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incertezza sulle norme applicabili per le opere già di L. obiettivo. - Difficoltà di redigere progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione, tenuto conto della loro specificità 	<p>Introduzione soglia minima per il ricorso all'istituto del contraente generale, fissata ad un importo superiore a 100M</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per l'approvazione dei progetti delle opere già di L. obiettivo si continuano ad applicare norme del d.lgs. 163/2006 - Gli interventi di manutenzione ordinari possono essere affidati con progetto definitivo semplificato in attesa del decreto che disciplinerà la materia - Per tutti gli interventi di manutenzione si può procedere all'esecuzione dei lavori prescindendo dai progetti esecutivi - È consentito l'appalto integrato per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del codice e la cui gara di appalto venga esperita entro un diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo 	<p>Operatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si riduce il rischio operativo a carico del concessionario <p>Operatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione del rischio di elusione del divieto di appalto integrato <p>Stazioni appaltanti, Operatori e Collettività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immediato sblocco progetti pronti senza attendere il progetto esecutivo che richiederebbe una gara ad hoc - Sblocco interventi di manutenzione
216	118	Disposizioni transitorie e di coordinamento			

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il provvedimento comporta effetti positivi per le PMI puntualmente individuati nella Tab. che precede, a cui si rimanda.

Si evidenziano, tuttavia, per la loro specificità e ampiezza, gli effetti positivi conseguenti all'ampliamento della numerosità e della distribuzione territoriale delle stazioni appaltanti, a seguito delle previsioni relative alle stazioni appaltanti qualificate di diritto, tra cui rientrano le città metropolitane e le province e le agevolazioni in termini di minori oneri per le garanzie da prestare.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

Non sono introdotti o eliminati nuovi oneri amministrativi per le imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Così come per il Codice, anche per il decreto correttivo, tenuto anche conto delle difficoltà attuative sin qui riscontrate, i fattori che possono incidere sull'attuazione efficace e tempestiva dell'intervento possono essere individuati come segue:

per le amministrazioni:

- Definizione, coerenza e aggiornamento delle linee Guida e decreti attuativi;
- Adeguatezza delle competenze nelle stazioni appaltanti, nei soggetti aggregatori e nelle centrali di committenza qualificate di diritto per: i) gestire in un ruolo guida la progettazione degli interventi e ii) per implementare un sistema effettivo di verifiche non solo formali, sulla corretta esecuzione dell'opera e sul rispetto del cronoprogramma, anche alla luce di alcune delle novità introdotte;
- Adeguatezza degli strumenti di controllo e verifica rivolti alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori ai fini, in particolare, della tutela della concorrenza e delle PMI;
- Collegamento della riduzione del contenzioso ad altri aspetti dell'ordinamento che potrebbero richiedere altri interventi normativi e/o gestionali, tanto più in fase iniziale;
- Disponibilità di mezzi e competenze atti a supportare il ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione e informazione da parte delle stazioni appaltanti in tutte le fasi della procedura, con particolare riferimento all'attuazione del principio di univocità dell'invio delle informazioni (legato alla riduzione degli obblighi informativi);
- Sostenibilità operativa e capacità di integrare nel DURC le informazioni necessarie ai fini della verifica dei dati di congruità occupazionale;
- Sostenibilità organizzativa e gestionale da parte dell'ANAC - anche tenuto conto della tempestività richiesta - delle nuove competenze in termini di precontenzioso, individuazione dei commissari di gara, comunicazioni di variante, accertamenti di varianti, affidamenti in caso di somma urgenza.

per gli operatori:

- Adeguatezza degli strumenti di controllo e verifica rivolti alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori;

- Accessibilità del mercato del credito per quanto concerne il reperimento effettivo dei nuovi strumenti di garanzia finanziaria, in particolare nei riguardi delle PMI.

Le riflessioni sopra riportate, cui si aggiungono le normali problematiche legate alla completa attuazione del quadro normativo, costituiscono anche il frutto dell'esperienza sinora maturata. Esse confermano, anche alla luce dei provvedimenti attuativi previsti, la necessità di un attento coordinamento e monitoraggio di tutte le condizioni attuative e delle relative difficoltà, evidenziando il ruolo strategico della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Nel corso degli anni si è andata consolidando una letteratura scientifica, elaborata a partire da un'evidenza empirica, che mostrava come il sistema dei contratti pubblici e le relative regole potessero avere un impatto in termini concorrenziali incidendo sulle barriere di ingresso e sul rischio di pratiche collusive, nonché impatti sui prezzi finali dei beni e dei servizi¹².

Gli effetti di riforme sostanziali per quanto concerne i contratti pubblici come quella in esame, mostrano due fasi: nel breve termine, la concorrenza aumentata tra i fornitori aumenta l'efficienza della spesa, data la tecnologia esistente mentre nel lungo termine sono i cambiamenti nel sistema degli appalti a incidere e migliorare il livello delle competitività delle imprese su questo mercato¹³.

Nel caso in esame, l'attività di correzione del Codice dei contratti pubblici favorisce ulteriormente l'apertura del mercato e rafforza i presidi di prevenzione dei rischi corruttivi.

In particolare, le azioni di revisione e correzione improntate alla semplificazione delle procedure di affidamento hanno come effetto un migliore accesso dei fornitori, segnatamente le PMI, al mercato dei contratti pubblici. Nella stessa direzione vanno le disposizioni relative all'incremento del numero delle stazioni appaltanti qualificate di diritto quali soggetti aggregatori, ferma restando la necessità di adeguata sorveglianza di questo mercato, e all'estensione del periodo utile ai fini dei requisiti di qualificazione degli operatori.

Le norme relative alla selezione e composizione delle commissioni giudicatrici aumenta le garanzie per un corretto svolgimento del processo competitivo.

Anche in sede di consultazione, si è riscontrato come le proposte di revisione e correzione, che tenevano conto anche delle esigenze puntuali dei destinatari laddove compatibili con le finalità dell'azione pubblica, non hanno un impatto rilevante, diretto e/o indiretto, in termini di riduzione del numero e della qualità dei fornitori o anche solo nel disincentivarli alla concorrenza.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordinerà e verificherà con apposita struttura il percorso di attuazione del provvedimento;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

¹² C. R. Yukins e J. A. Cora, *Feature Comment: Considering the Effects of Public Procurement Regulations on Competitive Markets, The Government Contractor - Information and Analysis on Legal Aspects of Procurement*, Vol. 55, No. 9 Focus March 6, 2013.

¹³ Office of Fair Trading, *Assessing the impact of public sector procurement on competition* – Vol. 1 Main Report, London, September 2004, p. 6-7.

- ANAC.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'intervento sarà data pubblicità attraverso gli ordinari canali riservati agli atti normativi, nonché attraverso i siti istituzionali del Governo e degli enti coinvolti. Saranno inoltre realizzate iniziative di comunicazione specializzata.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento sarà eseguito dalla Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, in collaborazione con MIT e ANAC. Attività preliminare all'avvio del monitoraggio sarà la verifica degli indicatori specifici previsti e l'aggiornamento della base line, secondo quanto indicato al punto 1C. In relazione alla raccolta dei dati necessari al calcolo degli indicatori, un fattore fondamentale nell'efficace svolgimento delle attività di monitoraggio sarà quindi costituito dall'accesso alle informazioni necessarie, in gran parte estraibili nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC. Si richiama, infine, quanto evidenziato nel punto 5D, circa la necessità di un'attenta e attiva verifica delle condizioni attuative dell'intervento.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio, fermi restando quelli, già contenuti nel d.lgs. 50/2016, relativi alle attività di monitoraggio e valutazione, nonché di esame delle proposte di modifiche normative, attribuite alla Cabina di regia.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio da considerare ai fini della VIR

Oltre agli indicatori di cui al punto 1C, sarà prestata particolare attenzione agli aspetti problematici rilevati nel punto 5D.

SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Fermo restando il rispetto di tutti i criteri di delega, l'intervento normativo non introduce livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle direttive.

Peraltro, il correttivo contribuisce a risolvere in termini positivi taluni punti che erano suscettibili di introdurre *gold-plating* sul recepimento. A titolo puramente esemplificativo, si consideri ad esempio l'art. 34, che modifica in termini positivi l'art. 34 del Codice dove si parla di premialità e non più di qualificazione. O ancora, l'art. 36 che modifica dell'art. 86 del Codice "Mezzi di prova" (eliminazione dell'attività di controllo sui secondi concorrenti).

Allegato 1 – Risultati della consultazione dei RUP

CONTENUTO POLIZZE (ARTT. 24, 31, 103 E 104)	
N°	Difficoltà più frequenti
9	Rilascio polizze per importi inferiori a 40.000€
9	Trovare polizze tipo conformi a quanto richiesto
17	Applicazione delle riduzioni per certificazioni di cui all'art. 93 c.7 con rischio di annullamento valore garanzia
3	Esaminare polizze rilasciate da paesi esteri UE ed extra UE (Romania e Gibilterra)
3	Generale difficoltà ad esaminare polizze assicurative
2	Verifica abilitazione soggetto rilasciante
9	Mancanza di Polizza per RUP dipendente PA
3	Mancanza indicazione polizza per DL, verifica progetto
7	Generale difficoltà a stipulare polizza a favore di dipendenti pubblici
1	L'assicurazione dei dipendenti non contempla il CSP/CSE
1	Mancanza di chiarezza circa l'applicazione dell'art. 183 c. 15 che richiama il 103 - quindi garanzia provvisoria
4	Non chiaro se nelle more del decreto di cui all'art. 103 c. 9 vale ancora il DM 123/2004
1	Non confermata la richiesta ai progettisti della polizza assicurativa a copertura dell'errore progettuale (art. 111 del d.lgs. n. 163/06 e art. 269 del DPR 207/2010). La generica garanzia contro i rischi professionali non appare sufficiente
1	Art. 103 c.6 richiesta fidejussione per rata saldo doppione rispetto art. 103 c.1 garanzia definitiva
1	Non chiara applicazione art. 103 c. 2 su incameramento garanzia
2	Difficoltà a definire requisiti per polizze per raggruppamenti

N°	Soluzioni correttive più frequenti
5	Stabilire importo minimo sotto il quale non è richiesta polizza assicurativa
6	Stabilire polizze tipo standard anche per S e F
3	Elenco accessibile direttamente via web delle società, anche estere, autorizzate a rilasciare cauzioni. Call center dedicato
8	Prevedere polizza assicurativa specifica per funzioni RUP a carico SA
2	Predisposizione modelli ministeriali tipo di polizze
5	Prevedere la scelta di un unico criterio di riduzione della garanzia nel caso di presenza di più certificazioni
1	Chiarire ambito applicativo dell'art. 183 c. 15 per il riferimento alla garanzia provvisoria
1	Armonizzare in un'unica LG le procedure per polizze/garanzie
2	Per importi inferiori ai 40.000 € considerare sufficiente la RC professionale
5	Proporre per i dipendenti polizze omnicomprensive in analogia al DPR 137/2012
1	Reintrodurre la assicurazione per errore progettuale
1	Eliminare previsione 103 c.6 ritenuto doppio rispetto 103. c.1 per importi minori
1	Dare indicazioni per polizza per verifica progetto
1	Definire schemi tipo anche per polizze estere

In merito, si evidenziano le difficoltà applicative di cui all'articolo 93, comma 7, per riduzioni garanzie: in particolare, si teme l'azzeramento della polizza stessa in caso di possesso di diverse certificazioni. E' apparsa, altresì, frequente una generale difficoltà a riscontrare sul mercato polizze idonee per i dipendenti pubblici. Sono state segnalate difficoltà procedurali con i soggetti preposti al rilascio delle stesse, nonché la mancata

previsione di polizza assicurativa per il RUP a carico della stazione appaltante. In numerosi casi viene dunque richiesta l'integrazione delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 4, anche per lo svolgimento del ruolo del RUP. Analogamente è stata segnalata l'apparente mancata previsione per il ruolo del direttore dei lavori e del verificatore progetto.

Anche per le polizze in esecuzione è stata segnalata l'incidenza economica significativa che le percentuali previste per le garanzie, unite al costo di stipula della stessa, possono generare soprattutto per appalti modesti, nei quali a volte è lo stesso operatore economico a rinunciare non essendo economicamente conveniente la partecipazione. Tale problematica può essere affrontata proponendo la definizione di un importo minimo dell'appalto al di sotto del quale non venga richiesta la stipula della polizza (articolo 36, comma 2, lett. a) affidamento diretto sotto i 40.000 euro; in alcuni casi si propongono soglie anche inferiori (5.000 euro). Tra le alternative proposte si demanda anche alla discrezionalità della stazione appaltante se decidere di avvalersi solo della presentazione di una polizza di RC professionale.

In generale è stata richiesta la definizione di schemi/modelli tipo di polizze e la conseguente definizione delle previsioni di cui all'articolo 103, comma 9, nonché il richiamo esplicito in transitorio del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 12 marzo 2004, n. 123, quale riferimento fino ad allora applicabile.

Si segnala anche qualche difficoltà per la corretta lettura delle polizze acquisite, nonché della legittimità del soggetto referente dell'emissione della stessa; a tal proposito è stata proposta la formazione di un sito web direttamente consultabile, ovvero call center dedicato. Sono stati auspicati, altresì, chiarimenti circa la presenza di polizze rilasciate da paesi UE o extra UE.

AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 € (ART.36)	
N°	Difficoltà più frequenti
69	Le risposte evidenziano complessità della procedura di affidamento che non si differenzia da quella di importo pari o superiore a 40.000 euro, tempi lunghi di espletamento
45	Le risposte evidenziano difficoltà nella previsione dell'adeguata motivazione
16	Le risposte lamentano l'appesantimento derivante dalla necessità di adottare la determina a contrarre prima avvio della procedura
27	Le risposte lamentano la complessità dei controlli su tutti i requisiti di ordine generale, tempi lunghi, mancanza di una banca dati
31	Le risposte evidenziano difficoltà a lavorare sul MEPA per complessità del sistema, mancanza di risposta da parte OE per piccoli importi, mancanza di chiarezza nelle modalità di operare sul MEPA, difficoltà a selezionare OE da invitare
32	Le risposte lamentano difficoltà ad applicare le linee guida ANAC in quanto introducono una disciplina diversa da quella contenuta nel codice, appesantiscono la disciplina rispetto alla normativa
6	Evidenziano che il sistema SIMOG non è allineato con le procedure previste dal D.Lgs 50/2016 con difficoltà operative
	Problematiche varie sollevate: necessità di richiedere le cauzioni per piccoli importi appesantisce la procedura; livello progettazione esecutiva è un appesantimento per piccoli affidamenti; richiesta di poter invitare fornitori locali; mancanza di modulistica; obblighi di pubblicità art. 29 è un appesantimento
13	<i>Non lamentano difficoltà</i>

N°	Soluzioni correttive più frequenti
	Richiesta di semplificazione, articolazione per fasce di importo entro le quali possibile affidamento diretto ad unico operatore posta soglia 20.000 euro; eliminazione richiesta più preventivi per acquisti sotto 20.000 euro; richiesta elevazione importo 1.000 euro
	Richiesta eliminazione previsione di adeguata motivazione e richiamo all'applicazione dei principi, previsione di fasce di importo, richiesta se più preventivi assolvono ad obbligo motivazione
	Richiesta di prevedere la possibilità di adottare un unico atto che contiene le motivazioni e l'iter seguito
	Richiesta di diminuzione requisiti da controllare, sito unico su cui controllare, controllo sul tipo DURC <i>on-line</i>
	Richiesta di semplificazione, innalzamento della soglia per la quale non deve essere utilizzato
	In generale si richiede una semplificazione della normativa per consentire affidamenti in termini temporali brevi per importi piccoli con previsioni anche articolazioni per fasce
	Richiesta di non applicazione del criterio qualità/prezzo per gli appalti di importo inferiore a 40.000 anche in caso di appalti ad alta intensità lavorativa (art. 50)
	Non applicazione della norma su commissione ANAC (art. 78) per appalti di importo inferiore a 40.000 aggiudicati con il criterio qualità/prezzo
	Richiesta di applicazione degli affidamenti di somma urgenza (art. 163) anche a forniture e servizi

In generale, si richiede una semplificazione delle procedure nel sotto soglia introducendo strumenti quali i controlli a campione o la riduzione degli adempimenti amministrativi in capo al RUP o la verifica dei motivi di esclusione del concorrente. Ciò anche al fine di chiarire l'ambito applicativo della disciplina del sotto soglia alla luce delle linee guida adottate dall'ANAC.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI TRAMITE INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI

(ART. 36)	
N°	Difficoltà più frequenti
51	Le risposte evidenziano difficoltà ad applicare le disposizioni, emerge confusione nelle risposte tra affidamenti inferiori a 40.000 euro e quelli superiori, applicano indagini di mercato anche sotto 40.000 euro per difficoltà a fornire adeguata motivazione; lamentano la mancanza di chiarezza nelle linee guida ANAC; difficoltà a costituire elenchi di OE ed a capire se quelli esistenti sono ancora validi; non sanno cosa fare se pervengono un numero inferiore a 5 o 10 manifestazione di interesse
37	Le risposte segnalano allungamento dei tempi , difficoltà a svolgere le indagini di mercato. Molte risposte sono riferite anche ad affidamenti inferiori a 40.000 euro
37	Le risposte lamentano difficoltà a formare e gestire gli elenchi, tempi lunghi per i controlli della prefettura , non tutte le categorie vengono coperte, mancanza di risposte da parte degli operatori agli inviti , tempi lunghi per i controlli sulle dichiarazioni ; attività onerosa e carente e non esaustiva; problemi degli elenchi con la partecipazione in RTI e con avvalimento
29	Le risposte sul tema manifestazioni interesse lamentano l'arrivo di troppe manifestazione d'interesse e le difficoltà a restringere in mancanza di criteri di selezione ; problemi sul sorteggio pubblico e contestazione degli OE sul sorteggio; problemi per impossibilità di incamerare la cauzione nel caso OE che non vogliono sottoscrivere il contratto
30	Difficoltà ad utilizzare il MEPA per difficoltà nell'utilizzo, difficoltà a trovare le imprese, non sempre è conveniente in termini economici, operatori non partecipano o non accettano ordini piccoli; non copre tutte le categorie di forniture e servizi, problemi sul principio rotazione

N°	Soluzioni correttive più frequenti
	Richiesta di disciplina dei termini procedurali, richiesta possibilità utilizzare elenchi di altre stazioni appaltanti; necessità di chiarimenti sul principio di rotazione, disciplina del Mercato elettronico
	Richiesta di poter invitare OE del territorio

In generale si tratta di difficoltà applicative non legate strettamente al Codice, bensì agli atti attuativi (quali le linee guida ANAC) e agli strumenti operativi utilizzati (quali il MEPA). Per questi aspetti l'intervento correttivo si limita alla semplificazione in generale delle procedure, di cui al punto precedente, rinviando agli atti attuativi la soluzione delle problematiche di dettaglio affrontate.

AFFIDAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SOTTO SOGLIA (ART. 36, COMMA 3)	
N°	Difficoltà più frequenti
4	Scarsa chiarezza e disorganicità della normativa
1	Interpretazione dell'art. 20 relativo alle opere realizzate a cura e spese dei privati e coordinamento con la disciplina delle opere a scomputo
3	Difficoltà ad applicare le procedure ordinarie (aperte) per le opere di urbanizzazione di minore rilievo economico
1	Difficoltà di utilizzo delle banche dati per la verifica dei requisiti degli OE e criticità inerenti il funzionamento di AVCpass
1	Difficoltà applicative ed esigenza di aggiornamento ed esplicitazione della normativa anche tramite manuali operativi
1	Mancato rispetto dei termini contrattuali di esecuzione delle opere e conseguente contenzioso
2	Onerosità del percorso procedimentale per il Comune

5	Difficoltà ad applicare il codice e altre disposizioni in materia di investimenti pubblici alla realizzazione di opere da parte dei soggetti privati
1	Difficoltà ad applicare l'istituto del soccorso istruttorio

N°	Soluzioni correttive più frequenti
2	Prevedere un articolo specifico e chiaro, nonché manuali operativi
2	Consentire l'applicazione della procedura negoziata a cinque o le procedure semplificate di cui all'art. 36, comma 2 per il sotto soglia
1	Soppressione AVCpass o individuazione di uno strumento alternativo più efficace
1	Prevedere l'istituzione di un organo di supporto per la corretta ed uniforme applicazione della normativa
2	Delegare ai soggetti lottizzanti l'esecuzione delle opere
5	Consentire l'esecuzione diretta da parte del lottizzante delle urbanizzazioni secondarie di minore rilevanza economica

Le segnalazioni riguardano principalmente l'esigenza di riformulare la norma in termini di maggiore chiarezza e organicità.

E' segnalata, inoltre, l'onerosità di imporre al privato l'affidamento delle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia mediante procedura aperta.

Un'altra segnalazione riguarda la difficoltà di interpretazione ed applicazione dell'articolo 20, relativo alle opere che i privati si impegnano a realizzare a titolo gratuito nell'ambito di convenzioni urbanistiche, escluse dal campo di applicazione del codice. A tale proposito si segnala un recente parere ANAC non allineato all'indicazione normativa.

E' stata riproposta, altresì, la questione delle difficoltà legate all'applicazione della normativa appaltistica a soggetti privati, giungendo a chiedere l'esclusione dall'ambito oggettivo anche delle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia.

La consultazione ha inoltre evidenziato che alcune ambiguità nella formulazione della previgente disciplina riprodotta all'interno del nuovo codice continuano a generare difformità di comportamento nell'interpretazione ed applicazione di questa disciplina. In particolare, dalle segnalazioni emerge che secondo alcuni comuni la gara deve essere sempre bandita dai comuni stessi.

Quanto alle possibili soluzioni correttive, è stato suggerito:

- una riformulazione della normativa in materia;
- la reintroduzione delle procedure negoziate per le opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia;
- la possibilità di consentire l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia da parte del privato;
- l'adozione di strumenti operativi di supporto.

VERIFICA DEI REQUISITI DELL'AGGIUDICATARIO NEL SOTTO SOGLIA (ART. 36)	
N°	Difficoltà più frequenti
64	Lunghezza dei tempi di risposta degli enti/soggetti competenti al rilascio delle certificazioni e mancati riscontri
43	Complessità dell'attività di controllo in generale
21	Complessità dell'attività di controllo rispetto agli affidamenti di minore rilevanza economica
63	Inefficienze, disfunzioni e limiti del sistema AVCpass
7	Mancato aggiornamento di AVCpass al nuovo Codice

7	Dubbi interpretativi in merito all'applicabilità della BDOE ed ora dell'AVCpass agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro (SMARTCIG)
30	Mancata attivazione banca dati operatori economici di cui all' art. 81 (o di banche dati "celeri")
14	Incertezze applicative sulla verifica dei requisiti in caso di acquisti sul MEPA
9	Difficoltà e tempistiche di acquisizione della certificazione antimafia tramite la BDNA e difetti di coordinamento con AVCpass
9	Chiarimenti su come effettuare le verifiche in caso di acquisizioni d'urgenza (anche per importi inferiori a 40.000, euro)
15	Difficoltà interpretative e lacune nella normativa
1	Complessità di verifica dei requisiti nei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
1	Mancato utilizzo delle banche dati da parte degli OE
2	<i>Richiesta PIN all'INPS inevasa</i>
3	Lunghi tempi di attesa del DURC in caso di mancato rilascio in fase di richiesta o per difficoltà di natura tecnica
10	Lunghhezza e difficoltà di riscontro da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente
6	Lunghhezza e difficoltà di riscontro da parte dei Tribunali anche per quanto riguarda le procedure concorsuali
3	Incertezze sulla tipologia di verifiche da effettuare negli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro o sui micro affidamenti
3	incertezze sulle verifiche a campione durante la gara secondo quanto previsto dal previgente art. 48 con riguardo alle gare telematiche
6	Coesistenza tra sistema AVCpass e modalità tradizionali di verifica dei requisiti
3	Requisiti di difficile accertamento anche sotto il profilo dell'individuazione degli enti competenti
2	Modalità di verifica del requisito di cui all'art. 80, comma 2 (assenza di cause ostative ex art. 67 Codice antimafia)
1	Dubbi sulla necessità di acquisizione del certificato dei carichi pendenti
2	Difficoltà ad effettuare le verifiche nei confronti degli operatori economici di altro Stato UE od altri operatori esteri
1	Individuazione della documentazione a corredo dell'offerta
1	Difficoltà nella compilazione del DGUE (da parte delle MPMI)
1	Incertezza in merito ai controlli da effettuare ai fini dell'ammissione/esclusione in applicazione dell'art. 29.
1	<i>incertezze in merito all'accertamento della regolarità contributiva: si chiede se il DURC debba essere prodotto da concorrente e come valutare la gravità della violazione (questo sembra un quesito non una criticità)</i>

N°	Soluzioni correttive più frequenti
11	Introduzione di sistemi di qualificazione in cui gli operatori economici sono verificati all'origine anche da appositi soggetti istituzionali diversi dalle stazioni appaltanti (es. a livello regionale, Camere di commercio, ecc.)
59	(Velocizzare l')Attivazione della banca dati degli operatori economici ex art. 81, o di altra banca dati di facile accesso e consultazione, con indicazione delle caratteristiche: riscontri in tempo reale, semplicità della richiesta, richiesta non legata alla procedura ma all'operatore in analogia al sistema del DURC on line
44	Limitare o escludere, o prevedere le verifiche a campione, o considerare sufficiente l'autodichiarazione in ragione della fascia d'importo: sotto soglia, 40.000 euro; micro affidamenti (importi fino a 5.000 euro o 1.000 euro)
41	AVCpass: eliminazione ovvero: semplificazione anche sul modello del DURC on line, implementazione per l'acquisizione completa di tutte le certificazioni, aggiornamento al nuovo Codice e miglioramento delle funzionalità.

9	Semplificazione delle verifiche in caso di acquisizioni sul MEPA gestito da CONSIP, in particolare prevedendo che le verifiche complete siano eseguite direttamente dal gestore del MEPA
10	Chiarire la portata degli obblighi di verifica con riformulazione dei commi 5 e 6 dell'art. 36 anche con la previsione di direttive per la corretta applicazione della normativa, ad es. con elaborazione di <i>check list</i>
1	Accentrare le funzioni di verifica a livello di stazione appaltante
1	Attestazione simile alla SOA anche per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
5	Migliorare, semplificare e velocizzare il funzionamento della BDNA, anche tramite collegamento con AVCpass
13	Prevedere verifiche attraverso accessi diretti (<i>on line</i>) alle banche dati degli enti competenti al rilascio delle certificazioni, anche in analogia al sistema del DURC <i>on line</i>
2	Eliminare il controllo a campione nelle gare telematiche
3	Consentire le verifiche col sistema tradizionale o lasciare libertà di scelta alle stazioni appaltanti
1	Prevedere la verifica in tempo reale prima dell'apertura delle offerte
1	Per gli affidamenti d'urgenza prevedere l'inserimento nei contratti della clausola risolutiva espressa
1	Limitare la richiesta del DURC al momento del pagamento finale
1	Creare forme di collegamento o coordinamento con istituzioni internazionali per semplificare le verifiche degli operatori esteri
1	Prevedere il silenzio-assenso in caso di mancata risposta degli enti certificanti nei termini
1	Attivare modalità di verifica della regolarità fiscale attraverso un sistema simile al DURC <i>on line</i>
1	Eliminare le verifiche antimafia per i procuratori
1	Prevedere un DGUE semplificato
1	Contrasto tra codice e linee guida in merito ai soggetti da controllare (nel codice solo l'aggiudicatario, nelle LG anche il secondo)

In particolare:

LUNGHEZZA DEI TEMPI DI RISPOSTA DEGLI ENTI/SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI E MANCATI RISCONTRI

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità non sembra riguardare le nuove disposizioni, né la disciplina specifica del sotto soglia, sembra piuttosto trattarsi di una questione generale che risale alla previgente normativa. La lunghezza dei tempi di riscontro e i casi di mancato riscontro sono peraltro particolarmente avvertiti negli appalti di minore rilevanza economica, ove si consideri la maggiore celerità che dovrebbe caratterizzare le procedure semplificate e gli affidamenti che rivestono carattere di urgenza, anche in senso lato.

Le segnalazioni riguardano principalmente i certificati di regolarità fiscale, i casellari e le ulteriori certificazioni acquisibili presso i tribunali, in particolare per quanto attiene alle procedure concorsuali (fallimenti).

COMPLESSITÀ DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN GENERALE

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità non sembra riguardare le nuove disposizioni, né la disciplina specifica del sotto soglia, sembra piuttosto trattarsi di una questione generale presente anche nella previgente normativa.
- **PROPOSTE COMUNI AD ENTRAMBE LE CRITICITÀ:** diverse sono le soluzioni correttive proposte; peraltro non sempre si prestano ad essere attuate in via legislativa, bensì attraverso l'adozione di soluzioni tecniche a normativa invariata. Queste soluzioni si possono raggruppare fondamentalmente nelle seguenti ipotesi risolutive:

- **“prequalificazione degli operatori economici”** da parte di soggetti istituiti/operanti a livello centrale/territoriale: in tale soluzione, simile alla

fattispecie degli elenchi ufficiali di operatori economici o ai sistemi di qualificazione degli enti aggiudicatori nei settori speciali, si rinviene il vantaggio di esimere la singola stazione appaltante dallo svolgimento delle attività di verifica già esperite a monte dai soggetti preposti;

- **tempestiva attivazione della banca dati nazionale degli operatori economici.** Evidentemente la soluzione proposta riguarda non le modifiche da apportare al codice, ma i tempi e le modalità di attuazione dell'art. 81, atteso che sono indicate le caratteristiche ideali che la BDOE dovrebbe assumere (es. sistema sganciato dalle procedure di gara, simile al sistema del DURC *on line*, con accesso semplice, richiesta limitata di dati ed esito immediato);
- **introduzione dell'istituto del silenzio assenso.**

COMPLESSITÀ DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO RISPETTO AGLI AFFIDAMENTI DI MINORE RILEVANZA ECONOMICA (E NEI CASI DI URGENZA)

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità e l'esigenza di semplificare l'attività di verifica è segnalata in rapporto a diverse fasce d'importo (sotto soglia, 40.000 euro, micro affidamenti per importi fino a 5.000 euro o a 1.000 euro)
- **PROPOSTE:** a tal proposito è stato richiesto di semplificare l'attività di verifica con diverse soluzioni articolate, anche in ragione dell'importo (limitare la verifica ad alcuni requisiti, considerare sufficiente l'autodichiarazione, prevedere controlli a campione, prevedere la clausola risolutiva espressa da inserire nei contratti in caso di esito negativo della verifica negli affidamenti d'urgenza).

INEFFICIENZE, DISFUNZIONI E LIMITI DEL SISTEMA AVCPASS- INUTILIZZABILITÀ PER SMARTCIG- MANCATO AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA AL NUOVO CODICE

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità, non sembra riguardare esclusivamente le nuove disposizioni, né la disciplina specifica del sotto soglia; sembra piuttosto trattarsi di una questione generale relativa al funzionamento della piattaforma in sé e anche alla circostanza che il suo utilizzo non riguarda tutte le tipologie di certificazioni da acquisire. Inoltre l'articolo 36 prevede che le verifiche debbano essere eseguite tramite la BDOE; tuttavia, nelle more della sua istituzione, in base alle norme transitorie le verifiche devono essere condotte tramite AVCPass, che peraltro non può essere utilizzata in caso di affidamenti per i quali è stato richiesto uno SMARTCIG. Questo ultimo aspetto pertanto richiede di essere chiarito a livello normativo o, al limite, con un atto di ANAC.
- **PROPOSTE:** talune delle soluzioni prospettate si prestano ad essere attuate con misure di tipo operativo, altre richiederebbero una modifica normativa:
 - soppressione del sistema AVCPass;
 - miglioramento delle funzionalità della piattaforma, soprattutto in chiave di semplificazione e di cooperazione applicativa estesa a tutti gli enti certificanti;
 - aggiornamento al nuovo Codice;
 - consentire le verifiche anche con le modalità tradizionali o attivando canali diretti telematici con gli enti certificanti sul modello del DURC *on line*;
 - tempestiva attivazione della BDOE.

INCERTEZZE APPLICATIVE SULLA VERIFICA DEI REQUISITI IN CASO DI ACQUISTI SUL MEPA

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità non sembra riguardare esclusivamente le nuove disposizioni, né la disciplina specifica del sotto soglia, sembra piuttosto trattarsi di una questione generale che risale alla previgente normativa, e riguarda l'esigenza di chiarire se le stazioni appaltanti siano tenute ad effettuare le verifiche nonostante le preveie verifiche a campione effettuate da CONSIP.
- **PROPOSTE:** fondamentalmente è richiesto che le verifiche puntuali siano eseguite a monte dal gestore del mercato elettronico.

DIFFICOLTÀ INTERPRETATIVE E LACUNE NELLA NORMATIVA

- **CRITICITÀ:** si osserva che le nuove disposizioni sono formulate in modo ambiguo e non chiariscono quali verifiche devono essere effettuate nel sotto soglia. Si rileva inoltre che vi sono requisiti che non è agevole verificare.
- **PROPOSTE:** fondamentalmente si richiede la riformulazione delle disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 36, ma anche la previsione di direttive specifiche a supporto delle stazioni appaltanti da strutturare nella forma di una *check list*.

DIFFICOLTÀ E TEMPISTICHE DI ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA TRAMITE LA BDNA E DIFETTI DI COORDINAMENTO CON AVCPASS

- **CRITICITÀ:** sono state segnalate difficoltà nelle tempistiche di acquisizione della certificazione antimafia tramite la BDNA e difetti di coordinamento con AVCPass. Inoltre, non appare chiaro come effettuare le verifiche di cui all'articolo 80, comma 2, al di fuori dell'acquisizione della certificazione antimafia.
- **PROPOSTE:** è stato suggerito di semplificare il sistema e ridurre i tempi di risposta e di implementare il collegamento con AVCPass.

GARE TELEMATICHE- CONTROLLO A CAMPIONE

- **CRITICITÀ:** si segnala che il nuovo codice ripropone il controllo a campione in fase di gara per le procedure gestite con sistemi telematici.
- **PROPOSTE:** si suggerisce di abrogare tale previsione.

RICORSO AD UNA CENTRALE DI COMMITTENZA, AD UNA STAZIONE UNICA APPALTANTE O A SOGGETTI AGGREGATORI (ARTT. 37 E 38)	
N°	Difficoltà più frequenti
13	Centrali di committenza (inclusi i Soggetti aggregatori) non pronte per svolgere il ruolo richiesto dal legislatore
1	Convenzioni: problema di gestione dei periodi tra la scadenza di una convenzione (o l'assenza della stessa) e l'attivazione della successiva
6	Poca chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Consip e gli altri Soggetti aggregatori e del sistema in generale
10	Convenzioni: difficoltà legate alla mancanza di convenzioni attive, alla loro poca chiarezza o non rispondenza alle esigenze da soddisfare
9	Costi: maggiori costi (soprattutto per le piccole stazioni appaltanti) in termini di prezzo d'acquisto,

	costo delle strutture e del personale e costi a carico degli OE
23	Tempi: non in linea con il soddisfacimento delle esigenze delle stazioni appaltanti destinatarie degli obblighi di ricorso alle Centrali di committenza o ai Soggetti aggregatori con rischio di necessità di proroghe plurime o cd. contratti ponte
33	Tempi: notevole allungamento dei tempi di conclusione delle procedure da parte delle centrali di committenza, anche per inadeguatezza nel numero di personale impiegato
5	Mepa: la ricerca dal catalogo è complessa e fa perdere molto tempo, in particolar modo quando esistono molteplici prodotti con caratteristiche simili
22	Aggregazioni di stazioni appaltanti: i compiti dei comuni aderenti non sono facilmente individuabili (compreso l'intreccio di competenze tra i RUP); vi è una oggettiva difficoltà di gestione di rapporti tra stazioni appaltanti aggregate (problemi amministrativi e politici); il tutto si traduce nel rallentamento o nel blocco delle attività.
15	Aggregazioni di stazioni appaltanti: notevoli difficoltà nella costituzione delle centrali di committenza, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti territoriali e alla gestione del personale (poco) chiamato a svolgere una doppia funzione.
6	Aggregazione di stazioni appaltanti: l'operazione è solo di forma, gli adempimenti restano eseguiti dai singoli comuni con aggravio burocratico.
3	Aggregazione di stazioni appaltanti: il personale impiegato nelle singole stazioni appaltanti non sempre ha le competenze (trasversali) adeguate per svolgere attività di centralizzazione della committenza per soddisfare fabbisogni di realtà molto diverse dalla propria.
13	Centrali di committenza (inclusi i Soggetti aggregatori) non coordinate con i soggetti beneficiari della loro attività.
7	Programmazione delle attività di centralizzazione: se non assente, manca di coordinamento con soggetti beneficiari
3	Programmazione delle attività di centralizzazione: la normativa statale prevede un unico momento di programmazione (nell'ottica del titolare del bisogno da soddisfare) che non considera la complessità legata al ricorso alla centralizzazione della committenza
6	Programmazione delle attività di centralizzazione: mancanza di competenza specifica per la raccolta fabbisogni
11	Progettazione degli appalti: manca di coordinamento con soggetti beneficiari
17	Difficoltà interpretative delle disposizioni degli articolo 37 e 38 del Codice, complici anche i persistenti richiami a disposizioni legislative extra Codice.
3	Presenza di una barriera culturale nei confronti dei sistemi informatici, con costi (indiretti) eccessivi per stazioni appaltanti e operatori economici.
4	Scollamento tra la fase dell'affidamento dei contratti quadro (in capo alle CC) e quella della gestione dell'esecuzione dei contratti derivati (in capo alle stazioni appaltanti aderenti)
1	Rischio di chiusura del mercato e di incremento dei potenziali fattori corruttivi
3	Aggregazioni di stazioni appaltanti: difficoltà di aggregazione di alcune tipologie di stazioni appaltanti (per es. società partecipate o altri Enti pubblici) per svolgere le funzioni di centrale di committenza
9	Qualificazione: sistema potenzialmente in grado di mettere in crisi il sistema.
2	Soglie per il limite di autonomia delle stazioni appaltanti troppo basse
3	Mancato adeguamento del sistema SIMOG alla complessità delle relazioni conseguenti alle aggregazioni o alla centralizzazione delle committenze
1	Qualificazione: disparità di trattamento tra soggetti aggregatori nella qualificazione di diritto
11	Personale dedicato: poco e/o non sempre adeguatamente formato per svolgere i compiti
2	Mepa: quantità minime di acquisto troppo alte

N°	Soluzioni correttive più frequenti
----	------------------------------------

6	Eliminare le centrali di committenza
1	Ricorso a centrali di committenza solo per determinate tipologie
1	Gratuità del servizio CUC
8	Rendere più fruibile l'accesso al Mepa/Consip
2	Incremento delle convenzioni Consip
9	Regolamento unico che disciplini rapporti e competenze dei soggetti (intesi sia come enti sia come rup) coinvolti nel procedimento
10	Aggiornamento, competenza e potenziamento del personale CUC
22	Maggiore autonomia delle SA (ad esempio derogando a Consip fino alla soglia di 5.000 euro)
16	Chiarire il quadro normativo delle competenze di tutti i soggetti che aggiudicano appalti e concessioni (sia per CUC/aggregazioni sia per casi particolari come contratti misti sia per presenza di più soggetti aggregatori) anche per garantire la certezza dei tempi del procedimento
23	CUC unica regionale/provinciale più efficiente, semplice e con tempi certi, anche mediante l'adozione di modelli standard/bandi tipo e il potenziamento dei finanziamenti
2	Rivedere le forme associative tra Comuni (uti, associazioni, consorzi)
10	Attuazione e semplificazione del sistema di qualificazione delle SA (anche facendo confluire alcuni enti, quali le Sua e i comuni capoluogo, tra i soggetti qualificati di diritto ex art. 38)
5	Possibilità di deroga alla disciplina in materia di aggregazione e centralizzazione ove i tempi non siano compatibili con quelli della SA o per eventi emergenziali come il terremoto
3	Incremento del numero di CUC
1	Istituzione delle centrali di committenza presso le Prefetture che gestiscano le gare per conto dei comuni della provincia di competenza
1	Previsione della possibilità per le CUC locali di stipulare contratti quadro a beneficio di una pluralità di SA costituenti l'aggregazione
2	Allungamento del periodo transitorio di applicazione della normativa in materia di qualificazione per consentire agli enti di organizzarsi
2	Aumentare l'efficienza della piattaforma Mepa
1	Aggiornare i sistemi Anac e Simog individuando la Sua come soggetto a sé stante
1	Emanazione di direttive da parte del soggetto aggregatore per uniformare la disciplina

Con riferimento alle difficoltà più frequenti emerge con chiarezza la difficoltà legata ai tempi di realizzazione delle iniziative (troppo lunghi e non certi). Appare evidente come questa problematica sia profondamente interconnessa con altre emerse dall'indagine. Infatti, viene segnalata frequentemente la mancanza di strutture adeguate (per numero di personale impiegato e per carenza di formazione specifica dello stesso) a svolgere il ruolo di centrali di committenza, causa questa della dilatazione dei tempi o della scarsa attitudine degli strumenti offerti a soddisfare le esigenze dei soggetti destinatari. Allo stesso modo viene segnalata l'assenza di regole che definiscano il ruolo e il coordinamento tra i soggetti coinvolti nelle diverse fasi che caratterizzano l'attività di centralizzazione della committenza. Dall'analisi, il coordinamento tra i soggetti emerge come necessità: nella raccolta fabbisogni, nella programmazione delle attività (momento in cui effettivamente si viene a conoscenza di chi fa cosa in un sistema integrato piramidale come quello delineato dal legislatore statale: stazioni appaltanti-centrali di committenza-soggetti aggregatori), nella progettazione degli appalti nonché nell'esecuzione dei contratti quadro e connessi contratti derivati. Merita di essere posto in evidenza, anche se segnalato da pochi, il problema di difficoltà a trovare forme di aggregazione di stazioni appaltanti che hanno natura soggettiva e funzionale diversa dal comune. Infine, emergono i timori legati all'avvio del sistema di qualificazione per il suo (potenziale) impatto sull'operatività e sull'organizzazione (o meglio sulla necessità di riorganizzazione) delle stazioni appaltanti.

Il problema maggiormente sentito riguarda anche in questo caso quegli enti già in difficoltà per il noto problema del personale.

Sul fronte delle soluzioni correttive e di miglioramento non sono state rilevate soluzioni tecniche specifiche di particolare rilevanza quanto, piuttosto, soluzioni di sistema. In questo senso, una richiesta ricorrente riguarda una maggiore autonomia delle stazioni appaltanti, anche con riferimento all'innalzamento della soglia dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico. Unitamente a questa richiesta, viene evidenziata la necessità di chiarire il quadro normativo dei ruoli, delle competenze e del relativo coordinamento dei soggetti che fanno parte di questo articolato sistema. C'è bisogno di rendere inequivocabile l'intreccio delle relazioni in caso di obbligo di ricorso alle centrali di committenza o soggetti aggregatori, anche per chiarire a chi ci si debba rivolgere in caso di presenza di una pluralità di soggetti potenzialmente competenti a fornire attività di centralizzazione della committenza. Per migliorare il sistema viene chiesto di potenziare l'entità dei finanziamenti per far fronte a esigenze di riorganizzazione, di personale e di formazione specifica.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE RICHIESTO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE (ART. 59, COMMA 1)	
N°	Difficoltà più frequenti
50	Il livello di progettazione esecutiva appare eccessivo
20	Appesantimento delle procedure
16	Allungamento dei tempi
13	Confusione livello di progettazione da adottare
12	Costi maggiori
6	Confusione del termine "manutenzione"
4	Mancata distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria
4	Separazione della progettazione definitiva da quella esecutiva
2	Non facile applicazione per lavori inferiori a € 40.000,00
2	Separazione delle figure del RUP e progettista

con le conseguenti sotto elencate soluzioni:

N°	Soluzioni correttive più frequenti
22	Semplificazione degli elaborati di progetto.
15	Definire il progetto per interventi di manutenzione
11	Ripristino della previgente normativa
7	Eliminare la progettazione per gli interventi di manutenzione
6	Ripristino dei "contratti aperti"
5	Eliminare la progettazione al di sotto di determinati importi
1	Istituzione di global service anche a livello regionale
1	Unificare le figure di RUP e Progettista
1	Riammissione dell'appalto integrato su progetto definitivo
1	Possibilità di ricorrere a stralci esecutivi in corso d'opera.

Oltre ad evidenziare una marcata confusione insita nel concetto di "manutenzione", la maggiore difficoltà segnalata dai RUP è rappresentata dal dover redigere il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione, dalla quale discendono a parere degli stessi altre criticità quali allungamento dei tempi e aumento dei costi. Le soluzioni prospettate riguardano, per lo più, la semplificazione del progetto esecutivo dei lavori di

manutenzione, ovvero il ripristino della previgente normativa (ex articolo 105 del d.P.R. n. 207 del 2010) nonché la possibilità di ripristinare i cosiddetti "contratti aperti" (ex articolo 154, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 "Lavori di manutenzione"), definiti come "appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante", superati dalla normativa successivamente intervenuta al richiamato d.P.R. n. 554 del 1999.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NELLA PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE E NEL DIALOGO COMPETITIVO (ART. 62 E 64)	
N°	Difficoltà più frequenti
3	Livello di progettazione esecutiva appare eccessivo
2	Progettazione definitiva ed esecutiva separate
1	Mancanza di basi di valutazione omogenee ed oggettive
1	Disciplina poco chiara

N°	Soluzioni correttive più frequenti
1	Creazioni di basi di valutazione omogenee ed oggettive
1	Adozione della progettazione definitiva per la designazione del contraente ed esecutiva per lo sviluppo del contratto.
1	Adozione della procedura aperta

Si evidenzia che il numero delle risposte pervenute sul tema da parte dei RUP è risultato assai modesto e quindi l'elaborazione svolta non risulta significativa.

INFORMAZIONI AI CANDIDATI E AGLI OFFERENTI (ART. 76, COMMA 3 E ART. 29, COMMA 1)	
N°	Difficoltà più frequenti
20	tempistica di pubblicazione molto stretta
15	aggravio di lavoro
2	RUP dotati di pec di "struttura" anziché personali - problema riservatezza comunicazioni
24	eccessive incombenze in merito a pubblicazioni ed informazioni; inefficienza dei sistemi; invio PEC singole
35	capire precisamente le forme di pubblicità da adottare in base agli importi e con quali tempistiche; eccessiva pubblicità; art. 29 c.1 troppo generico
11	Manca coordinamento tra artt. 29 e 76 DLgs 50/2016; la decorrenza dei termini di impugnazione dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale risulta priva di logica e crea una duplicazione di adempimenti contraddittori.
2	sovrapposizione di adempimenti previsti nelle diverse fasi, anche nel caso di sedute pubbliche con possibilità di un inadempimento passibile di ricorso
5	L'obbligo di comunicare entro 48 ore l'ammissione ai partecipanti e contemporaneamente l'elenco degli ammessi sul sito internet è un appesantimento procedurale che appare inutile, a fronte del fatto che le sedute di gara sono pubbliche.
1	Non è più previsto l'accesso abbreviato (10 giorni) come disposto dal precedente art. 79, per cui occorre sempre far riferimento alle disposizioni della legge n. 241/90. Inoltre, sembra di individuare delle contraddizioni tra quanto disposto dall'art. 29 e l'art.53 sulla

	pubblicazione dei dati
5	per procedure in MEPA obbligo di inviare attraverso procedura e pec
1	Non è chiaro se, ai sensi dell'art. 29 c. 1 debba essere assunto un atto intermedio (interrompendo e rallentando ulteriormente l'iter del procedimento dei gara) per approvare i verbali (provvedimenti) che ammettono/escludono i concorrenti o se i termini per la pubblicazione possano far riferimento al primo atto che adotta i verbali (che potrebbe essere la determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata).
1	non si comprende se dopo la selezione delle ditte deve essere pubblicata la suddetta selezione o se e' possibile aspettare la pubblicazione dopo la scadenza dell'appalto, per ovvi motivi di concorrenza
1	La difficoltà è costituita dall'identificazione del momento temporale in cui dare avviso ai concorrenti del provvedimento che determina le esclusioni "all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali".
1	accesso offerta tecnica post aggiudicazione in caso venga dichiarato a posteriori che sussistono segreti commerciali
1	Le centrali comunicano l'aggiudicatario e gli esclusi senza fornire il dettaglio dei punteggi che sono comunque in loro possesso; le Ditte chiedono in merito continui chiarimenti alla S.A.
1	articoli di legge di contenuto non chiaro
1	la norma richiede la PEC che non si trova nel mercato elettronico
3	non tutti gli operatori usano la pec con regolarità; non si ha certezza di ricevimento della pec
1	In caso di soccorso istruttorio di uno o più concorrenti ci si è posti il dubbio se occorra un unico provvedimento ammessi/esclusi al termine del soccorso, ovvero se, per ottemperare all'art. 29, comma 1, ne occorra uno a fine seduta e uno al termine dei soccorsi istruttori.
1	processo di verifica dei requisiti ancora troppo articolato lungo e complesso
2	Sovrapposizione compiti RUP e responsabile CUC
1	L'impossibilità di richiedere offerte economiche per specifici prodotti (ad es., un particolare modello di laptop), crea difficoltà alla stazione appaltante, perché spesso le caratteristiche generiche indicate nel capitolato sono comuni a prodotti di qualità differente
1	pubblicazione delle procedure negoziate con inviti come regolarsi per non ingenerare confusione quando si dispone di elenchi
1	se sul MEPA si opera in seduta pubblica e viene comunicata l'esclusione tramite il portale e stesso il portale genera la graduatoria visibile in seduta pubblica bisogna anche far seguire le comunicazioni cartacee.
1	contemperare la finalità di trasparenza con il diritto alla riservatezza dei concorrenti qualora i provvedimenti da pubblicare contengano motivazioni riferite a dati giudiziari, difficoltà operative e rischio di elusione della normativa sulla privacy quando il numero dei concorrenti è molto alto.
1	i suddetti articoli non fanno distinzione dell'applicazione in funzione della procedura di gara ed importi. pertanto sembrerebbe d'attuarsi anche per procedure di cui all'art. 36, c. 2, lett. a).
1	L'obbligo di pubblicare l'esclusione dei candidati non consente di procedere speditamente nella apertura delle offerte economiche; è un inutile rallentamento, in contraddizione con la semplificazione delle procedure, stante la possibilità di ricorrere in sede di pubblicazione dell'aggiudicazione
1	nei settori speciali (procedure negoziate previa pubblicazione) si rendono noti oltre che gli esclusi anche i partecipanti alla successiva fare di interpello, con rischio diffusione informazioni riservate e turbative di mercato
4	La pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 29, co.1, per le procedure ristrette o negoziate, sembrerebbe in contrasto con il principio di segretezza dell'offerta poiché renderebbe noti al mercato i nominativi degli o. e. ammessi alla successiva fase di presentazione della stessa offerta .

N°	Soluzioni correttive più frequenti
2	Obbligare le S.A. a dotare i RUP di pec e firma digitale

45	Rendere coerenti gli obblighi di pubblicazione; pubblicazione esclusivamente sul sito per la trasparenza o mediante piattaforme elettroniche; snellire gli obblighi di pubblicità; pubblicare su albo pretorio; pubblicare ammissioni solo su URL; pubblicare solo ANAC e BDAP
5	semplificare la procedure soprattutto per affidamenti di importo basso
8	Abrogare la disposizione dell'art. 29 che assegna alla pubblicazione dei provvedimenti e atti sul sito internet istituzionale rilevanza giuridica - o prevedere solo sopra soglia. Vanno tolti anche i termini stabiliti nell'art. 29, dando rilievo solo a quelli dell'art. 76.
8	allungare i tempi per la pubblicazione
7	Limitare le comunicazione obbligatorie in corso di gara solo agli esclusi, in subordine circoscrivere agli appalti sotto soglia UE o importi comunque significativi, in subordine prevedere la sola comunicazione ai concorrenti almeno nelle procedure negoziate.
1	Reintroduzione dell'accesso abbreviato e un netto chiarimento sugli altri articoli citati, al fine di evitare le sanzioni penali previste all'art. 53
12	Semplificazione e snellimento degli adempimenti
4	possibilità di avvalersi esclusivamente della piattaforma MEPA; Raccolta di preventivi (almeno 3) sul mercato, senza pubblicazione avviso pubblico per importi tra i 1000 e 5000 euro; mentre sotto i 1000 proporrei la trattativa diretta
1	Maggiore chiarezza nell'articolazione dell'iter procedurale, e necessità che tale iter tenga conto anche dell'esigenza di snellezza e semplificazione della procedura stessa
2	Si è ritenuto di dare tali comunicazioni nel termine previsto dall'art. 76, co. 5, lett. a) e b), D.lgs 50/2016 ovvero dopo l'approvazione dell'aggiudicazione; da quel momento si ritiene decorra il termine ex art. 204, co.1, lett. b) per l'impugnazione
1	Potrebbero essere le stesse centrali a comunicare quanto stabilito dall'art. 76 quando comunicano la notizia l'aggiudicatario.
3	bandi chiari e comunicazioni attraverso il MEPA o i sistemi telematici regionali equiparati alle PEC
1	In caso di soccorso istruttorio di uno o più concorrenti occorre un unico provvedimento ammessi/esclusi al termine del soccorso
1	White list per tutte le società che operano per la pubblica amministrazione o accreditamento "tipo SOA"
1	prevedere possibilità di comunicazione diverse ad esempio tramite web
1	Riformulazione della norma che tenga conto dei vincoli in materia di ricorso giurisdizionale (sia in relazione agli atti impugnabili che in merito ai termini)
1	Possibilità di richiedere specifici prodotti con l'indicazione del modello e delle marche.
1	Gli operatori economici stentano ancora ad utilizzare sistemi telematici per gli acquisti pubblici.
1	Mantenere distinte piattaforme regionali per l'acquisizione di beni, servizi e lavori accresce le difficoltà da parte degli operatori economici nel partecipare agli appalti pubblici. La più ridotta partecipazione agli appalti può anche determinare un accrescimento dei costi per le Amministrazioni.
1	per le procedure ad invito su elenchi ripristino della sola post informazione coma da ex DPR 207/2010
1	limitare la pubblicazione all'elenco dei concorrenti con l'indicazione dell'informazione relativa ad "AmMESSO" /"Escluso", la motivazione sarà comunque comunicata al diretto interessato ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera a).
1	esclusione dall'obbligo previsto dall'art. 76, c. 3, per le procedure di cui all'art. 36, c. 2, lett a)
1	Consentire / chiarire che tale obbligazione non determina l'interruzione del procedimento di aggiudicazione, e prevedere l'obbligo di visione da parte di tutti i candidati dell'esito motivato di esclusione/inclusione alla fase successiva
1	Il codice dovrebbe definire un periodo di tempo, analogo allo <i>stand still</i> , oltre il quale il funzionario responsabile della gara ha certezza che gli esiti della procedura in corso non saranno impugnati.
4	limitare la previsione alle sole procedure aperte e quindi inserire le parole "Per le procedure aperte" sia all'inizio del secondo periodo dell'art. 29 sia all'inizio della lettera b), comma 1, dell'art. 204.

Molte delle problematiche evidenziate si riferiscono agli atti attuativi e in quella sede potranno essere risolti. Per molte di esse, poi, le criticità derivano da istituti di diretta derivazione comunitaria, quali gli avvisi di post - informazione o le semplificazioni in materia di processo amministrativo e impugnabilità degli atti fin dall'inizio della procedura che si ritiene possano trovare spazio in tale sede o, ancora, in materia di codice dell'amministrazione digitale.

RUP E COMMISSIONE DI GARA (ART. 77, COMMA 4)	
N°	Difficoltà più frequenti
154	Requisiti RUP (vedi linee guida)
1	ridondanza della comunicazione dei dati ad enti diversi
163	Problemi incompatibilità del ruolo di commissario (RUP e altri soggetti che hanno svolto funzioni tecniche) anche ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 con riferimento al Presidente
1	dubbio sulla possibilità di elargire compenso a dipendente pubblico iscritto albo commissari qualora nominato in commissione per una procedura di un'altra S.A.
19	Individuazione di Presidente e commissari esterni - composizione commissioni- differenza commissione aggiudicatrice e commissione tecnica
21	Costi e tempi per la formazione delle commissione eccessivi e sproporzionati
27	Chiarire competenze e responsabilità RUP anche in riferimento alla fase di gara
14	Obbligo di ricorrere ad un elenco centralizzato e mancata costituzione dello stesso da parte di ANAC
1	L'articolo 77 non è applicabile ai settori speciali
7	Mancanza di raccordo tra il RUP e la Commissione a seguito dell'impossibilità a partecipare alle commissioni, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte migliorative
1	Modalità di pagamento dei componenti delle commissioni aggiudicatrici
1	Sul Mepa non è possibile inserire in commissione di Gara un utente non registrato in piattaforma.
19	Difficoltà a reperire i membri della Commissione con adeguata competenza per i vincoli previsti dalla normativa
1	Non sono definiti requisiti ulteriori in relazione alla complessità di servizi e forniture ma solo per lavori - art. 31 comma 5
3	Incompatibilità del verificatore con progettista e DL in contrasto con LG
1	Ingerenza degli amministratori nell'attività del RUP
1	Verifiche dei soggetti controllati
10	Responsabilizzazione eccessiva RUP rispetto alle organizzazione e agli organici degli uffici
2	Commissari di gara interni alla S.A. non qualificati nell'ambito specifico della gara
1	impossibilità che la Commissione interna consentita per gare telematiche - indispensabile per gare che prevedono la prova sul campo -lavori in videoconferenza. Allungamento dei tempi

N°	Soluzioni correttive più frequenti
135	Requisiti RUP - distinguere per natura/tipologia/dimensione dell'amministrazione e/o dell'importo - prevedere adeguata formazione certificata e documenti aggiornati in rete
1	piattaforma unica per la comunicazione e acquisizione dei dati
138	Chiarire incompatibilità RUP/tecnici- commissari; fissare soglie di importo, distinguere per natura/tipologia/dimensione dell'amministrazione e/o dell'importo dell'affidamento; limitare incompatibilità al solo Presidente; rispetto TUEL
11	Possibilità di nomina di membri interni - almeno nel sottosoglia; lasciare al RUP valutazione offerte

	economiche
6	costituire commissioni con professionisti in loco di comprovata esperienza nelle more dell'istituzione delle commissioni; rendere residuale criterio OEPV; esterno solo presidente
5	Presenza nelle commissioni tecniche anche del RUP della S.A.
1	La commissione di gara deve occuparsi dell'intera procedura di gara sino alla proposta di affidamento - compreso esame giustificazioni
1	Prevedere regolamento nazionale unico su compensi e modalità di pagamento
4	Collaborazione con altre PA del proprio territorio per la nomina dei commissari e presidenti di gara
4	Eliminazione elenco nazionale o limitazione al sopra soglia; costituzione elenchi regionali
2	Rimuovere per appalti fino a 1.000.000 di euro le incompatibilità RUP progettista e DL
1	Elencazione dei requisiti richiesti ai commissari ed esplicitazione del soggetto che deve nominare la commissione
1	Prevedere sanzione a carico degli amministratori che ingeriscono nell'attività del RUP
1	Creare un diagramma di flusso per chiarire le situazioni di incompatibilità
2	I requisiti dei commissari siano gli stessi richiesti agli operatori chiamati a partecipare alla procedura di gara al fine di garantire qualità nella valutazione
	Stabilire elenchi commissari anche in ambito estero

Si evidenzia, preliminarmente, che le criticità emerse si concentrano sull'interpretazione della norma e non sulla sua applicazione.

Le criticità maggiori riguardano la presenza del RUP nelle commissioni di gara, disciplinata dalle linee guida e non dal codice, per il quale l'intervento correttivo, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, chiarisce che la partecipazione del RUP alle commissioni di gara va verificata di volta in volta. Anche le incompatibilità e il regime applicabile ai commissari di gara è stato chiarito.

Le specifiche criticità sulle commissioni di gara sono evidenziate nei documenti preparatori delle Linee guida n. 5 sulle commissioni di gara (adottate dall'ANAC con delibera 1190 del 16 novembre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2016, n. 283) e, sulla base di queste l'ANAC, con atto di segnalazione al Governo, ha richiesto di apportare alcune modifiche, in particolare, ai fini di semplificare la procedura; a tal fine, l'autorità ha proposto di gestire interamente la procedura.

MOTIVI DI ESCLUSIONE: QUALI CRITICITÀ HA RICONTRATO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 CUI FANNO RIFERIMENTO LE CONDANNE DELL'ART. 80, COMMA 1	
N°	Difficoltà più frequenti
45	Individuare chiaramente i soggetti. Difficoltà derivanti dalla complessità della materia connessa alle verifiche da effettuarsi in funzione della forma giuridica dell'operatore economico e dalla modalità con cui l'art. 80 c. 3 è stato recepito (stante come rilevato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, che l'ordinamento giuridico italiano non contempla per le società di Capitali un consiglio di direzione o un consiglio di vigilanza).
8	La verifica sui soci di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci va coordinata con quanto previsto dal D.Lgs 159/2011 in materia di antimafia che prevede la verifica dei requisiti anche quando i soci sono pari o inferiori a quattro.
5	Risulta molto ampia e vaga la discrezionalità della stazione appaltante di esclusione in caso di errori.
3	Tempi lunghi per l'acquisizione delle certificazioni antimafia.
3	Verifiche nei confronti del/i subappaltatore/i.
3	In conseguenza dell'utilizzo del Me.P.A sono sorti diversi dubbi interpretativi sulla necessità di effettuare controllo sui requisiti di carattere generale degli operatori individuati sul mercato

	elettronico dedicato alla PA.
45	Esplicitare cosa si intende per illecito
8	Esplicitare il significato di direttore tecnico
5	Non risulta chiaro se i soggetti con funzioni di controllo e vigilanza devono rendere le dichiarazioni in sede di gara o se queste vengono rese dal legale rappresentante debba essere comunque allegato tra la documentazione amministrativa elenco con generalità in modo da poter effettuare le verifiche
3	Comprendere se i carichi pendenti sono elementi di verifica o no e se si a quali livelli e per quali reati (ex art. 75 DPR 554/99 e determinazioni ex AVCP)
3	Il contenuto del DGUE non coincide con quanto richiesto all'art. 80. Nel DGUE non sono espressamente previste le sanzioni per dichiarazioni mendaci (sono dichiarazioni ex DPR 445/00)

N°	Soluzioni correttive più frequenti
33	Istituire la banca dati unica che, in automatico, deve fornire le informazioni, almeno per quanto attiene a servizi e forniture.
22	Chiarire l'elenco dei soggetti ex articolo 80, comma 3, destinatari delle misure di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1.
6	Prevedere che la verifica venga fatta da un solo soggetto centrale, ad esempio la "camera di commercio" e resa disponibile istantaneamente alle stazioni appaltanti (come avviene per il DURC)
3	Realizzare un modello unificato di bandi e disciplinari di gara
2	Eliminare i procuratori, che per ogni azienda possono essere centinaia
33	Schematizzare per ogni articolo cosa chiedere, a chi chiedere e conseguenze degli esiti.
22	Semplificare il modello DGUE o emanata una circolare esplicativa punto per punto.
6	Ripristinare l'art. 38, comma 1, lett. b) che consentiva di chiedere il certificato all'ufficio misure prevenzione della procura.
3	Prevedere che l'esclusione possa esserci solo ove la sentenza per il reato commesso prevede il divieto di contrarre con la PA.
2	Fissare una penale automatica da rifondere alla stazione appaltante in caso di contestazioni o ricorsi infondati.

Le maggiori criticità nascono dal fatto che la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 80 del codice, va effettuata anche nei confronti "dei membri del consiglio di amministrazione [...], di direzione o di vigilanza, [...]". Tale dizione, ripresa testualmente dalle direttive, non trova nell'ordinamento italiano una puntuale corrispondenza, stante come rilevato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 in cui si evidenzia che l'ordinamento giuridico italiano non contempla per le società di capitali un consiglio di direzione o un consiglio di vigilanza. Sul punto è comunque intervenuto il suddetto comunicato e nel correttivo è stato precisato che tra i soggetti muniti di rappresentanza rientrano i procuratori e gli istitori.

VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE NEGLI AFFIDAMENTI SOPRA-SOGLIA (ARTT. 80, 85, 86, 87)	
N°	Difficoltà più frequenti
38	Permangono molteplici perplessità per quanto riguarda il sistema AVCPass. Si segnala che il sistema non supporterebbe il caricamento delle istanze. Non è possibile verificare la condizione degli operatori prescritta dal co 2, dell'art. 80. La BDNA riscontra le richieste ben oltre i prescritti 30 gg. (media 120-180 gg, sino ad 1 anno).

9	Eccessivo numero di soggetti da sottoporre a controllo e difficoltà a reperire le informazioni utili ai controlli stessi
5	L'estensione dei controlli sui requisiti generali anche ai subappaltatori indicati dal concorrente appare un eccessivo aggravio procedurale soprattutto in considerazione del fatto che in fase esecutiva i subappaltatori indicati possono essere sostituiti senza alcuna motivazione particolare.
5	La verifica ex art 85, c.5, prima dell'aggiudicazione rallenta la procedura
4	In fase di verifica delle autocertificazioni presentate dagli operatori economici in sede di gara alcuni enti certificatori si dilungano nel rilascio delle certificazioni richieste e questo impedisce all'ente di procedere a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione e a sottoscrivere il relativo contratto.
3	Art. 85: DGUE ufficiale (anche quello ex circolare MIT) è carente di campi idonei (pluralità di reati, impegno a raggrupparsi, distribuzione di quote e/o prestazioni tra i raggruppati
	Art 80 co 10 rilevanza temporale delle cause di esclusione fissata solo per le condanne penali, e non per altre condanne riguardanti gli altri motivi di esclusione indicati dalla legge
	Indeterminatezza e difficoltà di applicazione del comma 7 dell'articolo 80.
	Il certificato del casellario giudiziale riporta condanne riferite ad aspetti che non costituiscono motivo di esclusione. Risulta particolarmente complessa la valutazione del reato che, peraltro, spesso si riferisce a fatti verificatisi anche vent'anni prima.
	Art. 86: difficoltà nell'accertare la veridicità di requisiti acquisiti con prestazioni a favore di privati
	Art. 86 Non è chiaro se i documenti di cui al comma 2 lett. a) e b) devono essere prodotti direttamente dall'operatore economico alla stazione appaltante o se la produzione documentale che fa capo all'operatore economico è limitata alla dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico

N°	Soluzioni correttive più frequenti
31	Superamento del sistema AVCPass e creazione di una unica banca dati ovvero implementazione delle capacità dell'ANAC attraverso l'attribuzione alla stessa del potere di interloquire con tutte le PA e gli organi giudiziari attraverso canali informatici privilegiati in tempo reale
3	Ammissione espressa, nel sotto soglia comunitaria, anche alla luce dell'art. 1, 1° comma, lett. aa), della L. (delega) 28.1.2016, n.11, della facoltà di utilizzare i modelli di autocertificazione predisposti dagli Enti. Per art. 81, 1 comma, Codice conservare patrimonio di esperienza di AVCPASS
	Inserire in AVCPASS l'elenco delle fatture in modo da scaricare quelle che le ditte indicano.
	Auspicabile un intervento normativo che tolga discrezionalità alle stazioni appaltanti nel valutare taluni comportamenti degli operatori economici
	Art 80 comma 10 fissazione della rilevanza temporale per tutte le condanne relative alle cause di esclusione
	Prevedere la possibilità di sostituire i subappaltatori indicati in gara, rispetto ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione, conformemente all'art 105, comma 12. Posticipazione delle verifiche dei requisiti dei subappaltatori alla fase di esecuzione della procedura per non appesantire la procedura di affidamento, anche considerando che in fase di esecuzione il subappaltatore prescelto dall'aggiudicatario potrebbe essere diverso dai tre indicati in gara
	Eliminazione all'art. 85, co. 5, dell'inciso "nonché all'impresa che la segue in graduatoria"
	Si chiede di introdurre la possibilità da parte delle stazioni appaltanti i selezionare operatori economici anche mediante documenti che dimostrino il possesso di requisiti riconducibili a capacità tecnica specifica relativa all'attività svolta.
	Prevedere l'emissione di certificati penali riportanti esclusivamente i reati che comportano le esclusioni previste dall'art. 80.
	Specificare nella norma quale tipologia di requisiti (di carattere generale e/o tecnico/economico) possono essere dimostrati direttamente dagli operatori economici con "qualsiasi mezzo idoneo documentale".
	Semplificazione Modello DGUE (in particolare per le procedure sottosoglia)

A parte le criticità legate alle verifiche in capo ai subappaltatori nella fase dell'offerta, che il correttivo ha eliminato, le altre criticità sono relative al funzionamento della banca dati, che ancora deve essere implementata, e ad atti attuativi, quali la circolare sul DGUE.

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (ART. 83)	
N°	Difficoltà più frequenti
11	Disciplina non chiara, complicata, aleatoria e farraginoso, soprattutto per servizi e forniture
3	Disciplina eccessiva per piccoli appalti e per sotto soglia
12	Problematiche con il requisito "Fatturato"
3	Problematiche con il requisito "Bilanci"
3	Problematiche con il requisito "Referenze bancarie"
3	Problematiche con il requisito "Rating"
5	Problematiche con comportamenti disomogenei della SA, ambito oggettivo e soggetto dell'attività di comprova e ambito soggettivo e temporale dopo abrogazione art. 48 vecchio codice
7	Problematiche con linee guida ANAC n. 1 (SIA) e con parziale funzionamento ANAC e AVCPass
5	Nessuna difficoltà o non ancora utilizzato

N°	Soluzioni correttive più frequenti
3	Maggiore libertà nella definizione dei requisiti, chiarimenti, linee guida, solo dichiarazioni bancarie (< 40.000), solo se necessari (< soglia), solo CCIAA e DURC (< 150.000)
12	Chiarire periodo riferimento importo stimato (annuo o globale) di riferimento rispetto al fatturato richiesto, eliminare motivazione, delegare tutto a banche dati, verifiche a carico SOA e non SA
3	Apposito albo gestito da CCIAA o Agenzia Entrate per requisito bilancio; introdurre parametri stato salute impresa (con validità ridotta della qualificazione in relazione alla stato di salute)
3	Eliminare referenze bancarie o definirne meglio i contenuti con dichiarazioni standard nella parte I punto c dell'all. XVII; verificare eventuale refuso tra art. 83 c. 4 e all. XVII
3	Disciplinare il "rating" per le nuove imprese e per i casi di vicende soggettive tra imprese
5	Istituire apposito sito ditte regolari, elencare con certezza attività, documentazione ed enti interessati, istituire sistema unico qualificazione servizi e forniture > 40.000, modulistica standard, unicità modalità di controllo, data base gestito da Autorità statale e strutturare banca dati art. 81 come quella del DURC, prestabilire requisiti per scaglioni
7	Attestato simile a SOA per SIA, criterio di merito per SIA (es. rapporto onorario/valore opere)

Sia le criticità che le soluzioni proposte, peraltro sollevate da un numero ristretto di RUP, non appaiono utili ai fini di proporre una norma di correttivo in quanto generiche.

SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9)	
N°	Difficoltà più frequenti
33	Norma complessa, poco chiara, caotica e generatrice di ritardi, nonché elemento disincentivante per la corretta formulazione della documentazione del concorrente
53	Difficoltà di definizione di carenza essenziale e non essenziale
26	Problematica del soccorso oneroso e gratuito
4	Nessuna difficoltà applicativa
4	Scarsa disciplina applicativa a offerta tecnica ed economica
3	Problematica gestionale sul MEPA
6	Rapporto onerosità con piccole e medie imprese e piccoli appalti

1	Problematica delle sanzioni plurime in presenza di più irregolarità essenziali
2	Necessità di sospendere procedura per soccorso istruttorio

N°	Soluzioni correttive più frequenti
11	L'eliminare l'istituto
13	Modificare, integrare e chiarire la norma, limitandone l'applicazione ovvero delegare il tutto a banche dati (il concorrente è onerato solo della presentazione dell'offerta tecnica ed economica)
8	Riscrivere la norma
15	Dettagliare casi sanzionati
10	Eliminare sanzioni o contenerle per piccole e medie imprese e piccoli appalti
2	Precisare necessità di sospendere procedura per soccorso istruttorio
4	Definire limiti applicazione ad offerta tecnica ed economica
10	Intervento legislativo, dell'ANAC e formativo degli Osservatori
3	Adeguamento MEPA

In particolare, è emersa la difficoltà ad applicare la norma e a definire quali siano le carenze essenziali per le quali è necessario applicare il soccorso istruttorio, nonché quali siano le carenze non essenziali.

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (ART. 93)	
N°	Difficoltà più frequenti
2	Segnalato erroneo richiamo all'art. 183 c. 15 dell'art. 103 garanzia definitiva
1	inutilità cauzione provvisoria
42	Applicazione riduzioni per certificazioni di cui 93 c.7 con rischio annullamento valore garanzia
2	Attuale previsione della garanzia per S e F
13	Incidenza di costo garanzia per appalti sotto 40.000 €
2	Modulistica non idonea
7	Generale scarsa chiarezza applicativa
1	Contraddizione tra art. 93 c. 2 - utilizzo contante e richiesta art. 93 c. 8 per impegno fidejussione per garanzia definitiva
2	difficoltà escussione garanzia
1	Esame polizze rilasciate da compagnie straniere
2	art 93 c 8 non è chiaro se è sanabile con soccorso istruttorio
1	indisponibilità certificato digitale da parte dei soggetti assicurativi
1	deposito contanti art 93 c 2 è di fatto impossibile per importi di una certa rilevanza
1	Valutazione affidabilità intermediario finanziario
1	Mancanza di esclusione esplicita della garanzia provvisoria art 93 per Direzione lavori
1	Mancanza di chiarezza per l'indicazione dell'importo su cui calcolare la provvisoria (2% del base asta più oneri sicurezza o no?)
1	Art 93 e 103 non richiamati per settori speciali
1	riferimento art. 93 c 6 al dolo o colpa grave - difficoltà ad individuare le casistiche

N°	Soluzioni correttive più frequenti
1	Annullamento garanzia provvisoria
27	Definire criteri univoci con soglie minime/discrezionalità PA per applicazione riduzioni per

	certificazioni
11	Prevedere condizioni di esclusione/discrezionalità SA della garanzia per importi sotto 40.000 € / sotto 5000 € anche per S e F
1	Introdurre garanzia provvisoria anche per incarichi Ing. e Arch.
1	Non applicare art. 93 c. 8 in caso di art. 93 c. 2
3	Schemi tipo e modelli definiti dall'Amministrazione centrale
2	art 93 c 7 inventario gas serra riduzione 15% non chiaro se è cumulabile
1	definire meglio le modalità per applicazioni 93 c 7 per ATI/consorzi
2	chiarire meglio applicazione riduzioni art. 93 c 7
1	sostituire deposito in contanti di cui art 93 c 2 con C/C o assegno
1	presenza di elenchi controllati per intermediari finanziari
1	Chiarire applicazione 103 per servizi Ing. e Arch.
1	eliminare da art 93 c. 8 le parole "a pena di esclusione"
1	eliminate da art 93 c 6 riferimento a dolo o colpa grave

In questo campo n. 15, teoricamente destinato alle osservazioni inerenti il solo articolo 93 - garanzie provvisorie, sono stati inseriti dubbi e segnalazioni anche per altri articoli di garanzia/polizza. Dall'esame dei riscontri avuti, risulta evidente la presenza di diffuse difficoltà applicative dell'articolo 93, comma 7, relativo alle riduzioni da applicarsi alle garanzie, sia provvisoria sia definitiva; la frequenza del dato rende opportuno un intervento chiarificatore, in particolare per quanto compete alle percentuali proposte a riduzione, tali da generale, per interventi di modesta entità, in alcuni casi anche l'azzeramento dell'importo dovuto per la polizza stessa, vanificando di conseguenza la sua utilità, e avendo peraltro comportato comunque un impegno di risorse e tempo da parte della stazione appaltante. Tra le possibili proposte risolutive è da considerare l'eventuale definizione di un tetto massimo di riduzione cumulativa oltre in quale non sia possibile procedere con ulteriori riduzioni.

Si segnala inoltre l'incidenza economica significativa che le percentuali previste per la garanzia provvisoria, unite al costo di stipula della stessa, possono generare soprattutto per appalti modesti anche di servizi e forniture, nei quali a volte è lo stesso operatore economico a rinunciare, non essendo economicamente conveniente la partecipazione. Tale problematica potrebbe essere affrontata proponendo la definizione di un importo minimo dell'appalto al di sotto del quale non venga richiesta la stipula della polizza provvisoria (articolo 36, comma 2, lett. a) affidamento diretto sotto i 40.000 euro; in alcuni casi si propongono soglie anche inferiori (5.000 euro).

In diverse segnalazioni è richiamata la scarsa chiarezza applicativa dell'articolo, per il quale si auspica un chiarimento se non altro in termini di modalità applicativa (es. come si deve applicare il concetto di "cumulabile" nonché l'eventuale non cumulabilità della riduzione del 15% prevista in una casistica precisa).

Ancora da segnalare la presenza di qualche nota relativa alla scarsa chiarezza della previsione di potenziale soccorso istruttorio per l'articolo 93, comma 8, condizione indubbiamente preferibile all'attuale apparente previsione di esclusione secca (si riporta infatti il termine "a pena di esclusione", per il quale ci si auspica l'eliminazione).

Infine, si richiama una segnalazione già presente nel caso di cui al punto 1 del questionario, ossia il presunto erroneo richiamo all'articolo 183, comma 15, dell'applicazione dell'articolo 103.

CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA (ART. 97 COMMA 2)	
N°	Difficoltà più frequenti
109	Complessità dei metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti dalla norma. In particolare, si fa riferimento alle lettere b), d) ed e).
29	Metodo inapplicabile ed inopportuno per poche offerte ammesse (inferiori a 5). Risultano poco chiare le indicazioni ANAC 5 ottobre 2016
27	Difficoltà applicazione comma 2, lett. b), art. 97 (in particolare rif. 10%)
14	Eccessivo numero delle metodologie di calcolo
6	Rallentamento delle gare per chiarimenti ed esclusioni
6	Difficoltà di applicazione del metodo sul MEPA
3	Diverse interpretazioni sul metodo di calcolo
3	Uso piattaforme <i>e-procurement</i> per il calcolo
3	Per il sottosoglia la procedura di verifica dell'anomalia è lunga e complicata
2	Il metodo di verifica produce un maggior costo dell'appalto per la SA
1	Con utilizzo piattaforma <i>e-procurement</i> Lazio si rilevano sempre anomalie
1	Calcolo determina anomalie offerte con richiesta chiarimenti
1	Difficoltà degli operatori di piccole dimensioni a giustificare le offerte risultate anomale
1	Metodo discriminante per gli operatori economici
1	Determinazione del momento del sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia (insediamento Commissione o prima)
1	Metodo che aggiudica in maniera causale e non per effettiva individuazione di offerte anormalmente basse
1	Appesantimento del procedimento per il calcolo su OEPV
1	Delta troppo elevato tra un metodo ed un altro
1	Non indicato il momento in cui effettuare il sorteggio del metodo di verifica
1	Calcolo determina anomalie offerte con richiesta chiarimenti

N°	Soluzioni correttive più frequenti
40	Necessità di semplificazione e miglioramento della procedura e del calcolo
20	Definizione di un solo criterio per verifica delle sole offerte con ribasso sopra la media
18	Sono sufficienti 2/3 metodologie di calcolo
11	Necessità di un software ufficiale di calcolo per applicazione comma 2
8	Individuazione di un numero minimo di offerte ammesse per obbligo calcolo della soglia di anomalia
6	Discrezionalità dell'applicazione del metodo con offerte ammesse inferiori di 10
5	Indicare la soglia relativa all'obbligo del calcolo dell'anomalia
5	Maggiore autonomia al RUP sulla valutazione dell'anomalia
4	Correzione lettera b)
3	Coordinare art. 97 comma 2, con comunicato ANAC 5/10/2016
3	Necessità di formazione degli operatori
3	Individuare la fase in cui effettuare il sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia
3	Reintroduzione della norma 163/2006
3	Esplicazione esempi chiari di applicazione dei metodi
3	Chiarire se la soglia si applica prima o dopo la riparametrazione
2	Introduzione della norma 163/2006 con verifica anomalia con minimo cinque offerte pervenute
2	Esplicitare meglio la norma in caso di OEPV (i.e. qualità/prezzo)
2	Introdurre nella norma la formula matematica per applicazione del comma 2
2	Eliminare punti c) e d) del comma 2

2	Necessario ridurre i tempi per la valutazione dell'anomalia
2	Maggiori precisazioni sul calcolo del taglio delle ali
1	Eliminare lettera e) del comma 2
1	Allineamento taglio delle ali punto b) con punti a) ed e)
1	Discrezionalità RUP su applicazione del metodo con OEPV
1	Rimodulare i metodi di calcolo per evitare un delta troppo elevato tra gli stessi
1	Il comma 2 va abrogato

Emerge la necessità di semplificazione e miglioramento della procedura e del calcolo; complessità dei metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti dalla norma. In particolare, si fa riferimento alle lettere b), d) ed e). La norma conteneva errori materiali.

PROCEDURE RELATIVE AL SUBAPPALTO (ART.105)	
N°	Difficoltà più frequenti
44	articolo non abbastanza chiaro
44	Terna dei subappaltatori
30	Comma 13 - pagamento diretto ai subappaltatori
22	Verifica dei requisiti
12	Comma 2 - il limite del 30% è restrittivo

N°	Soluzioni correttive più frequenti
11	Comma 13: togliere l'obbligo del pagamento alle PMI, lasciandone la facoltà
8	ampliare la soglia del 30%, eventualmente mantenendo il limite per la sola categoria prevalente
7	Eliminare il riferimento all'indicazione della "terna"
4	definizione di "particolare specializzazione"
3	definire con precisione "subappalto" anche in contrapposizione con la "fornitura e posa in opera"
2	chiarire il termine "cottimo", usato nell'art. 105, nell'art. 3

Alla luce delle criticità emerse, nel correttivo si supera la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si chiarisce che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e, solo nel caso di servizi e forniture, all'importo complessivo del contratto. Si sopprime la previsione che impone l'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Si prevede che, per le opere cosiddette "super specialistiche", il limite dell'eventuale subappalto coincide con quello previsto per l'appalto in generale.

APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO SIA PER I LAVORI CHE PER I SERVIZI (ART. 183 COMMA 15 E ART. 179 COMMA 3)	
N°	Difficoltà più frequenti
9	Complessità e poca chiarezza nelle procedure
2	Difficoltà di individuare il trasferimento del rischio operativo nelle concessioni;
2	Difficoltà a quantificare il limite del 30% del contributo pubblico
2	Manca di disciplina specifica per i servizi

2	Scarsa chiarezza relativamente ai requisiti da richiedere ai concorrenti.
1	Limite del 30% contratto pubblico penalizzante
	<i>Gli interventi in ambito delle periferie non sono appetibili per i soggetti economici.</i>

N°	Soluzioni correttive più frequenti
3	Chiarimenti sulle procedure, con riferimento anche al regime transitorio
2	Specificare le voci che compongono i costi rientranti nella quota del 30% a carico della PA
1	Formazione specifica di RUP e progettisti
1	Migliore organizzazione delle informazioni
1	Aumento della soglia del 30% a carico della PA
1	Specificazione dei casi di applicabilità del PF
1	Minore discrezionalità nell'individuazione dei requisiti delle ditte partecipanti in relazione all'importo di gara.
1	Non ritiene concretamente applicabile l'istituto, così come disciplinato dal D.Lgs 50/2016
	<i>Occorre una stabilizzazione del quadro normativo di riferimento (che dipende dalla stabilità politica ed economica), altrimenti i soggetti economici non si proporranno mai per gli investimenti.</i>

Preliminarmente, si evidenzia il basso numero di risposte al questionario sull'argomento, che fa supporre una scarsa applicazione dell'istituto; da questo punto di vista, l'analisi potrebbe risentire di un campione non abbastanza significativo. Dei trenta record trasmessi, ne sono stati barrati dieci, ritenuti di contenuto improprio ("non applicato" ovvero "gara deserta", etc.), ovvero con interpretazione non conforme ("Si riscontra l'errore all'articolo 183, comma 15, che rimanda all'articolo 103 anziché al 93"). Le risposte utili sono pervenute da 18 enti locali e due soggetti privati. I comuni interessati sono prevalentemente collocati nell'area settentrionale del Paese (16 al centro/nord e solo 4 al sud), il che potrebbe evidenziare il ridotto interesse nell'impiego di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche nel meridione. Nel merito, si rileva che la maggiore difficoltà si riscontra sia nella "complessità" che nella "poca chiarezza" delle procedure, ritenute lacunose e poco esplicative. Infatti, oltre alla obiezione formulata in modo generico, si lamenta la scarsa definizione con riferimento ai requisiti da richiedere ai concorrenti, la disciplina transitoria, la specifica disciplina per i servizi; tuttavia, le maggiori perplessità riguardano la realizzazione dell'equilibrio economico-finanziario, che fa addirittura ritenere assolutamente inapplicabile, in concreto, l'istituto alle condizioni previste. Per quanto riguarda le soluzioni prospettate, le Stazioni Appaltanti richiedono maggiori chiarimenti sulle procedure, manifestando anche l'esigenza di una formazione ad hoc sullo strumento, a riconferma della riluttanza nella applicazione dell'istituto e della formulazione marcatamente teorica delle disposizioni normative. I nuovi e più stringenti obblighi introdotti vengono ritenuti non sufficienti ad incoraggiare l'utilizzo dello strumento da parte dell'operatore pubblico: sono richiesti, infatti, ulteriori limiti alla discrezionalità nella scelta del concorrente privato, nonché maggiori dettagli operativi (specifica indicazione delle voci di costo rientranti nella quota del 30%, i casi concreti in cui ricorrere all'istituto e la predisposizione di uno schema di contratto-tipo). Emerge, in conclusione, l'esigenza di supporto sia in termini di predisposizione di una normazione secondaria (linee-guida) che in termini di formazione, da articolarsi sul piano giuridico-amministrativo, ma soprattutto su quello economico-finanziario.

DOMANDE A RISPOSTA APERTA (PRIMA E SECONDA OPZIONE)

Art. 29 Pubblicazioni e trasparenza, adempimenti informativi	
N°	Difficoltà più frequenti
11	Eccesso di debiti informativi con richieste continue di dati
1	L'impugnabilità immediata del provvedimento di ammissione delle offerte ai sensi dell'art.120 del codice del processo amministrativo determina rallentamenti del procedimento e alimenta contenzioso prima che la s.a. abbia fatto le dovute verifiche sulle autocertificazioni.
2	Non è chiara la soglia per la pubblicazione di tutti gli atti di affidamento anche di importi minimi con SMARTCIG sul Portale ANAC/Osserv. Reg.li e Min. Infrastrutture Su quest'ultimo è particolarmente onerosa perché non si possiedono tutti i dati il cui inserimento è obbligatoriamente richiesto
7	Generica descrizione degli atti da pubblicare per procedure di affidamenti, pertanto anche agli affidamenti diretti art. 36, c. 2, lett. a).

N°	Soluzioni correttive più frequenti
7	Semplificazione e riduzione debiti informativi.
7	Definizione degli atti da pubblicare per ciascuna fase di gara semplificando per affidamento diretto pubblicazione della sola determina a contrarre
2	Limitare pubblicazione immediata e conseguente possibilità di ricorrere al provvedimento di esclusione delle offerte art 29 c.1

Le criticità relative all'eccesso di debiti informativi sono state considerate ed è stata aumentata l'interoperabilità dei dati prevedendo una sola immissione.

Art. 31 Nomina e compiti del RUP	
N°	Difficoltà più frequenti
11	Conflitto nell'affidamento tra il RUP responsabile del procedimento non avente qualifica dirigenziale che non è dotato di potere di spesa e l'organo decisionale della stazione appaltante.
7	Mancanza di professionalità adeguate per lo svolgimento delle funzioni che il D.Lgs 50/2016 prevede x RUP.
2	Carenza della disciplina delle funzioni del RUP della centrale di committenza o del Soggetto aggregatore, in caso di gestione delle procedure di appalto in nome e per conto di un altro Ente
11	Carenza della disciplina che distingue le funzione del RUP nominato ai sensi del D.Lgs 50/2016 con quello nominato ai sensi della L.241/90

N°	Soluzioni correttive più frequenti
1	Definizione dei rapporti tra il RUP della Centrale di committenza o del Soggetto aggregatore, ed il RUP nominato dall'Ente in caso di gestione delle procedure di gara in nome e per conto di un altro Ente.
5	Acquisire la qualifica di <i>project manager</i> comporta una lunga e pesante formazione del personale che, in molti casi, è superata dalla lunga esperienza già acquisita. Si ritiene opportuno consentire il ruolo di RUP anche sulla base dell'esperienza acquisita

Le criticità evidenziate non attengono specificamente al codice, ma alle Linee guida adottate dall'ANAC.

Art. 36 Contratti sottosoglia	
N°	Difficoltà più frequenti
5	Non è chiara l'applicazione del criterio di rotazione degli inviti, per cui un operatore che ha lavorato bene con l'Amministrazione, e che fornisce le garanzie per una buona riuscita del lavoro, se è stato affidatario di una procedura negoziata, potrebbe non essere successivamente invitato.
2	Applicare principio di rotazione inviti al appalti di servizi alla persona ed in particolare sociali dove continuità/qualità rapporto con utenti è elemento qualificante

N°	Soluzioni correttive più frequenti
1	chiarire che procedura con bando per manifestazione di interesse è sufficiente per garantire oltre che pubblicità e trasparenza della procedura anche il rispetto della rotazione inviti
1	Precisazione delle parti o degli articoli del Codice che comunque debbano essere applicati ai procedimenti di aggiudicazione ex art. 36 (ad es. art. 53, art. 80) nonostante ciò non sia stabilito dall'articolo medesimo

La criticità riguarda l'applicazione del criterio di rotazione. Al riguardo, sono intervenute le linee guida n. 4 dell'ANAC che hanno chiarito il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016, in modo tale che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. Pertanto, non si tratta di divieto assoluto o di automatismo.

Le Tabelle che seguono offrono un riepilogo dei principali risultati della consultazione per argomento.

Contenuto polizze (artt. 24, 31, 103 e 104)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si"+n°)
MIT	27	13	12	133	0	0	354	0	0	514	13	12	5,3	16,9
Basilicata	0	0	0	11	0	0	5	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	3	3	2	34	0	1	19	0	0	56	3	3	5,4	8,1
Campania	4	2	2	29	1	1	31	3	1	64	6	4	6,3	12,1
Emilia-Romagna	8	6	4	57	0	0	44	0	0	109	6	4	7,3	12,3
Friuli-Venezia Giulia	4	3	3	35	0	0	25	0	0	64	3	3	6,3	10,3
Lazio	4	3	2	25	1	0	24	3	0	53	7	2	7,5	13,8
Liguria	12	12	12	14	0	0	11	0	0	37	12	12	32,4	46,2
Lombardia	17	11	8	172	2	1	99	0	0	288	13	9	5,9	9,0
Marche	4	3	3	12	0	0	13	0	0	29	3	3	13,8	25,0
Molise	1	0	1	8	0	0	8	0	0	17	0	1	5,9	11,1
Piemonte	3	2	2	46	0	0	25	1	0	74	3	2	4,1	6,1

AIR CORRETTIVO D.LGS. 50/2016

Puglia	3	2	1	52	0	0	33	1	1	88	3	2	3,4	5,5
Sardegna	8	5	3	34	1	1	26	0	0	68	6	4	11,8	19,0
Sicilia	4	4	2	16	0	0	21	1	1	41	5	3	9,8	20,0
Toscana	9	9	9	29	0	1	15	0	0	53	9	10	17,0	23,7
Umbria	2	1	0	18	0	0	20	0	0	40	1	0	5,0	10,0
Valle d'Aosta	0	0	0	4	0	0	6	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	8	7	5	48	1	1	41	3	2	97	11	8	8,2	14,3
Totale complessivo	121	86	71	777	6	6	820	12	5	1718	104	82	7,0	13,5

Affidamenti di importo inferiore a
40.000€ (art.36)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	114	64	48	205	0	0	195	0	0	514	64	48	22,2	35,7
Basilicata	6	5	6	8	0	0	2	0	0	16	5	6	37,5	42,9
Calabria	13	12	6	37	0	0	6	1	0	56	13	6	23,2	26,0
Campania	24	18	7	31	1	0	9	1	1	64	20	8	37,5	43,6
Emilia-Romagna	38	34	27	49	3	1	22	0	0	109	37	28	34,9	43,7
Friuli-Venezia Giulia	28	24	16	32	0	0	4	0	0	64	24	16	43,8	46,7
Lazio	16	11	5	28	0	0	9	1	1	53	12	6	30,2	36,4
Liguria	15	12	11	21	0	0	1	0	0	37	12	11	40,5	41,7
Lombardia	72	58	37	194	5	3	22	0	0	288	63	40	25,0	27,1
Marche	8	7	4	18	0	0	3	0	0	29	7	4	27,6	30,8
Molise	4	1	1	10	0	0	3	0	0	17	1	1	23,5	28,6
Piemonte	23	20	20	44	2	0	7	0	0	74	22	20	31,1	34,3
Puglia	14	12	6	64	1	1	10	1	0	88	14	7	15,9	17,9
Sardegna	24	20	16	35	0	0	9	0	0	68	20	16	35,3	40,7
Sicilia	8	5	3	30	2	0	3	0	0	41	7	3	19,5	21,1
Toscana	21	20	19	30	2	1	2	0	0	53	22	20	39,6	41,2
Umbria	15	14	9	17	0	0	8	0	0	40	14	9	37,5	46,9
Valle d'Aosta	4	3	2	5	0	0	1	0	0	10	3	2	40,0	44,4
Veneto	41	39	31	45	3	1	11	0	0	97	42	32	42,3	47,7
Totale complessivo	488	379	274	903	19	7	327	4	2	1718	402	283	28,4	35,1

Modalità di selezione degli operatori economici tramite indagini di mercato ed elenchi (art. 36)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	95	34	48	183	0	0	236	0	0	514	34	48	18,5	34,2
Basilicata	4	2	2	10	1	0	2	0	0	16	3	2	25,0	28,6
Calabria	14	5	7	30	0	0	12	1	1	56	6	8	25,0	31,8
Campania	16	3	8	28	1	0	20	2	1	64	6	9	25,0	36,4
Emilia-Romagna	42	29	35	46	0	5	21	0	1	109	29	41	38,5	47,7
Friuli-Venezia Giulia	19	9	12	35	1	0	10	0	0	64	10	12	29,7	35,2
Lazio	15	2	7	29	1	0	9	0	0	53	3	7	28,3	34,1
Liguria	20	16	16	12	0	0	5	0	0	37	16	16	54,1	62,5
Lombardia	76	42	63	170	0	7	42	0	0	288	42	70	26,4	30,9
Marche	12	6	12	11	0	0	6	0	0	29	6	12	41,4	52,2
Molise	7	3	3	6	0	0	4	0	0	17	3	3	41,2	53,8
Piemonte	20	10	15	40	0	0	14	1	0	74	11	15	27,0	33,3
Puglia	22	6	9	56	1	0	10	0	0	88	7	9	25,0	28,2
Sardegna	24	15	18	32	0	0	12	0	0	68	15	18	35,3	42,9
Sicilia	10	1	3	24	0	0	7	0	0	41	1	3	24,4	29,4
Toscana	21	15	19	23	0	0	9	0	0	53	15	19	39,6	47,7
Umbria	18	12	16	15	0	0	7	0	0	40	12	16	45,0	54,5
Valle d'Aosta	3	0	2	3	0	0	4	0	0	10	0	2	30,0	50,0
Veneto	30	18	29	53	0	3	14	1	2	97	19	34	30,9	36,1
Totale complessivo	468	228	324	806	5	15	444	5	5	1718	238	344	27,2	36,7

Affidamento opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia (art. 36, comma 3)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	2	1	0	113	0	0	399	0	0	514	1	0	0,4	1,7
Basilicata	0	0	0	2	0	0	14	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	0	0	0	14	0	0	42	2	0	56	2	0	0,0	0,0
Campania	2	1	1	19	0	0	43	1	1	64	2	2	3,1	9,5
Emilia-Romagna	4	3	2	20	2	0	85	0	0	109	5	2	3,7	16,7
Friuli-Venezia Giulia	1	1	1	18	0	0	45	0	0	64	1	1	1,6	5,3
Lazio	1	1	0	13	1	1	39	0	0	53	2	1	1,9	7,1
Liguria	3	3	1	10	0	0	24	0	0	37	3	1	8,1	23,1
Lombardia	7	3	2	67	2	1	214	4	0	288	9	3	2,4	9,5
Marche	1	1	1	7	0	0	21	0	0	29	1	1	3,4	12,5
Molise	0	0	0	7	0	0	10	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	0	0	0	16	0	0	58	1	0	74	1	0	0,0	0,0
Puglia	3	1	1	19	0	0	66	0	0	88	1	1	3,4	13,6
Sardegna	0	0	0	18	0	0	50	0	0	68	0	0	0,0	0,0
Sicilia	1	1	0	9	0	0	31	0	0	41	1	0	2,4	10,0
Toscana	1	1	1	11	0	0	41	1	1	53	2	2	1,9	8,3
Umbria	0	0	0	13	0	0	27	0	0	40	0	0	0,0	0,0
Valle d'Aosta	0	0	0	2	0	0	8	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	1	1	1	13	1	0	83	0	0	97	2	1	1,0	7,1
Totale complessivo	27	18	11	391	6	2	1300	9	2	1718	33	15	1,6	6,5

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario nel sotto soglia (art. 36)

	Ha riscontrato criticità (S)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si"+n°)
MIT	96	53	38	180	0	0	238	0	0	514	53	38	18,7	34,8
Basilicata	3	2	0	10	0	0	3	0	0	16	2	0	18,8	23,1
Calabria	7	6	3	37	1	1	12	3	2	56	10	6	12,5	15,9
Campania	14	8	5	34	0	0	16	1	0	64	9	5	21,9	29,2
Emilia-Romagna	27	22	14	46	1	0	36	4	4	109	27	18	24,8	37,0
Friuli-Venezia Giulia	16	10	8	38	0	0	10	1	1	64	11	9	25,0	29,6
Lazio	15	8	3	26	0	0	12	2	3	53	10	6	28,3	36,6
Liguria	10	7	6	22	0	0	5	1	1	37	8	7	27,0	31,3
Lombardia	58	45	32	186	2	0	44	7	3	288	54	35	20,1	23,8
Marche	6	6	6	16	0	0	7	0	0	29	6	6	20,7	27,3
Molise	4	3	3	9	0	0	4	1	1	17	4	4	23,5	30,8
Piemonte	15	13	10	46	1	1	13	3	1	74	17	12	20,3	24,6
Puglia	14	11	6	55	2	1	19	1	0	88	14	7	15,9	20,3
Sardegna	13	12	11	34	0	0	21	3	2	68	15	13	19,1	27,7
Sicilia	9	6	3	20	1	0	12	0	0	41	7	3	22,0	31,0
Toscana	12	10	9	35	1	0	6	1	1	53	12	10	22,6	25,5
Umbria	11	8	4	20	0	0	9	1	1	40	9	5	27,5	35,5
Valle d'Aosta	3	2	2	2	0	0	5	1	0	10	3	2	30,0	60,0
Veneto	30	25	22	55	4	0	12	2	0	97	31	22	30,9	35,3
Totale complessivo	363	257	185	871	13	3	484	32	20	1718	302	208	21,1	29,4

Ricorso ad una centrale di committenza, ad una stazione unica appaltante o a soggetti aggregatori (artt. 37 e 38)

	Ha riscontrato criticità (Sì)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "sì" su totale	% "sì" / ("sì"+no)
MIT	27	13	10	133	0	0	354	0	0	514	13	10	5,3	16,9
Basilicata	3	1	1	7	0	0	6	0	0	16	1	1	18,8	30,0
Calabria	10	6	3	26	1	1	20	1	0	56	8	4	17,9	27,8
Campania	9	4	3	25	0	0	30	2	2	64	6	5	14,1	26,5
Emilia-Romagna	26	21	11	52	0	0	31	1	0	109	22	11	23,9	33,3
Friuli-Venezia Giulia	13	7	5	27	0	1	24	3	1	64	10	7	20,3	32,5
Lazio	10	8	4	19	0	0	24	0	1	53	8	5	18,9	34,5
Liguria	8	7	5	19	1	1	10	0	0	37	8	6	21,6	29,6
Lombardia	42	34	17	124	3	3	122	4	1	288	41	21	14,6	25,3
Marche	5	4	1	15	0	0	9	1	1	29	5	2	17,2	25,0
Molise	6	3	3	8	0	0	3	0	0	17	3	3	35,3	42,9
Piemonte	10	8	5	31	0	0	33	1	0	74	9	5	13,5	24,4
Puglia	15	13	10	35	0	0	38	1	0	88	14	10	17,0	30,0
Sardegna	15	13	11	20	0	0	33	1	1	68	14	12	22,1	42,9
Sicilia	9	7	2	14	1	0	18	0	0	41	8	2	22,0	39,1
Toscana	11	9	6	21	2	1	21	1	1	53	12	8	20,8	34,4
Umbria	5	4	2	20	0	0	15	0	0	40	4	2	12,5	20,0
Valle d'Aosta	1	1	0	5	0	0	4	1	1	10	2	1	10,0	16,7
Veneto	22	21	12	31	2	1	44	1	0	97	24	13	22,7	41,5
Totale complessivo	247	184	111	632	10	8	839	18	9	1718	212	128	14,4	28,1

Livello di progettazione richiesto per gli interventi di manutenzione
(art. 59, comma 1)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	13	8	7	107	0	0	394	0	0	514	8	7	2,5	10,8
Basilicata	3	0	1	6	0	0	7	0	0	16	0	1	18,8	33,3
Calabria	2	2	0	20	0	0	34	3	0	56	5	0	3,6	9,1
Campania	3	1	1	21	0	0	40	3	2	64	4	3	4,7	12,5
Emilia-Romagna	9	7	6	32	3	0	68	0	0	109	10	6	8,3	22,0
Friuli-Venezia Giulia	12	9	6	21	0	0	31	0	0	64	9	6	18,8	36,4
Lazio	3	2	1	16	0	0	34	0	1	53	2	2	5,7	15,8
Liguria	13	13	12	11	0	0	13	1	1	37	14	13	35,1	54,2
Lombardia	24	20	14	97	0	0	167	8	4	288	28	18	8,3	19,8
Marche	0	0	0	11	0	0	18	0	0	29	0	0	0,0	0,0
Molise	0	0	0	9	0	0	8	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	4	3	2	22	0	0	48	1	0	74	4	2	5,4	15,4
Puglia	7	5	5	25	0	0	56	0	0	88	5	5	8,0	21,9
Sardegna	6	6	5	22	0	0	40	2	3	68	8	8	8,8	21,4
Sicilia	2	2	1	20	0	0	19	0	0	41	2	1	4,9	9,1
Toscana	5	4	2	19	0	0	29	1	1	53	5	3	9,4	20,8
Umbria	3	2	1	11	0	0	26	1	1	40	3	2	7,5	21,4
Valle d'Aosta	0	0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	12	9	8	25	2	0	60	1	1	97	12	9	12,4	32,4
Totale complessivo	121	93	72	498	5	0	1099	21	14	1718	119	86	7,0	19,5

Livello di progettazione nella procedura competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo (art. 62 e 64)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si+n°")
MIT	4	3	2	81	0	0	429	0	0	514	3	2	0,8	4,7
Basilicata	0	0	0	3	0	0	13	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	0	0	0	11	0	0	45	1	0	56	1	0	0,0	0,0
Campania	0	0	0	15	0	0	49	2	3	64	2	3	0,0	0,0
Emilia-Romagna	1	0	0	19	1	0	89	0	0	109	1	0	0,9	5,0
Friuli-Venezia Giulia	1	0	0	18	1	0	45	0	0	64	1	0	1,6	5,3
Lazio	0	0	0	15	0	0	38	0	1	53	0	1	0,0	0,0
Liguria	1	0	0	9	0	0	27	0	0	37	0	0	2,7	10,0
Lombardia	4	3	1	56	1	0	228	2	0	288	6	1	1,4	6,7
Marche	0	0	0	7	0	0	22	0	0	29	0	0	0,0	0,0
Molise	0	0	0	5	0	0	12	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	0	0	0	11	0	0	63	0	0	74	0	0	0,0	0,0
Puglia	0	0	0	18	0	0	70	0	0	88	0	0	0,0	0,0
Sardegna	3	1	0	14	0	0	51	0	0	68	1	0	4,4	17,6
Sicilia	0	0	0	14	0	0	27	0	0	41	0	0	0,0	0,0
Toscana	0	0	0	12	0	0	41	0	0	53	0	0	0,0	0,0
Umbria	0	0	0	11	0	0	29	0	0	40	0	0	0,0	0,0
Valle d'Aosta	0	0	0	2	0	0	8	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	0	0	0	14	1	0	83	0	0	97	1	0	0,0	0,0
Totale complessivo	14	7	3	335	4	0	1369	5	4	1718	16	7	0,8	4,0

Informazioni ai candidati e agli offerenti (art. 76, comma 3 e art. 29, comma 1)

	Ha riscontrato criticità (Sì)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità		
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "sì" su totale	% "sì" / (sì+n°)	
MIT	47	24	18	18	2	0	28	5	0	0	514	24	18	9,1	20,5
Basilicata	1	1	0	11	0	0	4	0	0	16	1	0	6,3	8,3	
Calabria	4	3	2	37	0	0	15	2	1	56	5	3	7,1	9,8	
Campania	4	2	2	35	2	1	25	2	1	64	6	4	6,3	10,3	
Emilia-Romagna	33	27	22	50	2	0	26	3	0	109	32	22	30,3	39,8	
Friuli-Venezia Giulia	11	8	7	41	0	0	12	0	0	64	8	7	17,2	21,2	
Lazio	7	4	3	25	0	0	21	0	1	53	4	4	13,2	21,9	
Liguria	3	3	1	24	0	0	10	0	0	37	3	1	8,1	11,1	
Lombardia	34	27	14	19	2	1	62	2	2	288	30	16	11,8	15,0	
Marche	3	3	3	17	0	0	9	1	1	29	4	4	10,3	15,0	
Molise	0	0	0	10	0	0	7	0	0	17	0	0	0,0	0,0	
Piemonte	10	9	8	39	1	0	25	0	0	74	10	8	13,5	20,4	
Puglia	7	5	5	61	0	0	20	1	1	88	6	6	8,0	10,3	
Sardegna	10	8	6	35	0	0	23	0	0	68	8	6	14,7	22,2	
Sicilia	3	2	2	20	0	0	18	2	1	41	4	3	7,3	13,0	
Toscana	5	4	3	32	1	1	16	2	2	53	7	6	9,4	13,5	
Umbria	5	2	1	22	0	0	13	1	0	40	3	1	12,5	18,5	
Valle d'Aosta	0	0	0	5	0	0	5	0	0	10	0	0	0,0	0,0	
Veneto	16	15	13	54	0	0	27	0	0	97	15	13	16,5	22,9	
Totale complessivo	203	147	110	89	2	7	62	3	16	10	171	8	170	122	18,5

RUP e Commissione di gara (art. 77, comma 4)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità		
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)	
MIT	57	30	25	16	2	0	29	5	0	0	514	30	25	11,1	26,0
Basilicata	4	3	2	8	0	0	4	0	0	16	3	2	25,0	33,3	
Calabria	12	10	5	32	0	0	12	3	2	56	13	7	21,4	27,3	
Campania	13	7	4	28	1	0	23	3	3	64	11	7	20,3	31,7	
Emilia-Romagna	33	29	24	45	3	0	31	4	4	109	36	28	30,3	42,3	
Friuli-Venezia Giulia	18	15	11	22	0	1	24	3	2	64	18	14	28,1	45,0	
Lazio	9	5	3	27	0	0	17	0	1	53	5	4	17,0	25,0	
Liguria	17	17	17	11	0	0	9	1	1	37	18	18	45,9	60,7	
Lombardia	62	53	28	15	2	1	74	11	4	288	65	32	21,5	29,0	
Marche	10	10	8	12	0	0	7	1	0	29	11	8	34,5	45,5	
Molise	4	4	4	8	0	0	5	1	1	17	5	5	23,5	33,3	
Piemonte	14	14	5	38	1	0	22	1	0	74	16	5	18,9	26,9	
Puglia	17	13	6	49	0	0	22	1	0	88	14	6	19,3	25,8	
Sardegna	12	9	7	29	0	0	27	3	2	68	12	9	17,6	29,3	
Sicilia	9	6	1	16	0	0	16	0	0	41	6	1	22,0	36,0	
Toscana	14	13	11	29	0	0	10	0	0	53	13	11	26,4	32,6	
Umbria	14	11	8	15	0	0	11	1	0	40	12	8	35,0	48,3	
Valle d'Aosta	0	0	0	8	0	0	2	0	0	10	0	0	0,0	0,0	
Veneto	34	30	22	36	0	0	27	4	3	97	34	25	35,1	48,6	
Totale complessivo	353	279	191	727	6	1	638	37	23	1718	322	215	20,5	32,7	

Motivi di esclusione: quali criticità ha riscontrato nell'individuazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 cui fanno riferimento le condanne dell'art. 80, comma 1

	Ha riscontrato criticità (Sì)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "sì" su totale	% "sì" / (sì+n°)
MIT	28	20	20	158	0	0	328	0	0	514	20	20	5,4	15,1
Basilicata	1	0	0	0	0	0	15	0	0	16	0	0	6,3	100,0
Calabria	5	3	2	0	0	0	51	1	0	56	4	2	8,9	100,0
Campania	6	1	1	0	0	0	58	3	2	64	4	3	9,4	100,0
Emilia-Romagna	24	19	8	0	0	0	85	5	0	109	24	8	22,0	100,0
Friuli-Venezia Giulia	8	3	2	0	0	0	56	2	0	64	5	2	12,5	100,0
Lazio	7	4	2	0	0	0	46	0	1	53	4	3	13,2	100,0
Liguria	6	4	4	0	0	0	31	0	0	37	4	4	16,2	100,0
Lombardia	28	20	14	0	0	0	260	1	1	288	21	15	9,7	100,0
Marche	2	2	1	0	0	0	27	0	0	29	2	1	6,9	100,0
Molise	2	1	1	0	0	0	15	0	0	17	1	1	11,8	100,0
Piemonte	5	0	1	0	0	0	69	0	0	74	0	1	6,8	100,0
Puglia	7	5	4	0	0	0	81	1	1	88	6	5	8,0	100,0
Sardegna	7	6	5	0	0	0	61	0	0	68	6	5	10,3	100,0
Sicilia	2	2	1	0	0	0	39	1	0	41	3	1	4,9	100,0
Toscana	7	6	6	0	0	0	46	0	0	53	6	6	13,2	100,0
Umbria	3	2	1	0	0	0	37	1	1	40	3	2	7,5	100,0
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0,0	...
Veneto	17	15	9	0	0	0	80	2	1	97	17	10	17,5	100,0
Totale complessivo	165	113	82	158	0	0	1395	17	7	1718	130	89	9,6	51,1

Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale negli affidamenti sopra-soglia (artt. 80, 85, 86, 87)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n o)
MIT	43	30	28	112	0	0	359	0	0	514	30	28	8,4	27,7
Basilicata	1	0	0	9	0	0	6	0	0	16	0	0	6,3	10,0
Calabria	5	4	2	14	0	0	37	0	0	56	4	2	8,9	26,3
Campania	3	0	0	25	1	0	36	2	1	64	3	1	4,7	10,7
Emilia-Romagna	19	16	5	29	1	0	61	9	1	109	26	6	17,4	39,6
Friuli-Venezia Giulia	7	3	4	24	0	0	33	0	0	64	3	4	10,9	22,6
Lazio	2	0	0	23	0	0	28	0	1	53	0	1	3,8	8,0
Liguria	5	4	3	17	0	0	15	0	0	37	4	3	13,5	22,7
Lombardia	24	18	15	113	0	0	151	6	4	288	24	19	8,3	17,5
Marche	4	4	4	10	0	0	15	1	1	29	5	5	13,8	28,6
Molise	1	1	1	7	0	0	9	0	0	17	1	1	5,9	12,5
Piemonte	5	4	3	31	0	0	38	0	0	74	4	3	6,8	13,9
Puglia	5	3	2	33	0	0	50	0	0	88	3	2	5,7	13,2
Sardegna	1	1	0	19	0	0	48	0	0	68	1	0	1,5	5,0
Sicilia	3	0	0	12	0	0	26	0	0	41	0	0	7,3	20,0
Toscana	6	5	5	18	0	0	29	1	1	53	6	6	11,3	25,0
Umbria	1	1	0	16	0	0	23	0	0	40	1	0	2,5	5,9
Valle d'Aosta	0	0	0	2	0	0	8	1	1	10	1	1	0,0	0,0
Veneto	8	7	5	31	0	0	58	1	1	97	8	6	8,2	20,5
Totale complessivo	143	101	77	545	2	0	1030	21	11	1718	124	88	8,3	20,8

Determinazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+no)
MIT	34	14	8	161	0	0	319	0	0	514	14	8	6,6	17,4
Basilicata	1	0	0	11	0	0	4	0	0	16	0	0	6,3	8,3
Calabria	5	4	2	31	0	0	20	0	0	56	4	2	8,9	13,9
Campania	7	3	2	32	0	0	25	1	1	64	4	3	10,9	17,9
Emilia-Romagna	12	9	5	56	1	0	41	1	1	109	11	6	11,0	17,6
Friuli-Venezia Giulia	7	3	3	27	0	0	30	0	0	64	3	3	10,9	20,6
Lazio	5	0	0	30	0	0	18	0	1	53	0	1	9,4	14,3
Liguria	3	1	1	24	0	0	10	0	0	37	1	1	8,1	11,1
Lombardia	18	11	9	192	1	0	78	3	3	288	15	12	6,3	8,6
Marche	2	2	2	19	0	0	8	0	0	29	2	2	6,9	9,5
Molise	2	0	0	11	0	0	4	0	0	17	0	0	11,8	15,4
Piemonte	6	5	4	50	0	1	18	2	2	74	7	7	8,1	10,7
Puglia	6	2	2	59	0	0	23	0	0	88	2	2	6,8	9,2
Sardegna	9	6	5	31	0	0	28	0	0	68	6	5	13,2	22,5
Sicilia	3	1	1	14	0	0	24	1	0	41	2	1	7,3	17,6
Toscana	7	6	5	30	0	0	16	1	1	53	7	6	13,2	18,9
Umbria	0	0	0	20	0	0	20	0	0	40	0	0	0,0	0,0
Valle d'Aosta	0	0	0	6	0	0	4	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	14	11	7	53	2	0	30	1	1	97	14	8	14,4	20,9
Totale complessivo	141	78	56	857	4	1	720	10	10	1718	92	67	8,2	14,1

Soccorso istruttorio (art. 83,
comma 9)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° Indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	28	20	16	115	0	0	371	0	0	514	20	16	5,4	19,6
Basilicata	0	0	0	10	0	0	6	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	5	4	0	22	1	1	29	1	1	56	6	2	8,9	18,5
Campania	4	3	3	22	0	1	38	1	0	64	4	4	6,3	15,4
Emilia-Romagna	20	19	13	37	2	0	52	5	4	109	26	17	18,3	35,1
Friuli-Venezia Giulia	8	6	5	24	0	0	32	0	0	64	6	5	12,5	25,0
Lazio	5	4	3	22	0	0	26	0	1	53	4	4	9,4	18,5
Liguria	6	5	2	17	0	0	14	0	0	37	5	2	16,2	26,1
Lombardia	19	17	9	124	0	0	145	6	5	288	23	14	6,6	13,3
Marche	6	6	5	9	0	0	14	0	0	29	6	5	20,7	40,0
Molise	3	3	3	6	0	0	8	0	0	17	3	3	17,6	33,3
Piemonte	8	5	2	31	2	2	35	1	1	74	8	5	10,8	20,5
Puglia	5	3	3	47	0	0	36	0	0	88	3	3	5,7	9,6
Sardegna	6	5	5	25	0	0	37	0	0	68	5	5	8,8	19,4
Sicilia	3	1	1	9	0	0	29	0	0	41	1	1	7,3	25,0
Toscana	5	5	4	25	0	0	23	1	1	53	6	5	9,4	16,7
Umbria	3	3	2	19	0	0	18	0	0	40	3	2	7,5	13,6
Valle d'Aosta	0	0	0	4	0	0	6	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	16	13	11	24	1	0	57	2	1	97	16	12	16,5	40,0
Totale complessivo	150	122	87	592	6	4	976	17	14	1718	145	105	8,7	20,2

Garanzie per la partecipazione alla procedura (art. 93)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	29	13	11	155	0	0	330	0	0	514	13	11	5,6	15,8
Basilicata	1	0	0	12	0	0	3	0	0	16	0	0	6,3	7,7
Calabria	3	2	1	33	0	0	20	0	0	56	2	1	5,4	8,3
Campania	8	4	3	28	0	0	28	2	1	64	6	4	12,5	22,2
Emilia-Romagna	16	15	10	60	1	0	33	7	4	109	23	14	14,7	21,1
Friuli-Venezia Giulia	6	4	3	36	0	0	22	0	0	64	4	3	9,4	14,3
Lazio	5	0	0	28	0	0	20	1	2	53	1	2	9,4	15,2
Liguria	7	6	5	22	0	0	8	0	0	37	6	5	18,9	24,1
Lombardia	24	19	12	192	2	1	72	2	2	288	23	15	8,3	11,1
Marche	3	3	1	17	0	0	9	0	0	29	3	1	10,3	15,0
Molise	0	0	0	10	0	0	7	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	8	5	4	46	0	0	20	0	0	74	5	4	10,8	14,8
Puglia	9	4	4	53	0	0	26	1	1	88	5	5	10,2	14,5
Sardegna	6	4	2	34	0	0	28	1	0	68	5	2	8,8	15,0
Sicilia	4	1	1	20	0	0	17	1	1	41	2	2	9,8	16,7
Toscana	4	1	1	28	1	0	21	0	0	53	2	1	7,5	12,5
Umbria	3	2	1	20	0	0	17	0	0	40	2	1	7,5	13,0
Valle d'Aosta	0	0	0	6	0	0	4	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	16	14	10	54	0	0	27	1	1	97	15	11	16,5	22,9
Totale complessivo	162	97	69	854	4	1	712	16	12	1718	117	82	8,8	15,1

Calcolo della soglia di anomalia (art. 97, comma 2)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si"+no)
MIT	56	39	29	109	0	0	349	0	0	514	39	29	10,9	33,9
Basilicata	0	0	0	10	0	0	6	1	1	16	1	1	0,0	0,0
Calabria	7	6	3	19	0	0	30	0	0	56	6	3	12,5	26,9
Campania	6	4	3	23	0	0	35	3	2	64	7	5	9,4	20,7
Emilia-Romagna	29	27	19	31	3	0	49	8	6	109	38	25	26,6	48,3
Friuli-Venezia Giulia	17	14	10	18	1	0	29	0	0	64	15	10	26,6	48,6
Lazio	8	5	5	14	1	0	31	1	1	53	7	6	15,1	36,4
Liguria	6	5	5	16	0	0	15	1	1	37	6	6	16,2	27,3
Lombardia	42	36	24	106	2	1	140	5	3	288	43	28	14,6	28,4
Marche	6	5	5	9	0	0	14	0	0	29	5	5	20,7	40,0
Molise	3	3	2	4	0	0	10	0	0	17	3	2	17,6	42,9
Piemonte	16	16	11	21	0	2	37	1	1	74	17	14	21,6	43,2
Puglia	9	6	5	35	0	0	44	0	1	88	6	6	10,2	20,5
Sardegna	6	6	3	24	1	1	38	0	0	68	7	4	8,8	20,0
Sicilia	2	1	0	18	0	0	21	1	1	41	2	1	4,9	10,0
Toscana	11	10	9	20	0	0	22	1	1	53	11	10	20,8	35,5
Umbria	6	4	1	15	0	1	19	0	0	40	4	2	15,0	28,6
Valle d'Aosta	0	0	0	4	0	0	6	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	31	27	20	25	0	0	41	3	1	97	30	21	32,0	55,4
Totale complessivo	261	214	154	521	8	5	936	25	19	1718	247	178	15,2	33,4

**Procedure relative al
subappalto (art.105)**

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti corretti	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti corretti	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti corretti	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti corretti	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	38	29	24	113	0	0	363	0	0	514	29	24	7,4	25,2
Basilicata	0	0	0	10	0	0	6	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	3	3	1	16	0	0	37	0	0	56	3	1	5,4	15,8
Campania	1	1	1	19	0	1	44	2	1	64	3	3	1,6	5,0
Emilia-Romagna	20	17	10	39	2	1	50	4	1	109	23	12	18,3	33,9
Friuli-Venezia Giulia	6	3	4	22	0	0	36	1	0	64	4	4	9,4	21,4
Lazio	8	5	2	17	0	0	28	2	2	53	7	4	15,1	32,0
Liguria	12	11	7	9	0	0	16	1	1	37	12	8	32,4	57,1
Lombardia	19	15	12	130	0	1	139	1	1	288	16	14	6,6	12,8
Marche	7	6	4	8	0	0	14	0	0	29	6	4	24,1	46,7
Molise	1	1	1	10	0	0	6	0	0	17	1	1	5,9	9,1
Piemonte	5	4	4	28	0	0	41	2	1	74	6	5	6,8	15,2
Puglia	4	1	1	28	0	0	56	0	0	88	1	1	4,5	12,5
Sardegna	6	2	2	22	0	0	40	2	2	68	4	4	8,8	21,4
Sicilia	2	1	1	19	1	0	20	0	0	41	2	1	4,9	9,5
Toscana	9	8	6	19	0	0	25	0	0	53	8	6	17,0	32,1
Umbria	3	2	0	18	0	0	19	0	0	40	2	0	7,5	14,3
Valle d'Aosta	0	0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	24	21	16	37	1	0	36	0	0	97	22	16	24,7	39,3
Totale complessivo	168	130	96	567	4	3	983	15	9	1718	149	108	9,8	22,9

Varianti negli appalti (art. 105) e nelle concessioni (art. 175)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti corretti vl	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti corretti vl	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+no)
MIT	17	12	7	89	0	0	408	0	0	514	12	7	3,3	16,0
Basilicata	0	0	0	9	0	0	7	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	3	2	1	14	0	0	39	1	0	56	3	1	5,4	17,6
Campania	1	1	1	14	0	1	49	1	0	64	2	2	1,6	6,7
Emilia-Romagna	15	15	11	23	1	0	71	2	2	109	18	13	13,8	39,5
Friuli-Venezia Giulia	6	4	2	17	0	0	41	0	0	64	4	2	9,4	26,1
Lazio	3	1	0	10	0	0	40	1	1	53	2	1	5,7	23,1
Liguria	12	12	9	10	0	0	15	0	0	37	12	9	32,4	54,5
Lombardia	17	15	11	79	1	2	192	2	1	288	18	14	5,9	17,7
Marche	3	2	2	11	0	0	15	0	0	29	2	2	10,3	21,4
Molise	2	2	2	7	0	0	8	0	0	17	2	2	11,8	22,2
Piemonte	3	3	2	22	0	0	49	2	1	74	5	3	4,1	12,0
Puglia	4	3	3	20	0	0	64	0	0	88	3	3	4,5	16,7
Sardegna	4	4	2	17	0	0	47	0	0	68	4	2	5,9	19,0
Sicilia	2	1	1	17	0	0	22	0	0	41	1	1	4,9	10,5
Toscana	3	3	3	15	0	0	35	0	0	53	3	3	5,7	16,7
Umbria	2	2	0	13	0	0	25	0	0	40	2	0	5,0	13,3
Valle d'Aosta	0	0	0	2	0	0	8	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	10	8	7	25	2	2	62	3	2	97	13	11	10,3	28,6
Totale complessivo	107	90	64	414	4	5	1197	12	7	1718	106	76	6,2	20,5

Applicazione dello strumento della Finanza di Progetto sia per i lavori che per i servizi (art. 183 comma 15 e art. 179 comma 3)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	0	0	0	0	0	0	437	73	4	514	0	0	0,0	..
Basilicata	0	0	0	0	0	0	10	6	0	16	0	0	0,0	..
Calabria	0	0	0	1	1	1	47	8	1	56	3	0	0,0	0,0
Campania	1	0	0	3	0	0	52	12	0	64	3	1	1,6	25,0
Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	93	15	1	109	0	0	0,0	..
Friuli-Venezia Giulia	0	0	3	0	0	3	50	11	3	64	3	3	0,0	..
Lazio	1	0	0	0	0	0	45	8	0	53	0	1	1,9	100,0
Liguria	0	0	0	0	0	0	31	6	0	37	0	0	0,0	..
Lombardia	0	0	2	0	1	6	236	45	7	288	7	2	0,0	..
Marche	0	0	0	0	0	0	22	7	0	29	0	0	0,0	..
Molise	1	0	0	1	0	0	12	5	0	17	1	1	5,9	50,0
Piemonte	0	0	1	0	0	2	59	13	2	74	2	1	0,0	..
Puglia	0	0	0	0	0	0	74	13	1	88	0	0	0,0	..
Sardegna	0	0	0	0	0	0	60	8	0	68	0	0	0,0	..
Sicilia	0	0	0	0	0	1	28	12	1	41	1	0	0,0	..
Toscana	1	0	1	1	0	1	43	9	1	53	2	2	1,9	50,0
Umbria	0	0	1	0	0	1	27	12	1	40	1	1	0,0	..
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	9	1	0	10	0	0	0,0	..
Veneto	1	0	1	1	1	2	82	13	2	97	4	2	1,0	50,0
Totale complessivo	5	0	9	7	3	17	1417	277	24	1718	27	14	0,3	41,7

	indicazioni di criticità libere			suggerimenti correttivi		
	n° (prima opzione)	n° (seconda opzione)	totale	n° (prima opzione)	n° (seconda opzione)	totale
MIT	47	21	68	34	17	51
Basilicata	2	0	2	1	0	1
Calabria	6	2	8	4	1	5
Campania	14	5	19	7	3	10
Emilia-Romagna	33	18	51	26	14	40
Friuli-Venezia Giulia	8	2	10	5	2	7
Lazio	9	2	11	7	3	10
Liguria	11	4	15	12	4	16
Lombardia	38	14	52	30	13	43
Marche	7	2	9	4	2	6
Molise	0	0	0	0	0	0
Piemonte	9	3	12	7	3	10
Puglia	13	3	16	7	3	10
Sardegna	15	8	23	11	7	18
Sicilia	4	2	6	2	2	4
Toscana	12	7	19	9	6	15
Umbria	6	2	8	5	2	7
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0
Veneto	29	13	42	21	10	31
Totale complessivo	263	108	371	192	92	284

Allegato 2 – Provvedimenti attuativi d.lgs. 50/2016

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
1	Art. 1, (Oggetto e ambito di applicazione ne) comma 7	disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero.	MAECI	previo accordo con l'ANAC	NO	Disposizione transitoria: fino all'adozione l'art. 216, comma 26, rinvia all'applicazione degli artt. 343 e 356 del D.P.R: n. 207/2010.	
2	Art. 21, (Program ma delle acquisizio ni delle stazioni appaltanti) comma 8	<p>Definisce:</p> <p>a) modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;</p> <p>b) criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;</p> <p>c) criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incomplete;</p> <p>d) criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;</p> <p>e) schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuando anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;</p> <p>f) modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.</p>	MIT	di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere del CIPE, sentita la Conferenza Unificata	NO	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci (rif. art. 216, comma 3)	Predisposto testo dal MIT Espresso parere favorevole da parte del CIPE nella seduta del 01/12/2016 Schema trasmesso al Consiglio di Stato in data 07/12/2016 Inviati al C.d.S. documenti integrativi in data 29/12/2016 e 03/01/2017

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
Art. 22, (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico) comma 2	DPCM	Stabilisce i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1 (grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio), distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.	PCM	su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali previo parere delle Commissioni parlamentari competenti	NO	entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Codice ENTRO 19 APRILE 2017	Testo predisposto da parte del MIT In corso di esame da parte U.L. MIT

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
4	DM	Definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.	MIT	su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo	NO	NO Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 216, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia previste dal DPR n. 207/2010	Predisposto testo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici Concerto MIBACT in data 24/11/2016 Concerto MATTMA in data 1/12/2016 con condizioni Testo trasmesso al Consiglio di Stato in data 07/12/2016 Parere intellocutorio in data 10/01/2017 Richiesta consultazioni con Conferenza Unificata e ITACA

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
Art. 23, della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) comma 13	DM	Senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei metodi di cui al comma 1, lett. h (razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture) presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.	MIT	anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero	NO	ENTRO 31 LUGLIO 2016	Istituita Commissione presso il MIT Completate audizioni In corso predisposizione testo

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
6	Art. 24, (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 2	DM Definisce i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria).	MIT		sentita l'ANAC	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, l'art. 216, comma 5, rinvia all'applicazione degli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. n. 207/2010.	Predisposto testo dal MIT Acquisito parere ANAC in data 16/09/2016 Parere del Consiglio di Stato n. 2285/2016 del 03/11/2016 Trasmesso al DAGL in data 15/11/2016 ai sensi art. 17, comma 3, legge n. 400/1988 Note DAGL in data 23/11/2016 (AIR) e 30/11/2016 Emanato decreto 2 Dicembre 2016 n. 419 Inviato al Min. Giustizia in data 7/12/2016 per la pubblicazione

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
Art. 24, (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 8	DM	Approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo (progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) e all'articolo 31, comma 8 (incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché incarichi ritenuti indispensabili a supporto del RUP).	Ministero della giustizia	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	NO	entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 GIUGNO 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 216, comma 6, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al DM Giustizia n. 143 del 31/10/2013	Emanato decreto 17 giugno 2016 G.U. 27/07/2016
7							

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
8 Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico) comma 2	DM	Istituisce, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con il DM si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.	MIBACT	sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari	NO	NO Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 216, comma 7, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta di cui al DM n. 60 del 20/03/2009	
9 Art. 25, (Verifica preventiva dell'interesse archeologico) comma 13	DPCM	Individua procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscono la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.	PCM	su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.	NO	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016	Predisposto testo da parte del MIBACT Inviato al MIT a ottobre 2016 per concerto

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
Art. 31, (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 5	Atto proprio dell'ANAC	L'ANAC definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.	ANAC		adozione atto propri o dell'ANAC	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016 Disposizione transitoria: fino all'adozione dell'atto, l'art. 216, comma 8, rinvia all'applicazione di quanto previsto in materia dal D.P.R. n. 207/2010.	Linee guida con approvazione preliminare ANAC in data 21/06/2016 Pare del Consiglio di Stato n. 1767/2016 del 02/08/2016 Lettera con osservazioni Presidenti Commissione VIII Senato e Camera del 03/08/2016 Approvazione definitiva Linee guida n. 3 Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016
Art. 34, (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) comma 3	DM	Possibilità di prevedere l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento dei criteri minimi ambientali del valore a base d'asta negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture	MATT M		NO	NO	Emanato decreto 24 maggio 2016 G.U. 07/06/2016

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
12	Linee guida dell'ANAC	L'ANAC stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo (contratti sotto soglia), delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.	ANAC		adozione o della NAC	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016 Disposizione transitoria: fino all'adozione delle linee guida, l'art. 216, comma 9, prevede una particolare procedura di indagine di mercato per l'individuazione di OE	Linee guida con approvazione preliminare ANAC in data 28/06/2016 Parere del Consiglio di Stato n. 01903/2016 del 13/09/2016 Lettera con osservazioni Presidenti Commissione VIII Senato e Camera del 03/08/2016 Approvazione definitiva Linee guida n. 4 Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
13 Art. 37, (<i>Aggregazioni e centralizzazione delle competenze</i>) comma 5	DPCM	Individua gli ambiti territoriali di riferimento e stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche.	PCM	su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata	NO	entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 OTTOBRE 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell' articolo 216, comma 10 , i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del d. l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012.	Richiesto al MEF in data 05/12/2016 stato del procedimento

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
Art. 38, (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) comma 2	DPCM	Definisce i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 (elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza), in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data di decorrenza dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione.	PCM	su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione sentita la Conferenza unificata	sentita l'ANAC	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016	Predisposto testo dal MIT Acquisita coproponenza MEF Acquisito concerto Semplificazione Osservazioni DAGL al MIT in data 19/10/2016 Riunione al MIT con operatori in data 09/11/2016 Il MIT sta aggiornando il testo
Art. 38, (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) commi 6 e 7	Atto proprio dell'ANAC	L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione. Stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva.	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	NO	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
16 Art. 41, (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centri di committenza) comma 1	DPCM	Individua le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.	PCM	su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori	NO	entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Codice ENTRO 19 APRILE 2017	
17 Art. 44, (Digitalizzazione delle procedure) comma 1	DM	Definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.	M. semplificazione e la P.A.	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale nonché l'Autorità garante della privacy per i profili di competenza	NO	entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Codice ENTRO 19 APRILE 2017	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
18	Art. 58, (Procedur e svolte attraverso piattaforma telematic he di negoziati one) comma 10	Finalizzate a garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.	AGID		NO	ENTRO 31 LUGLIO 2016	Documento AGID sottoposto a consultazione conclusa il 30/09/2016 Circolare AGID del 06/12/2016

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
19	Art.73, (Pubblica) <i>zione a livello nazionale</i>) DM comma 4	Definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il decreto individua altresì la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella G.U., serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno ferialo successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.	MIT		d'intesa con l'ANAC	entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 OTTOBRE 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. (rif. art. 216, comma 11).	Predisposto testo dal MIT Inviato all'ANAC in data 22/11/2016 Parere favorevole ANAC in data 01/12/2016 Emanato decreto 2 Dicembre 2016 n. 421 Registrato dalla Corte dei Conti in data 10/01/2017 Inviato alla G.U. per la pubblicazione
20	Art. 77, (Commissione di aggiudicazione) <i>zione</i>) comma 10 DM	In materia di commissioni di aggiudicazioni, stabilisce la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari; i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.	MIT	di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	sentita l'ANAC	NO	
21	Art. 78, (Albo dei componenti) <i>obbligatori</i>) Albo nazionale obbligatori determinazioni	Albo istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni.	ANAC		apposite determinazioni	entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del codice	Linee guida con approvazione preliminare

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
<i>nti delle commissi oni giudicatri ci) comma 1</i>	o dei component i delle commissio ni giudicatrici nelle procedure di affidament o dei contratti pubblici				minazi oni/att o ANAC	ENTRO 17 AGOSTO 2016 Disposizione transitoria: fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, ai sensi dell' articolo 216, comma 12 , la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.	ANAC in data 06/07/2016 Parere del Consiglio di Stato n. 1919/2016 del 14/09/2016 Non vi sono osservazioni nella lettera dei Presidenti Commissione VIII Senato e Camera del 03/08/2016 Approvazione definitiva Linee guida n. 5 Delibera ANAC n. 1190 del 16/11/2016

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
22 Art. 80, (<i>Motivi di esclusione</i>) comma 13	Linee guida dell'ANAC	L'ANAC può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c) (quando l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità) ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016	Linee guida con approvazione preliminare ANAC in data 21/09/2016 Parere del Consiglio di Stato n. 2285/2016 del 03/11/2016 Approvazione definitiva Linee guida n. 6 Delibera ANAC n.1263 del 16/11/2016

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
23	Art. 81, (Docum ^{ntazione di gara}) comma 2	DM accordo con ANAC A) Per le finalità di cui al comma 1 (acquisizione attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice), indica i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito , in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Definisce le modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. B) A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC , definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice.	A) MIT B) MIT	A) sentite ANAC e AGID; B) accordo con ANAC	A) sentita l'ANA C); B) in accord o con l'ANA C	A) NO; B) ENTRO 31 DICEMBRE 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell' articolo 216, comma 13 , le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.	Testo predisposto da parte del MIT In corso di esame da parte U.L. MIT
24	Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso)	Linee guida dell'ANAC Per i lavori, disciplina , al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità	ANAC	previo parere delle competenti Commissioni parlamentari	adozione atto propri o dell'	entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Codice ENTRO 19 APRILE	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
istruttorio) comma 2 rinvio a: art. 84, comma 2; art. 84, comma 8		che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro) e c) (i consorzi costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso (Mezzi di prova dei criteri di selezione). Individua altresì livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare (art. 84, comma 2). Le linee guida disciplinano infine: 1) casi e modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione; 2) criteri per determinazione corrispettivi dell'attività di qualificazione (art. 84, comma 8).			ANAC	2017 Disposizione transitoria: fino all'adozione delle linee guida, ai sensi dell'art 216, comma 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.n. 207/2010.	
Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) comma 10	Linee guida dell'ANAC	Istituzione e gestione presso l'ANAC del sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Definizione dei requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione.	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016	Documento ANAC sottoposto a consultazione conclusa il 27/06/2016 Pubblicate le osservazioni pervenute Audizione operatori tenutasi il 30/09/2016

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
26 Art. 84, (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) comma 3	Relazione al Governo e alle Camere	L'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.	ANAC		ricognizione straordinaria a dell'ANAC	entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice deve essere effettuata la ricognizione ENTRO 18 LUGLIO 2016	Inviata da parte dell'ANAC in data 20/07/2016 relazione al Parlamento e al Governo
27 Art. 84, (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) comma 12	DM	Individua modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38 (capacità di programmazione e progettazione, capacità di affidamento, capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera), per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.	MIT	sentite le competenti Commissioni parlamentari	su proposta dell'ANAC	entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Codice ENTRO 19 APRILE 2017	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
28	Art. 89, (Avalime nto) comma 11	<p>Definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, per le quali, se rientranti nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori, non è ammesso l'avvalimento. Definisce anche i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.</p>	MIT	sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici	NO	<p>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016</p> <p>Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art 216, comma 15 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.l. n.47/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 80/2014.</p>	<p>Predisposto testo dal MIT</p> <p>Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 14/07/2016</p> <p>Trasmisone da parte del MIT al Consiglio di Stato in data 01/09/2016</p> <p>Parere del Consiglio di Stato adunanza 20 ottobre 2016</p> <p>Nulla osta DAGL in data 04/11/2016</p> <p>ai sensi art. 17, comma 3, legge n. 400/1988</p> <p>Emanato decreto</p> <p>10 Novembre 2016 n .248</p> <p>G.U. 04/01/2017</p>

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
Art 90, (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni) comma 2	Comunicazione	<p>Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi di operatori economici e gli organismi di certificazione di cui al comma 1 (gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni), comunicano alla Cabina di regia i propri dati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione. Provvedono altresì all'aggiornamento dei dati comunicati.</p> <p>Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.</p>	Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi di operatori economici e gli organismi di certificazione; Cabina di regia	comunicazioni dei dati da amministrazioni ed enti alla Cabina di regia e trasmissione da parte di quest'ultima alla Commissione europea e agli altri Stati membri.	NO	entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del codice (ENTRO 18 LUGLIO 2016) o dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o nuovi organismi; nei 30 giorni successivi, è curata la trasmissione alla Commissione Europea e agli Stati Membri	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
30	DM (<i>Collaudo</i>) comma 8	Disciplina e definisce le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2 (ovvero dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture, per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea).	MIT	su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici	sentita l'ANAC	NO Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, l'articolo 216, comma 16, dispone che si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n. 207/2010.	Testo predisposto da parte del Consiglio superiore del L.L.PP. In corso di esame da parte U.L. MIT

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
31 Art. 103, (Garanzie definitive) comma 9 e Art. 104, (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore) comma 9	DM	Approvazione dello schema tipo per le fidejussioni (garanzie definitive). Approvazione degli schemi di polizza tipo concernenti le garanzie fidejussorie di cui al comma 1 dell'art. 104 ("garanzia di buon andamento" e "garanzia per la risoluzione", rilasciata sotto forma di cauzione o di fideiussione, in luogo della garanzia definitiva di cui all'art. 103)	MISE	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.	NO	NO	
32 Art. 111, (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) commi 1 e 2	DM	Approva linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3 (controllo tecnico, contabile e amministrativo cui è preposto il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito), in maniera da garantire trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Approva linee guida che individuano le modalità di effettuazione dell'attività di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, cui provvede il direttore dell'esecuzione del contratto	MIT	previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	su proposta dell'ANAC	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 216, comma 17, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capo I e II (articoli da 178 a 210: contabilità dei lavori), nonché gli	Linee guida con approvazione preliminare ANAC in data 21/06/2016 Parere con osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 03/08/2016 Trasmisone da parte del MIT al Consiglio di Stato in data 01/09/2016 del

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
						allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n. 207/2010.	testo adeguato al parere del CONSUP Integrazioni MIT al Consiglio di Stato in data 06/10/2016 Parere del Consiglio di Stato n. 2282/2016 del 03/11/2016 Nuovo testo ANAC in corso do esame MIT
33	DM Art. 144, (<i>Servizi di ristorazione</i>) comma 2	Definisce e aggiorna linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.	Ministero della salute	di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali	NO	NO Disposizione transitoria: fino all'adozione delle linee di indirizzo, ai sensi dell'articolo 216, comma 18, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
34 Art. 144, (<i>Servizi di ristorazione</i>) comma 5	DM	Individua gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.	MISE	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	sentita l'ANAC	NO	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
Art. 146, (Qualificazione) comma 4 rinvio a: art. 150, (Collaudo) comma 2	DM	<p>Stabilisce i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Lo stesso decreto, ai sensi dell'art. 147, comma 1, stabilisce i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali e, ai sensi del successivo comma 2, definisce gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e archeologico, per i quali la scheda tecnica, finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento, deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi della normativa vigente. Il medesimo decreto stabilisce disposizioni specifiche per il collaudo di interventi sui beni culturali (art. 150, comma 2).</p>	MIBAC T	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	NO	<p>entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 OTTOBRE 2016</p> <p>Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell' articolo 216, comma 19, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 248 e 251 del D.P.R. n. 207/2010 (interventi sul patrimonio culturale)</p>	<p>Predisposto testo dal MiBACT Inviato al MIT per il concerto in data 16/11/2016 Inviato il 17/11/2016 al Consiglio superiore LL.PP. per il parere reso in data 7/12/2016 con osservazioni Concerto MIT in data 7/12/2016 con condizioni</p>

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
36	Art. 159, (Difesa e sicurezza) comma 4 DM	<p>Definisce le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE). Le direttive generali disciplinano, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 36 (contratti sotto soglia).</p>	Ministero della difesa	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	sentita l'ANAC	<p>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016</p> <p>Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 216, comma 20, si applicano le procedure previste dal D.P.R. n. 236/2012.</p>	In corso di predisposizione testo come da nota U.L. Min. Difesa del 09/01/2017
37	Art 177, (Affidamenti concessioni) comma 3 Linee guida dell'ANAC	<p>Individua le modalità per l'effettuazione della verifica del rispetto del limite di cui al comma 1 (una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni deve essere affidata mediante procedura ad evidenza pubblica), pari all'ottanta per cento, da effettuare annualmente da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC stessa.</p>	ANAC		adozione atto propri o dell'ANAC	<p>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016</p>	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
38 Art. 181, (<i>Procedur e di affidamen to</i>) comma 4	Linee guida dell'ANAC	Definiscono le modalità per l'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio (verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti)	ANAC	sentito il Ministro dell'economia e delle finanze	adozione atto proprio dell'ANAC	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016	Documento ANAC sottoposto a consultazione conclusa il 27/06/2016 Pubblicare le osservazioni pervenute
39 Art. 185, (<i>Emission e di obbligazio ni e di titoli di debito da parte delle società di progetto</i>) comma 3	DM	Definisce le modalità per mezzo delle quali le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati.	MEF	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È richiesto il concerto del Ministro dello sviluppo economico in caso applicazione a società operanti nei settori indicati al comma 4 (es. autorizzazione alla costruzione di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio, realizzazione di reti di comunicazione elettronica...)	NO	NO	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
40 Art. 192, (Regime speciale degli affidamenti in house) comma 1	Atto proprio dell'ANAC	Presso ANAC è istituito l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto.	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	NO	
41 Art. 194, (Affidamento a contratto generale) comma 12	DM	Stabilisce le modalità di operatività della garanzia per il pagamento delle obbligazioni emesse (nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente).	MEF	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	NO	NO	
42 Art. 196, (Controlli sull'esecuzione e collaudo) comma 2	DM	Stabilisce modalità e limiti per caricare gli oneri relativi ai servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore (su cui si possono avvalere le commissioni di collaudo se autorizzate dal soggetto aggiudicatore) sui fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione di infrastrutture di grande rilevanza o complessità.	MIT	di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	NO	NO	

Art.	Tipologia affuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
43	Art. 196, (Controlli sull'esecuzione e collaudo) comma 4 DM	Disciplina le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di collaudo (direttore dei lavori e collaudatore).	MIT		NO	entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 OTTOBRE 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 216, comma 21, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali così come per il ruolo di collaudatore (Rif. art. 216, D.P.R. n. 207/2010) ferma restando l'incompatibilità con la funzione di RUP.	In corso di predisposizione testo da parte del MIT (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
44	Art. 197, (Sistema di qualificazione del contraente generale) comma 3 Atto proprio dell'ANAC	Determina le classifiche di qualificazione del contraente generale.	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	NO	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
45 Art. 197, (Sistema di qualificaz ione del contract e generale) comma 4	Linee guida dell'ANAC	Determina ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale, ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione.	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	NO	
46 Art. 200, (Disposizioni generali) comma 3	Ricognizione e proposte di interventi	In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1 (le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese), il MIT effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del codice. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti, ovvero gli interventi in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonché quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.	MIT	Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP)	NO	NO	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
47 Art. 201, (<i>Strumenti di pianificazione e programmazione</i>) comma 2	DPR	Adotta ogni tre anni il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) che contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese.	MIT	deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata, sentite le Commissioni parlamentari competenti.	NO	piano adottato ogni 3 anni	
48 Art. 201, (<i>Strumenti di pianificazione e programmazione</i>) comma 7	Documento Pluriennale e di Pianificazione (DPP)	Il primo DPP contiene anche le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti già effettuati. Si applica il comma 10 (in sede di redazione di ogni nuovo DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente etc.).	MIT	sentita Conferenza unificata	NO	entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Codice ENTRO 19 APRILE 2017	
49 Art. 202, (<i>Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie</i>) comma 4	uno o più DM	Definisce: a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità; b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.	MIT		NO	NO	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
50	Art. 203, (Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari) comma 1	DM	Individua le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.	Ministero dell'Interno	di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; è istituito presso il Ministero dell'Interno un apposito Comitato di coordinamento	NO	NO Disposizione transitoria: nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le disposizioni D.M. interno 14 marzo 2003	
51	Art. 209, (Arbitrato) comma 16	DM	Stabilisce i limiti per il compenso degli arbitri.	MIT		NO	NO Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 216, comma 22, il corrispettivo è determinato si determina applicando l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto n. 398/2000.	In corso di predisposizione testo da parte del MIT

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
52 Art. 210, (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari) comma 1	Atto proprio ANAC	Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture.	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	NO	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
Art. 212, (Indirizzo e coordinamento) comma 1; comma 5	DPCM	<p>Istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di: a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento; b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonchè della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca; c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore; d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto; e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche; Stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia (art. 212, comma 5).</p>	PCM	<p>di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata</p>	sentita l'ANAC	<p>entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016</p>	<p>Adottato d.P.C.M.10 Agosto 2016G.U. 31/08/2016</p>

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
54 Art. 213, (Autorità Nazionale Anticorruzione) comma 16	Atto proprio dell'ANAC	E' istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.	ANAC		ANAC	NO	
55 Art. 214 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione) comma 3	DM	Istituisce la struttura tecnica di missione per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative.	MIT		NO	NO	
56 Art. 214 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione) comma 12	Linee guida interpretative e di indirizzo	Articolo 1, comma 5 della legge 28 gennaio 2016, n. 11, al fine di assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme del codice.	MIT	sentite le competenti Commissioni parlamentari	NO	NO	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
57 Art. 215, (<i>Consigli o superiore dei lavori pubblici</i>) comma 2	DPR	Può attribuire nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Disciplina la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del predetto Consiglio, nonché la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	MIT	previa deliberazione del Consiglio dei ministri.	NO	NO	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
50 Art. 203, (<i>Monitori aggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari</i>) comma 1	DM	Individua le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.	Ministero dell'interno	di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento	NO	NO Disposizione transitoria: nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le disposizioni D.M. interno 14 marzo 2003	
51 Art. 209, (<i>Arbitrato</i>) comma 16	DM	Stabilisce i limiti per il compenso degli arbitri.	MIT		NO	NO Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 216, comma 22, il corrispettivo è determinato si determina applicando l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto n. 398/2000.	In corso di predisposizione testo da parte del MIT

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
52 Art. 210, (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari) comma 1	Atto proprio ANAC	Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture.	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	NO	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
Art. 212, (Indirizzo e 53 coordinamento) comma 1; comma 5	DPCM	<p>Istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di: a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento; b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonchè della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca; c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore; d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto; e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche; Stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia (art. 212, comma 5).</p>	PCM	<p>di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata</p>	sentita l'ANAC	<p>entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016</p>	<p>Adottato d.P.C.M.10 Agosto 2016G.U. 31/08/2016</p>

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
54 Art. 213, (Autorità Nazionale Anticorruzione) comma 16	Atto proprio dell'ANAC	E' istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.	ANAC		ANAC	NO	
55 Art. 214 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione) comma 3	DM	Istituisce la struttura tecnica di missione per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative.	MIT		NO	NO	
56 Art. 214 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione) comma 12	Linee guida interpretative e di indirizzo	Articolo 1, comma 5 della legge 28 gennaio 2016, n. 11, al fine di assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme del codice.	MIT	sentite le competenti Commissioni parlamentari	NO	NO	

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
57 Art. 215, (<i>Consigli o superiore dei lavori pubblici</i>) comma 2	DPR	Può attribuire nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Disciplina la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del predetto Consiglio, nonché la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	MIT	previa deliberazione del Consiglio dei ministri.	NO	NO	

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici

Schede sintetiche delle segnalazioni di criticità e di proposte integrative/migliorative del Codice dei contratti predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici sulla base delle Relazioni depositate.

Audizioni di:

- FINCO
- Union SOA
- OICE - Organizzazioni italiane di ingegneria e architettura
- ANCE - Associazione nazionale costruttori edili
- RPT - Rete Professioni Tecniche
- Alleanza delle Cooperative italiane
- Confartigianato - Rete imprese Italia
- General SOA
- UPI
- CONSIP
- ANAS
- Conferenza delle Regioni e Province autonome
- RFI
- INVITALIA
- ANCI - Associazione nazionale comuni italiani
- CGIL – CISL
- CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato

FINCO				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
24		Progettazione interna alle amministrazioni aggiudicatrici	Difficoltà delle Stazioni Appaltanti nel redigere i progetti esecutivi	
30	4	Contratti Collettivi applicabili		Indicare che i Contratti Collettivi applicabili agli appalti sono tutti quelli "il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto"
51	2	Assegnazione Lotti		Eliminare la possibilità che tutti i lotti vengano assegnati ad unico offerente
59	1	Manutenzione ordinaria		Per le sole manutenzioni ordinarie possibilità di andare in gara con un progetto definitivo associato ad un dettagliato capitolato prestazionale
77	3	Componenti Commissione giudicatrice		Prevedere che il pool di esperti della commissione giudicatrice comprenda le figure professionali connesse per legge alla categoria di lavori corrispondente: il restauratore, l'archeologo, l'architetto
		Commissari esterni		Obbligo di Commissari esterni alle stazioni appaltanti, anche in gare di valore inferiore alla soglia comunitaria a garanzia della terzietà della Commissione giudicatrice nel caso OEPV
84	11	Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici		Ripristino di una finestra temporale decennale
	1			Prevedere che la certificazione SOA possa essere utilizzata per partecipare anche alle gare di lavori inferiori a 150mila euro
95	4	Criterio del minor prezzo		Estendere la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per lavori fino a 2milioni di euro
97	3	Calcolo dell'anomalia		Applicare, anche nel caso di OEPV, dei meccanismi per il calcolo dell'anomalia per la valutazione della parte economica
	2			Definire e chiarire i criteri e l'applicazione dei metodi per il calcolo dell'anomalia
	8	Esclusione automatica		Applicare l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale anche ad appalti sotto la soglia dei 40mila euro
105	2	Quota subappaltabile		Modificare il limite del 30% riferito alla categoria prevalente e non all'importo complessivo dell'appalto Consentire il subappalto del 100% delle categorie scorporabili
				<ul style="list-style-type: none"> Reintrodurre il cd "premio di coordinamento" che consentirebbe di utilizzare i lavori subappaltati per ottenere la qualificazione anche nelle lavorazioni specialistiche non realizzate direttamente Eliminare la possibilità di subappaltare solo se previsto esplicitamente dal bando di gara
	11	Costo manodopera		Prevedere lo scorporo del costo della manodopera dagli importi assoggettati al ribasso d'asta (al pari dei costi per la sicurezza) anche per l'appalto principale
		Contratto di subappalto standard		Prevedere un collegamento formale e sostanziale dell'appalto con il subappalto attraverso un contratto di subappalto tipo (standard)
	13	Pagamento diretto subappaltatori		Specificare le fattispecie che danno diritto al pagamento diretto per il subappaltatore e indicare che il pagamento diretto è previsto anche per cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori in linea con quanto stabilito dalla Legge Delega

FINCO				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
192		In House		Ripristinare l'orientamento volto ad azzerare la percentuale dei lavori attribuibili <i>in house</i> o, in subordine, il passaggio dall'attuale 20 al 10 per cento
		Garanzie bancarie		Prevedere premi per quanti presentino garanzie bancarie invece che di altra natura
		Interessi per ritardo		Reintrodurre gli interessi per ritardato pagamento in caso di SAL o chiusura lavori con relativo svincolo della garanzia fideiussoria

UNION SOA				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
83	10	Rating di impresa		Introdurre una fase di sperimentazione prima di entrare a regime
84		Società organismi di attestazione		<ul style="list-style-type: none"> • Consentire alle SOA di accedere alle banche dati nazionali • Ripristinare l'art. 40, co. 9 ter e quater del D.lgs. N. 163 /2006
	4	Qualificazione SOA	Non è sufficiente calcolare solo gli ultimi cinque anni antecedenti la sottoscrizione del contratto con la SOA, ai fini del computo dei requisiti	Occorre utilizzare l'ultimo decennio antecedente la sottoscrizione del contratto di qualificazione per dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento della qualificazione SOA.
	3	Qualificazione per servizi e forniture		Introdurre un sistema di qualificazione unico per lavori, servizi e forniture

OICE				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
23		Livelli della progettazione	Mancanza di un documento preliminare che indichi con chiarezza il progetto di un intervento	Reinserimento del documento preliminare alla progettazione
24	8	Pagamento corrispettivi	Penalizzazione dei progettisti relativamente all'allungamento dei tempi di pagamento	Reinserire il divieto di subordinare il pagamento dei compensi relativi alla progettazione all'ottenimento del finanziamento dell'opera, come previsto dal codice previgente.
31	8	Incarichi di progettazione	Discrasia tra Codice ed ANAC riguardo l'obbligatorietà dei DM 17.06.2016	Rendere obbligatoria l'applicazione del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016
	7 e 11	Supporto al RUP		Prevedere l'obbligo del supporto al RUP per importi superiori a 20 milioni di euro
42	2	Consorzi Stabili	Depotenziamento dello strumento dei Consorzi stabili	Eliminazione del limite di 5 anni per la qualificazione dei consorzi stabili
113		Incentivi per funzioni tecniche	Diverse regole per la gestione interna della distribuzione degli incentivi per ogni amministrazione	Uniformità dell'attribuzione dell'incentivo nelle diverse fasi

ANCE				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
3		Definizione di "stazione appaltante"	Difficile applicazione dell'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti anche i soggetti privati relativamente alle opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e)	Chiarire che la disposizione non si applica alle opere di urbanizzazione a scomputo
20		Opera pubblica realizzata a spese del privato	Oneri maggiori	Modificare l'articolo in modo tale da garantirne l'operatività ed in linea con lo spirito della norma
36	3	Opere a scomputo sotto soglia	Disparità di trattamento per le opere pubbliche di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e quelle previste per le opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore a 1 milione di euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Per le opere a scomputo applicare le procedure sotto soglia • Ripristinare il sistema previsto in precedenza (art. 122, comma 8 del D.lgs. 163/2006) cioè la procedura negoziata senza bando, con invito di cinque operatori
59		Appalto integrato	Difficile applicazione per le opere di urbanizzazione a scomputo che di fatto sono una procedura che costituisce una sorta di appalto integrato, in quanto oggetto del contratto sono, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori	Escludere dal divieto di affidamento congiunto (progettazione esecutiva-esecuzione) per le opere di urbanizzazione a scomputo.
84	4	Qualificazione SOA	Non è sufficiente calcolare solo gli ultimi cinque anni antecedenti la sottoscrizione del contratto con la SOA, ai fini del computo dei requisiti	Occorre utilizzare l'ultimo decennio antecedente la sottoscrizione del contratto di qualificazione per dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento della qualificazione SOA.
	7		Il triennio antecedente a cui fare riferimento è ristretto	Sostituire il trienni antecedente con i migliori 5 anni degli ultimi 10 antecedenti la data di pubblicazione del bando
97	8	Soglia di anomalia per esclusione automatica per i lavori	Soglia ristretta	Aumentare la soglia di esclusione automatica fino all'importo di 2,5 milioni di euro
105	2	Quota subappaltabile	Limiti eccessivamente stringenti al subappalto	<ul style="list-style-type: none"> • Modificare il limite del 30% riferito alla categoria prevalente e non all'importo complessivo dell'appalto • Consentire il subappalto del 100% delle categorie scorporabili
	6	Terna Subappaltatori		Eliminare l'obbligo di nominare in gara la terna di subappaltatori
	14	Costi manodopera subappaltatori		Eliminare il divieto di ribasso sui costi della manodopera del subappaltatore, o, in subordine, riferirlo al rispetto dei livelli minimi salariali
				Reintrodurre possibilità di utilizzo quota-parte dei lavori subappaltati per qualificazione dell'appaltatore (cd. premio di coordinamento)
165	2	Concessioni	Il limite costituisce un ostacolo all'utilizzo del partenariato pubblico privato	Aumentare la quota di finanziamento pubblico
	3		Tempi ristretti per la bancabilità delle operazioni	Aumentare i tempi necessari per il perfezionamento del contratto a 24 mesi
180	6	Partenariato pubblico privato	Il limite costituisce un ostacolo all'utilizzo del partenariato pubblico privato	Aumentare la quota di finanziamento pubblico
	7		Tempi ristretti per la bancabilità delle operazioni	Aumentare i tempi necessari per il perfezionamento del contratto a 24 mesi

RETE PROFESSIONI TECNICHE

Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
19	1-2	Contratti di sponsorizzazione	Non viene tutelata la qualità della prestazione professionale	Nei casi di cui all'art. 23, co. 2, individuare la procedura di concorso di progettazione o del concorso di idee
20	1-4	Opera pubblica realizzata a spese del privato		
23	1	Livelli della progettazione		Aggiungere lett. m) "la Compatibilità con i sistemi agricoli zootecnici ed ittici"
	2			Eliminare il ricorso a professionalità interne
24	3	Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni		Definire la distinzione dei compiti tra dipendenti pubblici (verifica e controllo dell'intero processo) e liberi professionisti (progettazione, direzione e collaudo)
	8	Incentivi per funzioni tecniche	Mortificazione della dignità dei professionisti e della qualità delle prestazioni	Prevedere regole certe per il calcolo dei corrispettivi
		Requisiti per l'accesso alle gare		Aggiungere co.9: I requisiti non devono imporre i limiti temporali per la comprovata esperienza e che siano proporzionati all'appalto, con l'obiettivo di aprire il mercato del LLPP alle strutture professionali medio piccole ed ai giovani professionisti
		Esternalizzazione servizi di ingegneria ed architettura		Aggiungere co. 10: Esternalizzare i servizi di ingegneria ed di architettura di una quota non inferiore all'80% e limitare gli affidamenti in house ad una quota non superiore al 20%
28		Contratti misti di appalto		Aggiungere co. 14: Liquidazione dei professionisti direttamente dalla SA
46		Operatori economici		Aggiungere co. 3: Gli operatori economici devono dimostrare di essere in regola con i contributi previdenziali dovuti dai professionisti. Ai corrispettivi si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le Casse di Previdenza di categoria
				Aggiungere co. 4: Ai corrispettivi delle società, si applica il contributo integrativo di ciascun professionista firmatario del progetto e/o responsabile della prestazione professionale.
77	3	Commissione di aggiudicazione		Eliminare la possibilità di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità
95	2	Criteri di aggiudicazione dell'appalto		Eliminare le parole "affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee" in quanto questi ultimi si basano esclusivamente sulla qualità del progetto e non su elementi correlati al prezzo o al tempo
113	2-3	Incentivi per funzioni tecniche		Eliminare dalle competenze dei dipendenti pubblici la direzione dei lavori, il collaudo e verifica preventiva dei progetti
152	4-5	Concorso di progettazione		Affidare prioritariamente al vincitore del concorso i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori
154	4	Organizzazione dei concorsi e selezione dei partecipanti		Eliminare comma 5
	5			
156	5	Concorsi di idee		Affidare prioritariamente al vincitore del concorso i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori
	6-7			Eliminare commi 6 e 7 o riformularli
157	2	Incarichi di progettazione		Rivedere l'affidamento delle procedure in base agli importi (<40.000 euro, < 100.000 e > 100.000)

ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE

Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
35	2-3	Servizi sociali	<ul style="list-style-type: none"> • Incertezza interpretativa e aumento rischio contenzioso • Difficoltà in relazione all'inquadramento dei servizi sociali tra i settori ordinari e speciali 	Unificare la soglia a 750.000 euro
36	2	Contratti sotto soglia	Importo pari a 1 milione di euro troppo elevato	Ridurre soglia pari a 1 milione di euro
	3	Opere a scomputo sotto soglia	Aggravio procedurale e della tempistica	Per le opere a scomputo applicare le procedure sotto soglia.
95	2-3	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Elusione dell'affidamento sulla base del rapporto qualità/prezzo	Adozione di formule che riducano la distanza tra i punteggi attribuiti all'elemento economico. Si potrebbero impiegare metodi quali quello della proporzionalità inversa o dell'interpolazione bilineare con taglio delle ali nel calcolo della media
105		Subappalto	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione complicata per le imprese e le SA • Poca tutela per le PMI specialist. • Aumento esponenziale della conflittualità sia interna alle ATI sia con la committenza • Rallentamenti e maggiori oneri economici 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimozione dei limiti percentuali di subappalto • Soppressione del comma 22 del art. 105
	6	Terna Subappaltatori	Rischi di conflitti di interessi e della libera concorrenza	Eliminazione del vincolo
140		Norme applicabili ai servizi sociali in settori speciali	Probabile titolo erroneo ed incertezze interpretative	Modificare titolo
165	2	Concessioni	Scarsa praticabilità soprattutto per le cd "opere fredde"	<ul style="list-style-type: none"> • Riportare la quota di finanziamento pubblico al 50% • Eliminare al previsione della prevalenza dei servizi resi al mercato • Canone di disponibilità non contabilizzato nei ricavi di gestione
	3		Tempi ristretti per la bancabilità delle operazioni	Aumentare i tempi necessari per il perfezionamento del contratto a 24 mesi
180	6	Partenariato pubblico privato	Scarsa praticabilità soprattutto per le cd "opere fredde"	<ul style="list-style-type: none"> • Riportare la quota di finanziamento pubblico al 50% • Eliminare al previsione della prevalenza dei servizi resi al mercato • Canone di disponibilità non contabilizzato nei ricavi di gestione
	7		Tempi ristretti per la bancabilità delle operazioni	Aumentare i tempi necessari per il perfezionamento del contratto a 24 mesi

CONFARTIGIANATO

Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
63		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando	Eccessiva limitazione all'utilizzo	
83	10	Rating di impresa	Eccessivi limiti per le imprese a partecipare alle gare pubbliche	Si propone un sistema cd "doppio binario" basato sulla qualificazione in relazione all'effettiva realizzazione dei lavori e dei contratti di fornitura
84		SOA	Non più sostenibile economicamente e vincolante per la concorrenza	Costituire un sistema di qualificazione anche con il concorso degli operatori economici e non solo delle SOA
95	4	Criterio del minor prezzo	Soglia esigua	Aumentare la soglia a 2 milioni di euro

GENERAL SOA				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
83	10	Rating di impresa		Introdurre una fase di sperimentazione prima di entrare a regime
84		Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici		Consentire alle SOA di accedere alle banche dati nazionali
	11		La riduzione a 5 anni provoca uno svantaggio alle PMI e crea uno squilibrio tra chi ha conseguito l'attestazione SOA prima del 19.04.2016 e chi dopo	
213	9	Osservatorio dei contratti pubblici		Permettere alle SOA di attingere ai certificati presenti nell'Osservatorio

UPI				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
38	1	Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza		Ricomprendere tra i soggetti iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, tutti i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89
73	4	Pubblicazione a livello nazionale	Aggravio del procedimento per quanto riguarda tempi e costi	Eliminare l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani
76	3	Informazione dei candidati e degli offerenti	Inutili aggravii del procedimento, considerati anche gli adempimenti previsti dall'art. 29, co. 1 del Codice	Semplificazione delle procedure in materia di avviso ai concorrenti
77	4	Commissione di aggiudicazione	Difficoltà per molti Enti di piccole e medie dimensioni ad utilizzare commissari interni, con conseguenti maggiori costi	Consentire al RUP di svolgere le funzioni di commissario di gara e articolare l'Albo dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici per Sezioni Regionali
97	2	Offerte anormalmente basse	Aggravio del procedimento quando le offerte ammesse risultano inferiori a 10	Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 10 non eseguire il calcolo della soglia di anomalia mediante sorteggio
163		Procedure in caso di somma urgenza	Aggravio del procedimento per alcune casistiche, non ricomprese tecnicamente nella somma urgenza, ma che comunque sarebbe opportuno affrontarle e risolverle con la dovuta celerità	Ricomprendere tra gli interventi ammessi dal presente articolo anche quelli considerati urgenti e finalizzati a scongiurare notevoli disservizi e forti disagi per i cittadini

CONSIP				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
77	8	Commissione di gara	Rallentamenti e maggiori oneri economici	Consentire alle stazioni appaltanti di nominare quale Presidente di Commissione un membro interno alla loro organizzazione

ANAS				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
27	1	Processo autorizzativo	Allungamento dei tempi del processo autorizzativo	Individuare un solo ambito in cui tutti i soggetti si esprimono e fissare i termini di rilascio perentori
	1	Revisione di autorizzazioni pareri		Prevedere il rinnovo dei pareri già acquisiti solo nei casi di cambiamento del progetto o delle condizioni al contorno
	4	Risoluzione delle interferenze		Specificare un obbligo per gli enti gestori di attivazione operativa delle procedure di rimozione non oltre la fase del progetto definitivo.
36	1	Contratti sotto soglia		Prevedere la possibilità, per le Stazioni Appaltanti dotate di un proprio elenco di operatori economici costituito a seguito di avviso pubblico sempre aperto agli operatori, di ricorrere alla procedura negoziata con interpello anche per gli affidamenti di lavori fino alla soglia comunitaria.
93		Garanzie		<ul style="list-style-type: none"> • Ridimensionare le percentuali e/o il numero delle riduzioni applicabili alle garanzie, rendendo tali riduzioni non cumulabili • Rafforzare l'affidabilità degli istituti finanziari garanti, con particolare riferimento alle società finanziarie
97	2-3	Offerte anomale	Eccessivi possibili ricorsi, aumento dei tempi di affidamento e del contenzioso.	Rivedere il coefficiente matematico per l'individuazione dell'anomalia delle offerte di gara per ridurre il numero di procedure con offerte anomale
205		Riserve		Prevedere che, al superamento di un determinato CAP, l'Appaltatore abbia la facoltà di recedere dal contratto, ovvero, in caso di mancato recesso, l'obbligo di proseguire i lavori rinunciando alle riserve eccedenti il tetto massimo.
		Accordo bonario		<ul style="list-style-type: none"> • Prevedere l'obbligo per la Stazione Appaltante di attivare prontamente l'accordo bonario al raggiungimento del CAP del 15% per l'iscrizione delle riserve, senza valutazione discrezionale da parte del RUP • Prevedere un termine di decadenza (30 o 60 giorni) per l'avvio di un'eventuale azione giudiziale in caso di fallimento dell'accordo bonario

CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
32	8	Esecuzione in via d'urgenza	Non chiaro in quale momento della procedura sia possibile consentire l'esecuzione in via d'urgenza	
36	5	Verifiche dei requisiti nel sotto soglia	Ambigua formulazione del comma 5 relativo alla verifica dei requisiti	
48	9	Associazione in partecipazione		Eliminare l'Incongruenza tra l'art. 48, comma 9 "è vietata l'associazione in partecipazione" e l'articolo 105, comma 20 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ... alle associazioni in partecipazione.."
105	20			
62		Procedura competitiva con negoziazione	Non è appropriato l'obbligo di porre a base di gara il progetto esecutivo per consentire alle stazioni appaltanti una negoziazione in ordine alla qualità del fabbisogno con l'operatore economico	
64		Dialogo competitivo		
77	8	Presidente della Commissione giudicatrice		Consentire alle stazioni appaltanti di nominare quale Presidente di Commissione un membro interno alla loro organizzazione
78		Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici	Aumento dei tempi delle procedure	Prevedere articolazione su base regionale dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
83	9	Soccorso istruttorio	Difficile applicazione andando a vanificare la portata dell'istituto	<ul style="list-style-type: none"> • Prevedere due sole alternative: le carenze formali sanabili (non onerosamente) e le lacune essenziali, non sanabili, attraverso il soccorso istruttorio, nemmeno previo il pagamento di una sanzione pecuniaria • Occorre chiarire in quali casi emerga una mera "irregolarità essenziale" della dichiarazione e in quali casi si è invece in presenza della carenza di un elemento essenziale dell'offerta
95	4	Criterio del minor prezzo	<ul style="list-style-type: none"> • Difficoltà nel porre a base di gara il progetto esecutivo per opere minori • Aggravio del procedimento per quanto riguarda tempi e costi 	Aumentare a 2 milioni di euro la soglia Per interventi minori, prevedere norme semplificatorie nel DPCM, in tema di Soggetti abilitati a espletare le funzioni di stazioni appaltanti, che incentivino il ricorso a uffici comuni per Enti territoriali di area vasta
93	6	Garanzie per la partecipazione alla procedura	Non si garantisce la stazione appaltante nei casi in cui l'aggiudicatario, per una condotta non connotata da dolo o colpa grave, si rifiuti di stipulare il contratto	
93	1	Calcolo garanzie	Il calcolo degli importi delle garanzie provvisoria e definitiva appare eccessivamente macchinoso	
103	1			
97		Soglia di anomalia	Criticità nel metodo di individuazione della soglia di anomalia	
103	1	Garanzia Definitiva: pagamento in contanti	Costituire la garanzia definitiva in contanti contrasta con l'obbligo di produrre con la garanzia provvisoria la dichiarazione d'impegno a costituire la garanzia definitiva da parte di un garante	

CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
105	6	Terna Subappaltatori	Difficoltà nell'indicare il nominativo per un rapporto contrattuale che si svilupperà magari a distanza di molto tempo e pesante aggravio nel momento procedurale della scelta del contraente	<ul style="list-style-type: none"> • Occorre chiarire cosa si intende per "particolare specializzazione" • Posticipare il momento dell'indicazione del subappaltatore al momento della stipulazione del contratto
157	1	Affidamento direzione lavori	Equivoco il secondo periodo	Riformulare l'articolo
	2		Estendere agli affidamenti di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro tutte le procedure utilizzabili	
183	4	Finanza di progetto		Precisare il criterio da applicare e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
207		Collegio consultivo tecnico	<ul style="list-style-type: none"> • Non chiaro se il ricorso al collegio consultivo costituisce un sistema alternativo all'accordo bonario e in che modalità tali istituti possono rapportarsi • Problemi di compatibilità con il criterio di delega di cui alla lett. aaa), art. 1 n. l. 11/2016 	Sopprimere la norma

RFI				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
29		Pubblicità	Appesantimento degli obblighi di pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> Definire l'elenco degli atti da pubblicare che si ritengono effettivamente necessari a tutelare la trasparenza Individuare un'unica piattaforma per la pubblicazione
59	2	Progetto esecutivo	Rallentamento delle attività negoziali per appalti di lavori	<ul style="list-style-type: none"> Modificare il limite del 30% riferito alla categoria prevalente e non all'importo complessivo dell'appalto Consentire il subappalto del 100% delle categorie scorporabili
80		Motivi di esclusione	<ul style="list-style-type: none"> Incremento degli errori nelle dichiarazioni Allungamento della procedura di gara Rischio di esclusione dei concorrenti se il subappaltatore indicato non è in possesso dei requisiti 	Rimandare la verifica del possesso dei requisiti dei subappaltatori alla fase di autorizzazione del subappalto
89	2	Avvalimento		<ul style="list-style-type: none"> Estendere l'avvalimento anche ad altri requisiti prestabili: prestazioni analoghe e SOA Disciplinare puntualmente l'ipotesi di avvalimento operativo in cui l'ausiliaria esegue direttamente la prestazione
95	4	Criterio del prezzo più basso	L'utilizzo del prezzo più basso eccessivamente limitato	<ul style="list-style-type: none"> Elevare alla soglia comunitaria l'utilizzo del prezzo più basso Definire meglio le "caratteristiche standardizzate"
97	2	Soglia di anomalia	Allungamento della procedura di gara	<ul style="list-style-type: none"> Rivedere i metodi individuati con reinserimento della facoltà di individuare criteri alternativi per i settori speciali Riduzione dei termini previsti per la trasmissione dei giustificativi Anticipazione già in fase di gara di una busta contenente i giustificativi dell'offerta, separata dalla stessa
105		Subappalto		<ul style="list-style-type: none"> Rimandare la verifica del possesso dei requisiti dei subappaltatori alla fase esecutiva Prevedere che uno stesso subappaltatore possa essere indicato da più di un concorrente

INVITALIA

Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
38	4	Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti	Il "livello di soccombenza nel contenzioso" appare un criterio quantomeno aleatorio	Stralciare tale criterio premiante
77	3	Componenti Commissione aggiudicatrice		Allargare le ipotesi di ricorso ai commissari iscritti all'albo ANAC, ogni qualvolta si operi come Centrale di Committenza.
105	2	Quota subappaltabile	Quota massima subappaltabile esigua	<ul style="list-style-type: none"> • Modificare il limite del 30% riferito alla categoria prevalente e non all'importo complessivo dell'appalto • Consentire il subappalto del 100% delle categorie scorporabili
	6	Terna Subappaltatori	Difficoltà di indicare la terna di subappaltatori	

ANCI

Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
21		Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti	Difficoltà nell'eseguire la programmazione biennale degli acquisti	
23	3	Progetto esecutivo per manutenzioni ordinarie	Difficoltà nell'eseguire un progetto esecutivo nella manutenzione ordinaria	Inserire un livello di progettazione esecutiva "semplificata" per le manutenzioni ordinarie
		Livelli di progettazione		Definizione dei contenuti della progettazione dei tre livelli progettuali
38	1	SA qualificate di diritto		Inserire i Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del dl n. 66/2014 e quindi delle Città Metropolitane tra i soggetti qualificati di diritto
102		Collaudo		Disciplinare casi in cui il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo, considerato che, nel Codice, è dal certificato di collaudo che decorrono i termini per il pagamento.

CGIL - CISL

Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
30	4	Verifica della congruità contributiva		Verificare l'adempimento contributivo ed il corrispondente pagamento delle retribuzioni dei prestatori d'opera sia le imprese Italiane che imprese estere, europee ed extraeuropee
36	2	Sotto soglia		Abbassare a 500 mila euro la soglia di 1 milione
50		Clausola Sociale	L'inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara non può essere lasciata alla discrezionalità delle stazioni appaltanti	Sostituire la parola "possono" con "devono"
63	2	Estrema urgenza		Chiarire quale siano le casistiche di somma urgenza che rendono possibile attivare questo strumento per limitarne l'utilizzo in caso di oggettiva necessità
77		Commissioni di Gara		Abbassare la soglia di applicazione a 1 milione di euro
95	4	Criteri di minor prezzo		Eliminare il criterio del massimo ribasso in tutte le gare di appalto
	3	Offerta Economicamente più Vantaggiosa		Stabilire il tetto massimo per punteggio economico per evitare un ritorno surrettizio al massimo ribasso
177	1	Concessioni Autostradali		Escludere la progettazione e manutenzione dal calcolo dell'80% - 20%
194-199		Contraente generale	Uso improprio di controllo (il controllato che esprime proprie figure di controllo)	Eliminare il Parte IV - Titolo III - Contraente Generale
212	5	Governance e Cabina di Regia		Inserire a titolo consultivo le Organizzazioni di rappresentanza sociale del lavoro e delle imprese

CNA				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
28		Contratti misti		Adottare il principio della suddivisione in appalti distinti ogni qual volta non vi siano imprescindibili motivazioni tecniche a giustificazione dell'appalto unico
36	1	Procedure di gara informale e ad invito	Limitazione per le MPMI del territorio	Invitare anche MPMI dotate di capacità e qualità note alla stazione appaltante, favorendo così una maggior concorrenza
		Criteri di aggiudicazione della prestazione e modalità di esecuzione del contratto		Adottare regole di prassi amministrativa tali da ammettere solo criteri chiari (preventivamente e tassativamente definiti), obiettivi e analitici
37		Aggregazione delle stazioni appaltanti e degli appalti	L'"appalto convenzione" penalizza le MPMI, impedendo loro di fatto la possibilità di competere, sia per le dimensioni territoriali e quindi economiche, sia per la molteplicità ed eterogeneità delle prestazioni richieste	Non utilizzare l'"appalto convenzione" di affidamenti, ma di indire appalti dedicati e centrati sulle specifiche esigenze delle singole Amministrazioni
51		Suddivisione in lotti	Incoerenza con la direttiva 2014/24/UE che richiama la necessità di individuare appalti proporzionati e ragionevoli per consentire la partecipazione delle micro e piccole imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuare la suddivisione su base quantitativa o su base qualitativa, per adattare il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle MPMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto • Eliminare i commi 3) e 4), o quantomeno limitare il numero di lotti dei quali possa risultare aggiudicataria la stessa impresa
77	5	Commissioni di Gara		Definire un regime delle nomine tale da evitare l'attribuzione dell'incarico in questione a soggetti che abbiano o possano avere rapporti di lavoro con imprese aggiudicatarie
80	4	Motivi di esclusione		Inserire il caso di inapplicabilità della norma quando il concorrente sia in grado di attestare crediti verso la pubblica amministrazione in misura pari o superiore al doppio del valore delle violazioni definitivamente accertate
83		Criteri di selezione	La determinazione dei requisiti di partecipazione non può essere arbitraria	<ul style="list-style-type: none"> • Definire le linee guida contenenti i parametri di riferimento per la definizione dei requisiti da parte delle Stazioni appaltanti • Adottare criteri che valorizzino i requisiti tecnici delle imprese e dei singoli operatori • Verificare tali requisiti in fase di esecuzione come compiti della direzione lavori
	5	Valore stimato negli appalti pluriennali	Limitazione indebita del principio di concorrenza	Prevedere che il fatturato minimo annuo richiesto non sia superiore al doppio del valore annuo stimato dell'appalto
84	1	Sistema unico di qualificazione	Onere per le imprese sproporzionato	Innalzare a 258.000 euro la soglia di lavori per i quali è necessario dimostrare la qualificazione della prima classifica SOA
	4	Requisiti per la qualificazione		Utilizzare l'ultimo decennio (anziché il quinquennio) antecedente la sottoscrizione
95	3	Criteri di aggiudicazione dell'appalto		Includere tra i contratti da aggiudicare esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche quelli concernenti i Beni Culturali
97		Offerte anormalmente basse		Inserire come principio per la valutazione della congruità delle offerte un valore di soglia conseguenza di un calcolo matematico vd Audizione
	8	Esclusione automatica		Eliminare l'esclusione automatica

CNA				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
105	2	Limiti Subappalto		Prevedere il diritto di subappaltare nel limite del 30% riferito alla categoria prevalente
	3	Pagamento diretto dei subappaltatori		Prevedere nei bandi la possibilità di pagamento diretto
	16	Soppressione Indici di congruità	Onere aggiuntivo per le MPMI e contrasto con la ratio del DURC on line.	Eliminare la verifica di congruità della manodopera,
147	4	Livelli e contenuti della progettazione	Difficoltà nell'appaltare un progetto esecutivo in archeologia	Prevedere una "progettazione per stralci consecutivi a livelli di approfondimento conseguenti"
148		Affidamento dei contratti		<ul style="list-style-type: none"> • Potenziare la responsabilità da performance in capo al RUP • Istituire un meccanismo di <i>alert</i> e di segnalazione delle inadempienze semplice, veloce e non costoso per le imprese
150		Collaudo		Prevedere che il ruolo di collaudatore non possa essere svolto da soggetti che hanno partecipato alla gara.
151		Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato	Esigua tutela per la concorrenza e per gli stessi Beni Culturali sia per l'individuazione degli esecutori che per la progettazione	Consentire a tutti gli interessati di partecipare negli interventi eseguiti su beni culturali pubblici con finanziamento privato
212	5	Indirizzo e coordinamento		Individuare forme di consultazione delle principali categorie di soggetti, pubblici e privati
216	16	Disposizioni transitorie e di coordinamento		Eliminare la disposizione che prevede che le spese di pubblicazione siano a carico delle imprese per i contratti a carattere nazionale

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Titolo: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

Indicazione del referente dell'Amministrazione coproponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio legislativo - 0644123201

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento regolatorio in esame si pone l'obiettivo di perfezionare l'impianto normativo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici e adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11 che ha conferito al Governo la delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il comma 8 dell'articolo 1 della citata legge prevede che il Governo possa adottare disposizioni correttive e integrative del predetto codice, entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice stesso, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. In particolare, l'intervento normativo in esame si rende necessario al fine di modificare e integrare il menzionato codice con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata. Anche il Consiglio di Stato, nel parere reso su detto codice, ha auspicato l'adozione dei necessari decreti correttivi. A tal fine, si è tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l'altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in

merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono stati, altresì, tenuti in considerazione gli esiti della consultazione pubblica dei RUP, effettuata nell'ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del codice, nonché della consultazione delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo, avviata, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge delega, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC. Sono state, infine, esaminate anche le proposte pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica ma che hanno comunque inoltrato i propri contributi.

Il provvedimento in esame risulta coerente con il programma di Governo e si pone i seguenti obiettivi: maggiore razionalizzazione del corpus normativo vigente; semplificazione dei procedimenti e maggiore flessibilità nelle procedure; certezza dei termini; implementazione della trasparenza e della chiarezza espositiva.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", c.d. Codice dei contratti pubblici.

Il provvedimento in esame, sulla base della delega contenuta all'articolo 1, comma 8, della legge 28 gennaio 2016, n.11, interviene mediante la tecnica della novella legislativa, introducendo disposizioni correttive e integrative della disciplina già riordinata con il citato codice dei contratti pubblici.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sul decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dei contratti pubblici e abroga le seguenti disposizioni:

- legge 11 novembre 1986, n.770 recante "Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia" in quanto superata dagli artt. 63, 65 e 158 del codice;
- articolo 14-*viciester* del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168, in quanto la disposizione risulta attualmente disciplinata all'art. 144 (servizi di ristorazione) del codice;
- articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in quanto la disciplina ivi prevista è attualmente contenuta all'articolo 190 del codice;
- articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in quanto la disposizione ivi contenuta è prevista all'articolo 21 comma 1 del codice.

Introduce, altresì, norme di coordinamento con il codice dell'Amministrazione digitale ed ulteriori disposizioni che consentono il pieno e corretto recepimento della normativa comunitaria in materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo, che riveste i requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia degli appalti pubblici e delle concessioni rientra nella più ampia materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, come risulta dalla costante giurisprudenza costituzionale. L'intervento normativo, pertanto, attenendo a sfere di competenza statale, mira a garantire una disciplina legislativa omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale, in linea con quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Nel provvedimento si è, comunque, tenuto conto delle proposte presentate dalle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché dagli enti locali e dalle relative associazioni in sede di consultazione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazione e delegificazione e con esito positivo in tema di semplificazione normativa. Ciò consente alla disciplina giuridica introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

In considerazione del breve lasso di tempo intercorso tra l'emanazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, codice dei contratti pubblici, e l'intervento in esame, non si rilevano nuove linee giurisprudenziali. Si fa, pertanto, rinvio alle linee giurisprudenziali di cui al menzionato codice, rispetto al quale il provvedimento in argomento costituisce uno strumento correttivo e integrativo.

Si rileva comunque che, relativamente al codice dei contratti pubblici, il Consiglio di Stato, nell'adozione dei pareri consultivi sugli atti attuativi, ha segnalato la necessità di apportarvi alcune puntuali modifiche e integrazioni. Detta necessità è stata, pertanto, recepita nel provvedimento in esame.

Al riguardo, a titolo di esempio, si segnala che il Consiglio di Stato ha osservato che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara debba essere valutata con riferimento alla singola procedura, suggerendo, così, la modifica del comma 4 dell'articolo 77 del codice che prevede una esclusione automatica del RUP da tali commissioni. Il citato Consesso ha, altresì, rilevato la necessità di riformulare l'articolo 102 del codice, al fine di meglio definire le caratteristiche del certificato di collaudo e del certificato di verifica di conformità, nonché di sopprimere, all'articolo 104, la disposizione che esclude il vincolo di solidarietà tra i garanti; ha, inoltre, suggerito la modifica dell'art. 111 del codice, al fine di prevedere che l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori sia effettuato all'esterno solo in mancanza di professionalità interne adeguate. Il Consiglio di Stato ha proposto, infine, la soppressione dell'art. 207 del codice, riguardante il collegio consultivo tecnico, che ha "funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto", sia perché non sono agevolmente definibili i casi di dispute che si prevede possano nascere, sia perché l'istituzione di tale collegio potrebbe influire sui compiti della Camera arbitrale e porre problemi di compatibilità con il criterio di delega di cui alla lett. aaa), articolo 1, comma 1 della legge n. 11/2016.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento regolatorio rispetta i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ed è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento in esame, infatti, apporta disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici, in conformità alla direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia in esame non esistono procedure di infrazione in corso, tenuto anche conto del breve tempo intercorso tra l'emanazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'intervento correttivo e integrativo di che trattasi.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento regolatorio risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

In considerazione della brevità del tempo intercorso tra l'emanazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'intervento correttivo in esame, non esistono indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza. Tuttavia si segnala che, su alcuni specifici argomenti, esiste giurisprudenza e giudizi pendenti dinanzi alla CGUE.

Il TAR Lazio, con sentenza n.12873/2016, ha ritenuto erroneamente formulata la disposizione di cui all' art. 97, comma 5, lett. d), del decreto legislativo n. 50/2016 nella parte in cui afferma che l'offerta è anormalmente bassa e deve essere esclusa quando il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16. Il giudice amministrativo sostiene che le tabelle ministeriali stabiliscono il costo medio orario del lavoro che è cosa ben diversa dal trattamento minimo salariale

Pertanto l'articolo 59 del provvedimento in esame apporta modifiche al suddetto articolo 97 facendo riferimento non più ai minimi salariali ma al costo orario medio del lavoro stabilito dalle suddette tabelle ministeriali.

Il Tar Lazio sez. III ha rimesso alla Corte di giustizia la questione della compatibilità europea della disciplina nazionale in tema di onerosità del soccorso istruttorio previsto dall'articolo 38 del previgente codice dei contratti pubblici e attualmente dall'articolo 83 del codice.

Al riguardo, l'articolo 49 del provvedimento in esame apporta modifiche al suddetto articolo 83 in merito ai criteri di selezione e al soccorso istruttorio, riscrivendo il comma 9, al fine di eliminare il soccorso istruttorio a pagamento e superare, così, la contrarietà di tale previsione ai principi di concorrenza previsti dal legislatore europeo.

Con riguardo all'articolo 105 del codice relativo al subappalto, la CGUE, nella causa C 406/2014, ha stabilito che la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, deve essere interpretata nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad imporre, mediante una clausola del capitolato d'onori di un appalto pubblico di lavori, che il futuro

aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto appalto avvalendosi di risorse proprie e perciò limitando il ricorso al subappalto.

In linea con l'interpretazione della CGUE, l'articolo 66 del provvedimento in esame apporta modifiche al citato art.105 del codice sul subappalto, in modo da superare la rigidità della disciplina attualmente prevista.

14)Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La predisposizione dell'intervento normativo in esame tiene conto della regolamentazione adottata in altri Paesi dell'Unione Europea, così come previsto dall'art. 1 della citata legge n.11/2016.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 3 del provvedimento in esame introduce nuove definizioni, integrando il complesso ed articolato quadro definitorio delineato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Nel dettaglio vengono introdotte le definizioni di: "lavori di categoria prevalente", "lavori di categoria scorporabile", "categorie di opere specializzate", "principio di univocità dell'invio", "unità progettuale", "documento di fattibilità delle alternative progettuali", "programma biennale degli acquisti di beni e servizi", "programma triennale dei lavori pubblici", "elenco annuale dei lavori", "elenco annuali delle acquisizioni di forniture e servizi". Si interviene, inoltre, sulla definizione di "concessione di lavori", chiarendo che essa ricomprende tutte le tipologie di concessioni di lavori.

L'introduzione di tali definizioni si rende necessaria, al fine di operare un coordinamento con le disposizioni contenute nel codice e con quelle integrative e correttive del presente provvedimento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per inserire le nuove disposizioni nel corpus normativo costituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo; il testo prevede abrogazioni espresse, illustrate alla parte I paragrafo 3.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica.

Si segnala, comunque, che l'articolo 118, lett. f del provvedimento in esame individua la procedura (e non le norme) che deve essere seguita fino all'applicazione delle linee guida, richiamando la disciplina già contenuta nel decreto legislativo dei contratti pubblici.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento normativo comporta l'adozione di successive norme di secondo livello. In particolare, l'articolo 10 del presente provvedimento inserisce all'articolo 23 del codice il comma 3 bis, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante: "Deleghe al Governo per l'attuazione per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 8;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

CONSIDERATO che la citata legge delega n.11 del 2016 statuisce che *"entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo;*

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;

E M A N A
il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le parole: "adottato dal regolamento (CE) n.2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt)".



ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, la parola: "ragionale" è sostituita dalla seguente: "regionale".

ART. 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti: "oo-bis) <<lavori di categoria prevalente>>, la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;
oo-ter) <<lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori non appartenenti alla categoria prevalente e indicata nei documenti di gara, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, del presente codice; si considerano lavori di categoria scorporabile i lavori, della categoria generale o specializzata, di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori delle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;"
 - b) alla lettera uu), dopo le parole: "l'esecuzione di lavori", sono inserite le seguenti: "ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori";
 - c) alla lettera vvvv), il segno: "." è sostituito dal seguente: ";";
 - d) la lettera aaaaa), è sostituita dalla seguente: "aaaaa) << categorie di opere specializzate>>, le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;
 - e) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti:
 - "ggggg-bis) << principio di univocità dell'invio>>, il criterio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
 - ggggg-ter) <<unità progettuale>>, il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;
 - ggggg-quater) <<documento di fattibilità delle alternative progettuali>>, il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;"
 - ggggg-quinquies) << programma biennale degli acquisti di beni e servizi>>, il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;
 - ggggg-sexies) <<programma triennale dei lavori pubblici>>, il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;



ggggg-septies) <<elenco annuale dei lavori>>, l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

ggggg-octies) <<elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi>>, l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

Conseguentemente, alla lettera ggggg) il segno: “.” è sostituito dal seguente: “;”.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, dopo le parole: “forme di partecipazione di capitali privati” sono inserite le seguenti: “che non comportano controllo o potere di veto”.

ART. 5

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, le parole: “agli appalti aggiudicati” sono sostituite dalle seguenti: “agli appalti e concessioni aggiudicati”.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 17, comma 1, lettera d), punto 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “di cui al punto 1.1)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al punto 1)”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3”.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è così sostituita: “ Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”;
 - b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e con la tempistica prevista per l'adozione del medesimo”;
 - c) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove



previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.”;

- d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e finanze.”;
- e) al comma 8, lettera e), la parola: “individuandole” è sostituita dalla seguente: “individuate”;
- f) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.”.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “i progetti di fattibilità” sono sostituite dalle seguenti: “i documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 23, comma 5”;
- b) al comma 2:
 - 1) le parole: “avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto”;
 - 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.”;
- c) al comma 4, le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “delle fasi successive di progettazione” e le parole: “e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico” sono soppresse.

ART. 10

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, in fine, il segno:“;” è sostituito dal seguente:“.”;
- b) al comma 3:
 - 1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.”;
 - 2) al secondo periodo le parole: “di detto decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto di cui al primo periodo”;



e) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo.”;

d) al comma 5:

1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Il progetto di fattibilità può essere redatto in un’unica fase di elaborazione o in due fasi successive. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.”;

2) al secondo periodo, le parole: “Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi” sono sostituite dalle seguenti: “Nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, esso comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati”;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Si fa ricorso alla progettazione in due fasi per le opere sottoposte a dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 1.”;

f) al comma 6, le parole: “e geognostiche,”, sono sostituite dalle seguenti: “, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,”;

g) al comma 11, dopo le parole: “oneri inerenti alla progettazione” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.”;

h) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “ Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali da costruzione e degli impianti è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso d’asta.”.

ART. 11

(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “esecutiva di lavori,” sono inserite le seguenti: “al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione,”;

b) al comma 3, dopo le parole: “abilitati all’esercizio della professione” sono inserite le seguenti: “ed iscritti al relativo albo professionale”;



- c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Gli affidatari di incarichi di progettazione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara”;
 - d) al comma 8, secondo periodo, le parole: “possono essere utilizzati” sono sostituite dalle seguenti: “sono utilizzati” e le parole: “, ove motivatamente ritenuti adeguati” sono soppresse;
 - e) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: “8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
- 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.”.

ART. 12

(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 8, primo periodo, la parola: “due” è soppressa;
 - b) il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.”;
 - c) il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all’articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell’accordo di cui al comma 14.”.

ART. 13

(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.”;



- b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori”;
- c) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.”;
- d) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica.”.

ART. 14

(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “alle norme dettate dalla” sono sostituite dalla seguente: “alla”;
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione ambientale e paesaggistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L’assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l’annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.”;
 - c) al comma 3:
 - 1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.”;
 - 2) al secondo periodo, dopo le parole: “localizzazione o al tracciato” sono inserite le seguenti: “, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze”;
 - d) al comma 4, le parole: “, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell’obbligo di collaborazione” sono sostituite dalle seguenti: “ e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall’ente gestore. La violazione di tali obblighi”;
 - e) al comma 5, le parole: “rilevate” sono sostituite dalle seguenti: “anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate”;
 - f) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.”.

ART. 15



1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo codice";
 - b) al comma 7, le parole: "forniture, lavori e servizi e di concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni", le parole: "articolo 167" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 35", le parole: "all'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo articolo 35";
 - c) al comma 11, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse;
 - d) al comma 12, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse e alla lettera c), le parole: "il presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali";
 - e) dopo il comma 12, è inserito il seguente: "12-*bis*. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.";
 - f) il comma 13 è soppresso.

ART. 16

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: "all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti";
 - 2) al secondo periodo, dopo le parole: "articolo 120" sono inserite le seguenti: ", comma 2-*bis*" e le parole: "delle valutazioni dei requisiti soggettivi," sono sostituite dalle seguenti: "della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti";
 - 3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-*bis*, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili.";
 - 4) il terzo periodo è soppresso;
 - 5) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui



sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.”;

b) al comma 4, dopo le parole: “le banche dati dell'ANAC”, sono inserite le seguenti: “, del Ministero dell'economia e delle finanze”.

ART. 17

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: “nei lavori” sono inserite le seguenti: “, servizi e forniture” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi.”;

b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”;

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.”.

ART. 18

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: “nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento” sono sostituite dalle seguenti: “individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione”;

2) al terzo periodo, le parole: “ è nominato.” sono sostituite dalle seguenti: “è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.”;

b) al comma 5, al primo periodo, le parole: “con proprio atto” sono sostituite dalle seguenti: “con proprie linee guida”, dopo le parole: “specifici del RUP,” sono inserite le seguenti: “sui presupposti e sulle modalità di nomina,” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori,



servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.”;

- c) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”;
- d) al comma 12, dopo le parole: “direttore dei lavori” sono inserite le seguenti: “o del direttore dell’esecuzione”.

ART. 19

(Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Gli affidamenti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), possono essere affidati dalla stazione appaltante direttamente tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
- b) al comma 10, lettera b), dopo le parole: “mercato elettronico” sono inserite le seguenti: “nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb)”;
- c) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti: “14-bis. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

14-ter. I capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.”.

ART. 20

(Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: “fornitura di derrate alimentari,” è inserita la seguente: “anche”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6.”;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.”.



ART. 21

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";
 - b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";
 - c) al comma 18:
 - 1) al primo periodo, le parole: "Sul valore stimato dell'appalto" sono sostituite dalle seguenti: " Sul valore del contratto di appalto";
 - 2) al quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo 106" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 107".

ART. 22

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 30, comma 1, nonché del rispetto del principio di rotazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, comma 1 e 34, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti;
 - b) al comma 2:
 - 1) alla lettera b), dopo le parole: "ove esistenti," sono inserite le seguenti: "di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture,";
 - 2) lettera c), le parole: "di cui all'articolo 63" sono soppresse e le parole: "dieci operatori" sono sostituite dalle seguenti: "quindici operatori";
 - c) al comma 3, le parole: "di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti: "per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2";
 - d) al comma 4, dopo le parole: "inferiore alla soglia di cui all'articolo 35," sono inserite le seguenti: " comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,";
 - e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di carattere generale, verificano esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e quanto previsto dal comma 5, lettera b), dell'articolo 80.";
 - f) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppresi;
 - g) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di



esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata a campione in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5, quarto periodo.”.

ART. 23

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dai soggetti aggregatori”;
 - b) al comma 2:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: “di cui all'articolo 38” sono inserite le seguenti: “nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1”;
 - 2) all'ultimo periodo, le parole “procedura ordinaria ai sensi del” sono sostituite dalle seguenti “procedure di cui al”;
 - 3) al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)”.

ART. 24

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, al terzo periodo, la parola “regionali” è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari e li comunicano all'ANAC per la qualificazione.”;
 - b) al comma 4:
 - 1) alla lettera a), al punto 4), la parola: “triennio” è sostituita dalla seguente: “quinquennio” e, dopo il punto 5, sono aggiunti i seguenti:
“5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3;”;
 - 2) alla lettera b), dopo il punto 2), è inserito il seguente: “2-bis) presenza di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione conformi alla norma UNI ISO 37001, certificati da Organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;”;
 - c) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)”.



ART. 25

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "dalle centrali di committenza" sono inserite le seguenti: " nonché dagli altri soggetti e organismi di cui al comma 1 dell'articolo 38".

ART. 26

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia e delle finanze".

ART. 27

(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), la parola: "raggruppamenti" è sostituita dalle seguenti: "i raggruppamenti";
- b) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, tali consorzi si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, attraverso i requisiti delle società consorziate. A tali consorzi non si applica quanto previsto all'articolo 47.".

ART. 28

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della partecipazione alle gare dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio; trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente sono attribuiti al consorzio in aggiunta a quelli da esso maturati direttamente e possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89.

ART. 29

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di" è inserita la seguente: "lavori," e dopo la parola: "specificate" sono inserite le seguenti: "le categorie di lavori o";



- b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. E’ fatto divieto per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro di incaricare, ai fini dell’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per fatti o atti sopravvenuti e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata.”;
- c) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione”;
- d) al comma 17, dopo le parole: “fallimento del medesimo ovvero” sono inserite le seguenti: “in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero”;
- e) al comma 18, dopo le parole: “fallimento del medesimo ovvero” sono inserite le seguenti: “in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero”;
- f) al comma 19, primo periodo, dopo le parole: “imprese raggruppate” sono inserite le seguenti: “, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,”;
- g) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:
 - “19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
 - 19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.”.

ART. 30

(Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All’articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “possono inserire” sono sostituite dalla seguente: “inseriscono”.

Art. 31

(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All’articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, secondo periodo, le parole: “Essi esaminano” sono sostituite dalle seguenti: “Esse esaminano”;
 - b) al comma 12, le parole: “ si applica il comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano i commi 5 e 7”.

ART. 32

(Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All’articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “direttore dei lavori” sono inserite le seguenti: “, del direttore dell’esecuzione”.

ART. 33



(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "effettuano valutazione completa" sono sostituite dalle seguenti: "effettuano una valutazione completa";

ART. 34

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è abrogato;
- b) il comma 6 è abrogato;
- c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle predette piattaforme, nonché delle procedure gestite dalle centrali di committenza."

ART. 35

(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, al terzo periodo, le parole: "Gli appalti relativi ai lavori" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, gli appalti relativi ai lavori" e, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.";
- b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione o di dialogo competitivo.

1-ter. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c). In tali casi i contratti riportano l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall'affidamento.

1-quater. Il ricorso agli affidamenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter deve essere motivato nella determina a contrarre.";

- c) al comma 2, all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)".

ART. 36

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)



1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*.Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 2, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica."

ART. 37

(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "B e C" sono sostituite dalle seguenti: "B o C";

b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: "I termini sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6."

ART. 38

(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse" sono sostituite dalle seguenti: "o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse".

ART. 39

(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "da essi programmati" sono sostituite dalle seguenti: "da esse programmati".

ART. 40

(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 70, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " e non superiore a ventiquattro mesi".

ART. 41

(Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 72, comma 1, le parole: "allegato XII" sono sostituite dalle seguenti: "allegato XIV".

ART. 42

(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)



1. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;”;
 - b) il comma 3 è abrogato;
 - c) al comma 5, lettera b), dopo le parole: “l'esclusione” sono inserite le seguenti: “ai candidati e”;
 - d) al comma 6, le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”.

ART. 43

(Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Commissione giudicatrice”;
 - b) al comma 1, dopo le parole: “del miglior rapporto qualità/prezzo” sono inserite le seguenti: “o del solo costo, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7 o del criterio del prezzo o del costo fisso di cui all'articolo 95, comma 7.”;
 - c) al comma 3:
 - 1) al primo periodo, la parola: “regionali” è soppressa;
 - 2) al quarto periodo, dopo le parole: “affidamento di contratti”, sono inserite le seguenti: “per i servizi e le forniture”; dopo le parole “all'articolo 35”, sono inserite le seguenti: “, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro”; dopo la parola “nominare”, è inserita la seguente: “alcuni” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, escluso il Presidente”;
 - d) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”;
 - e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: “procedura civile” sono inserite le seguenti: “, le disposizioni di cui al capo I del titolo secondo, libro secondo del codice penale”;
 - f) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.”;
 - g) il comma 12 è abrogato.

ART. 44

(Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “l'Albo nazionale obbligatorio” sono inserite le seguenti: “, articolato su base regionale,” al secondo periodo, le parole: “in un apposito atto” sono sostituite dalle seguenti: “con apposite linee guida”;
 - b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di



norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.”.

ART. 45

(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo *Internet* dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.”.

ART. 46

(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera g), il segno: “;” è sostituito dal seguente: “.”;
 - b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “la sussistenza” sono aggiunte le seguenti: “, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,”;
 - c) al comma 3, primo periodo, le parole: “L’esclusione di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “L’esclusione di cui ai commi 1 e 2”, dopo le parole: “o il decreto” sono inserite le seguenti: “ovvero la misura interdittiva” e, dopo le parole: “legale rappresentanza,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi istitori e procuratori generali,”;
 - d) al comma 4, quarto periodo, le parole: “di cui all’articolo 8 del” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al” e dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015” sono inserite le seguenti: “ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”;
 - e) al comma 5:
 - 1) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
 - “f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;”;



2) alla lettera i), dopo la parola: “ovvero” è inserita la seguente: “non”;

f) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e a tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna”.

ART. 47

(Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo le parole: “per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice” sono inserite le seguenti: “e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti”.

ART. 48

(Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, le parole: “regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.”.

ART. 49

(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “valore stimato dell'appalto,” sono inserite le seguenti: “calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso,”;
 - b) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria,”;
 - c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente è escluso dalla gara.”;
 - d) al comma 10:



- 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta.”;
- 2) al secondo periodo le parole “la capacità strutturale e di affidabilità” sono sostituite dalle seguenti: “l'affidabilità”;
- 3) al terzo periodo le parole “tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
- 4) il quarto periodo è soppresso;
- 5) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “ I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.”;
- 6) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.”.

ART. 50

(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

- 1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che costituisce presupposto ai fini della qualificazione”;
- 2) alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole “il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83;” sono inserite le seguenti: “il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;”;
- 3) la lettera c), è sostituita dalla seguente: “c) il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per l'attività di esecuzione di lavori, rilasciato da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;”;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-*bis*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 5, lettera g), fino a due anni. Decorso tale periodo l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”;

c) al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: “2” è sostituita dalla seguente: “due” e le parole: “nel triennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “, nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti”;

d) al comma 8, le parole: “organismi di certificazione” sono sostituite dalle seguenti: “organismi di attestazione”;



e) dopo il comma 12, è inserito il seguente: “12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all’articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.”.

ART. 51

(Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 85, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole: “le informazione” sono sostituite dalle seguenti: “le informazioni”;
- b) al comma 5, le parole “nonché all’impresa che la segue in graduatoria,” sono soppresse.

ART. 52

(Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera b), le parole: “rilasciato dagli” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli”;
- b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2. L’attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, nonché con l’indicazione del subappaltatore in riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.”.

ART. 53

(Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: “nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84,” sono soppresse;
- b) al comma 9, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “, pena la risoluzione del contratto di appalto”;
- c) al comma 11:
- l) al primo periodo, le parole: “, oltre ai lavori prevalenti,” sono soppresse;



- 2) al terzo periodo, le parole: “loro esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84”.

ART. 54

(Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 90, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “devono risultare” è inserita la seguente: “conformi”.

ART. 55

(Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.”;
 - b) al comma 2, le parole: “La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni”;
 - c) al comma 3, le parole: “1° settembre” sono sostituite dalle seguenti: “1 settembre”;
 - d) al comma 6, le parole: “riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero anche nel caso di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159”;
 - e) al comma 7:
 - 1) al primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “, nonché per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”;
 - 2) al quarto periodo, dopo le parole: “è ridotto del 15 per cento” sono inserite le seguenti: “, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo”, al sesto periodo, le parole: “rating di legalità” sono sostituite dalle seguenti: “rating di impresa” ed è inserito, in fine, il seguente periodo: “In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.”;
 - f) al comma 8, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.”;
 - g) dopo il comma 8, inserire il seguente: “8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.”.

ART. 56

(Modifiche all’articolo 94 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 94 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le



offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Se si avvalgono di tale possibilità, le stazioni appaltanti garantiscono che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.”.

ART. 57

(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”;

2) alla lettera b), le parole: “superiore a 40.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “ pari o superiore a 40.000 euro”;

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: “tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base di progetto esecutivo”;

2) alla lettera c), le parole: “di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,” sono sostituite dalle seguenti: “di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se”;

3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) quando ricorrano i presupposti dell'urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) e all'articolo 125, comma 1, lettera d);”;

c) al comma 6, alle lettere c) e d), aggiungere, in fine, il seguente segno:“;”;

d) al comma 8, la parola: “prevedendo” è sostituita dalle seguenti: “anche prevedendo”;

e) al comma 10, la parola: “costi” è sostituita dalla seguente: “oneri”;

f) dopo il comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici.

10-ter. La stazione appaltante stabilisce il tetto massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo.”;

g) al comma 13, primo periodo, la parola: “legalità” è sostituita dalla seguente: “impresa”;

h) al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole: “e sono collegate” sono sostituite dalle seguenti: “. Le varianti sono comunque collegate”.

ART. 58

(Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)



1. All'articolo 96, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le parole: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "presente codice";

ART. 59

(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2:
 - 1) all'alinea, la parola: "procedendo" è sostituita dalla seguente: " il RUP o la commissione giudicatrice procedono";
 - 2) alla lettera b), dopo le parole: "del dieci per cento", sono inserite le seguenti: "rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore";
 - 3) alla lettera d), le parole: "in termini assoluti" sono sostituite dalle seguenti: " in termini percentuali";
 - 4) alla lettera e), dopo le parole: "coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice" sono inserite le seguenti: "o, in mancanza della commissione, dal RUP,";
 - b) al comma 3, le parole: "quattro quinti" sono sostituite dalle seguenti: "nove decimi";
 - c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: " 3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, a dieci nel caso di cui al comma 8.
3-ter. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.";
- d) al comma 5:
 - 1) alla lettera c), le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 10";
 - 2) alla lettera d), le parole: "ai minimi salariali retributivi indicati nella apposite tabelle" sono sostituite dalle seguenti: "al costo orario medio del lavoro stabilito dalle tabelle ministeriali";
- e) al comma 8, primo periodo, le parole: "Per lavori, servizi e forniture" sono sostituite dalle seguenti: "Per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e per i servizi e le forniture e comunque per importi inferiori alle soglie di rilevanza di cui all'articolo 35", dopo le parole: "prezzo più basso" sopprimere le parole: "e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35" e dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione appaltante per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero."

ART. 60

(Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 98, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "dall'aggiudicazione dell'appalto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla conclusione del contratto".

ART. 61

(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)



1. All'articolo 99, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "alla Commissione europea, o, quando ne facciano richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta".

ART. 62

(Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, lettera d), le parole: "svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "svolge, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
 - b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione."

ART. 63

(Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nella rubrica, dopo la parola "Collaudo" sono aggiunte le seguenti: "e verifica di conformità";
 - b) al comma 1, le parole: "direttore dell'esecuzione del contratto" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture";
 - c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori." ;
 - d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Il collaudo finale" sono inserite le seguenti: "o la verifica di conformità" e, al secondo periodo, dopo le parole: "Il certificato di collaudo" sono inserite le seguenti: "o il certificato di verifica di conformità";
 - e) al comma 4, secondo periodo, le parole: "non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231";
 - f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto. Il compenso spettante per l'attività di



controllo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”;

- g) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.”;
- h) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2”.

ART. 64

(Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “per il completamento dei lavori” sono inserite le seguenti: “, servizi o forniture”;
- b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: “previsione del pagamento” sono inserite le seguenti: “ dell’indennizzo contrattualmente dovuto”;
- c) al comma 9, le parole: “Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato” sono sostituite dalle seguenti: “Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati”;
- d) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: “per gli appalti” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti”.

ART. 65

(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All'articolo 104, comma 10, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti” sono soppresse.

ART. 66

(Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole: “di norma” sono soppresse;
 - b) al comma 2:



- 1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. ”;
- 2) al terzo periodo, le parole: “complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture” sono sostituite dalle seguenti: “dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto”;
- 3) il quarto periodo è soppresso;
- c) al comma 4, lettera a), sono inserite, in fine, le seguenti parole: “purché l'affidatario sia qualificato nella relativa categoria”;
- d) al comma 6:
 - 1) il primo periodo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara. L'indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara e tale richiesta è specificata nel bando di gara.”;
 - 2) al terzo periodo, dopo le parole: “è obbligatoria” sono inserite le seguenti: “alla stipula del contratto”;
- e) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. L'autorizzazione al subappalto può essere negata nell'ipotesi in cui il subappaltatore abbia presentato offerta nell'ambito del medesimo procedimento di gara, a condizione che tale facoltà sia stata precisata negli atti di gara.”;
- f) al comma 11, le parole: “ inoltra le richieste e delle contestazioni” sono sostituite dalle seguenti:” inoltra le richieste e le contestazioni”;
- g) al comma 22, le parole: “scomputando dall'intero valore dell'appalto” sono sostituite dalla seguente: “indicando”, la parola: “realmente” è soppressa” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine, le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2, indicano, altresì, in che misura rilevano, ai fini di qualificazione, il valore e la categoria di quanto eseguito mediante il subappalto.”.

ART. 67

(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: “per contratto, anche” sono soppresse;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

 - a) le soglie fissate all'articolo 35;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i



contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.”;

- c) al comma 14, terzo periodo, dopo le parole: “essa esercita” sono inserite le seguenti: “, entro trenta giorni dal ricevimento delle varianti di cui al secondo periodo,”.

ART. 68

(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n.241.”.

ART. 69

(Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “del direttore dell'esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore dell'esecuzione” e le parole: “o del RUP” sono sostituite dalle seguenti: “o dal RUP”.

ART. 70

(Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: “del completamento dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture”;
 - b) all'alinea del comma 3, le parole: “sentita l'ANAC,” sono soppresse;
 - c) al comma 4, secondo periodo, le parole: “, sentita l'ANAC” sono soppresse;
 - d) all'alinea del comma 5, le parole “L'ANAC, sentito il” sono sostituite dalla seguente: “Il” e le parole da: “nei seguenti casi” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In tal caso il giudice delegato può richiedere all'ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata.”.

ART. 71

(Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)



1. All'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole: "sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici" sono inserite le seguenti: "e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell' esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.";
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.";
 - c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "e provvede" sono inserite le seguenti: ", anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto,".

ART. 72

(Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1.All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione dei singoli lavori" sono sostituite dalle seguenti: "per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture";
 - b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.";
 - c) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente segno: "."



ART. 73

(Inserimento dell' articolo 113-bis al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. Dopo l'articolo 113, è inserito il seguente:

“Art. 113–bis

(Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.”.

ART. 74

(Modifiche all' articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo le parole: “regolamentare o amministrativa” sono aggiunte le seguenti: “pubblicata compatibile con i Trattati”;
- b) al comma 5, lettera a), la parola: “*jointventure*” è sostituita dalle seguenti: “*joint venture*”;
- b) al comma 6, sostituire, in fine, il segno: “;” con il seguente: “.”.

ART. 75

(Modifiche all' articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 125, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il segno: “:” è sostituito dal seguente: “;” e i punti: “1) 2)” sono sostituiti dalle seguenti lettere: “i) l)”.

ART. 76

(Modifiche all' articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.”.

ART. 77

(Modifiche all' articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 136, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “possono includere” sono sostituite dalla seguente: “includono”.

ART. 78

(Modifiche all' articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)



1. All'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "Europea" è sostituita dalla seguente: "europea".

ART. 79

(Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali*";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-*octies*, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).".

ART. 80

(Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.".

ART. 81

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del CAPO II è sostituita dalla seguente: "APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI";

b) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 140" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente Capo";

c) al comma 4, le parole: "Per gli appalti pari o superiori" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli appalti di importo pari o superiore";

d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-*octies*, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche



delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.

5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.

5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.

5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.”.

ART. 82

(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “ allegato XIV” sono sostituite dalle seguenti: “allegato IX”.

ART. 83

(Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 147, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “sono appaltati” sono inserite le seguenti: “, di regola,”.

ART. 84

(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 148, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.”.

ART. 85

(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5; l’amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all’articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.”;

b) al comma 5:

1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Ove l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all’articolo 125, comma 1, lettera h), punto 2), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, lettera h), numero 2).”;

2) al quarto periodo, le parole: “dell’articolo 24” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 46”.

ART. 86

(Modifiche all’articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 153, comma 3, le parole “71 e 72” sono sostituite dalle seguenti: “71, 72 e 73”.

ART. 87

(Modifiche all’articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: “24, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “24, comma 2”;

b) al comma 4, le parole: “Il secondo grado, avente ad oggetto la presentazione del” sono sostituite dalle seguenti: “Il secondo grado, avente ad oggetto l’acquisizione del”.

ART. 88

(Modifiche all’articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 156, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole “del progetto definitivo” sono soppresse.

ART. 89

(Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)



1. All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,";
- b) al comma 2:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione," ;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice."

ART. 90

(Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
- b) al comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: " , limitatamente agli appalti pubblici di lavori," sono soppresse.

ART. 91

(Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "pregiudizio alla pubblica" sono inserite le seguenti: " e privata";
- b) al comma 6:
 - 1) al primo periodo, le parole: "lettera c)," sono soppresse;
 - 2) al secondo periodo, le parole: "calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992" sono soppresse;
- c) al comma 9, dopo le parole: "di cui al comma 6," sono inserite le seguenti: "di importo pari o superiore a 40.000 euro," e dopo le parole: "ufficiali di riferimento," sono inserite le seguenti: "laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,";
- d) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza previste dall'articolo 63, comma 2, lettera c), connesse ad emergenze di protezione civile e qualora vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. I controlli sulle autocertificazioni presentate, ove non effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dando conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti. In ogni caso non è possibile procedere al



pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.”.

ART. 92

(Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, nonché di cui all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.”.

ART. 93

(Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: “ trenta” è sostituita con la seguente: “quarantanove”;
 - b) al comma 3:
 - 1) al terzo periodo, le parole: “capitale investito per le concessioni” sono sostituite dalle seguenti: “capitale investito. Per le concessioni”;
 - 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Resta salva, in alternativa, la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il bando di gara può, altresì, prevedere che, in caso di parziale finanziamento del progetto, e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.”;
 - c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “rapporto in caso di” sono inserite le seguenti: “ mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di” e le parole: “obbligazioni di progetto” sono sostituite dalle seguenti: “obbligazioni emesse dalle società di progetto”.

ART. 94

(Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 169, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “allegato XVIII” sono sostituite dalle seguenti: “allegato II”.



ART. 95

(Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 174, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "In sede di offerta" sono sostituite dalle seguenti: Prima della stipula del contratto";

ART. 96

(Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 176, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il segno: “,” è sostituito dal seguente: “.”.

ART. 97

(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, devono affidare mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità, una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi alle concessioni, a meno che non siano eseguiti direttamente o non riguardino la manutenzione ordinaria.";
- b) al comma 3, dopo la parola: "annualmente" sono aggiunte le seguenti: "tenuto conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio".

ART. 98

(Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Parte III del presente codice" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora si proceda all'affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente codice.";
- b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Per le concessioni autostradali di cui al comma 1 per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro



- csigenziale, come definito dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 3, in particolare se tali interventi riguardano opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.”;
- c) al comma 3, le parole: “del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “della Parte III del presente codice”;
 - d) al comma 4, dopo le parole: “ per l'affidamento della nuova concessione autostradale” sono inserite le seguenti: “, in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice ”;
 - e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.”.

ART. 99

(Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “qualora la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio sia imputabile all'operatore”;
 - b) al comma 6, ultimo periodo, la parola: “trenta” è sostituita con la seguente: “quarantanove”.

ART. 100

(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All'articolo 181, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “ sentito il Ministro” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Ministero”.

ART. 101

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, le parole: “di cui all'articolo 95” sono sostituite dalle seguenti: “individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;
 - b) al comma 15, quinto periodo, le parole: “articolo 103” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 93”;
 - c) al comma 16, sostituire le parole: “la locazione finanziaria di cui all' articolo 187” con le seguenti: “tutti i contratti di partenariato pubblico privato”.

ART. 102

(Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, al primo periodo, le parole: “ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico ed economica” sono sostituite dalle seguenti: “ponendo a base di gara un capitolato prestazionale” e al quarto periodo, le parole: “ di cui all'articolo 95” sono sostituite dalle seguenti: “, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;



- b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica” sono inserite le seguenti: “approvato dall’amministrazione aggiudicatrice”.

ART. 103

(Modifiche all’articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole: “trasferimento all’affidatario” sono inserite le seguenti: “o a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all’articolo 80,”;
 - b) al comma 3, primo periodo, le parole: “previa presentazione di idonea polizza fideiussoria” sono sostituite dalle seguenti: “previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria” e al secondo periodo, le parole: “rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria” sono sostituite dalle seguenti: “rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3”.

ART. 104

(Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “L’Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.”.

ART. 105

(Modifiche all’articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, lettera b), le parole: “con le procedure di cui all’articolo 31, comma 1” sono soppresse;
 - b) al comma 17, la lettera b) è soppressa;
 - c) il comma 18 è sostituito dal seguente: “18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all’articolo 104.”.

ART. 106

(Modifiche all’articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “Il ricorso alla scelta di aggiudicare” sono sostituite dalle seguenti: “La scelta di aggiudicare” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l’importo dell’affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.”;
 - b) al comma 4, le lettere: “a) a) b) c) d)” sono sostituite dalle seguenti: “a) b) c) d) e)”.



ART. 107

(Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola "Ministero" è sostituita dalla seguente "Ministro" e le parole: "sono disciplinate le modalità" sono sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati i criteri, i requisiti, le modalità";

ART. 108

(Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, le parole: "sono valide sino alla scadenza naturale" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validità triennale";
 - b) al comma 4, le parole: "all'articolo 197." sono sostituite dalle seguenti : "all'articolo 83, comma 2. Tali linee guida stabiliscono, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'articolo 84."

ART. 109

(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 3, le parole: "vincolanti, ovvero gli interventi " sono sostituite dalle seguenti: "vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi".

ART. 110

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

2. All'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, le parole: "l'elenco degli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi";
 - b) al comma 5:
 - 1) al primo periodo, le parole: "interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica" sono sostituite dalle seguenti: " infrastrutture e insediamenti";
 - 2) al secondo periodo, le parole: " e la sua funzionalità rispetto" sono sostituite dalle seguenti: nonché la sua funzionalità anche rispetto";
 - c) al comma 7, le parole da: "anche le indicazioni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il



primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.”;

d) il comma 8 è soppresso;

e) al comma 10:

1) al primo periodo, le parole: “di ogni nuovo DPP” sono sostituite dalle seguenti: “dei DPP successivi al primo”;

2) al secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: “e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti”;

3) al terzo periodo, la parola: “evidenziato” è sostituita dalla seguente: “indicato”;

4) al quarto periodo, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011”.

ART. 111

(Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “ai commi da 2 a 7” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi da 2 a 6”;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.”.

ART. 112

(Abrogazione dell’articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. L’articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato.

ART. 113

(Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “all’azione giurisdizionale”.

ART. 114

(Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “esprime parere” sono inserite le seguenti: “, previo contraddittorio,”;

b) al comma 2, terzo periodo, le parole: “articolo 36” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 38”.

ART. 115

(Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)



I. All'articolo 212, comma 1, alla fine della lettera e), sostituire il segno: “;” con il seguente: “.”.

ART. 116

(Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo la lettera h), è inserita la seguente “h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.”;
- b) al comma 8:
 - 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.”;
 - 2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti.”;
- c) al comma 10, l'ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: “L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del *rating* di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81.”;
- d) dopo il comma 13, è inserito il seguente: “13-bis. Le sanzioni di cui al comma 13, secondo periodo, sono applicabili anche nei confronti del RUP nelle ipotesi di violazione di cui all'articolo 86, comma 5-bis, ultimo periodo.”;
- e) dopo il comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente: “17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data di decorrenza di efficacia degli stessi, che non può essere anteriore alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del



contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”.

ART. 117

(Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “di importo superiore ai 50 milioni di euro,” sono inserite le seguenti: “prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte II, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-*bis* e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”.

ART. 118

(Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-*bis*. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-*bis*, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.”;
 - b) al comma 4, le parole: “e titolo XI, capi I e II” e le parole: “, con esclusione dell'articolo 248,” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, terzo periodo, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.”;
 - c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-*bis*. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del presente codice e la cui gara di appalto viene esperita entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;



- d) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fino alla piena interazione dell’Albo di cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 77, comma 3. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.”;
- e) al comma 19, le parole: “ agli articoli 248 e 251” sono sostituite dalle seguenti: “alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all’articolo 251”;
- f) dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti : “27-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all’articolo 197, comma 4, ultimo periodo, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all’articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell’articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all’entrata in vigore del medesimo codice.
27-quinquies. La disposizione di cui all’articolo 30, comma 4, ultimo periodo, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, limitatamente agli appalti di servizi e forniture, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.

ART. 119

(Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 217, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis) la legge 11 novembre 1986, n.770;”;
- b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) l’articolo 14- *viciester*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168;”;
- c) alla lettera rr), le parole: “13, comma 1, e” sono sostituite dalle seguenti: “13, comma 1, 24 e”;
- d) dopo la lettera ss) è inserita la seguente: “ss-bis) l’articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;”.

ART. 120

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 121

(Entrata in vigore)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 118, il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:

1) lavori di genio civile di cui all' allegato I;

2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;

b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;

d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;

e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società e agli enti aggiudicatori che affidano



lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;

b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 26.

8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) ~~adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt).~~

Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 2 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza **regionale regionale** ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.



Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;

c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:

1) parte II del presente codice, gli enti che:

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;

2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:

2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;

2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;

2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;

g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;

h) «joint venture», l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;



i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;

r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;

s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;

v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:



1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;

2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;

cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrano tra i contratti esclusi;

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici;

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

oo-bis) <<lavori di categoria prevalente>>, la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;



oo-ter) <<lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori non appartenenti alla categoria prevalente e indicata nei documenti di gara, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, del presente codice; si considerano lavori di categoria scorporabile i lavori, della categoria generale o specializzata, di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori delle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori **ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori** ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;



ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat;

fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato V;

ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di



qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;

aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;



3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;

mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round;



tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;

uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;

zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

~~aaaa) «categorie di opere specializzate» le lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità;~~

aaaa) << categorie di opere specializzate >>, le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;

bbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;

cccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;

dddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

ffff) «aggregazione», accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori;

gggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;

gggg-bis) <<principio di univocità dell'invio >>, il criterio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;

gggg-ter) <<unità progettuale >>, il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;

gggg-quater) <<documento di fattibilità delle alternative progettuali >>, il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;

gggg-quinquies) << programma biennale degli acquisti di beni e servizi >>, il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;



ggggg-sexies) <<programma triennale dei lavori pubblici>>, il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;

ggggg-septies) <<elenco annuale dei lavori>>, l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

ggggg-octies) <<elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi>>, l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso.

Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati **che non comportano controllo o potere di veto**, previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.



4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 14 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un Paese terzo

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano ~~agli appalti aggiudicati~~ **agli appalti e concessioni aggiudicati** dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attività in un Paese terzo, in circostanze che



non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

3. Le disposizioni del presente codice non si applicano comunque alle categorie di attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 17 Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ~~di cui al punto 1.1) di cui al punto 1)~~, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;



f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) concernenti i contratti di lavoro;

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

Si riporta l'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 18 Esclusioni specifiche per contratti di concessioni

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;

b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi **di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3.** La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle loro attività in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.

Si riporta l'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 21 Programma ~~delle acquisizioni delle stazioni appaltanti~~ degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e **con la tempistica prevista per l'adozione del medesimo.**

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.



3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. **Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.**

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4. **Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.**

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;



d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, **individuandole individuate** anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 22 Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, **i progetti di fattibilità i documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 23, comma 5**, relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi **avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto**, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. **Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.**

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.



4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione ~~del progetto definitivo delle fasi successive di progettazione e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.~~

Si riporta l'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- g) la compatibilità con le presistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. **Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.** Fino alla data di entrata in vigore ~~di detto decreto~~ del decreto di cui al primo periodo, si applica l'articolo 216, comma 4.

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo.



4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. **Il progetto di fattibilità può essere redatto in un'unica fase di elaborazione o in due fasi successive. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi. Nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, esso comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.**

5-bis. Si fa ricorso alla progettazione in due fasi per le opere sottoposte a dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 1.

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e **geognostiche, , idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,** di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.



9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.

11. Gli oneri inerenti alla progettazione, **ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico**, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. **Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.**

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del



2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. **Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali da costruzione e degli impianti è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.** Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. **Il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.**

Si riporta l'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 24 Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, **al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione**, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 5.



3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione **ed iscritti al relativo albo professionale**. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1.

6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi **possono essere utilizzati sono utilizzati** dalle stazioni appaltanti, ~~ove motivatamente ritenuti adeguati~~ quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.



8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.

Si riporta l'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 25 Verifica preventiva dell'interesse archeologico

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 7.

3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.



5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in **due** fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:
- a) esecuzione di carotaggi;
 - b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
 - c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
- a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
 - b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
 - c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.



11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

~~13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.~~

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.

14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

~~15. Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.~~

15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del



procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14.

16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

Si riporta l'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 26 Verifica preventiva della progettazione

~~1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la conformità degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.~~

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;



b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

7. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. **Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.**

8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.

Si riporta l'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 27 Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità ~~alle norme dettate dalla~~ alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.

1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione ambientale e paesaggistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le



approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. **In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.** Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, **nonché al progetto di risoluzione delle interferenze** e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.

4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, ~~di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza.~~ **Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.**

5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, ~~rilevate anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate~~ **rilevate anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate** dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. **Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.**

7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, nonché l'applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.



Si riporta l'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 28 Contratti misti di appalto

1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 8.
3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.
4. Se una parte di un determinato contratto è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonché appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione ~~del presente decreto del medesimo codice~~, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo quanto previsto all'articolo 160, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di ~~forniture, lavori e servizi e di concessioni~~ **forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni**, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo ~~l'articolo 167~~ **articolo 35**, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui ~~all'articolo 35~~ **al medesimo articolo 35**.



8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.

9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell'attività distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice.

11. A un appalto destinato all'esercizio di più attività ~~nei settori speciali~~ si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui è destinato.

12. Nel caso degli appalti ~~nei settori speciali~~ per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:

a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;

b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;

c) l'appalto è aggiudicato secondo ~~il presente codice~~ **le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali** se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta né a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.

12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.

~~13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.~~



Si riporta l'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 29 Principi in materia di trasparenza

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, **alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti** ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, **comma 2-bis** del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito ~~delle valutazioni dei requisiti soggettivi, della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.~~ **Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.** Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. **Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'instestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.**

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'intercambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi



sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si riporta l'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 30 Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori, **servizi e forniture** oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro *comparativamente più rappresentative* sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. **Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi.**

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. ~~Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.~~

5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

7-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Si riporta l'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 31 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti **nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione,** un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui ~~è nominato.~~ **è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.** Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.



2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. L'ANAC ~~con proprio atto con proprie linee guida~~, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, **sui presupposti e sulle modalità di nomina**, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. **Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.** Con il medesimo atto sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di



conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, **ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)**. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o **del direttore dell'esecuzione** sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di



risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Si riporta l'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. **Gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), possono essere affidati dalla stazione appaltante direttamente tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.**

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.

4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.

7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.



8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico **nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbb)** e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

13. L'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.



14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

14-bis. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

14-ter. I capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.

Si riporta l'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 34 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 144.

~~2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:~~



~~a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;~~

~~b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;~~

~~c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;~~

~~d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.~~

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.

~~3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.~~

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

Si riporta l'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

~~1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:~~

~~a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;~~

~~b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;~~

~~c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;~~

~~d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.~~

~~2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:~~



- a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:



a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;

b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.



15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. ~~Sul valore stimato dell'appalto~~ Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari ~~di cui all'articolo 106 di cui all'articolo 107~~ del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Si riporta l'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 36 Contratti sotto soglia

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi ~~di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione~~ di cui agli articoli 30, comma 1 e 34, ~~nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti~~ e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, **di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i**



servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata ~~di cui all'articolo 63~~ con consultazione di almeno ~~dieci operatori~~ **quindici operatori** economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo ~~di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.~~

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

~~5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.~~

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di carattere generale, verificano esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e quanto previsto dal comma 5, lettera b), dell'articolo 80.

~~6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.~~

6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata a campione, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione



al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5, quarto periodo.

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

Si riporta l'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 37 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 **nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1** procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di ~~procedura ordinaria ai sensi del~~ **procedura di cui al presente codice.**



3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli



obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e **gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).**

Si riporta l'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 38 Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori **regionali** di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. **Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari e li comunicano all'ANAC per la qualificazione.**

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti



tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

- a) capacità di programmazione e progettazione;
- b) capacità di affidamento;
- c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

- a) requisiti di base, quali:
 - 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
 - 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
 - 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
 - 4) numero di gare svolte nel **triennio quinquennio** con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
 - 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;**
- 5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3;"**

b) requisiti premianti, quali:

- 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
- 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- 2-bis) presenza di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione conformi alla norma UNI ISO 37001, certificati da Organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
- 4) livello di soccombenza nel contenzioso;
- 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.



6. L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10.

9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma è destinata dall'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

Si riporta l'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 41 Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza **nonché dagli altri soggetti e organismi di cui al comma 1 dell'articolo 38**, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.



2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto delle finalità di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l'attività di CONSIP e dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all'esigenza pubblica nella misura più ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.

3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una relazione sull'attività di revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonché gli accorgimenti adottati per garantire l'effettiva partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.

Si riporta l'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 44 Digitalizzazione delle procedure

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il **Ministro dell'economia e delle finanze**, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

Si riporta l'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 46 Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, **raggruppamenti i raggruppamenti** temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti



pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. **Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, tali consorzi si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, attraverso i requisiti delle società consorziate. A tali consorzi non si applica quanto previsto all'articolo 47.**

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma I, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Si riporta l'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:



Art. 47 Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

~~2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;~~

2. Ai fini della partecipazione alle gare dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio; trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente sono attribuiti al consorzio in aggiunta a quelli da esso maturati direttamente e possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89.

Si riporta l'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 48 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84.

4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

7-bis. E' fatto divieto per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro di incaricare, ai fini dell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per fatti o atti sopravvenuti e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia **successivamente all'aggiudicazione**. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.



12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero **in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero** nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero **in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero** nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, **anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto**, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.



19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

Si riporta l'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 50 Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti ~~possono inserire~~ **inseriscono**, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Si riporta l'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili



ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;

d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;

e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6.

2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.

3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo.

4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.

5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. ~~Essi esaminano~~ **Esse esaminano** il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalità alternative di accesso. Sono adeguate modalità alternative di accesso quelle che:

a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;

b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online;

c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.



7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.

8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;

b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi;

c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:

1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti. Le possibilità di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet;

2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti.

9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall'autorità competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l'autorità o l'ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.

10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a) mezzi elettronici;

b) posta;



c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;

d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.

11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso.

12. Alle concessioni ~~si applica il comma 5~~ si applicano i commi 5 e 7.

Si riporta l'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 53 Accesso agli atti e riservatezza

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.



5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, **del direttore dell'esecuzione** e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Si riporta l'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 56 Aste elettroniche

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere b) e c), e comma 6, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55.

3. L'asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta:

a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;

b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.



4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato XII.

5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti ~~effettuano valutazione completa~~ **effettuano una valutazione completa** delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

6. Nei settori ordinari, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo 80, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 83 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.

7. Nei settori speciali, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, che soddisfa i criteri di selezione di cui ai medesimi articoli 135 e 136 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.

8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.

9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

10. Un'offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80, o dell'articolo 135 o dell'articolo 136, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 o dall'ente aggiudicatore ai sensi degli articoli 135 o 136.

11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.

12. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 95, commi 8 e 9. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.



13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a) alla data e all'ora preventivamente indicate;

b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

Si riporta l'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 58 Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56.

~~3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.~~

4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.



5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

~~6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.~~

7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.

7-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle predette piattaforme, nonché delle procedure gestite dalle centrali di committenza.

8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.

10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.

Si riporta l'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 59 Scelta delle procedure

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. **Gli appalti relativi ai lavori Fatto salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.**

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia



nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione o di dialogo competitivo.

1-ter. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c). In tali casi i contratti riportano l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall'affidamento.

1-quater. Il ricorso agli affidamenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter deve essere motivato nella determina a contrarre.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

3. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

4. Sono considerate inammissibili le offerte:

a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;

b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;

d) che non hanno la qualificazione necessaria;

e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo



periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.

Si riporta l'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 60 Procedura aperta

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 2, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

Si riporta l'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 62 Procedura competitiva con negoziazione

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere ~~B e C~~ **B o C**, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano



altresi quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. **I termini sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.**

5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.

6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.

12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi



prescritti e all'articolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.

Si riporta l'articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 64 Dialogo competitivo

1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6.
2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ~~o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse~~. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91.
4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.
5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.
6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.
7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.



8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione.

9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;

b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto.

12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano qualora da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

Si riporta l'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 66 Consultazioni preliminari di mercato

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa



procedura e per informare gli operatori economici degli appalti ~~da essi programmati da esse programmati~~ e dei requisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Si riporta l'articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 70 Avvisi di preinformazione

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.

2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;

c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;

d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.

3. L'avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale, a norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici,



l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi.

Si riporta l'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 72 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'~~allegato XII~~ allegato XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:
 - a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 98 che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;
 - b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano



trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1.

Si riporta l'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 76 Informazione dei candidati e degli offerenti

1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Su richiesta scritta dell'offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:

a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;

b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;

c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

~~3. Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.~~

4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta



siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione ai **candidati** e agli offerenti esclusi;

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Le comunicazioni di cui al ~~comma 4~~ **comma 5** sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Si riporta l'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 77 Commissione di aggiudicazione Commissione giudicatrice

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo **o del solo costo, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7 o del criterio del prezzo o del costo fisso di cui all'articolo 95, comma 7**, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori **regionali** di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti **per i servizi e le forniture** di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, **per i lavori di importo inferiore a un milione di euro** o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, **escluso il Presidente**. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58 .



4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. **La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.**
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, **le disposizioni di cui al capo I del titolo secondo, libro secondo del codice penale**, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. **Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.**
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
- ~~12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.~~



13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

Si riporta l'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 78 Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio, **articolato su base regionale**, dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce ~~in un apposito atto con~~ **apposite linee guida**, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.

1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.

Si riporta l'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 79 Fissazione di termini

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:



a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo *Internet* dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.

Si riporta l'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;



b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, **con riferimento ai soggetti indicati al comma 3**, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. ~~L'esclusione di cui al comma 1~~ **L'esclusione di cui ai commi 1 e 2** va disposta se la sentenza o il decreto **ovvero la misura interdittiva** sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali**, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), **di cui all'articolo 8 del di cui al** decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 **ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale**. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi



eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero **non** autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della



legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale **e a tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.**

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.



13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Si riporta l'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 81 Documentazione di gara

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e **per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti**, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13.

3. Costituisce oggetto di valutazione della *performance* il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico.

4. Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

Si riporta l'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 82 Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova



1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del ~~regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio~~ **Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio** oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Si riporta l'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida dell'ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e



c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14.

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, **calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso**, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure, d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.



7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

~~9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'inecompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.~~

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente è escluso dalla gara.

10. ~~E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di~~



~~affidabilità- l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.~~

Si riporta l'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 84 Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

2. L'ANAC, con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì, livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi



di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 **che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;**

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; **il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;** tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese escutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;

~~e) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI-CEI-EN 45000 e della serie UNI-CEI-EN ISO/IEC 17000;~~

c) il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per l'attività di esecuzione di lavori, rilasciato da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) il possesso di certificazione del *rating* di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

4-bis. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 5, lettera g), fino a due anni. Decorso tale periodo l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.

6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 38.



7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a ~~2~~ due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato ~~nel triennio antecedente~~ nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;

b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli ~~organismi di certificazione~~ **organismi di attestazione**. Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.

9. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

10. La violazione delle disposizioni delle linee guida è punita con le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione è determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida.

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni



degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.

Si riporta l'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 85 Documento di gara unico europeo

1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che ~~le informazioni~~ **le informazioni** ivi contenute sono ancora valide.

5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, ~~nonché all'impresa che la segue in graduatoria~~, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.



6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.

7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 81, comma 2.

8. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su *e-Certis* un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

Si riporta l'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 86 Mezzi di prova

1. Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo 87. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva ~~rilasciato dagli~~ **acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali** ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (*e-Certis*).

4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste



dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall' ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con l'indicazione del subappaltatore in riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.

6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 80, l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

Si riporta l'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 89 Avvalimento

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, ~~nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84~~, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando



l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validità del sistema di qualificazione.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, **pena la risoluzione del contratto di appalto**. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e



quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, ~~oltre ai lavori prevalenti~~, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la ~~loro esecuzione~~ **qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84**, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.

Si riporta l'articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 90 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni

1. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all'allegato XIII possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione nonché la relativa classificazione.

2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 i propri dati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresì all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

3. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre società del raggruppamento, l'iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i mezzi di cui si avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni contrattuali.



4. L'iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione d'idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco o dal certificato.
5. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione, per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 4, possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.
6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del presente articolo solo agli operatori economici stabiliti sul territorio nazionale.
7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dalla certificazione devono risultare **conformi** all'articolo 86 e, ove applicabile, all'articolo 87. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che redige l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.
8. L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.
9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente.
10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'ANAC.

Si riporta l'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 93 Garanzie per la partecipazione alla procedura

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. **Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.** Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel



bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

2. ~~La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti~~ Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, **la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.**

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo ~~1^o settembre~~ **1 settembre** 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario ~~riconeducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave~~ ovvero anche nel caso di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, **nonché per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo



eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, **anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del ~~rating di legalità~~ **rating di impresa** o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. **Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

Si riporta l'articolo 94 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:



Art. 94 Principi generali in materia di selezione

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto; se del caso, dell'articolo 95, comma 14;

b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

2-bis. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Se si avvalgono di tale possibilità, le stazioni appaltanti garantiscono che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.

Si riporta l'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:



a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, **fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)**;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo ~~superiore a 40.000 euro~~ **pari o superiore a 40.000 euro**;

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, ~~tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo~~ **quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo**;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture ~~di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35~~ **di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.**

c-bis) quando ricorrano i presupposti dell'urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) e all'articolo 125, comma 1, lettera d).

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;



- f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, **prevedendo anche prevedendo** una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri **costi oneri** aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 10-bis.** La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici.
- 10-ter.** La stazione appaltante stabilisce il tetto massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo.
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.
13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di **legalità impresa** dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:



a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti ; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate ~~e sono collegate~~. **Le varianti sono comunemente collegate** all'oggetto dell'appalto;

b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti

c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;

d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si riporta l'articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 96 Costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

1) costi relativi all'acquisizione;

2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

3) costi di manutenzione;

4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione



appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;

b) essere accessibile a tutte le parti interessate;

c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

3. L'allegato XVIII al ~~presente decreto~~ **presente codice** contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo, del ciclo di vita.

Si riporta l'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 97 Offerte anormalmente basse

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata, sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, **procedendo il RUP o la commissione giudicatrice procedono** al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento **rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore**, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;

d) media aritmetica dei ribassi ~~in termini assoluti in termini percentuali~~ di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice **o, in mancanza della commissione, dal RUP**, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1, 2; 1,4.



3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai **quattro quinti nove decimi** dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, a dieci nel caso di cui al comma 8.

3-ter. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia **anormalmente bassa**.

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita *non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti*, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, ~~comma 9~~ **comma 10** rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ~~ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle~~ **al costo orario medio del lavoro stabilito dalle tabelle ministeriali** di cui all'articolo 23, comma 16.

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

8. Per lavori, servizi e forniture Per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e per i servizi e le forniture e comunque per importi inferiori alle soglie di rilevanza di cui all'articolo 35, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ~~e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35~~, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. **Per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione appaltante per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero.** Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi,



regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.

Si riporta l'articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 98 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni **dall'aggiudicazione dell'appalto dalla conclusione del contratto** o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Se la gara è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

Si riporta l'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 99 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;



b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia:

1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;

2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;

e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 59 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;

f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 63 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;

g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;

h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;

i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.

2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione.

3. Qualora l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 98 o dell'articolo 142, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.

4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per la successiva comunicazione ~~alla Commissione europea o, quando ne facciano richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti~~ alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta.

Si riporta l'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 101 Soggetti delle stazioni appaltanti

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto



dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;

d) ~~svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza~~ **svolge, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.** Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;



g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.

Si riporta l'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 102 Collaudo e verifica di conformità

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al ~~direttore dell'esecuzione del contratto~~ **direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.**

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori ~~e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le~~



~~forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.~~ Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato ~~non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,~~ e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

~~6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.~~

6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto. Il compenso spettante per l'attività di controllo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;



c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, **anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.**

9. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;

c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

Si riporta l'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 103 Garanzie definitive

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o



forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo



di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento **dell'indennizzo contrattualmente dovuto** in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

~~9. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato~~ **Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati** con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti **di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti** da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Si riporta l'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 104 Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore

1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata "garanzia per la risoluzione".

2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.



3. La garanzia di buon adempimento è costituita con le modalità di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, ed è pari al cinque per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 103 comma 1 e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.

5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori

6. La garanzia "per la risoluzione" è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

7. La garanzia per la risoluzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile.

8. Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione.

9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 103, comma 9.

10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti ~~senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro quota nei confronti dei singoli garanti.~~ I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.

Si riporta l'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 105 Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice ~~di norma~~ eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. ~~Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.~~ **Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale



subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché :

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili purché l'affidatario sia qualificato nella relativa categoria;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. ~~E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo.~~ E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara. L'indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara e tale richiesta è specificata nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può



prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria **alla stipula del contratto** l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

7-bis. L'autorizzazione al subappalto può essere negata nell'ipotesi in cui il subappaltatore abbia presentato offerta nell'ambito del medesimo procedimento di gara, a condizione che tale facoltà sia stata precisata negli atti di gara.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento ~~inoltra le richieste e delle contestazioni~~ **inoltra le richieste e le contestazioni** alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente



responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, **scomputando dall'intero valore dell'appalto** indicando il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto **realmente** eseguite. **A tal fine, le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2, indicano, altresì, in che misura rilevano, ai fini di qualificazione, il valore e la categoria di quanto eseguito mediante il subappalto.**

Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 106 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia



1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o ~~per contratto, anche~~ a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. ~~Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:~~

a) le soglie fissate all'articolo 35;



~~b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.~~

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo



compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita, **entro trenta giorni dal ricevimento delle varianti di cui al secondo periodo**, i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.



Si riporta l'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 108 Risoluzione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.241.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che



l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Si riporta l'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:



1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o ~~dal direttore dell'esecuzione dal direttore dell'esecuzione~~ del contratto, se nominato, ~~o del RUP o dal RUP~~ in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Si riporta l'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 110 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento ~~del completamento dei lavori dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.~~

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.



3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, ~~sentita l'ANAC~~, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, ~~sentita l'ANAC~~.

5. ~~L'ANAC, sentito il~~ Il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, ~~nei seguenti casi:~~

a) ~~se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;~~

b) ~~se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.~~ nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In tal caso il giudice delegato può richiedere all'ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Si riporta l'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 111 Controllo tecnico, contabile e amministrativo

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. **Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi**



dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.

Si riporta l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti ~~per la realizzazione dei singoli lavori per i singoli appalti di lavori, servizi o forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.~~

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo



non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Si riporta l'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, introdotto dal presente decreto legislativo:

Art. 113-bis

(Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.



Si riporta l'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 114 Norme applicabili e ambito soggettivo

1. Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni. L'articolo 49 si applica con riferimento agli allegati 3, 4 e 5 e alle note generali dell'Appendice 1 dell'Unione europea della AAP e agli altri accordi internazionali a cui l'Unione europea è vincolata.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altresì ai tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.
3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa **pubblicata, compatibile con i Trattati**, avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.
4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un'adeguata trasparenza.
5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti aggiudicatori notificano le seguenti informazioni relative alle deroghe di cui all'articolo 6 in materia di *joint venture*:
 - a) i nomi delle imprese o delle *joint venture* interessate;
 - b) la natura e il valore degli appalti considerati;
 - c) gli ulteriori elementi che la Commissione europea ritenga necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la ~~joint venture~~ *joint venture*, cui gli appalti sono aggiudicati, rispondono alle condizioni previste dal regime di deroga.
6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 158~~;~~.
7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine «alimentazione» comprende la generazione, produzione nonché la vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 121.
8. All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112.



Si riporta l'articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 125 Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli 80, 135, 136;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte od una rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili e imprevedibili dall'ente aggiudicatore, ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a



condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 123. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35 tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

1) i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;

2) l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.

Si riporta l'articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 133 Principi generali per la selezione dei partecipanti

1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.

2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:

a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;

b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136;

c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell'articolo 135 il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b).

3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:

a) qualificano gli operatori economici conformemente all'articolo 134;

b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l'innovazione.



4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori:

a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

b) non esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.

5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori utilizzano la banca dati di cui all'articolo 81, ovvero accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalità di cui all'articolo 85, comma 5.

6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97.

7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30.

8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. **Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.** Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Si riporta l'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 136 Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione

1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione ~~possono includere~~ **includono** i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo.

2. I criteri e le norme di cui al comma 1 possono comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 83 alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto articolo.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2, si applicano gli articoli 85, 86 e 88.

Si riporta l'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:



Art. 137 Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi

1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui l'Unione ~~Europea europea~~ non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 95, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del presente comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, è stato esteso il beneficio del presente codice.

Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 140 ~~Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali~~ Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali

1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo. **Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).** Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante un avviso di gara;
 - b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
 - c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.
2. Il comma 1 non si applica allorché una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all'articolo 63, per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione



mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 130.

Si riporta la denominazione del Capo II, Appalti nei servizi sociali, del Titolo VI, Regimi particolari di appalto, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Capo II APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

Si riporta l'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 141 Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali

~~1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, e 2, 155 e 156.~~

1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.

2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.

3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

4. L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l'articolo 153, comma 2, secondo periodo.

5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione

Si riporta l'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 142 Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui al presente Capo rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72;

b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I. L'avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.

2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63.



3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi ~~di cui all'articolo 140 di cui al presente~~ Capo rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. ~~Per gli appalti pari o superiori~~ Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 72.

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.

5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.

5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.

5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.

Si riporta l'articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 143 Appalti riservati per determinati servizi

1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'~~allegato XIV~~ allegato IX, identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:



a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;

c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.

3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.

4. Il bando è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Si riporta l'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 147 Livelli e contenuti della progettazione

1. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono altresì stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.

2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente.

3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilità comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.

4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati, **di regola**, sulla base di un progetto esecutivo.

5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, può prevedere



l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.

6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Si riporta l'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 148 Affidamento dei contratti

1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo dei lavori.

4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l'articolo 28.

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo. **Per i lavori di cui al presente capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.**

7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4.



Si riporta l'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 152 Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica:

a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Il presente capo non si applica:

a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 161;

b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 8 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo.

4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. **Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.** Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. ~~Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione.~~ **Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera h), punto 2, al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso.** In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera h), numero 2). Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 ~~dell'articolo 24 dell'articolo 46,~~ indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.



Si riporta l'articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 153 Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli ~~71 e 72~~ 71, 72 e 73.

Si riporta l'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 154 Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente capo.
2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
 - a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;
 - b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo ~~24, comma 5~~ 24, comma 2. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti.
4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. ~~Il secondo grado, avente ad oggetto la presentazione del~~ **Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità**, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate



nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.

Si riporta l'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 156 Concorso di idee

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispose la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione ~~del progetto definitivo~~ del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda



fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

Si riporta l'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 157 Altri incarichi di progettazione e connessi

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, **di direzione dell'esecuzione**, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, **di direzione dell'esecuzione**, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. ~~Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.~~
3. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

Si riporta l'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 159 Difesa e sicurezza

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1, ~~comma 4~~ **comma 6**, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle



informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.

2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte III del presente codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del citato decreto legislativo.

3. ~~In deroga all'articolo 31, limitatamente agli appalti pubblici di lavori,~~ l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.

4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20.

5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

Si riporta l'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 163 Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette,



unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, ~~lettera e)~~, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento ~~calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992~~ e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.

7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, **di importo pari o superiore a 40.000 euro**, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, **laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie**, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50%(per cento) del prezzo provvisorio.

9-bis. Nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza previste dall'articolo 63, comma 2, lettera c), connesse ad emergenze di protezione civile e qualora vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di



uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. I controlli sulle autocertificazioni presentate, ove non effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dando conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti. In ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Si riporta l'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 164 Oggetto e ambito di applicazione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

2-bis. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, nonché di cui all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.



3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.

4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.

5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte.

Si riporta l'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 165 Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni

1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al **trenta quarantanove** per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

3. La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del ~~capitale investito per le concessioni~~ **capitale investito**. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove



previsti. Resta salva, in alternativa, la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il bando di gara può, altresì, prevedere che, in caso di parziale finanziamento del progetto, e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.

4. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle ~~obbligazioni di progetto~~ **obbligazioni emesse dalle società di progetto** di cui all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.

6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

Si riporta l'articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 169 Contratti misti di concessioni

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IX l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi.



2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applicano i commi 8 e 10.
3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attività interessate, sono disciplinate dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160.
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attività, una delle quali è disciplinata dall'**allegato XVIII allegato II**, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un'unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni è adottata in base alle caratteristiche della attività distinta. Qualora *oggetto del contratto sia anche un'attività disciplinata dalle disposizioni sui settori speciali si applica l'articolo 28.*
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente codice che altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 160 o dal comma 9, alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. La scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o di più concessioni distinte non può essere effettuata al fine di eludere l'applicazione del presente codice.
8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.
9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonché appalti nei settori ordinari o speciali il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali.
10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione di servizi che di un contratto di forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
11. Ad una concessione destinata all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinata.
12. Nel caso di concessioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinate, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):
 - a) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attività cui è destinata la concessione è soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni



aggiudicatrici e l'altra attività è soggetta alle disposizioni relative alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;

b) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari;

c) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni se una delle attività cui è destinata la concessione è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra non è soggetta né alla disciplina delle concessioni né a quella relativa all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali.

Si riporta l'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 174 Subappalto

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo.
2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. **In sede di offerta Prima della stipula del contratto** gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:
 - a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
 - b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.
3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.
5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il



pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.

8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi, 10, 11 e 17 dell'articolo 105.

Si riporta l'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 176 Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

1. La concessione cessa quando:

a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4.

4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione;

5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

6. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4.

7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.



8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.

9. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.

10. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d), la sostituzione del concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

Si riporta l'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 177 Affidamenti dei concessionari

~~1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, devono affidare mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità, una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi alle concessioni, a meno che non siano eseguiti direttamente o non riguardino la manutenzione ordinaria. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.~~

2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, viene effettuata, annualmente, **tenuto conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio**, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo.



Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.

Si riporta l'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 178 Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio

1. Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica previste ~~dal presente codice~~ **dalla Parte III del presente codice**, nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilità di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. **Qualora si proceda all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente codice.** Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali.
2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.
- 2-bis. Per le concessioni autostradali di cui al comma 1, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale, come definito dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 3, in particolare se tali interventi riguardano opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.**
3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore ~~del presente codice~~ **della Parte III del presente codice**, il concedente avvia la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni del presente codice, ferma restando la possibilità di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel più breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori.
4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova concessione autostradale, **in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice** entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilità di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5.
5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma 2.
6. Il concedente, almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente.
7. Per le opere assentite che il concessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del valore di subentro è a carico del concessionario subentrante.



8. Per le concessioni autostradali il rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico. L'amministrazione può richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all'Autorità di regolazione dei trasporti.

8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.

Si riporta l'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 180 Partenariato pubblico privato

1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee). Il contratto può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.

4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico **qualora la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio sia imputabile all'operatore.**

5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.

6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo,



sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al ~~trenta~~ **quarantanove** per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

7. La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

Si riporta l'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 181 Procedure di affidamento

1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.

2. Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.

3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico- sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.

4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, ~~sentito il Ministro~~ **sentito il Ministero** dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.<http://www.entilocali.leggiditalia.it/rest?print=1> - 118

Si riporta l'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 183 Finanza di progetto



1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI specifica:
 - a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
 - b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ~~di cui all'articolo 95~~, **individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.



8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
- c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
- d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
- e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del



costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'~~articolo 103~~ **articolo 93**, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad *adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario*. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, ~~la locazione finanziaria di cui all'articolo 187~~ **tutti i contratti di partenariato pubblico privato**.

17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto



legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185.

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.

Si riporta l'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 188 Contratto di disponibilità

1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatario.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo del contratto, ~~ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico ed economica ponendo a base di gara un capitolato prestazionale~~ predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo



103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ~~di cui all'articolo 95~~, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica **approvato dall'amministrazione aggiudicatrice** e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

Si riporta l'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 191 Cessione di immobili in cambio di opere

1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario o a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80, della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse.

2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione, purché prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.



3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, ~~previa presentazione di idonea polizza fideiussoria~~ **previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria** per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, ~~rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria~~ **rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3**, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.

Si riporta l'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 192 Regime speciale degli affidamenti in house

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. **L'Autorità, per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti, opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.** La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

Si riporta l'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 194 Affidamento a contraente generale

1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto



definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:

a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso;

b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;

c) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;

d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;

e) ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;

f) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

a) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;

b) alla nomina, ~~con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1,~~ del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonché provvede all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente;

c) al collaudo delle stesse;

d) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 183 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle norme della parte I e della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applica l'articolo 63; esse sono regolate dalle norme della parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:

a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto esecutivo redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;



b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla parte III.

7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 84, e possono sub affidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica l'articolo 105.

8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e sub affidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempimento del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall'articolo 184 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara.

11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 13.

12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il saldo



della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 184 nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 13; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.

14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.

16. Il bando di gara indica, la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.

17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:

a) ove le garanzie di cui all'articolo 104 si siano già ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;

~~b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 176, commi 8 e 9;~~

~~18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia per la risoluzione di cui all'articolo 104, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso;~~

18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all'articolo 104.

19. I capitolati prevedono, tra l'altro:

a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;

b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).

20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara, da destinare all'attuazione di misure idonee volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d) e



dell'articolo 203, comma 1. Nel progetto che si pone a base di gara ai sensi dell'articolo 195, comma 2, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.

Si riporta l'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 195 Procedure di aggiudicazione del contraente generale

1. ~~Il ricorso alla scelta di aggiudicare~~ **La scelta di aggiudicare** mediante affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità. **Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.**
2. Per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui all'articolo 95, tenendo conto altresì:
 - a) a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;
 - a) b) del tempo di esecuzione;
 - b) c) del costo di utilizzazione e di manutenzione;
 - e) d) della maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire;
 - d) e) di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 115 a 121, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II, titolo VII.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II, titoli I, II e III.



Si riporta l'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 196 Controlli sull'esecuzione e collaudo

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 102.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati.
4. Con decreto del ~~Ministero~~ **Ministro** delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, ~~sono disciplinate le modalità~~ **sono disciplinati i criteri, i requisiti, le modalità** di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica l'articolo 216, comma 21.

Si riporta l'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 199 Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed è definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.
2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile alla SOA, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ~~sono valide sino alla scadenza naturale~~ **hanno validità triennale**.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, a rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché quelle che perverranno fino all'entrata in vigore delle linee guida di cui ~~all'articolo 197,~~ **all'articolo 83,**



comma 2. Tali linee guida stabiliscono, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'articolo 84.

Si riporta l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 200 Disposizioni generali

1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:
 - a) concessione di costruzione e gestione;
 - b) affidamento unitario a contraente generale;
 - c) finanza di progetto;
 - d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.
3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all'articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche ~~vincolanti, ovvero gli interventi~~ **vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi** in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonché quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Si riporta l'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 201 Strumenti di pianificazione e programmazione

1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:
 - a) piano generale dei trasporti e della logistica;
 - b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.



2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.
3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene ~~l'elenco degli interventi~~ **l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi** relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il DPP è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di ~~interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica~~ **infrastrutture e insediamenti** prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero, verifica la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto ~~e la sua funzionalità rispetto~~ **nonché la sua funzionalità anche rispetto** al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP.
6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisponde una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione è allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonché tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilità.
7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, contiene ~~anche le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti già effettuati. Si applica il comma 10.~~ **l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.**
8. ~~Resta ferma la possibilità di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia già stato approvato anche il PGTL.~~
9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea.
10. In sede di redazione ~~di ogni nuovo DPP~~ **dei DPP successivi al primo**, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque



sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e **tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti**. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell'intervento **evidenziato indicato** dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso **evidenziato indicato** in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui ~~al comma 3~~ **al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011**, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.

Si riporta l'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 205 Accordo bonario per i lavori

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ~~ai commi da 2 a 7~~ **ai commi da 2 a 6**.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma



16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Si riporta l'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, soppresso dal presente decreto legislativo:

Art. 207 Collegio consultivo tecnico

~~1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.~~

~~2. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla stazione appaltante è preferibilmente scelto all'interno della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, ove istituita. Le parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16.~~

~~3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.~~

~~4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.~~

~~5. Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio non vincola le parti.~~

~~6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l'atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio~~



~~e costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto. L'accordo sottoscritto vale come transazione.~~

~~7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell'eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.~~

~~8. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.~~

Si riporta l'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 208 Transazione

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi **all'azione giurisdizionale.**

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Si riporta l'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 211 Pareri di precontenzioso dell'ANAC

1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, **previo contraddittorio**, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo.

2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione



appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'~~articolo 36~~ **articolo 38** del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.

Si riporta l'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 212 Indirizzo e coordinamento

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di:
 - a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
 - b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca;
 - c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore;
 - d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;
 - e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche; .
2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza.
3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.



4. La Cabina di regia è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure.

5. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice.

Si riporta l'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 213 Autorità Nazionale Anticorruzione

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;

b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;



c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;

d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;

e) predisporre e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 163 del presente codice;

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;

h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.

4. L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

7. L'Autorità collabora con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di legalità" delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10.



~~8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.~~ Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. **Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti.** Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le regioni stesse.

10. L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. ~~Garantisce altresì, il collegamento con la banca dati di cui all'articolo 81.~~ L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81.



11. Presso l'Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. L'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

13-bis. Le sanzioni di cui al comma 13, secondo periodo, sono applicabili anche nei confronti del RUP nelle ipotesi di violazione di cui all'articolo 86, comma 5-bis, ultimo periodo.

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialità delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15. L'Autorità gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'articolo 192.

16. E' istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.

17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data di decorrenza di efficacia degli stessi, che non può essere anteriore alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.



Si riporta l'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 215 Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, **prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte II, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,** nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il progetto si intende assentito.

Si riporta l'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:

Art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento



1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.

2. Fino all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e strategica.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I ~~e titolo XI, capi I e II~~, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, ~~con esclusione dell'articolo 248~~, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. **Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, terzo periodo, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.**

4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del presente codice e la cui gara di appalto viene esperita entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.



5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.
7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 25, comma 2, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.
8. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 31, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
9. Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.
10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. **Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 77, comma 3. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.**



13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.
14. Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all'articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.
19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ~~agli articoli 248 e 251~~ **alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251** del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236.
21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.
22. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 209, comma 16, si applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.
23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.



24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la più ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "6 maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2016". All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice.

25. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice.

26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui all'articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.

27-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 197, comma 4, ultimo periodo, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice.

27-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 30, comma 4, ultimo periodo, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, limitatamente agli appalti di servizi e forniture, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si riporta l'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:



Art. 217. Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:

- a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
- b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
- c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- c-bis) la legge 11 novembre 1986, n.770;**
- d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- d-bis) l'articolo 14-*viciester*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168;**
- e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- f) l'articolo I-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;
- g) l'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;
- i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;
- l) l'articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3, l'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
- m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;
- n) l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- o) l'articolo 29, comma 1-sexies e I-quinquiesdecies, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- p) l'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- q) l'articolo 4, comma 4-bis, e l'articolo 4-quater del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- r) l'articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- s) l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
- t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;



u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;

v) l'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14;

w) l'articolo 23, commi 4 e 5, l'articolo 41 commi 1, 2, 5-bis e 5-ter, l'articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 44, commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

x) l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma 1 e 59-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

bb) l'articolo 8, comma 2-bis, l'articolo 11 e l'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

cc) l'articolo 4, comma 5-ter del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

dd) l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4-bis e l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

ee) l'articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

ff) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

gg) l'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;

hh) l'articolo 6, comma 3, l'articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e 4-bis, l'articolo 33-bis, l'articolo 33-quater, l'articolo 34, comma 4, e l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ii) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, della legge 6 novembre 2012, n. 190; l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 2013, n. 10;



jj) l'articolo 26, comma 2, articolo 26-bis, articolo 26-ter, articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

ll) l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

mm) l'articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

nn) l'articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

pp) l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

qq) l'articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo 23-ter, commi 1 e 2, articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

rr) gli articoli 2, commi 1, 2 e 3, 5, ~~13, comma 1, e 13, comma 1, 24 e 34~~, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

ss-bis) l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

uu) l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

